



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1763**

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede  
sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018,  
e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa  
Sede

# Indice

1. DDL S. 1763 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	4
1.2.1. Testo DDL 1763 . . . . .	5
1.2.2. Testo approvato 1763 (Bozza provvisoria) . . . . .	53
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	61
1.3.1. Sedute . . . . .	62
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	63
1.3.2.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) . . . . .	64
1.3.2.1.1. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/06/2020 . . . . .	65
1.3.2.1.2. 3 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 86 (ant.) del 05/08/2020 . . . . .	74
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	78
1.4.1. Sedute . . . . .	79
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	80
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	81
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 85 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/06/2020 . . . . .	82
1.4.2.2. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) . . . . .	84
1.4.2.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 64 (pom.) del 07/07/2020 . . . . .	85
1.4.2.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) . . . . .	97
1.4.2.3.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299 (pom.) del 07/07/2020 . . . . .	98
1.4.2.3.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 300 (pom.) dell'08/07/2020 . . . . .	109
1.4.2.3.3. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 308 (pom.) del 28/07/2020 . . . . .	114
1.4.2.3.4. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 311 (pom.) del 04/08/2020 . . . . .	124
1.4.2.3.5. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) dell'08/09/2020 . . . . .	136
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	146
1.5.1. Sedute . . . . .	147
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	148
1.5.2.1. Seduta n. 256 del 09/09/2020 . . . . .	149

## **1. DDL S. 1763 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1763  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

**Titolo breve:** *Ratifica Scambio lettere Italia-Santa Sede assistenza spirituale Forze Armate*

---

Iter

**9 settembre 2020:** approvato (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1763**

**approvato**

[C.2657](#)

approvato definitivamente. Legge

---

Legge n. [70/21](#) del 22 aprile 2021, GU n. 121 del 22 maggio 2021.

---

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le [Luigi Di Maio](#) , Ministro della difesa [Lorenzo Guerini](#) (Governo [Conte-II](#))

**Di concerto con**

Ministro dell'interno [Luciana Lamorgese](#) , Ministro della giustizia [Alfonso Bonafede](#) , Ministro dell'economia e finanze [Roberto Gualtieri](#) , Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione [Fabiana Dadone](#)

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **10 marzo 2020**; annunciato nella seduta n. 200 del 11 marzo 2020.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , SANTA SEDE , FORZE ARMATE , ASSISTENZA SPIRITUALE , CAPPELLANI

**Articoli**

ECCLESIASTICI E MINISTRI DEL CULTO (Artt.4, 5), COMUNICAZIONI GIUDIZIARIE (Art.4), TESTIMONI NEL PROCESSO PENALE (Art.5)

### Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Alessandro Alfieri \(PD\)](#) (dato conto della nomina il 16 giugno 2020)

Relatore di maggioranza Sen. [Alessandro Alfieri \(PD\)](#) nominato nella seduta ant. n. 86 del 5 agosto 2020 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

### Assegnazione

Assegnato alla [3<sup>a</sup> Commissione permanente \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente il 28 aprile 2020. Annuncio nella seduta n. 210 del 28 aprile 2020.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1763

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1763

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (DI MAIO)

con il **Ministro della difesa** (GUERINI)

di concerto con il **Ministro dell'interno** (LAMORGESE)

con il **Ministro della giustizia** (BONAFEDE)

con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GUALTIERI)

e con il **Ministro per la pubblica amministrazione** (DADONE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 2020

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

Onorevoli Senatori. - La disciplina dell'assistenza spirituale alle Forze armate, nell'ambito del codice dell'ordinamento militare, risulta attualmente ancora quella operata con il riassetto delle disposizioni della legge 1° giugno 1961, n. 512, che, in materia, ha dato attuazione al previgente regime concordatario. Si tratta degli accordi sottoscritti fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio del 1929, cui è stata data esecuzione con la legge 27 maggio 1929, n. 810, recante « Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929. ».

Il presente disegno di legge reca la ratifica dell'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929.

Il citato articolo 11 dispone che l'assistenza spirituale sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.

L'intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica in materia di assistenza spirituale alle Forze armate è stata negoziata da una Commissione paritetica che ha operato presso la struttura permanente della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali. Dopo la conclusione del negoziato, avvenuta il 18 dicembre 2017, il Consiglio dei ministri del Governo *pro tempore* ha approvato l'intesa nella seduta dell'8 febbraio 2018. L'intesa è stata, poi, firmata dalle due Parti il 13 febbraio 2018.

L'intesa è volta a mettere al passo della contemporaneità la disciplina dell'assistenza spirituale alle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa intervenuta negli anni e che ne ha condizionato i motivi ispiratori. Contestualmente alla ratifica vengono apportate le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Data la specificità delle funzioni svolte per l'assistenza religiosa alle Forze armate, resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, soprattutto per consentire loro la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito della concreta organizzazione militare, ma è stato ridefinito il

concetto di assimilazione ai gradi rispetto al precedente rapporto con le strutture e le funzioni militari. Così, i cappellani militari non sono più militari tra i militari, soggetti in tutto alle leggi e alla disciplina militare, ma vengono recuperate più nettamente le funzioni spirituali e pastorali proprie che ne fanno una figura peculiare e autonoma. Viene, inoltre, ridotto l'organico che passa dalle attuali 204 unità a 162 unità.

L'intesa dedica, quindi, una prima parte a individuare e a valorizzare le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse. Inoltre, l'intesa delinea lo stato giuridico dei cappellani come figura autonoma rispetto all'organizzazione militare, essi, infatti, hanno piena libertà di esercizio del loro ministero e risiedono in una delle sedi di servizio loro assegnate, ma accedono ai gradi militari per assimilazione, senza che questo comporti identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. Ne consegue che, in ragione di detta assimilazione, il cappellano non possa esercitare poteri di comando o direzione e avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate; i cappellani non portano, altresì, armi, e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa. Un ulteriore profilo innovativo riguarda il trattamento economico. In particolare, la retribuzione iniziale è ridotta rispetto alla retribuzione degli ufficiali in servizio permanente effettivo; inoltre, l'accesso limitato al grado di tenente colonnello (non più di dieci unità complessive), comporta il limite massimo della retribuzione al grado di maggiore. Viene, poi, esclusa ogni forma di retribuzione per le attività espletate fuori dell'orario di servizio, fermi restando gli oneri assicurativi connessi. Infine, sono ridotte le indennità riconosciute al cappellano militare, nel senso che sono riconosciute soltanto quelle conseguenti alla funzione svolta, con esclusione di ogni altra che non sia riferibile alla funzione effettivamente svolta. In particolare, mediante un'operazione di riassetto normativo, la nuova disciplina recata dall'intesa, che è composta da 14 articoli, viene introdotta nel codice, nel titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate) già sede della materia, agli articoli da 1533 a 1625 (a esclusione del Capo II Religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari - articolo 1620).

La tabella sottostante riporta l'indicazione, per ogni articolo dell'intesa, dell'articolo del codice dell'ordinamento militare in cui è stato operato il riassetto.

TABELLA DI CORRISPONDENZA (1)	
INTESA	CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
Art. 1, comma 1	Art. 17, comma 1
Art. 1, commi 2 e 3	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 1
Art. 1, comma 4	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 1, secondo periodo
Art. 1, comma 5	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 2
Art. 2, comma 1	Art. 17, comma 2
Art. 2, comma 2	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 5
Art. 3, comma 1	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 3
Art. 3, comma 2	Art. 1533- <i>bis</i> , comma 4
Art. 4, comma 1, primo e secondo periodo	Art. 1533, comma 1, primo periodo e comma 3
Art. 4, comma 1, terzo periodo	Art. 1534
Art. 4, comma 1 e comma 2, primo periodo	Art. 1533, comma 1
Art. 4, comma 2, secondo periodo	Art. 1534- <i>bis</i> , comma 1
Art. 4, comma 2, terzo periodo	Art. 1534- <i>bis</i> , comma 2
Art. 4, comma 2, quarto periodo	Art. 1534- <i>bis</i> , comma 2
Art. 4, comma 3, primo periodo	Art. 1533, comma 5
Art. 4, comma 3, secondo periodo	Art. 1533, comma 6
Art. 5, comma 1	Art. 1547, comma 2
Art. 5, commi 2 e 3, primo periodo	Art. 1546, comma 2
Art. 5, comma 3, secondo periodo	Art. 1555, comma 4
Art. 6	Art. 1546, comma 1
Art. 7, comma 1	Art. 1608 e Ali. 1611, comma 1



Art. 7, comma 2	Art. 1612
Art. 7, comma 3	Art. 1611, comma 2
Art. 8, comma 1	Art. 1548, Art. 1549 e Art. 1559
Art. 8, comma 1, primo periodo	Art. 1548
Art. 8, comma 1, secondo periodo	Art. 1549
Art. 9	Art. 1621
Art. 10	Art. 1625
Art. 11, comma 1	Art. 1555, comma 2
Art. 11, comma 2	Art. 1555, comma 1
Art. 11, comma 3	Art. 1555, comma 3
Art. 12, comma 1	Art. 1599
Art. 12, comma 2	Art. 1601
Art. 12, comma 3	Art. 1602
Art. 12, comma	Art. 1603
Art. 13, comma 1	Art. 1599
Art. 13, comma 2	Art. 1577, comma 1
Art. 13, comma 2, lettera a)	Art. 1597, comma 1, lettera a)
Art. 13, comma 2, lettera b)	Art. 1578
Art. 13, comma 2, lettera c)	Art. 1577, comma 1, lettera d)
Art. 13, comma 2, lettera d)	Art. 1599, comma 1, lettera c)
Art. 13, comma 2, lettera e)	Art. 1577, comma 1, lettera g) e h)

L'articolo 3 del disegno di legge, al comma 1, reca il citato riassetto della nuova disciplina dell'intesa, consistente nella modifica di alcuni degli articoli del codice nell'ambito della sede della materia. Al contempo, vengono altresì sostituiti o abrogati gli istituti superati ovvero divenuti con essa incompatibili: lettere *f*); *g*); *h*); *l*); *m*); *n*); *o*); *p*); *q*); *v*); *bb*); *ff*); *hh*); *ii*); *ll*); *rr*); *tt*); *uu*) e *aaa*).

Restano, invece, in vigore le fattispecie regolate precedentemente e riferite ad aspetti della materia non trattati direttamente dall'intesa e che costituiscono completamento anche della nuova disciplina. Nel dettaglio gli articoli del codice ove sono stati riassetati gli articoli dell'intesa:

- lettera *a*) - articolo 17 (Assistenza spirituale), il quale al comma 1, richiama direttamente l'intesa, specificando che essa è prevista ai sensi dell'articolo 11, comma 2, dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121; la modifica dell'articolo 17 riproduce fedelmente la fonte originaria dell'articolo 11, comma 2, del citato accordo del 1984, ratificato ai sensi della legge n.121 del 1985; il comma 2 dell'articolo 17 riproduce il comma 1 dell'articolo 2 dell'intesa in materia di libertà nell'esercizio del ministero da parte dei cappellani; esso dispone che le autorità militari garantiscano ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni;
- lettera *b*) - articolo 1533 (Direzione del Servizio di assistenza spirituale), il quale riproduce l'articolo 4 dell'intesa; esso dispone che la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, coadiuvato dal Vicario generale militare; l'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. Il Ministro della difesa determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale; l'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente;
- lettera *c*) - articolo 1533-*bis* (Svolgimento del servizio di assistenza spirituale), di nuova introduzione, il quale riproduce le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 1 dell'intesa, in materia di assistenza spirituale, disciplinando l'esercizio del ministero spirituale dei cappellani; e i commi 1 e 2 dell'articolo 3 dell'intesa in materia di supplenze e collaborazioni.

Esso dispone che i cappellani militari attendano al loro ministero per soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 (cappellani militari, personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, personale delle Forze armate dello Stato e Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica) che intende fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza; hanno competenza parrocchiale per il personale, i loro familiari e il territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, e l'organizzazione di ogni attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. I cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare; previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attività di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi. Infine, al comma 5 sono riprodotte le disposizioni dell'articolo 2, comma 2 dell'intesa, in materia di sedi: i cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare e l'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio;

- lettera *d*) - articolo 1534 (Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale), il quale riproduce il comma 1 dell'articolo 4 dell'intesa nella specifica parte riferita alle nomine di Ordinario e Vicario. Esso dispone che la nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, previa designazione della superiore autorità ecclesiastica, nel rispetto delle disposizioni concordatarie;

- lettera *e*) - articolo 1534-*bis* (Designazione dei cappellani militari coordinatori), di nuova introduzione, il quale riproduce l'articolo 4, comma 2 dell'intesa riferito alla nuova figura dei cappellani coordinatori. Esso dispone che i nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico;

- lettera *i*) - articolo 1539 (Cessazione dall'ufficio per limiti di età), il quale riproduce il comma 2, lettera *b*) dell'articolo 13 dell'intesa, in materia di cessazione dall'impiego per limiti di età. Esso dispone che l'Ordinario militare e il Vicario generale militare possano conservare l'ufficio fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

- lettera *r*) - articolo 1546 (Gradi gerarchici), il quale riproduce l'articolo 6 dell'intesa, in materia di assimilazione ai gradi gerarchici introducendo la nuova disciplina dei gradi dei cappellani militari: i cappellani militari sono inseriti in una tabella organica autonoma: al vertice, un Ordinario militare (assimilato al grado di tenente generale), poi il Vicario generale militare (assimilato al grado di maggiore generale); aboliti i gradi di brigadiere generale e di colonnello; per il grado di tenente colonnello, soltanto dieci cappellani vi potranno accedere. Vengono riprodotti, altresì, i commi 2 e 3 dell'articolo 5 dell'intesa che stabiliscono, rispettivamente, il riconoscimento della dignità delle funzioni dei cappellani e consente loro una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale e l'impossibilità, per i cappellani militari, di esercitare poteri di comando o di direzione, e di avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. Esso dispone che l'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi: secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di dieci unità; primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore; cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano; cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente; cappellano militare di complemento, assimilato al grado di sottotenente. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari,

garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente una piena agibilità delle strutture militari per l'assolvimento del servizio di assistenza spirituale; essa inoltre comporta che il cappellano militare non possa esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate;

- lettera *s*) - articolo 1547 (Stato giuridico e organico), il quale riproduce l'articolo 5, comma 1 dell'intesa che fissa l'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, complessivamente a 162 unità. La riduzione del numero dei cappellani dagli attuali 204 (ai sensi dell'articolo 1533, comma 1, e dell'articolo 1552) a 162 è dovuta a ragioni di carattere storico, in particolare sia per i mutamenti avvenuti nella Chiesa cattolica dopo il Concilio Vaticano II, e nell'ordinamento civile, con l'estensione del diritto di libertà religiosa in diversi ambiti, sia per i mutamenti avvenuti nelle Forze armate, con la sospensione della leva obbligatoria e la riduzione degli organici militari. Di conseguenza la proporzione tra il numero dei cappellani militari e l'entità delle Forze armate viene contenuta nei termini essenziali per l'assolvimento delle funzioni di assistenza spirituale. In particolare, il comma 2 dispone che l'organico dei cappellani militari è determinato in 162 unità;
- lettera *t*) - articolo 1548 (Nomina), il quale riproduce l'articolo 8, comma 1 dell'intesa in materia di nomine. Esso dispone che la nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare;
- lettera *u*) - articolo 1549 (Requisiti per la nomina), il quale riproduce l'articolo 8, comma 1, dell'intesa in materia di nomine. Esso dispone che i sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di ventotto anni e più di quarant'anni. Il cappellano militare è titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale;
- lettera *z*) - articolo 1555 (Normativa penale e disciplinare), il quale riproduce i commi 1 e 2 dell'articolo 11 dell'intesa in materia di disciplina militare e applicazione della giurisdizione. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. Inoltre, i Cappellani militari non sono più soggetti alla normativa del codice in materia di disciplina militare, sono soggetti, invece, alla speciale disciplina, compatibile con le funzioni svolte, definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice e del regolamento sulla disciplina militare. Il comma 3 dispone che l'autorità giudiziaria, nel caso eserciti l'azione penale nei confronti di un cappellano militare, informa l'Ordinario militare. Infine, i cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare;
- lettera *aa*) - articolo 1559 (Nomina), il quale riproduce l'articolo 8, comma 1, primo periodo dell'intesa che prevede che la nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente sia conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che presentino domanda, abbiano prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età;
- lettera *cc*) - articolo 1576 (Norma di rinvio in materia di sospensione precauzionale dall'impiego): esso dispone che per la sospensione precauzionale dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV; la sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, è disposta sentito il parere dell'Ordinario militare (come previsto dall'articolo 13, comma 1 dell'intesa);
- lettera *dd*) - articolo 1577 (Cause di cessazione dal servizio permanente), il quale riproduce l'articolo 13, comma 2 dell'intesa in materia di cessazione dall'impiego. Esso dispone che il cappellano militare cessi dal servizio permanente per il verificarsi di una serie di cause: età, infermità, a domanda, d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici, elevazione alla dignità vescovile, per motivi

disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera *c*), revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, dimissioni dallo stato clericale. Infine, il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa;

- lettera *ee*) - articolo 1578 (Cessazione dal servizio permanente per età), il quale riproduce la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 13 dell'intesa riferita alla cessazione per ragioni di età. Esso dispone che il cappellano militare che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età cessi dal servizio permanente e sia collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità;
- lettera *gg*) - articolo 1583 (Cessazione dal servizio permanente d'autorità), il quale riproduce la lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 13 dell'intesa riferita alla cessazione per perdita dei diritti civili e politici. Esso dispone che il cappellano militare può essere collocato d'autorità nella riserva per perdita dei diritti civili o politici;
- lettera *mm*) - articolo 1597 (Cause di perdita del grado), il quale riproduce l'articolo 13, comma 2 dell'intesa riferito alle cause di cessazione dall'impiego. Esso dispone che il cappellano militare perda il grado per dimissioni dallo stato clericale, cessazione dal servizio d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici, per cessazione dal servizio, o per motivi disciplinari, La perdita del grado è disposta con decreto del Ministro della difesa;
- lettera *nn*) - articolo 1599 (Sanzioni disciplinari), il quale riproduce l'articolo 13, comma 1 dell'intesa in materia di sanzioni. L'intesa ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio e ai cappellani militari non si applica più la disciplina militare contenuta nel capo IV del titolo VIII del libro IV del codice tranne, per quanto non espressamente contemplato dalla nuova disciplina, le disposizioni che risultano ancora applicabili. Si tratta, in sostanza, di un nuovo regime giuridico. Non vi è più la dualità delle sanzioni di stato, di cui all'articolo 1357, e di corpo, di cui all'articolo 1358. Viene previsto un unico procedimento di inchiesta formale con le sanzioni conseguenti. Esso dispone che le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari e dei doveri di servizio, sono la sospensione disciplinare dall'impiego, la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589, la cessazione dal servizio;
- lettera *oo*) - articolo 1601 (Avvio dell'inchiesta formale), il quale riproduce il comma 2 dell'articolo 12 dell'intesa in merito all'inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trovi il cappellano. Esso dispone che ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano sia sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, in base alla sede in cui si trovi il cappellano;
- lettera *pp*) - articolo 1602 (Inquirente), il quale riproduce il comma 3 dell'articolo 12 dell'intesa e dispone che l'inquirente sia l'organo competente dell'Ordinariato militare al quale l'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa. Esso dispone che l'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare; in nessun caso l'inchiesta formale è affidata all'Ordinario militare o al Vicario generale militare. L'inquirente - che deve essere di grado o anzianità superiore all'inquisito - svolge l'inchiesta formale secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali e rimette il rapporto conclusivo direttamente al Ministro, formulando una proposta motivata;
- lettera *qq*) - articolo 1603 (Decisioni del Ministro), il quale riproduce il comma 4 dell'articolo 12 dell'intesa e dispone che sia il Ministro della difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, a decidere, sulla sanzione da infliggere al cappellano. Esso dispone che il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599;
- lettera *ss*) - articolo 1608 (Modalità di avanzamento), il quale riproduce l'articolo 7, comma 1 dell'intesa in materia di promozioni dei cappellani. Esso dispone che le promozioni dei cappellani militari si effettuino per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado cappellano militare capo e per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo;
- lettera *vv*) - articolo 1611 (Forme di avanzamento), il quale riproduce i commi 1 e 3 dell'articolo 7 dell'intesa in materia di forme di avanzamento dei cappellani. Non è più previsto il grado di tenente colonnello. Esso dispone che l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avvenga ad

anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto e per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo. Inoltre, le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti;

- lettera *zz*) - articolo 1612 (Periodi di permanenza minima nel grado), il quale riproduce il comma 2 dell'articolo 7 dell'intesa in materia di periodi di permanenza nel grado. Esso dispone che gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono 5 anni per cappellano militare addetto, 10 anni per cappellano militare capo e 10 anni per primo cappellano militare capo;

- lettera *bbb*) - articolo 1621 (Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari), il quale riproduce l'articolo 9 dell'intesa in materia di trattamento economico. In particolare, spetta ai cappellani il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica. Sono poi corrisposte alcune indennità. Esso dispone che al Vicario generale militare spetti il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione; che ai cappellani militari spetti il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione; che ai cappellani militari siano corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, alcune indennità: integrativa speciale prevista per legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione, mensile di impiego operativo di base, di missione disposta dalle autorità competenti, di imbarco disposta dalle autorità competenti. Infine, il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi;

- lettera *ccc*) - articolo 1625 (Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale), il quale riproduce l'articolo 10 dell'intesa in materia di trattamento previdenziale. Esso dispone che per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguirà il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età s'interromperà ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.

L'articolo 3 del disegno di legge, al comma 2, specifica che fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come novellato dalla lettera *z*) del comma 1 del medesimo articolo 3, si applicheranno le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

Per quanto concerne l'articolo 4 del disegno di legge, in relazione al novellato articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici), si provvede a recepire il risultato degli accordi intercorsi tra Stato e Chiesa e formalizzati nello scambio di lettere tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede il 26 luglio 2006, con la precisazione del contenuto dell'informazione e con l'individuazione dell'autorità ecclesiastica destinataria della comunicazione in oggetto.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 del disegno di legge sono state elaborate in applicazione dell'Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede, intervenuto con Scambio di Lettere in data 15 febbraio 2008.

Tale Accordo si è reso necessario per armonizzare i vigenti codici di procedura penale e civile con l'articolo 21 della legge 27 maggio 1929, n. 810, che ha dato esecuzione al Trattato sottoscritto in Roma fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929. Il citato articolo 21 prevede che « tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue », tra i quali il diritto di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi. Avendo l'articolo 205 del vigente codice di procedura penale italiano limitato tale possibilità alle cinque più alte cariche dello Stato, la Santa Sede ha fatto presente che l'omessa menzione dei cardinali tra i soggetti abilitati a chiedere

l'assunzione della testimonianza nella sede in cui esercitano il loro ufficio risulterebbe in contrasto con l'articolo 21 del Trattato, dal momento che tale possibilità risulta storicamente tra le prerogative dei principi del sangue.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Segreteria di Stato hanno affidato, nel 1999, ad un'apposita Commissione paritetica l'esame della questione.

La Commissione ha esaminato l'evoluzione dell'ordinamento italiano in ordine all'assunzione della testimonianza in sede processuale, rilevando che:

a) l'articolo 205 del codice di procedura penale ha pretermesso il richiamo ai cardinali, escludendoli dal novero dei soggetti che possono chiedere l'acquisizione della testimonianza nella sede del proprio ufficio. Inoltre, la nuova disposizione ha modificato profondamente la logica dell'articolo 356 del vecchio codice di procedura penale, abolendo sia il riferimento alla ampia categoria dei Grandi ufficiali dello Stato, sia il carattere privilegiato dell'esenzione. La disposizione attuale - dopo aver definito la peculiare posizione del Presidente della Repubblica - ha ricondotto la possibilità della testimonianza a domicilio a quattro soggetti tassativamente indicati (Presidenti delle Camere, del Consiglio dei ministri e della Corte costituzionale) e l'ha fatto collegandola specificamente all'esercizio delle loro funzioni;

b) pur essendosi innovata profondamente la materia nel codice di procedura penale, l'assunzione delle testimonianze nel codice di procedura civile rimane invece disciplinata secondo i precedenti criteri. Infatti, l'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, prevede che « la disposizione dell'articolo 255, secondo comma, del codice, relativa all'esenzione della comparizione dei testimoni davanti al giudice, si applica in ogni caso ai Cardinali e ai Grandi Ufficiali dello Stato ». In tale modo, sussiste un oggettivo problema di coerenza all'interno dell'ordinamento italiano tra l'assunzione della testimonianza nel processo penale ed in quello civile.

Pertanto, la Commissione paritetica ha unanimemente ritenuto che la prerogativa dell'assunzione a domicilio della testimonianza possa essere riferita a quei cardinali le cui funzioni assumono un rilievo istituzionale così elevato da meritare una specifica considerazione nell'ordinamento italiano. In questo senso si è convenuto che l'assunzione della testimonianza nella sede da essi indicata possa spettare ai cardinali che svolgano le funzioni di Decano del Sacro Collegio, di Prefetto dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di « Congregazione », di Prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica e al cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica. Con la soluzione che si propone resta salva, naturalmente, l'applicazione delle norme contenute negli articoli 696 e seguenti del codice di procedura penale e degli usi internazionali e restano quindi ferme le prerogative di diritto internazionale proprie del cardinale Segretario di Stato.

La Commissione, infine, ha affrontato la questione dell'armonizzazione degli impegni pattizi con le norme codicistiche dal momento che, come si è visto, nel codice di procedura civile è tuttora contemplata l'assunzione della testimonianza a domicilio per l'intera categoria dei cardinali. La Commissione ha quindi ritenuto che, una volta interpretato l'articolo 21 del Trattato del Laterano come riferibile soltanto ad alcune funzioni cardinalizie, diventi opportuno e necessario che tale riconoscimento trovi applicazione anche nelle norme processual-civilistiche italiane (citato articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile), che sono tuttora applicabili a tutti i membri del Collegio cardinalizio.

La soluzione concordata è fortemente innovativa, poiché con essa la possibilità per tutti i membri del Collegio cardinalizio (ad oggi 220) di essere ascoltati come testimoni nel luogo da loro indicato - prevista fino al 1989 per i processi penali e tuttora in essere per i processi civili - viene limitata ai soli cardinali che sono investiti di particolari funzioni, cioè ai dodici porporati che ricoprono le più importanti cariche nel Governo della Santa Sede, onde garantire loro la regolarità e la continuità delle funzioni esercitate.

1) Per le seguenti disposizioni dell'Intesa non presenti nella tabella, si precisa che:

- articolo 4, comma 4 è già insito (e si sussume) nell'articolo 1533;
- articolo 8, comma 2, norma che è già insita (e si sussume) dall'intero contesto dell'Intesa, in

particolare gli articoli 1 e 2;

- articolo 8, comma 3: disposizione di rinvio, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 12, comma 1 dell'Intesa;

- articolo 14, commi 2 e 3: si tratta, rispettivamente, di una disposizione generale di chiusura sull'efficacia della nuova disciplina recata dall'Intesa e della disposizione sull'entrata in vigore dell'Intesa stessa.

Relazione tecnica

Il presente provvedimento ratifica l'Intesa, adottata sulla base dell'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121.

### ➤ Articolo 3

Il citato articolo 11, comma 2, dell'Accordo prevede che l'assistenza spirituale ai militari cattolici sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità. In tale contesto, la ratifica della sopra menzionata Intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sull'assistenza spirituale alle Forze armate, dando attuazione agli Accordi concordatari del 1984, va a sostituire il precedente quadro normativo (previgente Concordato).

Tra gli elementi qualificanti dell'Intesa si segnalano la ridefinizione, per i cappellani militari, del concetto di assimilazione ai gradi gerarchici rispetto alla precedente disciplina e il relativo rapporto con le strutture e le funzioni militari. Resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, per consentire la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito dell'organizzazione militare, ma il cappellano militare non si configura più come un militare tra i militari, soggetto in tutto e per tutto alle norme e alla disciplina militare, acquistano, invece, centralità le funzioni spirituali e pastorali che contraddistinguono tale figura peculiare e autonoma. La nuova disciplina prevede, infatti, che i cappellani curino la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, la formazione cristiana delle persone, l'organizzazione di ogni attività pastorale, che risiedano nelle sedi di servizio loro assegnate, accedendo ai gradi militari per assimilazione senza, cioè, che questo comporti l'identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. La diretta conseguenza della mera assimilazione ai gradi gerarchici è che i cappellani non possano esercitare poteri di comando o direzione, né avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. Essi non portano armi, di regola indossano l'abito ecclesiastico, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa. Un'altra significativa novità si ha in materia di disciplina per la quale è previsto che venga predisposto un regolamento *ad hoc* in luogo della attuale normativa e che, pertanto, i cappellani militari non siano più soggetti alle disposizioni generali sulla disciplina militare. Infine, in materia giurisdizionale, i cappellani militari saranno soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e di imbarco e servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale, l'autorità giudiziaria dovrà informare l'Ordinario militare dell'avvio dell'azione penale nei confronti del cappellano.

L'aspetto maggiormente qualificante dell'Intesa consiste nell'intento di conseguire uno sgravio significativo degli oneri a carico dello Stato incidendo su alcuni aspetti del servizio di assistenza spirituale alle Forze armate.

La contrazione degli oneri si proietta su due aspetti, la riduzione dell'organico e il ridimensionamento del trattamento economico.





A fattore comune, si premette, che le modifiche introdotte dal presente provvedimento sono conseguite nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

➤ **Organico:**

L'organico, viene ridotto dalle attuali 204 unità (articoli 1533 e 1552 del codice dell'ordinamento militare) a 162 unità, in base all'articolo 5, comma 1 dell'Intesa, riassetato nell'articolo 1547, comma 2 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettera *s*) dello schema di disegno di legge di ratifica), anche in ragione della sospensione della leva obbligatoria.

L'articolo 6 dell'Intesa, riassetato nell'articolo 1546, comma 1 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettera *r*) dello schema di disegno di legge di ratifica), riporta la nuova tabella organica dei cappellani militari con i rispettivi gradi di assimilazione.

Nel dettaglio:

- Ordinario militare, assimilato al rango di tenente generale;
- Vicario generale militare, assimilato al rango di maggiore generale;
- secondo cappellano militare, assimilato al rango di tenente colonnello, per un numero complessivo massimo di 10 unità;
- primo cappellano militare capo, assimilato al grado di maggiore s.p.e.;
- cappellano militare capo, assimilato al rango di capitano s.p.e.;
- cappellano militare addetto, assimilato al rango di tenente s.p.e.;
- cappellano militare di complemento, assimilato al grado di sottotenente di complemento.

E' da evidenziare, tra l'altro, la soppressione del terzo cappellano capo assimilato al grado di colonnello, nonché delle figure di ispettore (articolo 1533 del codice dell'ordinamento militare) assimilate al grado di brigadiere generale.

Una ulteriore attenzione merita l'articolo 7 dell'Intesa, riassetato negli articoli 1611 e 1612 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettere *vv*) e *zz*) dello schema di disegno di legge di ratifica), sulle forme di avanzamento, strettamente correlate al trattamento economico.

Le promozioni dei cappellani militari sono effettuate per anzianità congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente in s.p.e., e dal grado di tenente s.p.e. al grado di capitano s.p.e.; per merito comparativo dal grado di capitano al grado di maggiore s.p.e.. Inoltre, il periodo di permanenza minima nel grado, ai fini della promozione, è di 5 anni per i gradi di sottotenente di complemento e di tenente, e di 10 anni per i gradi di capitano e di maggiore.

Nel determinare la composizione teorica dell'organico si è tenuto conto dei criteri di seguito riportati:

- il limite organico è stato fissato a 162 unità complessive (di cui 1 Ordinario militare, 1 Vicario militare);
- non sono più previsti gli ispettori (assimilati al grado di brigadiere generale) e i terzi cappellani capo (assimilati al grado di colonnello);



- il numero massimo di secondi cappellani capo (assimilati al grado di tenente colonnello) è fissato in 10 unità;
- la ripartizione, tra i gradi, delle rimanenti unità di personale è stata effettuata tenendo conto delle permanenze nei gradi di cui all'articolo 7 comma 2 dell'Intesa, che comporta un modulo di alimentazione teorico di 5 unità/anno.

L'organico teorico che ne deriva è il seguente:

- n. 1, Ordinario militare (tenente generale);
- n. 1, Vicario generale militare (maggiore generale);
- n. 10, secondo cappellano capo (tenente colonnello);
- n. 50, primo cappellano capo (maggiore);
- n. 50, cappellano capo (capitano);
- n. 25, cappellano addetto (tenente);
- n. 25, cappellano di complemento (sottotenente di complemento).

Con riferimento alla riduzione dell'organico da 204 unità a 162 unità si specifica che la composizione dell'organico - prima dell'Intesa - ai sensi degli articoli 1533 e 1552 del codice dell'ordinamento militare e ancora vigenti, è la seguente:

- n. 1, Ordinario militare (tenente generale);
- n. 1, Vicario generale militare (maggiore generale);
- n. 3, Ispettori (brigadiere generale);
- n. 9, terzo cappellano capo (colonnello);
- n. 190, tra secondo cappellano capo (tenente colonnello), primo cappellano capo (maggiore), cappellano capo (capitano), cappellano addetto (tenente).

Dalla rilevazione per l'anno 2019 del c.d. Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) emerge una consistenza in anni persona pari a 197 unità (rispetto all'organico teorico pari a 204 unità), dettagliata per posizioni economiche nella tabella 1:

**Tabella 1. Rilevazione Anni Persona SICO – Bilancio 2019**

QUALIFICHE ECONOMICHE	Min. Difesa					MEF	TOTALE AA/P
	CR2	CR4	CR5	CR6	CR7	GDF	
Ordinario militare	1						1
Vicario generale	1						1
Ispettore							0
III cappellano capo +23 anni		1			1		2
III cappellano capo						2	2
II cappellano capo +23 anni		7	3	5	3		18
II cappellano capo +18 (ten.col.)	1	3	2			3	9
II cappellano capo +13 anni					8	0	8
I cappellano capo +23 anni			2			0	2



I cappellano capo +13 anni		7	1	5	5	0	18
II cappellano capo						3	3
I cappellano capo con 3 anni grado (magg.)						3	3
I cappellano capo						2	2
cappellano capo +10 (cap.)	1	26	6	6	3	1	43
cappellano capo					6	7	13
cappellano addetto	2	33	14	13	6	4	72
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>197</b>

Gli oneri complessivi associati sono riportati nella tabella 2:



Tabella 2. Oneri complessivi cappellani SICO - Bilancio 2019

QUALIFICHE ECONOMICHE	CR 2	CR 4	CR 5	CR 6	CR 7	GDF	TOTAL E A.A/P	CR2	CR4	CR5	CR6	CR7	GDF	TOTALE
Ordinario militare	1						1	146.681					0	146.681
Vicario generale	1						1	128.612					0	128.612
Ispettore							0						0	0
III cappellano capo +23 anni	1				1		2		90.353			90.127	0	180.480
III cappellano capo						2	2						134.382	134.382
II cappellano capo +23 anni	7	3	5	3			18		561.003	240.430	400.716	239.752	0	1.441.900
II cappellano capo +18 (ten.col.)	1	3	2			3	9	63.870	191.609	127.739			197.559	580.777
II cappellano capo +13 anni					8	0	8			160.022		481.144		481.144
I cappellano capo +23 anni		2				0	2							160.022
I cappellano capo +13 anni	7	1	5	5		0	18		404.810	57.830	289.150	300.054		1.051.845
II cappellano capo						3	3						145.802	145.802
I cappellano capo con 3 anni grado (magg.)						3	3						130.048	130.048
I cappellano capo						2	2						87.227	87.227
cappellano capo +10 (cap.)	1	26	6	6	3	1	43	41.755	1.085.618	250.527	250.527	126.494	42.771	1.797.692
cappellano capo					6	7	13					243.634	307.961	551.595
cappellano addetto	2	33	14	13	6	4	72	77.837	1.284.312	544.860	505.941	238.302	170.709	2.821.961
<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>77</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>25</b>	<b>197</b>	<b>458.754</b>	<b>3.617.706</b>	<b>1.381.408</b>	<b>1.446.335</b>	<b>1.719.507</b>	<b>1.216.460</b>	<b>9.840.170</b>
Assegno nucleo familiare								801	3.725	1.686	1.848	0	0	8.060
Importo comprensivo assegno familiare								459.555	3.621.431	1.383.094	1.448.183	1.719.507	1.216.460	9.848.230
1 - stipendi e assegni fissi al personale militare								459.555	3.621.431	1.383.094	1.448.183	1.719.507	1.216.460	9.848.230
2 - contributi prev.li ed assist.li a carico dell'amm.ne - competenze fisse								141.210	1.116.315	426.140	445.662	515.852	363.478	3.008.657
5 - contributi prev.li ed assist.li a carico dell'amm.ne - competenze accessorie								0	0	0	0	0	0	
30 - somme a disposizione per le assunzioni di personale								0	0	0	0	0	0	
<b>TOTALE STANZIAMENTO</b>								<b>600.765</b>	<b>4.737.746</b>	<b>1.809.234</b>	<b>1.893.845</b>	<b>2.235.359</b>	<b>1.579.938</b>	<b>12.856.887</b>
IRAP								38.994	307.505	117.420	122.938	146.158	85.744	818.759
<b>TOTALE COMPLESSIVO A BILANCIO</b>								<b>639.759</b>	<b>5.045.251</b>	<b>1.926.654</b>	<b>2.016.783</b>	<b>2.381.517</b>	<b>1.665.682</b>	<b>13.675.646</b>

Va rilevato che le consistenze effettive sono inferiori agli anni persona inseriti su indicazione dell'Ordinariato in SICO.

Ciò accade perché l'Ordinariato militare, durante la fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio, richiede che venga inserito in SICO un numero di cappellani militari pari o di poco inferiore al limite organico ipotizzando l'immissione di cappellani addetti in corso d'anno.

Per tale ragione il limite organico complessivo di 162 unità previsto dall'Intesa sarà rispettato agendo sulle predette immissioni.

Le ulteriori variazioni all'organico sono dovute, oltre che alla soppressione in organico di personale con il grado di terzo cappellano capo (assimilato al grado di colonnello), alla fissazione del tetto massimo di 10 unità per il grado di secondo cappellano capo (assimilato al grado di tenente colonnello)

Non sono previste disposizioni di carattere transitorio.

Tuttavia, ad ulteriore garanzia della clausola d'invarianza finanziaria, si iscrive la previsione dell'articolo 13, comma 2 dell'Intesa, che modifica l'articolo 1577 del codice dell'ordinamento militare relativo alle cause di cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari (articolo 3, comma 1, lettera *dd*) dello schema di disegno di legge di ratifica), inserendo in particolare al comma 1, la lettera *g*), la facoltà di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica.

Lo sviluppo delle consistenze nel decennio 2020-2029 è stato effettuato prevedendo:

- cessazioni dal servizio permanente d'autorità per i terzi cappellani capo e per i secondi cappellani capo eccedenti il tetto dell'organico fissato ora a 10 unità, all'atto dell'entrata in vigore del provvedimento di ratifica;
- ulteriori fuoriuscite al raggiungimento dei limiti di età;
- immissioni dal grado di cappellano di complemento;
- immissioni programmate in maniera da avere l'organico sempre pari al limite di 162 unità;
- promozioni secondo le permanenze indicate nel sopra citato articolo 7 dell'Intesa;
- accesso al grado di secondo cappellano capo "a vacanza".

Lo sviluppo delle consistenze è riportato per ogni grado nelle tabelle seguenti:

**Tabella 3. Andamento delle consistenze nel grado di cappellano di complemento**

cappellano di complemento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	8	61	62	58	55	55	4	4	8	13
Immissioni	54	1	0	0	1	3	1	4	5	4
Passaggio in SPE	1	0	4	3	1	54	1	0	0	1
Fuoriuscite fine ferma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>58</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>16</b>

**Tabella 4. Andamento delle consistenze nel grado di cappellano addetto**

cappellano addetto (SPE)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	20	14	8	9	8	9	62	63	59	56
Immissioni da cappellano di complemento	1	0	4	3	1	54	1	0	0	1



Promozioni a cappellano capo	7	6	3	4	0	1	0	4	3	1
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>14</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

**Tabella 5. Andamento delle consistenze nel grado di cappellano capo**

cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	45	47	49	50	48	42	33	26	25	28
Immissioni da capp. addetto	7	6	3	4	0	1	0	4	3	1
Promozioni a 1° capp. capo	5	4	2	6	6	10	7	5	0	7
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>47</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>48</b>	<b>42</b>	<b>33</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>22</b>

**Tabella 6. Andamento delle consistenze nel grado di primo cappellano capo**

primo cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	23	28	31	33	39	44	51	57	58	53
Immissioni da capp. addetto	5	4	2	6	6	10	7	5	0	7
Promozioni a 1° capp. capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fuoriuscite limiti	0	1	0	0	1	3	1	4	5	4
<b>Totale consistenze</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>51</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>53</b>	<b>52</b>

**Tabella 7 Andamento delle consistenze nel grado di secondo cappellano capo**

secondo cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	33	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Immissioni da cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Cessazione d'autorità	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
<b>Totale consistenze</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

**Tabella 8. Andamento delle consistenze nel grado di terzo cappellano capo**

terzo cappellano capo	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Consistenze iniziali	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immissioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cessazione d'autorità	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuoriuscite limiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale consistenze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabella 9. Andamento delle consistenze nel grado vicario generale**



Vicario generale	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale consistenze	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabella 10. Andamento delle consistenze nel grado di ordinario militare

Ordinario militare	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Totale consistenze	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Tabella 11. Riepilogo dell'andamento delle consistenze dei cappellani militari

Sviluppo consistenze cappellani Militari	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ordinario militare	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vicario generale	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
terzo cappellano capo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
secondo cappellano capo	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
primo cappellano capo	28	31	33	39	44	51	57	58	53	52
cappellano capo	47	49	50	48	42	33	26	25	28	22
cappellano addetto	14	8	9	8	9	62	63	59	56	56
cappellano di complemento	61	62	58	55	55	4	4	8	13	20
Totale consistenze	162	162	162	162	162	162	162	162	162	162

➤ **Trattamento economico:**

Per quanto riguarda il trattamento economico, la relazione di accompagnamento all'Intesa specifica che resta fermo il fatto che i cappellani militari siano considerati come sacerdoti che prestano servizio in favore della diocesi di appartenenza, nell'ambito del sistema economico di sostentamento del clero, di cui alla legge n. 222 del 1985. In tal modo, nel caso di interruzione del servizio di cappellano nelle Forze armate, il sacerdote torna a essere soggetto a pieno titolo al sistema di sostentamento generale.

L'articolo 9 dell'Intesa, riassetato nell'articolo 1621 del codice dell'ordinamento militare (articolo 3, comma 1, lettera *bbb*) dello schema di disegno di legge di ratifica, prevede che ai cappellani militari sia corrisposto il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione con la relativa progressione economica.

La retribuzione iniziale - a partire dal livello di assimilazione al grado di sottotenente di complemento - risulta ulteriormente ridotta rispetto a quella precedentemente prevista per il cappellano addetto di complemento, che era assimilata al trattamento economico del tenente in servizio permanente.

Ai cappellani militari compete il trattamento economico spettante agli ufficiali delle Forze armate secondo il grado di assimilazione. Con riferimento agli emolumenti fissi e continuativi, si precisa che i cappellani militari sono destinatari della progressione economica e ad essi sono corrisposte, con esclusione di ogni altra, l'indennità integrativa speciale e l'indennità di impiego operativo di base. Sono escluse le maggiorazioni dell'operativa ad eccezione dell'indennità di imbarco.



Il dettaglio delle indennità fisse e continuative spettanti è indicato nelle successive tabelle 12 e 13 ove sono riportati rispettivamente i costi medi unitari per posizione economica per il 2020 prima e dopo il presente provvedimento.





**Dettaglio dei costi medi unitari per posizione economica prima della riduzione dell'indennità operativa (valori SICO 2020)**

Classe	Classi Param.	Stipendio (12 mens)	Tred.ma mensilità	I.L.S.	Progr.ne econ anzianità R.I.A.	Assegno pens.le Importo aggiuntiv o pens.le	Assegno Dirig.le	Ind.Me us. Art. 1791 COM	vacanza contratt.le	operativa cappellan i (base)	Totale netto	IRAP	Contr. Prev. Amm.ne	Cassa Statali Amm.ne	TOTALE SICO 2020
	6^ cl.	48.381,55	4.031,80	13.024,19	18.868,80	4.497,15	47.077,37			10.800,00	146.680,86	12.467,87	7.166,69	38.084,31	204.399,73
	6^ cl.	39.587,40	3.298,95	12.354,41	15.439,09	3.821,05	43.311,18			10.800,00	128.612,08	10.932,03	6.194,00	33.241,34	178.979,45
	7^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	15.396,01	3.370,28	21.658,20			10.800,00	99.796,01	8.482,66	4.592,85	26.040,16	138.911,68
	6^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	13.214,75			12.000,00	90.353,13	7.680,02	3.988,33	23.675,15	125.696,63
	-	26.100,00	2.175,00	11.309,60	0,00	2.747,68	13.214,75			10.500,00	66.047,03	5.614,00	2.742,05	17.009,76	91.412,84
3 anni	6^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	3.004,84			12.000,00	80.143,22	6.812,17	3.408,41	21.204,35	111.568,15
8 anni	5^ cl.	26.100,00	2.175,00	11.309,61	8.482,50	2.747,68	3.004,84			10.050,00	63.869,63	5.428,92	2.643,93	16.790,75	88.733,23
3 anni	5^ cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	3.004,84			8.100,00	57.962,20	4.926,79	2.419,15	15.217,50	80.525,64
	-	19.040,00	1.586,67	9.907,08	0,00	2.597,53	3.004,84			7.000,00	43.136,12	3.666,57	1.679,90	11.187,69	59.670,28
	6^ cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	2.872,70			12.000,00	80.011,08	6.800,94	3.400,90	21.172,37	111.385,29
	5^ cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	2.872,70			8.100,00	57.830,06	4.915,56	2.411,65	15.185,52	80.342,79
il nel	-	17.561,50	1.463,46	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			7.000,00	41.402,27	3.519,19	1.581,42	10.709,96	57.212,84
	-	17.050,00	1.420,83	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			7.000,00	40.848,14	3.472,09	1.549,95	10.555,74	56.425,92
	150,50	26.796,53	2.233,04		267,76	4.107,22		1.850,00		6.500,00	41.754,55	3.549,14	1.769,17	11.168,09	58.240,95
	150,50	26.796,53	2.233,04		267,76	4.107,22				6.500,00	39.904,55	3.391,89	1.664,09	10.720,39	55.680,92
	148,00	26.351,40	2.195,95		0	4.071,21				6.300,00	38.918,56	3.308,08	1.621,49	10.454,56	54.502,69

12. Dettaglio dei costi medi unitari per posizione economica dopo la riduzione dell'indennità operativa

Classe/posizione	Classi Param.	Stipendio (12 mens)	Tred.ma mensilità	I.L.S.	Progr.ne econ. anzianità R.L.A.	Assegno pens.le Importo aggiuntivo o pensile	Assegno Dirig.le	Ind.Mc ns. Art. 1791 COM	vacanza contratt.le	operativa cappellan i (base)	Totale netto	IRAP	Contr. Prev. Amm.ne	Cassa Sinioli Amm.ne	
corpo d'armata	6° cl.	48.381,55	4.031,80	13.024,19	18.868,80	4.497,15	47.077,37			8.913,45	144.794,31	12.307,52	7.166,69	37.627,76	201.896,28
divisione	6° cl.	39.587,40	3.298,95	12.354,41	15.439,09	3.821,05	43.311,18			8.913,45	126.725,53	10.771,67	6.194,00	32.784,79	176.475,99
brigata	7° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	15.396,01	3.370,28	21.638,20			8.325,72	97.321,73	8.272,35	4.592,85	25.441,39	135.628,32
+ 23 anni	6° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	13.214,75			8.325,72	86.678,85	7.367,70	3.988,33	22.785,97	120.820,85
	-	26.100,00	2.175,00	11.309,60	0,00	2.747,68	13.214,75			7.150,26	62.697,29	5.329,27	2.742,05	16.199,13	85.967,74
onn. + 23 anni	6° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	3.004,84			8.325,72	76.468,94	6.499,86	3.408,41	20.315,17	106.692,38
onn. + 18 anni	5° cl.	26.100,00	2.175,00	11.309,61	8.482,50	2.747,68	3.004,84			7.150,26	60.969,89	5.182,44	2.643,93	16.089,01	84.885,27
oru. + 13 anni	5° cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	3.004,84			7.150,26	57.012,46	4.846,06	2.419,15	14.987,66	79.265,33
onnelo	-	19.040,00	1.586,67	9.907,08	0,00	2.597,53	3.004,84			4.834,05	40.970,17	3.482,46	1.679,90	10.663,53	56.796,06
+ 23 anni	6° cl.	33.837,39	2.819,78	11.914,35	13.196,58	3.370,28	2.872,70			8.325,72	76.336,80	6.488,63	3.400,90	20.283,20	106.509,53
+ 13 anni	5° cl.	23.290,00	1.940,83	11.309,60	7.569,25	2.747,68	2.872,70			7.150,26	56.880,32	4.834,83	2.411,65	14.955,68	79.082,48
non 3 anni nel	-	17.561,50	1.463,46	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			4.464,72	38.866,99	3.303,69	1.581,42	10.096,42	53.848,52
	-	17.050,00	1.420,83	9.907,08	0,00	2.597,53	2.872,70			4.464,72	38.312,86	3.256,59	1.549,95	9.942,20	53.061,60
10 anni	150,50	26.796,53	2.233,04	9.907,08	246,34	4.107,22	2.872,70	1.850,00	203,19	4.330,43	39.766,75	3.380,17	1.779,49	10.693,65	55.620,06
	150,50	26.796,53	2.233,04	9.907,08	246,34	4.107,22	2.872,70		203,19	4.330,43	37.916,75	3.222,92	1.674,41	10.245,95	53.060,03
	148,00	26.351,40	2.195,95		0	4.071,21			199,81	3.894,15	36.712,52	3.170,56	1.632,84	9.927,95	51.393,87
e PL	//	19.658,85	1.638,24			3.669,25				2.148,51	27.377,97	2.327,13	1.209,67	6.625,47	37.540,24

Al fine di determinare lo sviluppo decennale degli oneri, è stato calcolato, partendo dal costo medio unitario per posizione economica, il costo medio ponderato per grado. Il calcolo è stato effettuato considerando le consistenze medie per ogni posizione economica desunte dalle permanenze previste in ogni grado.

A titolo esemplificativo si riporta come è stato calcolato il costo medio di alcuni gradi.

Al personale che riveste il grado di secondo cappellano capo è stata attribuita la qualifica economica c.d. "+23 anni" in quanto ha un'anzianità minima di 30 anni: 5 anni da cappellano di complemento, 5 anni da cappellano addetto, 10 anni da cappellano capo e 10 anni da primo cappellano capo;

Il personale che riveste il grado di primo cappellano capo è stato ripartito proporzionalmente tra la qualifica economica c.d. "+13 anni" (3/10 dell'organico) e c.d. "+23 anni" (7/10 dell'organico) considerando che rivestirà il grado di primo cappellano capo con 20 anni di carriera e permarrà per 3 anni nella qualifica c.d. "+18 anni" e almeno 7 anni nella qualifica c.d. "+23 anni".

**Tabella 14. Determinazione del costo Medio Unitario per grado**

POSIZIONE ECONOMICA	CMU €	Organico Teorico	Grado	Media ponderata CMU grado
Ordinario militare (ten.gen.)	201.896,28	1	Ordinario militare	201.896,28
Vicario generale militare (magg.gen.)	176.475,99	1	Vicario generale	176.475,99
Ispettore (brig.gen.)	135.628,32	0	Ispettore	135.628,32
3 <sup>^</sup> cappellano capo + 23 (col.)	120.820,85	0	III cappellano capo	120.820,85
3 <sup>^</sup> cappellano capo	86.967,74	0		
2 <sup>^</sup> cappellano capo + 23 (ten.col.)	106.692,38	10	II cappellano capo	106.692,38
2 <sup>^</sup> cappellano capo + 18	84.885,27	0		
2 <sup>^</sup> cappellano capo + 13	79.265,33	0		
2 <sup>^</sup> cappellano capo (ten.col.)	56.796,06	0		
1 <sup>^</sup> cappellano capo + 23	106.509,53	35	I cappellano capo	98.281,42
1 <sup>^</sup> cappellano capo + 13	79.082,48	15		
1 <sup>^</sup> cappellano capo (magg.) con 3 anni nel grado	53.848,52	0		
1 <sup>^</sup> cappellano capo (magg.)	53.061,60	0		
cappellano capo (cap.) + 10 anni	55.620,06	50	cappellano capo	55.620,06
cappellano capo (cap.)	53.060,03	0		
cappellano addetto (ten.)	51.393,87	25	cappellano addetto	51.393,87
cappellano di complemento (s.ten. cpl)	37.540,24	25	cappellano di complemento	37.540,24



per grado (tabella 14) per le consistenze (tabella 10) si ottengono gli oneri previsti nel decennio 2020-2029

decennio 2020-2029

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896	201.896
	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476	176.476
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920	1.066.920
51.868	3.046.711	3.243.273	3.832.959	4.324.364	5.012.331	5.602.017	5.700.298	5.208.893	5.110.612	5.110.612
14.187	2.725.429	2.781.050	2.669.808	2.336.082	1.835.493	1.446.146	1.390.525	1.557.388	1.223.662	1.223.662
9.514	411.151	462.545	411.151	462.545	3.186.420	3.237.814	3.032.238	2.878.057	2.878.057	2.878.057
89.940	2.327.480	2.177.320	2.064.700	2.064.700	150.160	150.160	300.320	488.020	750.800	750.800
20.801	9.956.063	10.109.480	10.423.910	10.632.983	11.629.696	11.881.429	11.868.674	11.577.650	11.408.423	11.408.423

Inoltre, per quanto concerne il ridimensionamento del trattamento economico spettante ai cappellani militari, derivante dalla modifica dell'articolo 1621 del codice dell'ordinamento militare, da parte del citato articolo 9 dell'Intesa (articolo 3, comma 1, lettera *bbb*) dello schema di disegno di legge di ratifica) si precisa che:

- le indennità operative non più spettanti (campagna, super campagna, truppe alpine ecc.) e l'indennità mensile pensionabile precedentemente spettante ai cappellani militari impiegati presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza, sono state escluse dal conteggio del costo medio unitario (C.M.U.). Gli oneri riportati nella tabella 15 sono, pertanto, già al netto dei risparmi derivanti dalla mancata corresponsione di indennità operative diverse dall'operativa di base (escluso l'imbarco per il personale imbarcato);
- non è prevista la corresponsione di emolumenti accessori, quali: compenso per il lavoro straordinario, compenso forfettario di impiego, emolumenti *ex* articolo 1826 *bis* del codice dell'ordinamento militare (che prevede un fondo per attribuire misure alternative al compenso per lavoro straordinario e per riconoscere, solo a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti, specifici compensi), fondo efficienza servizi istituzionali; in effetti, la mancata corresponsione ai cappellani militari di tali emolumenti non determina in sé un risparmio per il bilancio dello Stato, in quanto gli stanziamenti non vengono ridotti in funzione della mancata erogazione a favore dei cappellani;
- restano, invece, fermi eventuali obblighi assicurativi in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali espletate in qualunque orario.

Si chiarisce inoltre che non vi è personale che rivesta gradi non più previsti o eccedenti la nuova dotazione organica.

➤ Per quanto concerne gli articoli 4 e 5 del disegno di legge, si tratta di mere norme ordinamentali, da cui non discendono oneri per la finanza pubblica.

Dal presente provvedimento, pertanto, non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito:

POSITIVO  
A  
24 FEB. 2020

NEGATIVO  
Il Capitano Generale dello Stato  
*[Firma]*



## PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente provvedimento di ratifica trova fondamento nell'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121. In particolare, il citato articolo 11, comma 2 dell'Accordo prevede che l'assistenza spirituale ai militari cattolici sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità. Con questo intervento normativo viene, così, operata la ratifica dell'Intesa tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica in materia di assistenza spirituale alle Forze armate, riferita agli Accordi concordatari del 1984 superando, in tal modo, il precedente quadro normativo che risaliva al 1961 (disciplina di ratifica) e al 1936 (previgente Concordato).

Le innovazioni normative rispecchiano i mutamenti degli ultimi decenni intervenuti nella Chiesa cattolica soprattutto ad opera del Concilio Vaticano II e delle successive riforme di tipo concordatario e rispecchiano, altresì, quei mutamenti avvenuti in altri contesti, nell'ordinamento civile con l'estensione del diritto di libertà religiosa in diversi ambiti, e nell'ambito delle Forze armate, con la sospensione della leva obbligatoria e la conseguente riduzione degli organici militari, anche in relazione alle nuove funzioni che le Forze armate sono state chiamate a svolgere in Italia e all'estero, soprattutto a sostegno delle popolazioni civili in situazioni e circostanze difficili e, per quanto riguarda l'estero, con le missioni internazionali di pace.

I cambiamenti sopra accennati sono stati, peraltro, messi in evidenza, a suo tempo, delle Camere in sede di ratifica degli Accordi concordatari del 1984, e poi sono stati recentemente di nuovo oggetto di attenzione da parte del Parlamento per sollecitare la predisposizione dell'Intesa prevista dal citato articolo 11, comma 2 dell'Accordo del 1984 e, così, ridefinire i profili giuridici di un nuovo rapporto tra i cappellani e la struttura militare per conseguire un significativo sgravio degli oneri a carico dello Stato in merito al servizio di assistenza spirituale.

In tale nuovo contesto storico-politico e normativo si calano i motivi ispiratori dell'Intesa.

In ragione della specificità delle funzioni svolte per l'assistenza religiosa nelle Forze armate, resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, soprattutto per consentire loro la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito della concreta organizzazione militare, ma è stato ridefinito il concetto di assimilazione ai gradi gerarchici rispetto alla precedente disciplina e il relativo rapporto con le strutture e le funzioni militari. In questo senso, il ruolo del cappellano militare non si configura più come un militare tra i militari, soggetto in tutto e per tutto alle norme e alla disciplina militare, ma divengono centrali le funzioni spirituali e pastorali che contraddistinguono tale figura per molti aspetti peculiare e autonoma. Viene, inoltre, ridotto l'organico che passa dalle attuali 204 unità a 162 unità.

In materia di disciplina, è previsto che entro un anno venga predisposto un regolamento *ad hoc* in luogo della attuale normativa, elaborato dal Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario



militare, che preveda una serie più limitata di fattispecie disciplinari e obblighi specifici, nonché sanzioni, in caso d'infrazione, compatibili con la natura delle funzioni svolte dai cappellani, e in armonia con quanto previsto dall'Intesa. In merito al profilo giurisdizionale, è previsto che i cappellani militari restino soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e di imbarco e servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale. Resta fermo che l'autorità giudiziaria informi l'Ordinario militare dell'avvio dell'azione penale nei confronti del cappellano.

L'Intesa valorizza, inoltre, le funzioni svolte dai cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, regola, poi, i mezzi e gli strumenti che sono loro messi a disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse. In particolare, i cappellani curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonché l'organizzazione di ogni attività pastorale. L'Intesa delinea, inoltre, lo stato giuridico dei cappellani quale figura autonoma rispetto all'organizzazione militare. Essi hanno piena libertà di esercizio del loro ministero e risiedono in una delle sedi di servizio loro assegnate, accedono ai gradi militari per assimilazione, senza cioè che ciò comporti identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. Alla luce di tale mera assimilazione, ne consegue che i cappellani non possano esercitare poteri di comando o direzione, né avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. Infine, i cappellani non portano armi, indossano di regola l'abito ecclesiastico, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa.

E' necessario, da ultimo, porre l'attenzione sugli aspetti di carattere economico, i più innovativi dell'Intesa. La riduzione degli oneri a carico dello Stato relativi all'assistenza spirituale alle Forze armate rappresenta, come già sopra evidenziato, uno dei principali obiettivi di questo intervento. Resta fermo, in primo luogo, che i cappellani militari sono inseriti, a pieno titolo, come sacerdoti che prestano servizio in favore della Diocesi di appartenenza, nel sistema economico di sostentamento del clero. I relativi emolumenti ricevuti dall'amministrazione pubblica competente sono calcolati (ad esempio come per i sacerdoti insegnanti di religione) in base alla remunerazione di cui alla legge n. 222 del 1985. In caso di interruzione del servizio di cappellano nelle Forze armate, il sacerdote torna a essere soggetto a pieno titolo allo stesso generale sistema di sostentamento.

Più nel dettaglio, la progressione economica a partire dal livello di assimilazione al grado di sottotenente di complemento, la retribuzione iniziale è ulteriormente ridotta rispetto a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo; inoltre l'accesso limitato al grado di tenente colonnello (non più di 10 unità complessive) comporta il limite massimo della retribuzione al grado di maggiore. Viene, altresì, esclusa ogni forma di retribuzione per le attività espletate fuori dell'orario di servizio, fermi restando gli oneri assicurativi connessi. Infine, sono ridotte le indennità riconosciute ai cappellani, ossia solo quelle conseguenti alla funzione svolta, con esclusione di ogni altra che non sia riferibile alla sua funzione (ad esempio indennità di trasferimento).

Il provvedimento recepisce inoltre lo Scambio di Lettere tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede del 26 luglio 2006 relativo all'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici (art. 4) e lo Scambio di Lettere tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Segretario di Stato della Santa Sede del 15 febbraio 2008 sul diritto dei cardinali di rendere testimonianza in luogo diverso da quello previsto dalle leggi (art. 5).

## *2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Le disposizioni che disciplinano i cappellani militari sono previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel titolo III (Personale religioso), Capo I (Personale del servizio di assistenza spirituale), del libro V (Personale civile e personale ausiliario delle Forze armate), agli articoli da 1533 a 1625 (a esclusione del Capo II – Religiose in servizio presso gli stabilimenti sanitari militari – articolo 1620).

Attualmente nel codice dell'ordinamento militare lo stato giuridico, l'avanzamento e il trattamento economico del personale dell'assistenza spirituale alle Forze armate sono disciplinati mediante il riassetto delle disposizioni della legge n. 512 del 1961 che, in materia, dà attuazione al previgente regime concordatario. Si tratta degli accordi sottoscritti fra la Santa Sede e l'Italia l'11 febbraio del 1929, cui è stata data esecuzione con la legge n. 810 del 1929, recante "Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929.". In particolare, l'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare prevede che il servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, sia disciplinato dal codice, al titolo III del libro V, ossia dalle disposizioni attuative del precedente regime concordatario.

Dunque, nelle more dell'adozione dell'Intesa, la disciplina di riferimento è rimasta quella di cui alla legge n. 512 del 1961, riassetata - a seguito dell'operazione di codificazione delle disposizioni sull'ordinamento militare - nel libro V, titolo III, del codice dell'ordinamento militare.

La disposizione che disciplina l'informazione del pubblico ministero sull'esercizio dell'azione penale nei confronti degli ecclesiastici è l'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Le disposizioni che disciplinano l'assunzione della testimonianza di cardinali sono l'art. 206 e il nuovo art. 206-bis del codice di procedura penale e l'art. 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

## *3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

In conseguenza della presente ratifica, la nuova disciplina viene introdotta nell'ordinamento interno mediante un'operazione di riassetto normativo.

Per quanto concerne l'ordinamento militare, la nuova disciplina è volta a novare quella precedente con riferimento ai medesimi istituti e, al contempo, a sostituire ovvero ad abrogare gli istituti superati ovvero divenuti con essa incompatibili.

Restano, invece, in vigore le fattispecie regolate precedentemente e riferite ad aspetti della materia non trattati direttamente dall'Intesa e che costituiscono completamente anche della nuova disciplina.





4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in linea con gli articoli 80 e 87, ottavo comma, della Costituzione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni disciplinano materie attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere a), c) e d, della Costituzione.

Non si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con le competenze delle regioni ordinarie e a Statuto speciale.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e non vi è la possibilità di delegificare la materia. Trattandosi del recepimento di un Accordo internazionale rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione, il ricorso al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento normativo possibile.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato attuale non risultano esserci altri disegni di legge di ratifica in materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sulla materia oggetto dell'Intesa.

## PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'Accordo non pone problemi di compatibilità con il diritto europeo, in quanto si tratta della ratifica di un accordo con la Santa Sede ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della Costituzione su una materia di competenza esclusiva dello Stato.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analoga materia.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'Intesa è conforme agli obblighi assunti dall'Italia con la Santa Sede in materia di assistenza spirituale alle Forze armate.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sulla materia oggetto dell'Intesa.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano posizioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sulle materie oggetto dell'Intesa.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

L'Intesa non ha alcun riflesso sull'ordinamento degli Stati membri dell'Unione Europea.

### PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Le disposizioni dell'Intesa non introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'Intesa.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Tutte le modificazioni e integrazioni dettate dall'Intesa sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Dalle disposizioni del provvedimento non conseguono effetti abrogativi impliciti.

Le seguenti disposizioni dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevedono l'abrogazione espressa delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare a fianco di ciascuna indicate:



- comma 1, lettera f): abrogazione dell'articolo 1535;
- comma 1, lettera v): abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1552;
- comma 1, lettera ff): abrogazione dell'articolo 1581;
- comma 1, lettera hh): abrogazione dell'articolo 1592;
- comma 1, lettera rr): abrogazione degli articoli 1604 e 1605;
- comma 1, lettera aaa), abrogazione degli articoli 1613, 1614, 1615, 1617 e 1618.

*5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

L'Intesa non introduce norme con tale tipo di effetti.

*6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

*7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

E' previsto il seguente atto attuativo:

- decreto del Ministro della difesa, di concerto con l'Ordinario militare di adozione del regolamento in materia di disciplina dei cappellani militari, da predisporre entro un anno dall'entrata in vigore dell'Intesa (articolo 14, comma 1 dell'Intesa e inserito nell'articolo 1555, comma 2, del codice dell'ordinamento militare);

*8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche. Nella materia oggetto del provvedimento sono stati utilizzati i dati statistici di riferimento già in possesso dell'Amministrazione.



Dichiarazione di esclusione dall'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.


Roma, 16.01.2020

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 22 GEN. 2020  
Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

### Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE SULL'ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE, FATTO A ROMA E NELLA CITTÀ DEL VATICANO IL 13 FEBBRAIO 2018, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

#### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

#### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dello Scambio di Lettere stesso.

#### Art. 3.

*(Norme di adeguamento  
dell'ordinamento interno)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. - (*Assistenza spirituale*) - *I.* L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.

2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni. »;

b) l'articolo 1533 è sostituito dal seguente:

« Art. 1533. - (*Direzione del Servizio di assistenza spirituale*) - *I.* La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali.

2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale.

3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

5. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza, determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale.

6. L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente. »;

c) dopo l'articolo 1533 è inserito il seguente:

« Art. 1533-bis. - (*Svolgimento del servizio di assistenza spirituale*) - *I.* I cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

2. Per quanto riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

3. I cappellani militari, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

4. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio. »;

d) l'articolo 1534 è sostituito dal seguente:

« Art. 1534. - (*Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale*) - 1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa. »;

e) dopo l'articolo 1534 è inserito il seguente:

« Art. 1534-bis. - (*Designazione dei cappellani militari coordinatori*) - 1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa.

2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.

3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico. »;

f) l'articolo 1535 è abrogato;

g) all'articolo 1536, comma 1, le parole: « e gli ispettori prestano » sono sostituite dalla seguente: « presta »;

h) all'articolo 1538, comma 1, primo periodo, dopo la parola: « militare » le parole: « e degli ispettori » sono soppresse;

i) l'articolo 1539 è sostituito dal seguente:

« Art. 1539. - (*Cessazione dall'ufficio per limiti di età*) - 1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età. »;

l) all'articolo 1540, comma 1, le parole: « , il Vicario generale militare e gli ispettori » sono sostituite dalle seguenti: « e il Vicario generale militare »;

m) all'articolo 1541, comma 1, le parole: « , il Vicario generale militare e gli ispettori » sono sostituite dalle seguenti: « e il Vicario generale militare »;

n) all'articolo 1542, comma 1, le parole: « e per gli ispettori » sono soppresse;

o) all'articolo 1543, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. »;

p) l'articolo 1544 è sostituito dal seguente:

« Art. 1544. - (*Richiami in servizio*) - 1. Il Vicario generale militare nella riserva può essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se è vacante il corrispondente posto organico. »;

q) l'articolo 1545 è sostituito dal seguente:

« Art. 1545. - (*Collocamento in congedo assoluto*) - 1. Il Vicario generale militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età. »;

r) l'articolo 1546 è sostituito dal seguente:

« Art. 1546. - (*Gradi gerarchici*) - 1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di 10 unità;

b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;

c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;

- d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;
- e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente.

2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:

a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;

b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. »;

s) l'articolo 1547 è sostituito dal seguente:

« Art. 1547. - (*Stato giuridico e organico*) - 1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in 162 unità. »;

t) l'articolo 1548 è sostituito dal seguente:

« Art. 1548. - (*Nomina*) - 1. La nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare. »;

u) l'articolo 1549 è sostituito dal seguente:

« Art. 1549. - (*Requisiti per la nomina*) - 1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40 anni. »;

v) all'articolo 1552, i commi 3 e 4 sono abrogati;

z) l'articolo 1555 è sostituito dal seguente:

« Art. 1555. - (*Normativa penale e disciplinare*) - 1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX.

3. L'autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

4. I cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare. »;

aa) l'articolo 1559 è sostituito dal seguente:

« Art. 1559. - (*Nomina*) - 1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:

- a) presentano apposita domanda;
- b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
- c) non hanno superato il 45° anno di età. »;

bb) all'articolo 1560, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'impiego non può essere interrotto, sospeso o cessare se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice, »;

cc) all'articolo 1576, comma 1, dopo la parola: « sospensione » è inserita la seguente: « precauzionale »;

dd) l'articolo 1577 è sostituito dal seguente:

« Art. 1577. - (*Cause di cessazione dal servizio permanente*) - 1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) domanda;
- d) d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici;
- e) elevazione alla dignità vescovile;
- f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c);
- g) revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica;
- h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5. »;

ee) all'articolo 1578, comma 1, il numero: « 62° » è sostituito dal seguente: « 65° »;

ff) l'articolo 1581 è abrogato;

gg) all'articolo 1583, comma 1, le parole: « , su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, » sono soppresse;

hh) l'articolo 1592 è abrogato;

ii) all'articolo 1593, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande per la nomina a cappellano militare di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- d) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità richiesta dall'articolo 1549. »;

ll) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo:

- 1) la parola: « addetti » è soppressa;
- 2) la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

mm) all'articolo 1597, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il cappellano militare perde il grado per:

- a) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche;
- b) cessazione dal servizio d'autorità per perdita dei diritti civili o politici, ai sensi dell'articolo 1577, comma 1, lettera d);
- c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599, comma 1, lettera c). »;

nn) l'articolo 1599 è sostituito dal seguente:

« Art. 1599. - (*Sanzioni disciplinari*) - 1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono:

- a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
- b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
- c) la cessazione dal servizio. »;

oo) l'articolo 1601 è sostituito dal seguente:

« Art. 1601. - (*Avvio dell'inchiesta formale*) - 1. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare



che comporta una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano è sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trova il cappellano. »;

*pp)* all'articolo 1602:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare. »;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 4, dopo la parola: « Ministro » sono inserite le seguenti: « , formulando una proposta motivata »;

*qq)* l'articolo 1603 è sostituito dal seguente:

« Art. 1603. - (*Decisioni del Ministro*) - 1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599. »;

*rr)* gli articoli 1604 e 1605 sono abrogati;

*ss)* l'articolo 1608 è sostituito dal seguente:

« Art. 1608. - (*Modalità di avanzamento*) - 1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

*a)* per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;

*b)* per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo. »;

*tt)* l'articolo 1609 è sostituito dal seguente:

« Art. 1609. - (*Promozioni dei cappellani militari*) - 1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Ministro della difesa, previa designazione di una commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari, di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

2. I secondi cappellani militari membri della commissione di avanzamento sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.

3. Per la validità delle deliberazioni della commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso l'Ordinario militare.

4. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio. »;

*uu)* all'articolo 1610:

1) al comma 1, le parole: « nei ruoli unici di cui all'articolo 1552 » sono sostituite dalle seguenti: « nel ruolo »;

2) al comma 2, le parole: « o dalle funzioni del grado » sono sopresse;

*vv)* l'articolo 1611 è sostituito dal seguente:

« Art. 1611. - (*Forme di avanzamento*) - 1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:

*a)* ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;

*b)* per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.

2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti. »;

*zz)* l'articolo 1612 è sostituito dal seguente:

« Art. 1612. - (*Periodi di permanenza minima nel grado*) - 1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:

- a) cappellano militare addetto: 5 anni;
- b) cappellano militare capo: 10 anni;
- c) primo cappellano militare capo: 10 anni. »;
- aaa) gli articoli 1613, 1614, 1615, 1617 e 1618 sono abrogati;
- bbb) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente:  
« Art. 1621. - *(Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari)* - 1. Al personale del servizio di assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.  
2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale.  
3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione.  
4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.  
5. Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:
  - a) l'indennità integrativa speciale prevista per legge al personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;
  - b) l'indennità mensile di impiego operativo di base;
  - c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;
  - d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.
- 6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi. »;

ccc) l'articolo 1625 è sostituito dal seguente:

« Art. 1625. - *(Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale)* - 1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico. ».

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come novellato dalla lettera z) del comma 1 del presente articolo, si applicano le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

## Capo II

### ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

#### Art. 4.

*(Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale)*

1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: « sull'azione » sono sostituite dalle seguenti: « sul procedimento »;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:

a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;

b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica. »;

c) al comma 3-bis, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1 ».

Art. 5.

*(Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)*

1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 206-bis. - *(Assunzione della testimonianza di cardinali)* - 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo di lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3 ».

2. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: « Cardinali » sono inserite le seguenti: « che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica ».

Art. 6.

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



SEGRETERIA DI STATO

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
USG-USRI 0001943 A-4.2.15.2.1  
del 14/02/2018



N. 2242/18/RS

Dal Vaticano, 13 febbraio 2018

Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

Ho l'onore di riferirmi alla Lettera N. 1898, del 13 febbraio 2018, del seguente tenore:

«Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, approvato il 18 dicembre 2017 dalla Commissione Paritetica, istituita dal Governo italiano e dalla Santa Sede, con Scambio di Lettere in data 30 giugno 2015 e 23 ottobre 2015, al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con specifico riguardo all'assistenza spirituale alle Forze Armate.

La Commissione Paritetica ha esaminato la problematica relativa alla riforma della disciplina che presiede all'assistenza spirituale alle Forze Armate, ed ha approvato il testo dell'Intesa di cui all'articolo 11 dell'Accordo del 1984 nei termini qui di seguito formulati:

#### “ARTICOLO 1. ASSISTENZA SPIRITUALE

1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, è assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della Difesa su designazione dell'Ordinario militare.
2. I Cappellani attendono al proprio ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze Armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza.

---

A Sua Eccellenza  
On. Paolo GENTILONI SILVERI  
Presidente del Consiglio dei Ministri  
Palazzo Chigi

3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni di parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di tali funzioni, esercitano le facoltà previste dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorità ecclesiastica.
5. Per ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i Cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

## ARTICOLO 2. SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE

1. Le autorità militari garantiscono ai Cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.
2. I Cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'Amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio.

## ARTICOLO 3. SUPPLENZE E COLLABORAZIONI

1. I Cappellani, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attività di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
2. In caso di assenza, il Cappellano è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al Comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

## ARTICOLO 4. DIREZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spetta all'Ordinario militare, che è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. L'Ordinario militare è coadiuvato dal Vicario generale militare, il quale lo sostituisce nei casi di sede vacante o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. Il Vicario generale è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione dell'Ordinario militare.

- loro affidati dall'Ordinario militare. A tale fine accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.
3. Il Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare, determina con apposito Decreto le sedi ove sarà prestata l'assistenza religiosa. L'Ordinario militare, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, individua la sede per ciascun Cappellano militare, previa comunicazione all'Autorità militare competente.
  4. L'Ordinario militare esercita le proprie funzioni episcopali nei luoghi militari nei riguardi dei Cappellani e del personale di cui all'articolo 1, comma 2.

## ARTICOLO 5. ORGANICO E STATO GIURIDICO

1. Nel quadro del riassetto complessivo delle Forze Armate, per garantire un rapporto di proporzionalità, l'organico dei Cappellani è determinato in 162 unità.
2. Nell'intento di garantire che al Cappellano sia riconosciuta la dignità delle sue funzioni, e per consentire una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio ministeriale, si stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella di cui all'articolo successivo.
3. L'assimilazione ai gradi comporta che il Cappellano militare non può esercitare poteri di comando o direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze Armate. Conseguentemente, i Cappellani non portano armi, indossano di regola l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.

## ARTICOLO 6. ASSIMILAZIONE AI GRADI GERARCHICI

1. I Cappellani militari sono assimilati, secondo una autonoma tabella ministeriale, al rango dei seguenti gradi:
  - a. Ordinario militare assimilato al rango di Tenente Generale;
  - b. Vicario generale militare assimilato al rango di Maggiore Generale;
  - c. Secondo cappellano militare, assimilato al rango di Tenente Colonnello, per un numero complessivo massimo di 10 unità;
  - d. Primo Cappellano militare capo, assimilato al grado di Maggiore spe;
  - e. Cappellano militare capo, assimilato al rango di Capitano spe;
  - f. Cappellano militare addetto, assimilato al rango di Tenente spe;
  - g. Cappellano militare di complemento, assimilato al grado di Sottotenente di complemento.

## ARTICOLO 7. MODALITA' E FORME DI AVANZAMENTO

1. Le promozioni dei Cappellani militari si effettuano:
  - a. per anzianità congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente spe, e dal grado di tenente spe al

2. Il periodo di permanenza minima per la promozione è il seguente:
  - a. grado di sottotenente di complemento: 5 anni;
  - b. grado di tenente: 5 anni;
  - c. grado di capitano: 10 anni;
  - d. grado di maggiore: 10 anni.
3. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito, che hanno ad oggetto la capacità e l'idoneità dei soggetti interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi militari competenti, di concerto con l'Ordinario militare.

## ARTICOLO 8. RAPPORTO DI IMPIEGO

1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40 anni.
2. Il Cappellano militare è titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale.
3. Il rapporto può essere interrotto, sospeso, o cessare, solo in base alle disposizioni della presente Intesa.

## ARTICOLO 9. TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai Cappellani militari compete il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze Armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica.
2. Ai Cappellani militari sono altresì corrisposte, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:
  - a. l'indennità integrativa speciale prevista per legge ai lavoratori del comparto pubblico;
  - b. l'indennità mensile di impiego operativo di base;
  - c. l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;
  - d. l'indennità di imbarco disposto dalle autorità competenti.
3. Il Cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.

## ARTICOLO 10. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra, all'Ordinario, al Vicario generale e ai Cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguirà il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età s'interromperà ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.

## ARTICOLO 11. DISCIPLINA MILITARE E APPLICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

1. I Cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un Regolamento disciplinare valido per i Cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente Intesa.
2. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso Unità delle Forze Armate dislocate fuori del territorio nazionale.
3. L'autorità giudiziaria, nel caso che eserciti l'azione penale nei confronti di un Cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

## ARTICOLO 12. SANZIONI

1. In caso di infrazione delle regole disciplinari, e dei doveri di servizio, sono applicate ai Cappellani militari le seguenti sanzioni: a) la sospensione disciplinare dall'impiego; b) la sospensione dalle funzioni; c) la cessazione dal servizio.
2. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate al comma 1, il Cappellano è sottoposto ad inchiesta formale su rapporto dell'Autorità competente, a seconda della sede in cui si trovi il Cappellano.
3. L'inchiesta formale è affidata dal Ministero della Difesa all'Organo competente dell'Ordinariato militare, il quale, all'esito dell'inchiesta, previa contestazione degli addebiti all'interessato, formula una proposta motivata al Ministro.
4. Il Ministro della Difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, decide sulla sanzione da infliggere al Cappellano.

## ARTICOLO 13. SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'IMPIEGO

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche che sospendono il Cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, comportano di diritto, per il tempo della loro efficacia, la sospensione dall'impiego, con privazione del trattamento economico.
2. La cessazione dall'impiego è disposta con Decreto del Ministro della Difesa per le seguenti cause:
  - a. a domanda dell'interessato;
  - b. al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
  - c. per perdita dei diritti civili e politici;
  - d. nei casi di cui al precedente articolo 12, con Decreto del Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare;




## ARTICOLO 14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procederà alla emanazione del Regolamento di Disciplina di cui all'art. 11, comma 1.
2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al titolo III, Libro V, del Codice dell'Ordinamento Militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili.
3. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la pubblicazione, in pari data, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e negli *Acta Apostolicae Sedis*."

Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiranno un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, che entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 14 dell'Intesa stessa».

In riferimento alla Sua Lettera di cui sopra, ho l'onore di parteciparLe che la Santa Sede concorda su quanto è in essa rappresentato.

Voglia gradire, Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, con il mio deferente saluto l'espressione della mia più alta considerazione.



PIETRO CARD. PAROLIN  
Segretario di Stato



*Al Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
USG-USRI 0001898 P-4.2.15.2.;  
del 13/02/2018



Eminenza Reverendissima,

ho l'onore di riferirmi al documento conclusivo, approvato il 18 dicembre 2017 dalla Commissione Paritetica, istituita dal Governo italiano e dalla Santa Sede, con Scambio di Lettere in data 30 giugno 2015 e 23 ottobre 2015, al fine di dare attuazione alla previsione dell'articolo 11 dell'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, con specifico riguardo all'assistenza spirituale alle Forze Armate.

La Commissione Paritetica ha esaminato la problematica relativa alla riforma della disciplina che presiede all'assistenza spirituale alle Forze Armate, ed ha approvato il testo dell'Intesa di cui all'articolo 11 dell'Accordo del 1984 nei termini qui di seguito formulati:

**"ARTICOLO 1. ASSISTENZA SPIRITUALE**

1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11 dell'Accordo di revisione del Concordato del 1984, è assicurata da Cappellani nominati dal Ministro della Difesa su designazione dell'Ordinario militare.
2. I Cappellani attendono al proprio ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali dei membri delle Forze Armate, dei Corpi militari e del personale impiegato nelle strutture militari e dei loro familiari, i quali intendano fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza.
3. I Cappellani, per i soggetti e alle condizioni di cui al comma 2, curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, specie in preparazione ai sacramenti, la formazione cristiana delle persone, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'oratio di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
4. I Cappellani, nei luoghi di servizio, svolgono le funzioni di parroco nei confronti delle persone di cui al comma 2. Nell'ambito di tali funzioni, esercitano le facoltà previste dal Codice di diritto canonico e dalle disposizioni adottate dall'autorità ecclesiastica.
5. Per ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i Cappellani sono tenuti ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

**ARTICOLO 2. SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE**

1. Le autorità militari garantiscono ai Cappellani la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.
2. I Cappellani risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'Amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio.

Sua Eminenza Reverendissima  
il Cardinale Pietro PAROLIN  
Segretario di Stato  
Città del Vaticano



*Al Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

#### ARTICOLO 1. SUPPLENZE E COLLABORAZIONI

1. I Cappellani, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, ai fini delle attività di culto, possono avvalersi della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
2. In caso di assenza, il Cappellano è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al Comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

#### ARTICOLO 4. DIREZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPIRITUALE

1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spetta all'Ordinario militare, che è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. L'Ordinario militare è coadiuvato dal Vicario generale militare, il quale lo sostituisce nei casi di sede vacante o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire. Il Vicario generale è nominato dal Presidente della Repubblica su designazione dell'Ordinario militare.
2. L'Ordinario militare può avvalersi di 5 Cappellani coordinatori presso gli Stati Maggiori di Forza Armata ed i Comandi Generali. I rispettivi nominativi sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della Difesa. I Cappellani coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare. A tale fine accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.
3. Il Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare, determina con apposito Decreto le sedi ove sarà prestata l'assistenza religiosa. L'Ordinario militare, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, individua la sede per ciascun Cappellano militare, previa comunicazione all'Autorità militare competente.
4. L'Ordinario militare esercita le proprie funzioni episcopali nei luoghi militari nei riguardi dei Cappellani e del personale di cui all'articolo 1, comma 2.

#### ARTICOLO 5. ORGANICO E STATO GIURIDICO

1. Nel quadro del riassetto complessivo delle Forze Armate, per garantire un rapporto di proporzionalità, l'organico dei Cappellani è determinato in 162 unità.
2. Nell'intento di garantire che al Cappellano sia riconosciuta la dignità delle sue funzioni, e per consentire una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio ministeriale, si stabilisce l'attribuzione, per assimilazione, dei gradi militari secondo la tabella di cui all'articolo successivo.
3. L'assimilazione ai gradi comporta che il Cappellano militare non può esercitare poteri di comando o direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze Armate. Conseguentemente, i Cappellani non portano armi, indossano di regola l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.

#### ARTICOLO 6. ASSIMILAZIONE AI GRADI GERARCHICI

1. I Cappellani militari sono assimilati, secondo una autonoma tabella ministeriale, al rango dei seguenti gradi:
  - a. Ordinario militare assimilato al rango di Tenente Generale;
  - b. Vicario generale militare assimilato al rango di Maggiore Generale;
  - c. Secondo cappellano militare, assimilato al rango di Tenente Colonnello, per un numero complessivo massimo di 10 unità;
  - d. Primo Cappellano militare capo, assimilato al grado di Maggiore spe;



*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

- e. Cappellano militare capo, assimilato al rango di Capitano spe;
- f. Cappellano militare addetto, assimilato al rango di Tenente spe;
- g. Cappellano militare di complemento, assimilato al grado di Sottotenente di complemento.

#### ARTICOLO 7. MODALITA' E FORME DI AVANZAMENTO

1. Le promozioni dei Cappellani militari si effettuano:
  - a. per anzianità congiunta al merito, dal grado di sottotenente di complemento al grado di tenente spe, e dal grado di tenente spe al grado di capitano spe;
  - b. per merito comparativo dal grado di capitano al grado di maggiore spe.
2. Il periodo di permanenza minima per la promozione è il seguente:
  - a. grado di sottotenente di complemento: 5 anni;
  - b. grado di tenente: 5 anni;
  - c. grado di capitano: 10 anni;
  - d. grado di maggiore: 10 anni.
3. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito, che hanno ad oggetto la capacità e l'idoneità dei soggetti interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi militari competenti, di concerto con l'Ordinario militare.

#### ARTICOLO 8. RAPPORTO DI IMPIEGO

1. La nomina a Cappellano militare è disposta su designazione dell'Ordinario militare. Il Cappellano deve godere dei diritti civili e politici, avere l'idoneità incondizionata al servizio militare, non avere meno di 28 anni e più di 40 anni.
2. Il Cappellano militare è titolare di rapporto di impiego che consiste nell'esercizio del ministero sacerdotale.
3. Il rapporto può essere interrotto, sospeso, o cessare, solo in base alle disposizioni della presente Intesa.

#### ARTICOLO 9. TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai Cappellani militari compete il trattamento economico di base previsto per gli ufficiali delle Forze Armate secondo il grado di assimilazione, con la relativa progressione economica.
2. Ai Cappellani militari sono altresì corrisposte, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:
  - a. l'indennità integrativa speciale prevista per legge ai lavoratori del comparto pubblico;
  - b. l'indennità mensile di impiego operativo di base;
  - c. l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;
  - d. l'indennità di imbarco disposto dalle autorità competenti.
3. Il Cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.

#### ARTICOLO 10. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra, all'Ordinario, al Vicario generale e ai Cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale seguirà il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al sessantacinquesimo anno di età s'interromperà ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.



*Al Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

ARTICOLO 11. DISCIPLINA MILITARE E APPLICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

1. I Cappellani militari non sono soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare. Con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con l'Ordinario militare, viene definito un Regolamento disciplinare valido per i Cappellani militari, che sia compatibile con la loro funzione e con le norme della presente Intesa.
2. I Cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare solo in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco e di servizio presso Unità delle Forze Armate dislocate fuori del territorio nazionale.
3. L'autorità giudiziaria, nel caso che eserciti l'azione penale nei confronti di un Cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

ARTICOLO 12. SANZIONI

1. In caso di infrazione delle regole disciplinari, e dei doveri di servizio, sono applicate ai Cappellani militari le seguenti sanzioni: a) la sospensione disciplinare dall'impiego; b) la sospensione dalle funzioni; c) la cessazione dal servizio.
2. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporti una delle sanzioni indicate al comma 1, il Cappellano è sottoposto ad inchiesta formale su rapporto dell'Autorità competente, a seconda della sede in cui si trovi il Cappellano.
3. L'inchiesta formale è affidata dal Ministero della Difesa all'Organo competente dell'Ordinariato militare, il quale, all'esito dell'inchiesta, previa contestazione degli addebiti all'interessato, formula una proposta motivata al Ministro.
4. Il Ministro della Difesa, sulla base delle risultanze dell'inchiesta dell'Ordinariato, decide sulla sanzione da infliggere al Cappellano.

ARTICOLO 13. SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'IMPIEGO

1. Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche che sospendono il Cappellano militare dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, comportano di diritto, per il tempo della loro efficacia, la sospensione dall'impiego, con privazione del trattamento economico.
2. La cessazione dall'impiego è disposta con Decreto del Ministro della Difesa per le seguenti cause:
  - a. a domanda dell'interessato;
  - b. al compimento del sessantacinquesimo anno di età;
  - c. per perdita dei diritti civili e politici;
  - d. nei casi di cui al precedente articolo 12, con Decreto del Ministro della Difesa, sentito l'Ordinario militare;
  - e. in caso di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, e comunque qualora il Cappellano militare sia dimesso dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.

ARTICOLO 14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, si procederà alla emanazione del Regolamento di Disciplina di cui all'art. 11, comma 1.
2. Con l'entrata in vigore delle presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni di cui al titolo III, Libro V, del Codice dell'Ordinamento Militare e tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari con esse incompatibili.



*Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri*

3. Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la pubblicazione, in pari data, sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e negli *Acta Apostolicae Sedis*."

Qualora Vostra Eminenza concordi su quanto precede, la presente Lettera e la Lettera di risposta di uguale tenore costituiranno un'Intesa attuativa dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, che entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 14 dell'Intesa stessa.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare all'Eminenza Vostra i sensi della mia più alta considerazione;

Paolo Gentiloni

## 1.2.2. Testo approvato 1763 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1763

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 settembre 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE SULL'ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE, FATTO A ROMA E NELLA CITTÀ DEL VATICANO IL 13 FEBBRAIO 2018, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dello Scambio di Lettere stesso.

Art. 3.

*(Norme di adeguamento dell'ordinamento interno)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. - *(Assistenza spirituale)* - 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni

stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro quinto.

2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni. »;

b) l'articolo 1533 è sostituito dal seguente:

« Art. 1533. - (*Direzione del Servizio di assistenza spirituale*) - 1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali.

2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale.

3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

5. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se si tratta del Corpo della guardia di finanza, determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale.

6. L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente. »;

c) dopo l'articolo 1533 è inserito il seguente:

« Art. 1533-bis. - (*Svolgimento del servizio di assistenza spirituale*) - 1. I cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

2. Per quanto riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

3. I cappellani militari, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

4. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio. »;

d) l'articolo 1534 è sostituito dal seguente:

« Art. 1534. - (*Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale*) - 1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa. »;

e) dopo l'articolo 1534 è inserito il seguente:

« Art. 1534-bis. - (*Designazione dei cappellani militari coordinatori*) - 1. I nominativi dei cappellani



militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa.

2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.

3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico. »;

f) l'articolo 1535 è abrogato;

g) all'articolo 1536, comma 1, le parole: « e gli ispettori prestano » sono sostituite dalla seguente: « presta »;

h) all'articolo 1538, comma 1, primo periodo, le parole: « e degli ispettori » sono soppresse;

i) l'articolo 1539 è sostituito dal seguente:

« Art. 1539. - (*Cessazione dall'ufficio per limiti di età*) - 1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età. »;

l) all'articolo 1540, comma 1, le parole: « , il Vicario generale militare e gli ispettori » sono sostituite dalle seguenti: « e il Vicario generale militare »;

m) all'articolo 1541, comma 1, le parole: « , il Vicario generale militare e gli ispettori » sono sostituite dalle seguenti: « e il Vicario generale militare »;

n) all'articolo 1542, comma 1, le parole: « e per gli ispettori » sono soppresse;

o) all'articolo 1543, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità. »;

p) l'articolo 1544 è sostituito dal seguente:

« Art. 1544. - (*Richiami in servizio*) - 1. Il Vicario generale militare nella riserva può essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se è vacante il corrispondente posto organico. »;

q) l'articolo 1545 è sostituito dal seguente:

« Art. 1545. - (*Collocamento in congedo assoluto*) - 1. Il Vicario generale militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età. »;

r) l'articolo 1546 è sostituito dal seguente:

« Art. 1546. - (*Gradi gerarchici*) - 1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di 10 unità;

b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;

c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;

d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;

e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente.

2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:

a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;

b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate. »;

s) l'articolo 1547 è sostituito dal seguente:

« Art. 1547. - (*Stato giuridico e organico*) - 1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano

militare, secondo le disposizioni del presente codice.

2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in 162 unità. »;

t) l'articolo 1548 è sostituito dal seguente:

« Art. 1548. - (*Nomina*) - 1. La nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare. »;

u) l'articolo 1549 è sostituito dal seguente:

« Art. 1549. - (*Requisiti per la nomina*) - 1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40 anni. »;

v) all'articolo 1552, i commi 3 e 4 sono abrogati;

z) l'articolo 1555 è sostituito dal seguente:

« Art. 1555. - (*Normativa penale e disciplinare*) - 1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX.

3. L'autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

4. I cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare. »;

aa) l'articolo 1559 è sostituito dal seguente:

« Art. 1559. - (*Nomina*) - 1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:

a) presentano apposita domanda;

b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;

c) non hanno superato il 45° anno di età. »;

bb) all'articolo 1560, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. L'impiego non può essere interrotto, sospeso o cessare se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice. »;

cc) all'articolo 1576, comma 1, dopo la parola: « sospensione » è inserita la seguente: « precauzionale »;

dd) l'articolo 1577 è sostituito dal seguente:

« Art. 1577. - (*Cause di cessazione dal servizio permanente*) - 1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:

a) età;

b) infermità;

c) domanda;

d) d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici;

e) elevazione alla dignità vescovile;

f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c);

g) revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica;

h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della

difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.

3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5. »;

ee) all'articolo 1578, comma 1, la parola: « 62° » è sostituita dalla seguente: « 65° »;

ff) l'articolo 1581 è abrogato;

gg) all'articolo 1583, comma 1, le parole: « , su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, » sono soppresse;

hh) l'articolo 1592 è abrogato;

ii) all'articolo 1593, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« I. Le domande per la nomina a cappellano militare di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;

d) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità richiesta dall'articolo 1549. »;

ll) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo:

1) la parola: « addetti » è soppressa;

2) la parola: « due » è sostituita dalla seguente: « cinque »;

mm) all'articolo 1597, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« I. Il cappellano militare perde il grado per:

a) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche;

b) cessazione dal servizio d'autorità per perdita dei diritti civili o politici, ai sensi dell'articolo 1577, comma 1, lettera d);

c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599, comma 1, lettera c). »;

nn) l'articolo 1599 è sostituito dal seguente:

« Art. 1599. - (Sanzioni disciplinari) - I. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;

b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;

c) la cessazione dal servizio. »;

oo) l'articolo 1601 è sostituito dal seguente:

« Art. 1601. - (Avvio dell'inchiesta formale) - I. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporta una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano è sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trova il cappellano. »;

pp) all'articolo 1602:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« I. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinario militare. »;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppeso;

3) al comma 4, dopo la parola: « Ministro » sono aggiunte le seguenti: « , formulando una proposta motivata »;

qq) l'articolo 1603 è sostituito dal seguente:

« Art. 1603. - (Decisioni del Ministro) - I. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale,

decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599. »;

rr) gli articoli 1604 e 1605 sono abrogati;

ss) l'articolo 1608 è sostituito dal seguente:

« Art. 1608. - (*Modalità di avanzamento*) - 1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;

b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo. »;

tt) l'articolo 1609 è sostituito dal seguente:

« Art. 1609. - (*Promozioni dei cappellani militari*) - 1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Ministro della difesa, previa designazione di una commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari, di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

2. I secondi cappellani militari membri della commissione di avanzamento sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.

3. Per la validità delle deliberazioni della commissione di avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso l'Ordinario militare.

4. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio. »;

uu) all'articolo 1610:

1) al comma 1, le parole: « nei ruoli unici di cui all'articolo 1552 » sono sostituite dalle seguenti: « nel ruolo »;

2) al comma 2, le parole: « o dalle funzioni del grado » sono soppresse;

vv) l'articolo 1611 è sostituito dal seguente:

« Art. 1611. - (*Forme di avanzamento*) - 1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:

a) ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;

b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.

2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti. »;

zz) l'articolo 1612 è sostituito dal seguente:

« Art. 1612. - (*Periodi di permanenza minima nel grado*) - 1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:

a) cappellano militare addetto: 5 anni;

b) cappellano militare capo: 10 anni;

c) primo cappellano militare capo: 10 anni. »;

aaa) gli articoli 1613, 1614, 1615, 1617 e 1618 sono abrogati;

bbb) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente:

« Art. 1621. - (*Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari*) - 1. Al personale del servizio di assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.

2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale.

3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione.

4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata

presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

5. Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:

- a) l'indennità integrativa speciale prevista dalla legge per il personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;
- b) l'indennità mensile di impiego operativo di base;
- c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;
- d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.

6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi. »;

ccc) l'articolo 1625 è sostituito dal seguente:

« Art. 1625. - *(Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale)* - 1. Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico. ».

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come sostituito dalla lettera z) del comma 1 del presente articolo, si applicano le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

## Capo II

### ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

#### Art. 4.

*(Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale)*

1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica, le parole: « sull'azione » sono sostituite dalle seguenti: « sul procedimento »;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:

- a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;
- b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica. »;
- c) al comma 3-bis, le parole: « nei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « nel comma 1 ».

#### Art. 5.

*(Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)*

1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 206-bis. - (*Assunzione della testimonianza di cardinali*) - 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo di lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3 ».

2. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: « Cardinali » sono inserite le seguenti: « che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica ».

Art. 6.

(*Clausola d'invarianza finanziaria*)

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1763  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

**Titolo breve:** *Ratifica Scambio lettere Italia-Santa Sede assistenza spirituale Forze Armate*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 79 \(pom.\)](#)

16 giugno 2020

[N. 86 \(ant.\)](#)

5 agosto 2020



## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 3<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)**

# 1.3.2.1.1. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 79 (pom.) del 16/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)**  
MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020  
**79ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PETROCELLI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Merlo.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

## **Interrogazione**

Il presidente **PETROCELLI** ricorda che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-01610 presentata dal senatore Alfieri ed altri sulla fine dell'embargo contro la Siria per contrastare la crisi sanitaria da Covid-19.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione Affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere Ricardo Antonio Merlo, sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del Rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario MERLO ringrazia preliminarmente i senatori Alfieri, Ferrara e Comincini perché la loro interrogazione permette di fare chiarezza su una questione da tempo oggetto di articolate campagne di disinformazione.

Ricorda, quindi, che l'apparato sanzionatorio adottato dall'Unione Europea in relazione alla crisi siriana è stato introdotto, a partire dal 2011, come risposta ai crimini contro l'umanità perpetrati dal regime, tra cui, solo per citarne alcuni, arresti arbitrari di centinaia di migliaia di siriani, donne e minori inclusi, sequestri di persona ad opera degli organi di sicurezza, torture e uccisioni di detenuti senza processi legittimi, bombardamenti su obiettivi civili, distruzione intenzionale di scuole, ospedali e altre infrastrutture, uso di armi chimiche. In mancanza di cambiamenti nella condotta del regime,

l'apparato sanzionatorio è stato più volte prorogato, al momento fino al 1 giugno 2021.

Sottolinea che le misure restrittive in vigore non impediscono né limitano l'assistenza umanitaria legata all'emergenza Covid-19. Come evidenziato dalla stessa Commissione Europea, nelle linee guida sulla Siria emanate lo scorso 11 maggio, restano infatti espressamente consentiti l'esportazione, il finanziamento, l'uso e la fornitura alla popolazione di attrezzature sanitarie - inclusi ossigeno, respiratori, dispositivi di protezione individuale e ventilatori polmonari - medicinali e ogni altro articolo medico-sanitario utile per combattere la pandemia.

Nel caso in cui altre restrizioni, come il congelamento di fondi di determinate persone fisiche o entità soggette a sanzioni UE, rischiano di limitare indirettamente le suddette forniture, specifiche eccezioni umanitarie permettono di effettuare transazioni anche con soggetti listati. A questo proposito, le Autorità italiane competenti restano a piena disposizione per fornire agli operatori che ne facciano richiesta indicazioni e chiarimenti sul funzionamento delle misure restrittive e per concedere eventuali deroghe.

La campagna di disinformazione abilmente condotta dal regime e, soprattutto, da ben noti attori esterni, ha l'obiettivo di accreditare l'idea che le sanzioni UE aggravino l'impatto del Covid-19 sulla popolazione civile. Proprio per contrastare la diffusione di notizie inesatte e distorte, nelle scorse settimane, l'Italia ha attivamente sostenuto in ambito UE una campagna di sensibilizzazione a tutti i livelli finalizzata a fornire un'informazione corretta e trasparente sui meccanismi dell'apparato sanzionatorio. L'iniziativa si è articolata su tre direttrici principali: passi dell'Unione Europea nei confronti degli organi e delle agenzie del sistema ONU; vasta azione di comunicazione destinata al grande pubblico tramite la diffusione di un video sull'argomento; pubblicazione delle già citate linee guida sulle misure restrittive per la Siria a favore di banche, operatori finanziari e ONG affinché possano meglio comprenderne le possibili esenzioni umanitarie.

Oltre a questo, dinnanzi ai rischi potenzialmente drammatici posti dal Covid-19 in un Paese martoriato da più di nove anni di guerra civile e privo di un sistema sanitario in grado di rispondere alla pandemia, l'Italia ha subito fornito un aiuto concreto alla popolazione, riorientando i propri interventi umanitari ovunque ciò sia stato possibile. Inoltre, si è da poco organizzato un trasporto umanitario per le strutture dell'OMS di Mersin, in Turchia, dal Deposito di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi con un carico di materiale e di kit medico-sanitari a sostegno della popolazione sfollata nell'area di Idlib.

Tutto questo testimonia la ferma determinazione del Governo a fare quanto in suo potere per alleviare le sofferenze dei civili siriani. Si tratta di un imperativo morale che orienta l'azione italiana fin dall'inizio del conflitto, ma che si avverte oggi con ancor più impellenza dinanzi alla pandemia. L'Italia non smetterà di batterci fino al raggiungimento di una soluzione politica inclusiva, in linea con la risoluzione ONU n. 2254 e in grado di porre fine ad una ferita aperta per tutta la Comunità internazionale.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), nell'esprimere apprezzamento per l'articolata risposta del Rappresentante del Governo, tiene a ribadire, in particolare, l'esigenza, veicolata dall'interrogazione stessa, di una presenza attiva dell'Italia in un Paese come la Siria, martoriato da nove anni di guerra civile e le cui sofferenze sono state acuite dall'emergenza sanitaria causata dal Covid-19.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1087) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra, quindi, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(1384) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, fatto a Strasburgo il 10 ottobre 2018***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(1701) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 26 gennaio 2018***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ferrara a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1702) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente [PETROCELLI](#), appurata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Alfieri a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**(1763) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede***  
(Esame e rinvio)

Il senatore [ALFIERI](#) (PD), relatore, illustra il disegno di legge recante la ratifica dello Scambio di Lettere del febbraio 2018 tra l'Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate. L'Intesa bilaterale, negoziata da una Commissione paritetica conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 121 del 1985 di ratifica dell'Accordo del febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, è volta ad aggiornare la disciplina dell'assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa nel frattempo determinatasi, nonché ad apportare le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare.

Il testo dell'Intesa, composto di 14 articoli, individua, innanzitutto, le funzioni svolte dai Cappellani a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione per l'assolvimento delle funzioni stesse (articoli 1-2). Delinea, inoltre, lo stato giuridico dei Cappellani come figura autonoma rispetto all'organizzazione militare, stabilendo che essi abbiano piena libertà di esercizio del loro ministero, che risiedano in una delle sedi di servizio loro assegnate, ma che accedano ai gradi militari per assimilazione e non per integrazione nella gerarchia militare, ovvero attraverso un meccanismo che porti ad una certa corrispondenza fra le posizioni dei gradi militari e quelle esercitate dai religiosi preposti a tali compiti di assistenza spirituale, senza che questo comporti identificazione con la struttura e l'organizzazione militare (articoli 5-11). In particolare l'Intesa, che affida la direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede (articolo 4), prevede che il Cappellano non possa esercitare poteri di comando o direzione e avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate, che non porti armi e indossi, di regola, l'abito ecclesiastico proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessaria la divisa militare (articolo 5). Viene altresì determinato, nel quadro del riassetto complessivo delle Forze armate, in 162 unità - a fronte delle 204 attuali - l'organico complessivo dei Cappellani militari che vengono, secondo una autonoma tabella ministeriale, assimilati - dall'Ordinario militare sino al Cappellano militare di complemento - ai gradi gerarchici militari, dal Tenente Generale sino al Sottotenente di complemento

(articolo 6). L'Intesa definisce inoltre le modalità e le forme di avanzamento dei Cappellani (articolo 7), il loro rapporto di impiego (articolo 8) e i relativi trattamenti economico e previdenziale (articoli 9 e 10). In particolare la progressione economica, a partire dal livello di assimilazione al grado di Sottotenente di complemento, è ulteriormente ridotta rispetto a quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo e limitato a non più di dieci unità l'accesso al grado di Tenente colonnello. Viene quindi stabilito che i Cappellani militari non siano soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero (articolo 11). Vengono altresì definiti un sistema sanzionatorio specifico per i casi di infrazione delle regole disciplinari e dei doveri di servizi (articolo 12), nonché le modalità per la sospensione o cessazione dall'impiego dei Cappellani (articoli 12-13).

Il disegno di legge di ratifica dello Scambio di Lettere si compone di 7 articoli. L'articolo 3 reca le norme di adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni previste dall'Intesa bilaterale, novellando in particolare il Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 con riferimento all'assistenza spirituale ai militari cattolici, allo svolgimento del servizio, alla nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale, ed agli altri aspetti strumentali, organizzativi, giurisdizionali, retributivi e pensionistici dell'attività dei Cappellani militari.

Il Capo II del disegno di legge reca ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede mediante Scambi di Lettere intervenuti fra il 2006 e il 2008, rispettivamente in materia di informazione alle autorità ecclesiastiche sull'avvio del procedimento penale che riguardi un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico (articolo 4), e in materia di assunzione della testimonianza di cardinali (articolo 5).

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 6 del disegno di legge di ratifica pone una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della misura normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione che accompagna il provvedimento evidenzia, peraltro, come la riduzione degli oneri a carico dello Stato in relazione all'assistenza spirituale alle Forze armate rappresenti uno dei principali obiettivi dell'intervento normativo.

Il relatore conclude rilevando che lo Scambio di Lettere in titolo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 ([n. 177](#))**

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [FERRARA](#) (*M5S*), relatore, illustra lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'Atto del Governo n. 177, su cui la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 24 giugno, delle osservazioni a beneficio della Commissione Affari costituzionali sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'Atto del Governo n. 177.

Ricorda che della materia la 3a Commissione si è già occupata nella seduta dello scorso 5 novembre mese, in occasione dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato 1570 di conversione in legge del

decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, formulando nella circostanza alla 1a Commissione un parere favorevole. In particolare, il decreto-legge n. 105 è finalizzato prioritariamente ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato il cui malfunzionamento, interruzione o utilizzo improprio possa procurare un pregiudizio per la sicurezza del Paese, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, prosegue il relatore, è volto a dare attuazione a due previsioni contenute nel decreto-legge n. 105 del 2019, in particolare definendo le modalità e i criteri procedurali di individuazione delle amministrazioni pubbliche, degli enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia, nonché i criteri con cui i soggetti individuati saranno tenuti a predisporre e ad aggiornare l'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza rilevanti per le finalità della normativa introdotta dal decreto-legge stesso.

Composto di 12 articoli, suddivisi in quattro Capi, lo schema di decreto offre innanzitutto (articolo 1) un quadro delle definizioni utilizzate. Al comma 1, lettera *d*), in particolare, si richiama, sotto la denominazione "amministrazioni CISR", le amministrazioni che, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2007 di riforma dell'*intelligence* italiana, partecipano al Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), l'organismo di consulenza e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell'informazione per la sicurezza, tra i cui membri figura anche il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il testo delinea, quindi, le modalità e i criteri procedurali per l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro (articoli 2, 3 e 4). In particolare, esso individua i soggetti che esercitano funzioni essenziali e servizi essenziali ai fini di quanto previsto dal decreto-legge, includendovi anche il riferimento alla sicurezza esterna, alla difesa dello Stato e alle relazioni internazionali, ai servizi essenziali (articolo 2). Ai fini dell'inclusione nel perimetro nazionale, vengono individuati settori di attività dei soggetti che esercitino funzioni e servizi essenziali, fra cui viene indicato quello governativo, che richiama le attività delle amministrazioni CISR, ivi incluso il MAECI (articolo 3). La Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, precisa, a tal riguardo, che con riferimento al settore governativo, ciascuna delle amministrazioni CISR individuerà, nell'ambito delle proprie attività o riconducibili alla propria sfera di competenza nell'ambito governativo, le amministrazioni o gli enti che esercitano funzioni essenziali dello Stato o che svolgono servizi essenziali.

Il Capo II dello schema di decreto (articoli 4-6) disciplina le modalità e i criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Il testo normativo, in particolare, declina le modalità e i criteri procedurali che consentiranno alle amministrazioni coinvolte, incluso il MAECI, l'individuazione dei soggetti da includere nel perimetro (articolo 4), e la predisposizione dell'elenco di tali soggetti (articolo 5).

L'articolo 6 dispone l'istituzione del Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale quale organo presieduto da un vice direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e composto da due rappresentanti di ciascuna delle amministrazioni CISR e da un rappresentante di ciascuna delle due Agenzie informazioni e sicurezza, in possesso di competenze tecnico-specialistiche in materia di sicurezza cibernetica di cui lo stesso CISR tecnico - composto a sua volta dai dirigenti apicali designati dai Ministeri membri del Comitato - possa avvalersi nella fase attuativa della normativa.

Il successivo Capo III dello schema di decreto (articoli 7-9) definisce i criteri per la predisposizione - da parte dei soggetti inclusi nel perimetro - e l'aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, nonché per la loro trasmissione.



Da ultimo il Capo IV (articoli 10-12) reca, fra le altre, disposizioni sulla tutela delle informazioni, disponendo che l'elencazione dei soggetti da includere nel perimetro e gli elenchi relativi all'insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici (beni ICT), comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica, nonché dell'analisi del rischio, siano sottoposti ad idonee misure di sicurezza (articolo 10).

L'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento - conclude il relatore - evidenzia come in esso non si ravvisino elementi di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, né con altri obblighi internazionali.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)**  
(Osservazioni alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [MARILOTTI](#) (M5S), relatore, spiega che la Commissione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 24 giugno, delle osservazioni a beneficio della Commissione Bilancio sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali di cui all'Atto del Governo n. 178.

Composto di 15 articoli, lo schema di decreto è diretto a individuare, nell'ambito dei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2019/452 istitutivo di un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ulteriori rispetto a quelli già individuati con altri decreti adottati ai sensi del decreto-legge n. 21 del 2012, provvedimento quest'ultimo che ha disciplinato la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti, delle comunicazioni. Ricorda che fra i più recenti decreti già approvati in tale ambito si annoverano anche il decreto-legge n. 23 del 2020, che reca misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, il decreto-legge n. 22 del 2019 di disciplina dell'esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, e il decreto-legge n. 105 del 2019 che ha esteso l'ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l'attuazione del già richiamato [Regolamento \(UE\) 2019/452](#) in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea.

Lo schema di decreto in esame, dopo aver definito il proprio oggetto (articolo 1), presenta un quadro dei termini utilizzati nel provvedimento, definendo le nozioni di "infrastrutture critiche", "tecnologie critiche", "fattori produttivi critici", "informazioni critiche" e "rapporti di rilevanza strategica". Il testo, riprendendo i concetti di criticità e di rilevanza strategica di cui al Regolamento europeo già richiamato e in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012, precisa come tali infrastrutture, tecnologie, fattori produttivi, informazioni e rapporti di rilevanza strategica, per qualificarsi come "critici", debbano intendersi come essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione (articolo 2).

I successivi articoli, individuano i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012 nei settori rispettivamente dell'energia (per infrastrutture per materiali nucleari o radioattivi, depositi costieri di greggio e prodotti petroliferi, piattaforme, ecc.) (articolo 3), dell'acqua (per infrastrutture per captazione, potabilizzazione e

distribuzione di acqua potabile, di acque ad uso irriguo e le fognature) (articolo 4), e della salute (articolo 5).

L'articolo 6 segnala le informazioni e i dati personali rilevanti ai fini dell'applicabilità della normativa sui poteri speciali di cui al decreto-legge n. 21 del 2012, individuando nel trattamento, nell'archiviazione e in materia di accesso e controllo di dati e di informazioni sensibili, un elenco di informazioni rientranti in tale ambito. Ricorda, in particolare, i dati relativi alle infrastrutture critiche, quelli relativi al censimento e al monitoraggio della sicurezza delle opere pubbliche, i dati raccolti tramite sistemi di navigazione satellitare per la tracciatura di campi, di mari e di bacini idrici, e per la composizione biochimica del suolo agricolo, oltre ai dati raccolti tramite i sistemi relativi alla gestione ed al controllo del trasporto aereo, marittimo, ferroviario, rapido di massa e stradale, nonché quelle riguardanti la gestione e il monitoraggio dei flussi dei passeggeri e delle merci. Vengono annoverati altresì i dati relativi alle attività di gestione dei mercati all'ingrosso e del mercato finale del gas naturale dell'energia elettrica e degli idrocarburi e quelli raccolti e gestiti tramite i sistemi informativi degli uffici giudiziari.

A sua volta, l'articolo 7 individua i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dei poteri speciali nel settore delle infrastrutture elettorali, precisando come in esso sia compresa la piattaforma Sistema Informativo Elettorale (SIEL) presso il Ministero dell'interno per la raccolta e la diffusione dei dati elettorali, a fini divulgativi, concernenti le elezioni dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, degli organi elettivi delle Regioni e degli enti locali, nonché delle consultazioni referendarie disciplinate dalla Costituzione.

Gli ulteriori articoli sono finalizzati ad individuare i beni e i rapporti rilevanti ai fini dell'applicabilità dei poteri speciali esercitabili nei settori rispettivamente finanziario, creditizio e assicurativo (articolo 8), dell'intelligenza artificiale, della robotica, dei semiconduttori, della cibersicurezza, delle nanotecnologie e delle biotecnologie (tra cui il *machine learning*, le tecnologie critiche applicate alla manifattura avanzata, i sistemi di *BigData & Analytics*, i sistemi di navigazione satellitare, ecc.) (articolo 9), delle infrastrutture e delle tecnologie aerospaziali non militari (articolo 10), per l'approvvigionamento di fattori produttivi in ambito siderurgico e nel settore agroalimentare (articolo 11) e per i prodotti a duplice uso, civile e militare (articolo 12).

L'articolo 13 individua alcune esclusioni dall'ambito di operatività della normativa, prevedendo che i poteri speciali si applichino nella misura in cui le esigenze sottese al relativo esercizio non siano adeguatamente garantite da una specifica regolamentazione di settore e che l'esercizio dei poteri speciali non si applichi ad alcune operazioni infragrupo riguardanti, fra le altre, fusioni, scissioni, incorporazioni, il trasferimento della sede sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, il mutamento dell'oggetto sociale, lo scioglimento della società o la modifica di clausole statutarie, salvo che non vi sia la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti ovvero un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico.

Di rilievo è anche l'articolo 14 che disciplina il procedimento amministrativo dei poteri speciali alla luce delle modifiche apportate, prevedendo che la composizione del gruppo di coordinamento, già istituito nel 2014, sia integrata con i rappresentanti dei Ministeri competenti in relazione alla specificità della materia o dell'operazione.

Da ultimo, il relatore segnala che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (articolo 15).

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia il relatore per l'esauriente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,55.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1087](#)

Art. 3

**3.1**

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 3, comma 1, con il seguente:*

Art. 3

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 1.603 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020 e a euro 840 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

## 1.3.2.1.2. 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 86 (ant.) del 05/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)  
MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020  
86ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[PETROCELLI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale  
Emanuela Claudia Del Re.*

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(1169\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017**

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 luglio 2019.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

La senatrice [PACIFICO](#) (M5S), in qualità di relatrice, illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, ai voti il mandato alla relatrice Pacifico a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

**[\(1220\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che**

***riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 luglio 2019.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente [PETROCELLI](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(1221) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 luglio 2019.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede delucidazioni in merito al precedente stanziamento previsto dal suddetto articolo 3 del disegno di legge in titolo, rispetto al quale è intervenuta la richiesta di modifica, per quanto concerne la copertura, da parte della Commissione bilancio.

Rispondono, al riguardo, il relatore [AIROLA](#) (M5S) e il sottosegretario Emanuela DEL RE, la quale precisa che l'onere complessivo discendente dall'Accordo in questione è pari, fino al 2020, a 220 mila euro.

Segue, quindi, un'ulteriore richiesta di chiarimento da parte del senatore [LUCIDI](#) (L-SP-PSd'Az), relativamente al fatto che la richiesta di modifica formulata dalla Commissione Bilancio, di fatto, a suo modo di vedere, va anche a cambiare la destinazione dei fondi dell'Accordo, indirizzandoli essenzialmente a scopi diversi da quelli di cui all'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Il sottosegretario Emanuela DEL RE, a tale ultimo riguardo, tiene ad illustrare quali siano le principali finalità del trattato in argomento.

Verificata la presenza del numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Seguono, quindi, le dichiarazioni di voto favorevoli sul provvedimento, rispettivamente, dei senatori [AIROLA](#) (M5S), [AIMI](#) (FIBP-UDC) e [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az).

Il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

***(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno.

Il presidente [PETROCELLI](#), nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1169](#)

Art. 3

#### 3.1

##### IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1220](#)

Art. 3

#### 3.1

Il Relatore

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

#### EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1221](#)

Art. 3

### 3.1

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

## **1.4. Trattazione in consultiva**



## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1763  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

**Titolo breve:** *Ratifica Scambio lettere Italia-Santa Sede assistenza spirituale Forze Armate*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 85 \(pom.\)](#)

16 giugno 2020

**Sottocomm. pareri**

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

[N. 64 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 299 \(pom.\)](#)

7 luglio 2020

[N. 300 \(pom.\)](#)

8 luglio 2020

[N. 308 \(pom.\)](#)

28 luglio 2020

[N. 311 \(pom.\)](#)

4 agosto 2020

[N. 323 \(pom.\)](#)

8 settembre 2020

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 85 (pom., Sottocomm. pareri) del 16/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 GIUGNO 2020  
**85ª Seduta**

*Presidenza del Presidente della Commissione*  
**[BORGHESI](#)**

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)**  
(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive con i seguenti rilievi:

- all'articolo 40, si segnala l'opportunità di seguire la stessa tecnica adottata per le restanti disposizioni dello schema di decreto, provvedendo non alla modifica diretta del Codice civile ma alla sostituzione dell'articolo 377 del decreto legislativo n. 14 del 2019;
- all'articolo 41, si invita a valutare se il termine per l'operatività degli obblighi di segnalazione ivi previsti, che si intende fissare al 15 febbraio 2021, sia da ritenersi coerente con la proroga al 1º settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice, disposta dal decreto-legge n. 23 del 2020;
- in via generale, si ritiene opportuno prevedere la pubblicazione, prima del 1º settembre 2021, del testo coordinato del Codice.

La Sottocommissione conviene.

**[\(1763\)](#) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede**

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore **[BORGHESI](#)** (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

**(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo segnalando che, all'articolo 2, comma 1, tra i compiti attribuiti all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, la previsione di cui alla lettera *f*), relativa allo svolgimento di corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione di situazioni di conflitto, nonché a migliorare la comunicazione con gli utenti, fa riferimento esclusivamente al personale medico e sanitario e non anche al personale socio-sanitario.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **1.4.2.2. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**

## 1.4.2.2.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 64 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020**  
**64ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**[GARAVINI](#)**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Calvisi e Tofalo.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Ai fini di una migliore organizzazione dei lavori, la presidente [GARAVINI](#) propone un'inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione conviene.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1763\)](#)  *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Introduce l'esame il relatore [ORTIS](#) (M5S), rilevando che il provvedimento concerne la ratifica dello Scambio di Lettere del febbraio 2018 tra l'Italia e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate. Nel dettaglio, si tratta di un'intesa bilaterale, negoziata da una Commissione paritetica, che ha lo scopo di aggiornare la disciplina dell'assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo status dei cappellani militari.

La competenza della Commissione pertanto è molto estesa e concerne sia l'intesa, sia il testo del disegno di legge di ratifica. La ratifica dell'accordo implica infatti anche una serie di modifiche al codice dell'ordinamento militare.

Per quanto concerne l'Intesa, osserva che il testo si compone di 14 articoli. Gli articoli 1 e 2 individuano le funzioni svolte dai cappellani militari a favore dei militari cattolici e delle rispettive famiglie, nonché i mezzi e gli strumenti che sono messi a loro disposizione. Gli articoli da 5 a 11

definiscono quindi lo stato giuridico dei cappellani, che rimane una figura autonoma rispetto all'organizzazione militare. È stabilito che essi abbiano piena libertà di esercizio del loro ministero e che risiedano in una delle sedi di servizio loro assegnate. I cappellani accedono ai gradi militari per assimilazione e non per integrazione nella gerarchia militare, ovvero attraverso un meccanismo che porti ad una certa corrispondenza fra le posizioni dei gradi militari e quelle esercitate dai religiosi, senza che questo comporti la loro identificazione con la struttura e l'organizzazione militare.

La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare, nominato dal Presidente della Repubblica su designazione della Santa Sede. È poi previsto che il cappellano non possa esercitare poteri di comando o direzione e avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate, che non porti armi e indossi, di regola, l'abito ecclesiastico proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessaria la divisa militare.

Viene inoltre rideterminato l'organico complessivo dei cappellani militari nel quadro di riassetto generale delle Forze armate, che scendono dalle attuali 204 unità a 162 unità. Sono anche definite le modalità e le forme di avanzamento dei cappellani, il loro rapporto di impiego e i trattamenti economici e previdenziali.

Infine, viene precisato che i cappellani militari non risultano soggetti al codice e al regolamento di disciplina militare, né alla giurisdizione penale militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale o di servizio all'estero.

Gli articoli 12, 13 e 14, definiscono infine il sistema sanzionatorio specifico per i casi di infrazione delle regole disciplinari; le modalità per la sospensione o la cessazione dall'impiego, nonché le disposizioni transitorie e finali.

Con riferimento al disegno di legge di ratifica, composto da 7 articoli, si sofferma in particolare sull'articolo 3, che contiene le norme di adeguamento dell'ordinamento italiano, attraverso una serie di modifiche del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010).

In particolare, gli interventi investono l'assistenza spirituale ai militari cattolici, lo svolgimento del servizio, la nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale, nonché tutti gli aspetti strumentali, organizzativi, giurisdizionali, retributivi e pensionistici dell'attività dei Cappellani militari.

Osserva inoltre che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione della misura normativa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione che accompagna il provvedimento evidenzia, peraltro, che esso, riducendo il numero di cappellani, riduce gli oneri a carico dello Stato, e sottolinea che questo è uno dei principali obiettivi dell'intervento normativo.

Conclude proponendo alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La presidente [GARAVINI](#) constata che non vi sono iscritti a parlare né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

## *AFFARI ASSEGNATI*

### **Affare sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa (n. 425)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione *Doc. XXIV*, n. 22)

La presidente [GARAVINI](#) (*IV-PSI*), relatrice, dopo aver brevemente riepilogato le risultanze delle audizioni svolte, illustra una propria proposta di risoluzione (pubblicata in allegato).

In particolare la proposta muove dalla constatazione che il patrimonio immobiliare della Difesa comprende, da un lato una vasta tipologia di siti e infrastrutture, sparsi su tutto il territorio nazionale, tra cui caserme, basi, arsenali, aeroporti, forti, depositi di mezzi e di materiali, fari, ponti radio, alloggi



di servizio e altro. Il predetto parco infrastrutturale comprende, inoltre, le basi militari nei teatri operativi all'estero ove operano i contingenti impegnati nelle missioni internazionali. Dall'altro, tuttavia, una delle caratteristiche è però la sua vetustà, considerando che quasi il 50 per cento delle infrastrutture risale a prima del 1915 e soltanto il 10 per cento è stato costruito dopo il 1945. La Difesa, peraltro, conscia della problematica, ha comunque avviato, negli ultimi anni, un importante processo di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare, anche per la progressiva contrazione del personale in servizio e per le mutate esigenze operative e logistiche dei reparti militari, tra cui spiccano il progetto "Caserme verdi" dell'Esercito, "Basi Blu" della Marina militare ed il programma "Prisma" dell'Aeronautica.

La possibilità di disporre di un patrimonio infrastrutturale efficiente è poi emersa anche nella gestione della crisi epidemiologica legata al Covid 19, dove la Difesa ha assunto un ruolo proattivo nella gestione dell'emergenza tramite molteplici interventi, che hanno spaziato dal trasporto di persone malate, alla messa a disposizione di infrastrutture per la degenza, alle misure di controllo delle norme di distanziamento sociale e delle misure di quarantena.

Stante quanto precede, appare opportuno formulare al Governo degli indirizzi precisi, che possano tutelare il processo già posto in essere dalla Difesa ed accedere, altresì, a nuove risorse finanziarie, tra cui spiccano i nuovi strumenti messi a disposizione dall'Unione europea.

Conclude dando puntuale lettura degli impegni al Governo contenuti nella proposta di risoluzione.

Interviene il sottosegretario TOFALO, esprimendo avviso favorevole sulla proposta di risoluzione poc'anzi illustrata dalla relatrice, che è in piena sintonia con le attività del Governo in questo settore, a cominciare dal maggiore impiego dei fondi dell'Unione europea.

Il senatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel preannunciare il voto favorevole della propria parte politica, invita la Commissione a rimanere focalizzata sul tema, con particolare riferimento agli immobili dei reparti operativi.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, viene posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di risoluzione formulata dalla Presidente relatrice, che risulta approvata.

La presidente [GARAVINI](#) si compiace dell'esito unanime della votazione.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1721\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***

**[\(Doc.LXXXVI, n. 3\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020***

**[\(Doc.LXXXVII, n. 3\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2019***

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 1721. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVI, n. 3*. Parere alla 14ª Commissione sul *Doc. LXXXVII, n. 3*. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1721, congiunzione con il seguito dell'esame del *Doc. LXXXVI, n. 3*, e con l'esame del *Doc. n. LXXXVII, n. 3*. Esame congiunto con esiti distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721. Parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI, n. 3*. Parere favorevole sul *Doc. LXXXVII, n. 3*)

Su proposta della [PRESIDENTE](#), la Commissione delibera di congiungere l'esame dei provvedimenti in titolo.

La relatrice [ROJC](#) (PD), nel richiamare le relazioni da lei già svolte sul *Doc. LXXXVI*, n. 3 (nella seduta dello scorso 11 febbraio), e sul disegno di legge n. 1721 (nella seduta dello scorso 19 maggio), illustra il *Doc. LXXXVII*, n. 3, recante la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2019.

Nel dettaglio, i principali profili di competenza della Commissione si rinvencono nel capitolo 10 della seconda parte del documento, dedicato alla dimensione esterna dell'Unione; più in particolare nei paragrafi 10.1 (Politica estera e di sicurezza comune - PESC), e 10.2 (Politica di sicurezza e difesa comune - PSDC).

Relativamente al primo aspetto, continua, in particolare, ad avere particolare rilevanza, come in passato, il tema della stabilizzazione della Libia. L'oratrice ricorda che, proprio per affermare un ruolo più incisivo dell'UE, tra le altre iniziative, a margine del Consiglio europeo del 13 dicembre l'Italia aveva promosso un vertice con Germania e Francia. Il documento accenna anche alla missione EUBAM Libia e all'operazione Sophia, sostituita ora dall'operazione Irini.

Sempre con riferimento alla Politica estera comune, il documento all'esame della Commissione pone particolare attenzione alla questione siriana, a quella iraniana (in cui il Governo, nonostante il contesto fortemente critico, si è impegnato a mantenere vive le relazioni politiche, economiche e culturali e a sostenere l'impegno europeo a salvaguardia dell'accordo sul nucleare), alla situazione irachena (in prospettiva di contrasto al terrorismo e ai fenomeni correlati), allo Yemen, al contenzioso israelo-palestinese (confermando l'appoggio alle azioni dell'Alto Rappresentante, nel contesto degli sforzi internazionali diretti a favorire la ripresa del dialogo tra le parti), nonché in relazione alla stabilizzazione, crescita economica e integrazione europea dei Balcani occidentali. Altri aspetti trattati nella relazione concernono, altresì, i rapporti con la Turchia e la crisi ucraina e la situazione in Afghanistan.

Inoltre, nell'ambito del rafforzamento e della ridefinizione delle relazioni transatlantiche, anche in chiave *Brexit*, il Governo ha sostenuto il dialogo UE-USA nei diversi settori di comune interesse, appoggiando l'operato della Commissione.

Particolarmente attiva, infine, anche la politica a sostegno dell'Africa dove il Governo ha confermato un'attenzione prioritaria verso Corno d'Africa e Sahel (aree di origine e transito dei flussi migratori, la cui stabilità è fondamentale per la sicurezza europea).

Con riferimento al secondo profilo (PSDC), la relazione rileva quindi che il 2019 è stato dedicato al consolidamento dell'impianto istituzionale nel settore sicurezza e difesa. Il Governo ha infatti continuato a sostenere le iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, in complementarità con la NATO, con l'obiettivo di sviluppare capacità all'altezza delle esigenze di protezione del territorio e dei cittadini europei, in un contesto esterno di perdurante instabilità. Si è inoltre contribuito in maniera fattiva all'attuazione della Strategia globale dell'UE e a far in modo che l'Unione divenga un fornitore di sicurezza globale, dotato di sufficiente autonomia strategica da guardare nella nostra visione in complementarità con la NATO, che resta comunque l'Organizzazione primariamente deputata alla difesa collettiva.

Particolare attenzione è stata posta sulla Cooperazione strutturata permanente (PESCO), finalizzata ad assicurare efficienza decisionale e rigorosi meccanismi di verifica degli impegni assunti dai venticinque Stati partecipanti. Dopo i primi trentaquattro progetti, nel 2019 è stato infatti approvato un terzo blocco di tredici iniziative, di cui due affidate al coordinamento italiano (il numero dei progetti a guida nazionale sale quindi a ben nove). Nella parte finale dell'anno è stato inoltre avviato dal SEAE il processo di revisione strategica della PESCO, che mira a rivedere le procedure di gestione della Cooperazione strutturata permanente per renderla sempre più rilevante ed efficace.

Sono inoltre proseguite le iniziative volte ad attuare gli impegni relativi allo sviluppo di una difesa europea più strutturata, efficace e visibile, agendo in tre direzioni: istituzionale, delle capacità e degli incentivi finanziari comuni. Sotto il primo profilo, e con l'obiettivo di rafforzare le strutture e le capacità di pianificazione e conduzione di missioni e operazioni dell'Unione europea, si è assicurato pieno sostegno all'attività della Struttura di pianificazione e condotta delle missioni PSDC militari e si è incoraggiata maggiore sinergia tra tale struttura e quella incaricata della pianificazione e condotta

delle missioni PSDC civili.

Quanto alle capacità, si è sostenuto l'operato dell'Alto Rappresentante e dell'Agenzia per la difesa europea nell'identificazione delle esigenze prioritarie e delle lacune cui porre rimedio, attraverso il processo di revisione del Piano di sviluppo delle capacità e l'iniziativa CARD (Revisione annuale coordinata sulla difesa), le cui risultanze hanno contribuito a favorire lo sviluppo cooperativo di capacità militari.

Particolarmente attenta è stata poi la partecipazione ai negoziati per l'istituzione del nuovo Fondo europeo della difesa, valido per il settennio 2021-2027, e su cui stiamo concludendo il nostro Affare assegnato. Il compromesso raggiunto risulta soddisfacente, tenendo in debita considerazione gli interessi dell'industria della difesa italiana, anche con riguardo alle piccole e medie imprese.

Con riferimento alle missioni, militari e civili, dell'UE, la relazione sottolinea poi sia l'impegno profuso dall'Italia per il rilancio della componente civile sia, del pari, il tradizionale sostegno fornito a quelle militari, con particolare attenzione all'area del Mediterraneo.

In particolare, l'Italia ha continuato a mantenere un profilo elevato sia sulle missioni militari che su quelle civili, collocandosi stabilmente all'interno della prima fascia di Stati membri contributori in termini di personale. Ciò secondo il tradizionale approccio "concentrico", che attribuisce elevata priorità alle crisi nei Paesi dell'area euro-mediterranea, comprendente cinque quadranti con caratteristiche differenti: i Paesi UE, i Balcani, l'area del Mar Nero, quella mediterranea del Medio Oriente e il Maghreb. Particolare rilevanza è stata parimenti attribuita alle zone del Mashreq, del Sahel, del Corno d'Africa e ai Paesi del Golfo Persico.

Particolare attenzione è prestata infine al tema della mobilità militare. L'Italia - si legge nella relazione - ha infatti fornito sostegno a tutti gli obiettivi del Piano d'azione UE sulla mobilità militare, in particolare nei settori dei trasporti e delle infrastrutture, delle normative nazionali e internazionali in materia di trasporti militari e delle procedure per il transito di forze militari.

L'oratrice formula quindi tre distinte proposte (pubblicate in allegato): una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 1721, un proposta di parere favorevole con osservazioni sul *Doc. LXXXVI*, n. 3 ed una proposta di parere favorevole sul *Doc. LXXXVII*, n. 3

La presidente [GARAVINI](#) constata che non vi sono iscritti a parlare né in sede di discussione generale, né in sede di dichiarazione di voto.

Avverte quindi che si procederà alla votazione disgiunta delle tre proposte formulate dalla relatrice.

Previa verifica del numero legale, viene posta in votazione la proposta di relazione favorevole della relatrice sul disegno di legge n. 1721, recante la legge di delegazione europea per il 2019, che risulta approvata.

Successivamente, viene posta ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice sul *Doc. LXXXVI*, n. 3, recante la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2020, che risulta approvata dalla Commissione.

Infine, viene posta ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice sul *Doc. LXXXVII*, n. 3, recante la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2019, che risulta del pari approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La presidente [GARAVINI](#) dà conto del parere non ostativo con osservazioni espresso dalla Commissione affari costituzionali sul testo del disegno di legge e non ostativo sugli emendamenti presentati (pubblicati in allegato al resoconto del 23 giugno).

La Commissione bilancio ha invece formulato pare non ostativo sul testo e sulle proposte del senatore Mininno (1.1 e 1.2), e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte della senatrice Rauti (1.3 e 1.4).

La senatrice [RAUTI](#) (*FdI*) si dichiara sorpresa dell'orientamento espresso dalla Commissione bilancio sui propri emendamenti e domanda di conoscerne le motivazioni di dettaglio.

La presidente [GARAVINI](#) sottolinea che l'orientamento della Commissione bilancio deriva dalla mancata indicazione delle coperture necessarie a far fronte agli oneri finanziari discendenti dagli emendamenti.

Presenta quindi, in qualità di relatrice, l'emendamento 1.100, interamente sostitutivo dell'unico articolo del disegno di legge (pubblicato in allegato al presente resoconto).

Nel dettaglio, l'emendamento, che recepisce anche le osservazioni espresse dalla Commissione affari costituzionali, interviene sotto diversi profili. L'emendamento in primo luogo intende correggere l'ampiezza eccessiva della delega e una certa indeterminatezza dei suoi principi e criteri direttivi. Si tratta di un intervento motivato non tanto da ragioni politiche quanto piuttosto da ragioni costituzionali, visto che si tratta di requisiti fondamentali per la legittimità del processo di delega. Questa lacuna del disegno di legge era peraltro emersa da interventi di diversi commissari durante la discussione generale e anche nel confronto con le personalità udite sul punto. L'emendamento limita l'intervento sui procedimenti amministrativi a quelli che riguardano il personale. Si chiarisce inoltre che l'intervento di delegificazione deve avvenire su "singole" disposizioni del codice, e che le disposizioni su cui il Governo è autorizzato ad intervenire sono quelle che hanno natura "esclusivamente attuativa ed esecutiva". Viene poi stabilito il criterio che deve ispirare la riforma dei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale, criterio che era totalmente assente nel testo originario.

L'emendamento propone poi di ridurre il termine entro cui esercitare la delega da 2 anni a 18 mesi, sia per evitare una delega aperta per troppo tempo, sia per far scadere la delega stessa entro il termine naturale della legislatura. In questo modo lo stesso Parlamento che approva la delega potrà poi, attraverso i pareri sugli schemi dei decreti delegati, esercitare il doveroso controllo sull'operato del Governo.

L'emendamento interviene poi sul tema del personale, valorizzando l'intervento di razionalizzazione in questo settore. La delega dovrà infatti occuparsi dei procedimenti amministrativi riguardanti la valutazione del personale, "valorizzando" - si cita testualmente - "i criteri meritocratici, in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni". Si tratta di una formulazione che raccoglie le sollecitazioni espresse anche dal senatore Mininno, e che appare più adeguata. Sottolinea poi che il testo è formulato in modo da rispettare il principio di equiordinazione con le forze di polizia. Viene anche riformulato il punto che riguarda la formazione del personale, in un'ottica di contenimento dei costi ma soprattutto di valorizzazione della professionalità del personale civile e militare.

Viene infine riformulata la previsione che consente al Governo di svolgere un'attività di codificazione, cioè di inserimento nel codice di norme che riguardano l'ordinamento militare ma non sono attualmente ricomprese nel codice.

Nessuno chiedendo di intervenire, la presidente [GARAVINI](#) propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti per mercoledì 8 luglio, alle ore 17.

La Commissione conviene con la proposta da ultimo formulata dalla Presidente.

Appreziate le circostanze, la presidente [GARAVINI](#) propone di convocare la Commissione già nella giornata di domani, al termine della seduta dell'Assemblea, per proseguire l'esame del provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(991) Tatjana ROJC ed altri. - Disposizioni per la riabilitazione storica degli appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della prima Guerra mondiale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 maggio.

Interviene la senatrice [MINUTO](#) (FIBP-UDC), rilevando che, su iniziativa del proprio Gruppo, il prescritto numero di senatori è in procinto di presentare la richiesta di riassegnazione alla sede referente del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento.

La presidente [GARAVINI](#) prende atto e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione del provvedimento.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

La [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 8 luglio, al termine della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 425  
(DOC. XXIV, n. 22)

La Commissione Difesa,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del regolamento, dell'Affare assegnato sulla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa;

preso atto delle risultanze delle audizioni svolte;

premesso che:

il patrimonio immobiliare della Difesa comprende una vasta tipologia di siti e infrastrutture, sparsi su tutto il territorio nazionale, tra cui caserme, basi, arsenali, aeroporti, forti, depositi di mezzi e di

materiali, fari, ponti radio, alloggi di servizio e altro. Alcuni di questi immobili hanno un rilevante valore storico-artistico. Il predetto parco infrastrutturale comprende, inoltre, le basi militari nei teatri operativi all'estero ove operano i contingenti impegnati nelle missioni internazionali;

una delle caratteristiche di tale patrimonio è però la sua vetustà, considerando che quasi il 50 per cento delle infrastrutture risale a prima del 1915 e soltanto il 10 per cento è stato costruito dopo il 1945;

la Direzione dei Lavori e del Demanio (GENIODIFE) cura la progettazione, la realizzazione e la manutenzione degli immobili, provvede all'acquisizione, amministrazione, alle dismissioni e alienazioni dei beni militari ed è competente in materia di servitù e di vincoli di varia natura. In tale ambito rientrano non solo gli interventi finanziati dallo Stato su infrastrutture nazionali, ma anche quelli finanziati dalla NATO per infrastrutture presenti sul territorio nazionale. Tra le sue attività rientrano anche gli interventi infrastrutturali sulle basi nei teatri operativi all'estero;

Difesa Servizi S.p.A., società di *in house* istituita nel 2009, totalmente partecipata dal Ministero della Difesa, cura invece la gestione economica di beni, anche immateriali, e servizi derivanti dalle attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze armate. In particolare, il Dicastero si avvale della predetta società per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata gestione economica. Al momento, Difesa Servizi S.p.A. detiene nel proprio portafoglio 131 immobili (circa il 3 per cento dell'intero patrimonio immobiliare della Difesa), di cui 65 dell'Esercito, 38 della Marina e 28 dell'Aeronautica. La società, inoltre, detiene in portafoglio anche 151 immobili destinati alla valorizzazione energetica, di cui 121 dell'Esercito, 16 della Marina e 14 dell'Aeronautica. Nel 2019, la gestione complessiva degli immobili da parte di Difesa Servizi ha generato ricavi per 4,88 milioni di euro (pari al 16 per cento del suo fatturato), al netto degli investimenti di rigenerazione, recupero e ristrutturazione a carico dei terzi concessionari;

rilevato che:

il patrimonio immobiliare del Ministero della difesa costituisce un grande valore in termini non solo economici, ma anche funzionali, in quanto lo stato delle infrastrutture e quindi la loro efficienza condizionano significativamente la capacità operativa delle Forze armate;

la Difesa ha avviato, negli ultimi anni, un processo di razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare, anche per la progressiva contrazione del personale in servizio e per le mutate esigenze operative e logistiche dei reparti militari;

tale processo ha portato da un lato a una significativa attività di dismissioni (vendite e soprattutto trasferimenti ad altre amministrazioni o enti territoriali) e dall'altro ad un'opera di efficientamento delle infrastrutture "strategiche", adeguandole alle esigenze dei moderni assetti militari in termini di funzionalità, economia di gestione, esigenze e bisogni del personale e rispondenza ai nuovi *standard* ambientali ed energetici;

le Forze armate hanno intrapreso una serie di progetti per l'ammodernamento delle infrastrutture, e in particolare:

- per l'Esercito il progetto "Caserme verdi", con investimenti per 1.500 milioni di euro e che comprende 28 sedi su tutto il territorio nazionale;

- per la Marina il progetto "Basi Blu", con investimenti per 555 milioni di euro e che comprende l'ammodernamento delle capacità di supporto delle basi navali; le opere di ammodernamento degli

arsenali previste dal cosiddetto "Piano Brin" (per un investimento complessivo di 146 milioni di euro), ed il programma di adeguamento e ammodernamento delle capacità alloggiative (per un valore complessivo di 181 milioni di euro);

- per l'Aeronautica il programma "Prisma" (per il rinnovamento dei sedimi militari, per un valore complessivo di 792 milioni di euro), il programma "Iride" (per l'adeguamento delle reti idriche, energetiche e dati delle basi maggiori, dal valore di 280 milioni), e il programma "Alloggi e asili"(per 148 milioni);

con riferimento agli interventi efficienza energetica si segnala il progetto "*Energy Performance Contract*" volto ad efficientare i siti strategici tramite un contratto di rendimento energetico; gli *Smart Military District*, sedimi in grado di ospitare fonti di energie rinnovabili e l'attività di protezione delle infrastrutture critiche nell'ambito della strategia energetica, finalizzata in un accordo quadro con la società Rete Elettrica Nazionale-Terna;

un ulteriore ed imprescindibile intervento infrastrutturale è quello relativo all'innovazione della rete informatica della Difesa, ossia la struttura portante di comunicazione strategica, tramite numerosi processi di adeguamento volti a garantire la progressiva digitalizzazione del comparto;

ritenendo necessario che la Difesa sia assistita, nei processi già avviati e in quelli da avviare, da un quadro normativo ispirato a criteri di efficienza e semplificazione, che possa favorire in ogni modo l'ammodernamento del patrimonio infrastrutturale e la dismissione delle unità immobiliari non più utili a fini istituzionali;

riconosciuto il rilevante ruolo assunto dalla Difesa nella gestione dell'emergenza Covid-19, attraverso una serie di interventi di varia natura, dal trasporto di persone malate, alla messa a disposizione di infrastrutture per la degenza, alle misure di controllo delle norme di distanziamento sociale e delle misure di quarantena;

impegna il Governo:

a) a perseguire nelle attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, attraverso l'utilizzo di fondi e programmi di carattere nazionale, con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali che operano nel settore, ma anche dei fondi e programmi già operativi o di prossima attivazione nel quadro dell'Unione europea, a partire dal Piano per la ripresa *Next Generation EU*;

b) a valutare un'ulteriore semplificazione delle procedure attraverso cui immobili non più utili ai fini istituzionali della difesa possano essere messi a disposizione per altre finalità pubbliche, anche attraverso accordi con enti locali, anche individuando forme di adeguata compensazione a favore dell'amministrazione della Difesa;

c) a sostenere, attraverso la garanzia di adeguate risorse finanziarie, stabili nel tempo, il processo di rinnovo infrastrutturale avviato dalle Forze armate, tanto sul piano infrastrutturale quanto su quello impiantistico, per rispondere sia ai profili funzionali e operativi degli immobili, sia alle esigenze alloggiative e di benessere del personale;

d) a continuare a sostenere gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, utilizzando tutti gli strumenti esistenti e anche valutando nuove possibili fonti di finanziamento. A tal fine è opportuno esplorare la possibilità di impiegare fondi europei, anche attraverso cooperazioni internazionali, utilizzando a tale scopo il progetto "*Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector*" gestito dall'Agenzia della Difesa Europea;

e) a continuare a sostenere gli interventi di potenziamento delle infrastrutture digitali del comparto difesa, a partire dai numerosi progetti già in atto per l'adeguamento tecnologico, capacitivo e di sicurezza, per accelerare la digitalizzazione dell'organizzazione della Difesa, anche come elemento di traino dello sviluppo digitale del paese;

f) ad attivare un piano nazionale di bonifica dei siti militari che richiedono tale intervento, per eliminare ogni possibile rischio per l'ambiente e la salute del personale, potenziare le capacità operative dei siti e garantire la loro piena valorizzazione. A tal fine è opportuno valutare l'impiego dei fondi dell'Unione europea destinati sia a programmi nazionali, a partire da FESR SRSP (*Structural Reform Support Programme*), sia a programmi di cooperazione, a partire da *EU LIFE Programme* e dai fondi BEI, anche nel quadro dell'imminente progetto "Economia circolare della difesa" (*LIFE IF CEED*).

#### RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1721

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime una relazione favorevole.

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC. LXXXVI*, N. 3

La Commissione difesa,

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2020,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- andrà comunque garantito, da parte del Governo, un supporto costante al processo di integrazione della difesa comune europea, in particolare attraverso il sostegno alle iniziative PESCO ed alle missioni PSDC;

- andrebbero assicurate risorse finanziarie adeguate e stabili nel tempo al comparto Difesa, anche per consentire la partecipazione ai progetti cooperativi in ambito UE, a partire da quelli nell'ambito del Fondo europeo per la Difesa.



PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL *DOC.* LXXXVII, N. 3

La Commissione difesa,

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, per l'anno 2019,

esprime parere favorevole.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1152](#)

Art. 1

**1.100**

La Relatrice

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

1. Per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni dell'ordinamento militare, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di revisione del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) coordinare sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni in materia di ordinamento militare, anche di recepimento e attuazione della normativa europea, apportandovi le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica delle disposizioni;
- b) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, intervenendo mediante novellazione e aggiornamento del codice dell'ordinamento militare;
- c) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
- d) assicurare l'unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità delle disposizioni in materia di ordinamento militare;
- e) effettuare una ricognizione, coordinamento e, ove possibile, codificazione delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento militare ma non ricomprese nel codice;
- f) semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi relativi alla valutazione del personale, valorizzando i criteri meritocratici in modo da assicurare la trasparenza e la rapidità nel conferimento delle promozioni, nonché semplificare e razionalizzare l'organizzazione, le modalità e la durata delle attività formative, in un'ottica di contenimento e ottimizzazione della spesa e di salvaguardia delle professionalità del personale militare e civile della Difesa;
- g) ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare, pur nella considerazione dei profili di specificità della Forza armata di appartenenza;
- h) effettuare una ricognizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle singole disposizioni del codice dell'ordinamento militare aventi natura esclusivamente attuativa o esecutiva nonché di quelle che disciplinano materie non coperte da riserva di legge, anche relativa e conseguentemente inserirle, nel rispetto dell'articolo 2267, comma 2, dello stesso codice, all'interno del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
- i) razionalizzare la disciplina del rapporto fra procedimento penale e procedimento disciplinare, rendendo l'azione disciplinare facoltativa anche in pendenza del procedimento penale e semplificando

le singole fasi dei procedimenti disciplinari, avuto riguardo ai profili di specificità della condizione e del servizio militare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sessanta giorni, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Se il termine previsto per il parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni si esprimono sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.

3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, coerentemente con la revisione del codice dell'ordinamento militare, in applicazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 3, dello stesso codice, si provvede altresì alla revisione complessiva del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, prevedendo anche l'adozione di decreti ministeriali per la definizione di aspetti meramente tecnici e procedurali già contenuti nel predetto testo unico.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **1.4.2.3. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.3.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 299 (pom.) del 07/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 7 LUGLIO 2020**  
**299ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1086\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016**

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [SACCONE](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente alla copertura finanziaria di cui all'articolo 3 del disegno di legge, che l'onere è stato configurato come tetto di spesa: trattandosi di spese di missione, si pone l'esigenza di riformulare il testo come previsione di spesa, sostituendo le parole: "pari a", con le seguenti: "valutato in". Inoltre, pur rientrando il provvedimento nell'elenco dei cosiddetti "accantonamenti slittati" ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, occorre comunque valutare l'aggiornamento della copertura finanziaria al bilancio triennale 2020-2022, modificando conseguentemente il riferimento temporale dello stato di previsione. Il Governo dovrebbe infine chiarire se l'onere, indicato ad anni alterni, decorra effettivamente dal 2020 o dal 2021, adeguando di conseguenza il testo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime l'assenso del Governo alla riformulazione dell'onere come previsione di spesa, nonché all'aggiornamento della decorrenza degli oneri e della relativa copertura. Conferma altresì che l'onere decorrerà dall'anno finanziario 2020, con cadenza annuale alternata.

Il RELATORE, alla luce dell'avviso del rappresentante del Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo

condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell'articolo 3 con il seguente: "1. All'onere derivante dall'articolo 2 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.504 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

***(1087-A) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per il rinnovo a tempo indeterminato dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa del 9 maggio 1997, fatto a Skopje il 3 febbraio e il 23 agosto 2017***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che non vi sono osservazioni di competenza da formulare, considerato che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 9 giugno.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

***(1385-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito le condizioni espresse, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 16 giugno, aggiornando la decorrenza temporale degli oneri e della relativa copertura, di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge e inserendo, nel medesimo articolo 3, una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'articolo 27 dell'Accordo, sullo scambio di informazioni. Propone, quindi, di esprimere per l'Assemblea il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che: con riguardo all'articolo 10 dell'Accordo, in tema di dividendi, si osserva che le disposizioni previste dal paragrafo 5, in relazione all'esenzione della tassazione, risultano invariate rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; rispetto all'articolo 11 dell'Accordo, in tema di interessi, in relazione alle esenzioni di imposta previste dai paragrafi 3 e 4, si osserva che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento, e che la disposizione prevista dal paragrafo 8 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, non producendosi pertanto variazioni di gettito; con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, in materia di canoni, per quanto riguarda i possibili effetti di sostituzione

che potrebbero derivare da ipotizzabili trasferimenti di produzione da aziende domestiche verso aziende estere cinesi, si evidenzia che dall'analisi dei flussi finanziari rilevati dalle dichiarazioni fiscali non è possibile prevedere e valutare tale evoluzione dello scenario di riferimento; si rappresenta poi che la disposizione prevista dal paragrafo 6 risulta invariata rispetto alla normativa vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; in relazione all'articolo 13 dell'Accordo, sugli utili di capitale, si fa presente che l'Accordo in parola non introduce sostanziali variazioni rispetto alla convenzione vigente, e pertanto non si producono variazioni di gettito; per quanto attiene l'articolo 18 dell'Accordo, in tema di pensioni, viene evidenziato che non si dispone in Anagrafe tributaria di elementi utili a rispondere alle osservazioni poste; con riguardo all'articolo 22, concernente gli altri redditi, si rappresenta che l'Accordo ha soppresso, rispetto alla vigente convenzione, il comma che prevede la tassazione di redditi non esclusiva da parte di uno dei due Stati contraenti per le somme erogate a soggetti residenti nell'altro Stato, e si ritiene che tale soppressione non comporti variazioni di imposizione e quindi di gettito; rilevato che, in relazione alle disposizioni in materia di interessi, canoni e pensioni, non risulta possibile, dall'analisi dei flussi finanziari, prevedere e valutare l'evoluzione dello scenario di riferimento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime in senso conforme alla relatrice.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo. Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1588-A) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando l'assenza di osservazioni di competenza da formulare, considerato che la Commissione esteri ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 3 giugno.

Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

**(1646) *Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza che, alla luce dei chiarimenti e delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso non ostativo sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE reputa opportuno un rinvio dell'esame, per consentire ai senatori un breve approfondimento sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede**

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*), in via preliminare, riepiloga la disciplina vigente in materia di ordinariato militare e di assistenza spirituale alle forze armate, dando poi conto delle modifiche che deriverebbero dal provvedimento in esame.

Soffermandosi quindi sui profili di competenza, segnala, relativamente all'articolo 3, comma 1, i seguenti aspetti: in merito alla lettera *a*), dove la nuova formulazione dell'articolo 17, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, prevede espressamente l'obbligo per le autorità militari di mettere a disposizione dei cappellani militari "i luoghi e mezzi che siano necessari per l'assolvimento delle loro funzioni", chiede conferma che tale previsione possa essere attuata con le risorse umane e strumentali previste in bilancio a legislazione vigente. Circa la lettera *c*), osserva che i commi 1, 3 e 4 del nuovo articolo 1533-*bis* del Codice dell'ordinamento militare prevedono che il servizio di assistenza possa svolgersi oltre l'orario di servizio, che vi possa essere la collaborazione di altri sacerdoti in servizio della diocesi e che si sostituisca il cappellano, in caso di sua assenza, con il parroco competente per territorio. Dal momento che ognuna delle disposizioni specifica che ciò dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione, chiede conferma della sostenibilità di tale previsione. Chiede analogo rassicurazione anche in merito alla previsione del comma 5 dello stesso articolo 1533-*bis*, dove è stabilito che le Forze armate dovranno garantire l'alloggio di servizio ai cappellani. Sulla lettera *e*), che inserisce nel Codice dell'ordinamento militare l'articolo 1534-*bis*, segnala che la disposizione in questione esclude che dal conferimento dell'incarico di cappellano "coordinatore" - figura di nuova istituzione - derivino modifiche al trattamento economico. Sul punto, andrebbe confermato che non si determineranno ulteriori oneri indiretti connessi all'espletamento dell'incarico (uffici, personale, trattamento di missione per le ispezioni nelle sedi, ecc.), considerato peraltro che la struttura organizzativa vigente prevede l'analoga figura degli "Ispettori" (equiparati, ai fini economici, al grado di brigadieri generali) per i quali è ad oggi stabilita una specifica dotazione in organico. Relativamente alle lettere *ss*), *vv*) e *zz*), osserva che dalla riformulazione dei criteri e dei parametri validi ai fini dell'avanzamento in carriera dei cappellani militari sembrano scaturire effetti eterogenei ai fini finanziari, sui quali la relazione tecnica non si sofferma. Andrebbe quindi fornito un quadro di dettaglio degli effetti finanziari derivanti dalle singole modifiche alle forme di avanzamento e alle permanenze minime nei gradi, rispetto a quanto scontato a legislazione vigente. Più in generale, va considerato che il riassetto in esame dispone una sensibile riduzione dell'organico di diritto del numero complessivo dei cappellani militari rispetto alla legislazione vigente, che passerebbe da 204 a 162 unità. Tuttavia, al fine di pervenire ad una valutazione dell'effettivo impatto sul bilancio, occorre tenere sempre conto del costo effettivo sostenuto ai sensi della legislazione vigente, in relazione alle unità che sono ad oggi effettivamente presenti in organico. In tal senso, la relazione tecnica fornisce dati che espressamente dichiara non corrispondenti alle consistenze effettive, in quanto l'Ordinariato militare ogni anno richiede l'inserimento di un numero di cappellani militari pari o di poco inferiore al limite organico. Infatti, il dato riportato è di 197 unità a fronte dell'organico di diritto di 204 unità. Risulta quindi opportuno conoscere l'organico effettivo presente e non il numero che viene inserito nel sistema conoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche (SICO). Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 158/2020 del Servizio del bilancio.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la relatrice per gli approfondimenti svolti, sottolinea la necessità di verificare il costo effettivo sostenuto a legislazione vigente, in modo da individuare chiaramente l'impatto finanziario delle modifiche recate dal provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**  
(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti del Relatore 1.1 (che introduce un criterio di delega riferito al Covid-19 generico e indeterminato anche dal punto di vista finanziario) e 1.2 (che stralcia la direttiva su Campione d'Italia, con scadenza 31/12/2019) sia al fine di valutare se il bilancio 2020 sconta eventuali maggiori entrate, sia in termini di eventuali sanzioni da parte dell'Unione europea per il mancato recepimento. Occorre valutare, con riferimento all'emendamento 1.4 (che aggiunge il recepimento di ulteriori direttive in materia fiscale) se i relativi effetti finanziari sono coerenti con l'impianto di copertura del disegno di legge o se necessitano di una specifica copertura; occorre valutare inoltre gli emendamenti 1.5 (che prevede alla lettera c), la concessione di contributi e detrazioni), 1.6 (che alla lettera b) prevede l'attivazione di adeguate detrazioni), 1.7 (che prevede l'istituzione di un fondo ) e 1.9 (che prevede un credito d'imposta per le imprese a fronte dei maggiori costi di adeguamento alle direttive). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, segnala che occorre valutare la compatibilità degli effetti finanziari degli emendamenti 3.1 (che prevede campagne informative ), 3.3 (che alla lettera d-bis prevede l'istituzione di registri), 3.4 (che prevede misure per la promozione delle opere europee anche per le piattaforme di condivisione di contenuti video) e 3.14 (in relazione ai compiti di tutela del diritto d'autore per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 3. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 4.9 (con particolare riferimento al punto 1, che innalza il livello del servizio universale), 4.11 (che prevede la mappatura geografica delle reti, misure per favorire e accelerare la migrazione dalle infrastrutture preesistenti e alla lettera c-bis l'obbligo di un livello minimo di velocità di connessione), 4.14 (che prevede la garanzia di uniformità tra aree geografiche di accesso e di velocità minima), 4.36 (in materia di compiti di mappatura geografica delle reti per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.43 e 4.44 (in materia di ridefinizione dei contributi per la concessione dei diritti d'uso delle frequenze radio), 4.34 (in materia di proroga dei diritti d'uso individuali dello spettro radio), 4.32 (in materia di co-investimento e accordi di cooperazione per lo sviluppo di reti a banda ultralarga), 4.37 e 4.38 (in materia di differenziazione tra ricerche di mercato e servizi di promozione commerciale come televendite e *telemarketing*), 4.41 e 4.42 (in materia di certezza degli investimenti nel campo dell'"internet degli oggetti") e 4.47 (in materia di zone bianche). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 5.1, 5.5 e 5.7 (che prevedono ulteriori tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi e il superamento dei vincoli sui terreni agricoli), 5.2 (che



prevede l'istituzione di una banca dati pedologica nazionale), 5.4 (in materia di utilizzo di aree agricole e di competenze delle Regioni con possibilità di richiedere il supporto tecnico-specialistico delle società del gruppo GSE), 5.13 (in materia di aree agricole ai fini di ammissione agli incentivi statali), 5.14 e 5.16 (in materia di silenzio assenso), 5.15 (che stabilisce termini massimi decadenziali), 5.18 (che prevede il riordino della normativa in materia di riconoscimento degli incentivi statali agli impianti fotovoltaici), 5.22 (che prevede in materia di autoconsumo specifiche disposizioni anche nel trattamento fiscale per consorzi, cooperative e società consortili), 5.27 (che prevede interventi sul sistema tariffario), 5.30 (in materia di oneri di sistema), 5.31 (che prevede misure volte a favorire lo scambio di energia anche all'interno dello stesso edificio, di un condominio o tra edifici contigui), 5.32 (che prevede la garanzia di misure per favorire contratti tra utenze limitrofe), 5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.41, 5.65, 5.66 e 5.107 (in materia di obiettivi di consumo energetico da fonti rinnovabili e incentivi nel settore dei trasporti e dell'aviazione, nonché di crediti d'immissione al consumo), 5.44 (che prevede la promozione della silvicoltura fuori foresta di essenza legnose di pregio tropicali), 5.45 (in materia di sostegno della filiera del biogas e biometano), 5.48, 5.49, 5.50, 5.72, 5.73, 5.75, 5.79, 5.80, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108 (in materia di biocarburanti, promozione dell'utilizzo energetico di biomasse e riconoscimento, tra le materie prime, del ruolo dei rifiuti e residui), 5.51, 5.53 e 5.109 (in materia di misure di incentivazione per invasi, traverse e dighe e di promozione delle bonifiche dei medesimi), 5.54 e 5.55 (in materia di valorizzazione dell'autoconsumo), 5.56, 5.59 e 5.86 (in materia di copertura finanziaria per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici e gestione RAEE delle pile e degli accumulatori), 5.58 (che prevede il soccorso amministrativo rispetto ai casi di decadenza dalle tariffe incentivanti, possibilità di modificare liberamente la configurazione degli impianti rispetto quella ammessa al sostegno, tutela degli investimenti già avviati, abrogazione dello scambio sul posto e introduzione di nuovi meccanismi volti a premiare l'autoconsumo istantaneo nonché la condivisione dell'energia), 5.61 (in materia di teleriscaldamento e teleraffrescamento), 5.83 (in materia di bonifica e sostituzione degli impianti in amianto o eternit con contestuale installazione di impianti fotovoltaici a tetto), 5.84 e 5.85 (che prevedono di potenziare il meccanismo di sostegno per l'installazione di impianti fotovoltaici realizzati su fabbricati rurali strumentali), 5.87 (in materia di pianificazione e monitoraggio dei consumi energetici), 5.88 (in materia di promozione dell'idrogeno verde nell'industria siderurgia e chimica), 5.90 (in materia di incentivi alle tecnologie a fonte rinnovabile), 5.92 (in materia di strumenti per promuovere la ricerca e l'innovazione), 5.100 (in materia di idoneità delle aree, di aree agricole, di previsione di ulteriori tipologie di impianti che possono accedere agli incentivi, di silenzio assenso, di cogenerazione e di revisione degli attuali vincoli alla realizzazione degli interventi), 5.103 (che prevede la sostituzione e lo smaltimento di impianti inquinanti), e 5.106 (che prevede il principio di neutralità tecnologica). Per quanto riguarda le deleghe al Governo previste dagli emendamenti 5.98 e 5.99, occorre valutare l'opportunità di prevedere il parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari e l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.24 (che prevede oltre a diverse disposizioni agevolative anche l'estensione alle comunità di energia dei benefici degli enti del terzo settore), 5.25 (che prevede, in materia di autoconsumo, il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non connessi direttamente allo sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica), 5.29 (che prevede in materia di comunità energetiche, la forma di impresa senza scopo di lucro, modalità di incentivazione tariffaria e fiscale, e la definizione di un regime fiscale dedicato per le cooperative) e 5.97 (che prevede che maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 non devono trovare regolazione nell'ambito delle componenti tariffarie a carico degli utenti finali). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, osserva che appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 6.4 (che prevede la sospensione di un anno dei canoni demaniali marittimi, in caso di squilibri della concorrenza a danno di imprese balneari nazionali, derivanti dall'emergenza da Covid-19). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, osserva che occorre valutare gli emendamenti 7.12 (che sopprime la lettera *b*) del comma 1, in materia di coordinamento dei termini di pagamento

del corrispettivo, con le previsioni relative alla fatturazione elettronica), 7.14 (che prevede di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità nazionale di contrasto deputata alla vigilanza e all'applicazione delle relative sanzioni), 7.29 (in materia di designazione dell'autorità di contrasto), 7.16, 7.17 e 7.28 (in relazione all'applicazione dei termini di pagamento anche alle pubbliche amministrazioni), 7.26 (in relazione alle funzioni previste per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi e del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari). Appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 7.45 (che prevede l'istituzione di un fondo di compensazione dei danni subiti dalle imprese a seguito dell'applicazione di dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7.

Non ha, per quanto di competenza, osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, segnala che appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 9.9 (in materia di pubblicazioni scientifiche finanziate con fondi pubblici), 9.11 (in materia di reti di istituti di tutela del patrimonio culturale), 9.19 e 9.20 (in materia di funzioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del mercato) e 9.49 (che prevede obblighi per i comuni in materia di spettacoli viaggiatori). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.

Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 10 e 11.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, fa presente che appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 12.3 (che prevede incentivi fiscali per le comunità di cittadini e un regime fiscale dedicato per le cooperative) e 12.18 (che prevede il riconoscimento di crediti d'imposta). Appare altresì opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 12.4 (che prevede la creazione di nuovi sistemi di distribuzione chiusi), 12.5 (in materia di sistemi energetici di utenza), 12.12 (in materia di partecipazione delle imprese di ogni dimensione alle comunità energetiche dei cittadini), 12.17 (in materia di silenzio assenso), 12.20 (in materia di principi tariffari) e 12.21 (che prevede l'introduzione di misure per il potenziamento dell'infrastruttura di rete e la promozione di *smart grids*). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Fa presente, inoltre, di non avere osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 14, rileva che occorre valutare gli emendamenti 14.2 (che prevede di concentrare, nella Banca dati nazionale, tutti i dati raccolti da altri sistemi di rilevamento e prevede il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento), 14.8 e 14.8 (testo 2) (che prevedono di introdurre un sistema di rating degli operatori delle filiere agroalimentari), 14.10 e 14.11 (che prevedono il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento), 14.12 e 14.13 (che prevedono di concentrare, nella Banca dati nazionale, tutti i dati raccolti da altri sistemi di rilevamento), 14.16 (che prevede di ammodernare i sistemi centrale e regionali di raccolta dati attraverso l'introduzione di una piattaforma unica), 14.14 (in materia di Registro Unico dei Controlli Ispettivi), 14.15 (in materia di applicativo REV) e 14.19 (in materia di formazione). Appare suscettibile di determinare maggiori oneri l'emendamento 14.17 (che prevede misure di incentivazione per gli allevamenti non intensivi). Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 15, segnala che occorre poi valutare, anche in relazione al parere reso sul tesoro, gli emendamenti 15.12, 15.13, 15.14 e 15.15, che sopprimono la lettera *h*), la quale dispone il finanziamento degli oneri di governo dei dispositivi medici a carico delle aziende mediante un contributo non superiore all'1 per cento del fatturato. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 15.16 (che prevede indennizzi per danni da somministrazione vaccinale, anche non obbligatoria, mediante assegni vitalizi reversibili). Occorre valutare, con riferimento all'emendamento 15.17, l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri riferita alla finanza pubblica. Non ha osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.

Non ha osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 17.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, rileva che occorre valutare le proposte 19.1 (in materia graduale superamento del prezzo unico nazionale-PUN, di dispacciamento, distribuzione e

autodispacciamento di energia da fonti rinnovabili non programmabili e dei sistemi di accumulo), 19.2 e 19.3 (che prevedono di attribuire competenze all'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). Sulla proposta 19.4, non ha osservazioni.

In relazione alle proposte riferite all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.1, volto ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Con riguardo alla proposta 20.0.2, attuativa della direttiva in materia di informazioni finanziarie e prevenzione di determinati reati, si chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che va modificata sostituendo la parola: "derivano", con le seguenti: "devono derivare". Occorre verificare i profili finanziari degli emendamenti 20.0.3, 20.0.5, 20.0.7 e 20.0.11, diretti a porre rimedio ai ritardi dei pagamenti delle Amministrazioni Pubbliche nelle transazioni commerciali. Occorre valutare, anche in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti finanziari delle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32 e 20.0.45, volte a introdurre specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 20.0.9, in materia di messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti, con particolare riguardo alla lettera *d*), che prevede la rideterminazione delle tariffe. Chiede conferma dell'assenza di oneri con riguardo alle proposte 20.0.15, 20.0.27, 20.0.35 e 20.0.38, volte, in sede di recepimento della direttiva sulle procedure di ristrutturazione e insolvenza, a intervenire sul Codice della crisi per modificare il sistema dell'allerta precoce. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 20.0.25, in tema di adeguamento al Regolamento UE concernente l'informativa sulla sostenibilità del settore dei servizi finanziari. Occorre valutare gli emendamenti 20.0.26 e 20.0.30, volti ad arricchire i criteri per il recepimento della direttiva in tema di conferimento dei rifiuti delle navi, con particolare riguardo, rispettivamente, alla lettera *c*) e alla lettera *e*), che sembrano configurare forme di deroga ed esenzione da tariffe. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 20.0.31 e 20.0.31 (testo 2), che istituiscono una struttura di supporto per il Commissario unico per la procedura di infrazione sulle discariche, a valere su una quota delle risorse allo scopo già stanziata. Occorre valutare l'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 20.0.34, diretto ad affrontare una procedura di infrazione in materia di Codice dei contratti pubblici. Sulla proposta 20.0.36, volta ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento UE in tema di cartolarizzazioni, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che andrebbe comunque riformulata ed estesa. Allo stesso modo deve valutarsi l'emendamento 20.0.42, che verte sulla medesima materia, ma risulta privo di clausola di neutralità. Sull'emendamento 20.0.37, volto a recepire la disciplina europea riguardante le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite e la relativa vigilanza, chiede l'avviso del Governo, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di neutralità. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 20.0.43, sul trattamento doganale di Campione d'Italia, con particolare riguardo al comma 2, lettera *a*), che configura un'esenzione dalla disciplina delle immatricolazioni dei veicoli. Chiede conferma del carattere ordinamentale dell'emendamento 20.0.44, volto ad accelerare la realizzazione della TAV Torino-Lione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 20.0.46. Chiede l'avviso del Governo sull'emendamento 20.0.47, concernente la disciplina europea in tema di requisiti prudenziali e relativa vigilanza sulle imprese di investimento, valutando l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Chiede, inoltre, conferma del carattere ordinamentale delle analoghe proposte 20.0.48 e 20.0.49, dirette a distinguere tra navi adibite alla navigazione marittima e navi destinate esclusivamente alle acque interne.

Non ha, infine, osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti**  
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica sul provvedimento in titolo è in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1373) Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) riassume le precedenti fasi di esame del provvedimento.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma che le funzioni attribuite all'Ispettorato centrale della tutela della qualità, di cui all'articolo 2, comma 5, potranno essere svolte ad invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Avverte poi che sugli altri aspetti segnalati dalla relatrice è ancora in corso l'istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e rinvio. Seguito dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1º luglio.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, riassume le precedenti fasi dell'iter del provvedimento.

Il sottosegretario VILLAROSA avverte che è in corso l'istruttoria sugli emendamenti segnalati, ferma restando la richiesta di aggiornamento della decorrenza dell'onere e della relativa copertura.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**  
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 luglio 2019.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) ricorda, in via preliminare, che la Commissione bilancio ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul testo, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento, nella seduta del 23 luglio 2019.

Illustra poi gli emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte riferite all'articolo 1, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.4 e 1.5. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 2, richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.1, 2.2, 2.10 e 2.19. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 2.8, 2.16, 2.17 e 2.20. Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 3, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalle proposte 3.2 e 3.3. Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare, nella proposta 4.1, l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti dell'Osservatorio nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 4.2 interamente sostitutiva dell'articolo 4. Occorre valutare, nella proposta 4.3, la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 4 e l'inserimento della previsione del divieto di corrispondere compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati ai componenti della Commissione nazionale permanente per l'epilessia. Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 e 4.10. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 5, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 5.1, 5.0.1 e 5.0.2. Non ha osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri (Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) dopo aver ricordato che sul provvedimento in esame è stato chiesto, nella seduta dell'8 gennaio scorso, l'aggiornamento della relazione tecnica, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 1, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, che ampliano l'ambito di applicazione e diffusione dei defibrillatori. Occorre valutare altresì la proposta 1.5, che sembra determinare problemi di coordinamento, sotto il profilo della copertura, tra gli articoli 1 e 5 del provvedimento. Con riferimento agli emendamenti relativi all'articolo 2, occorre valutare le proposte 2.2 e 2.3, nella parte in cui trasformano da possibilità in obbligo per gli enti territoriali l'incentivazione a installare defibrillatori, rendendo problematico il previsto rispetto dell'equilibrio finanziario. In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 4, sulla proposta 4.3, che richiede la connessione dei defibrillatori, oltre che al sistema di emergenza "118", anche al numero unico "112", occorre valutare tale estensione in relazione sia alla clausola di invarianza di cui all'ultimo periodo del capoverso "11-bis", sia al parere che sarà reso sul testo per gli altri articoli richiamati. Rispetto all'emendamento riferito all'articolo 5, occorre valutare la proposta 5.1, che amplia il contenuto delle iniziative di formazione, in relazione al parere che sarà espresso sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, le proposte 6.3 (recante ulteriori oneri di

comunicazione per i soggetti pubblici e privati), 6.4 (sull'individuazione del soggetto referente per la gestione del defibrillatore), 6.5 (che pone ulteriori oneri amministrativi sulla centrale operativa del sistema "118"), nonché 6.7 (che impone oltre al collegamento con la centrale operativa l'attivazione della chiamata automatica in caso di utilizzo). Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre valutare in relazione al parere che sarà reso sul testo la proposta 8.2, che estende il contenuto delle campagne di informazione ai profili della responsabilità per l'utilizzo del defibrillatore. Su tutti i restanti emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di produrre gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno.

Il sottosegretario VILLAROSA avverte che sul disegno di legge in esame si è in attesa di acquisire la relazione tecnica del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" (n. 175)**  
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° luglio.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, giudica opportuno rinviare la votazione del parere, anche alla luce del fatto che presso la Commissione giustizia sono in corso alcune audizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI*

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 8 luglio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## 1.4.2.3.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 300 (pom.) dell'08/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 2020**  
**300ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1646) Deputati Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice **ACCOTO** (M5S), nel ricordare che nella seduta di ieri non sono stati formulati rilievi, per quanto di competenza, sul testo in esame, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ribadisce l'avviso favorevole del Governo.

La senatrice **FERRERO** (L-SP-PSd'Az) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il parere è posto in votazione e approvato.

**(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede**

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO, nel rispondere alla relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento risulta ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(1721\)](#) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***  
(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel rappresentare che l'istruttoria sugli emendamenti è in via di completamento, assicura che il Governo sarà in grado di esprimere il proprio avviso già a partire dalla seduta di domani.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**[\(1745\)](#) *FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilenterestato utilizzato negli imballaggi per alimenti***  
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione ai ragguagli già forniti nella seduta di ieri, ribadisce che la Ragioneria generale dello Stato sta verificando gli elementi istruttori trasmessi dal Ministero dell'ambiente.

Il relatore [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), auspicando una sollecita definizione dell'istruttoria, che sembra emergere dalle indicazioni del Governo, sottolinea l'importanza e la valenza ambientale del disegno di legge in esame, che nasce da un'iniziativa trasversale ai Gruppi di maggioranza e opposizione.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla rappresentante del Governo se è possibile rendere disponibile alla Commissione la nota del Ministero dell'ambiente.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel far presente di non avere al momento la disponibilità della nota istruttoria, assicura che si attiverà per soddisfare la richiesta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

**[\(1373\)](#) *Deputato Susanna CENNI ed altri. - Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione***, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)



Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) ricorda che, nella seduta di ieri, il Governo ha dato conferma della neutralità finanziaria con riguardo all'articolo 2, comma 5, riservandosi di fornire risposta sugli ulteriori rilievi formulati.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA dichiara che, con ogni probabilità, il Governo potrà rispondere ai restanti quesiti posti dalla relatrice già nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli ulteriori emendamenti. Seguito del riesame del testo e dell'esame degli ulteriori emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra gli ulteriori emendamenti 3.200, 5.200 e 6.300, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO assicura che, anche in questo caso, sarà in grado di dare le necessarie risposte nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(716) ERRANI ed altri. - Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia**  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

A fronte della domanda di raggugli posta dal relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene che sarà possibile fornire i chiarimenti richiesti, alla luce delle interlocuzioni in corso con il Ministero della salute, a partire dalla prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gallinella e Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Frassinetti ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri  
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) ricorda che la Commissione è in attesa dell'aggiornamento della

relazione tecnica, nonché dei chiarimenti sui quesiti posti in merito alle proposte emendative.

La rappresentante del GOVERNO osserva che, anche in relazione a questo provvedimento, le risposte ai rilievi della Commissione dovrebbero essere disponibili già nel corso della prossima settimana.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1458) ROMANO ed altri. - Disposizioni in materia di riserva selezionata delle Forze armate**  
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel rispondere alla richiesta di ragguagli del relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), fa presente che non sono ancora pervenuti gli elementi istruttori da parte dell'Amministrazione della difesa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare**  
(Parere alla 4a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra l'ulteriore emendamento 1.100 della relatrice, integralmente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere al riguardo conferma della possibilità di attuare ad invarianza di oneri il principio direttivo di cui alla lettera g) del comma 1, che richiede di ridefinire, in una prospettiva di semplificazione, razionalizzazione e omogeneizzazione, la nomenclatura dei gradi del personale militare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire risposta al rilievo avanzato dalla relatrice, per cui occorre acquisire le valutazioni del Ministero della difesa.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), nel riconoscere gli sforzi della Presidenza per assicurare un'organizzazione dei lavori ordinata e ragionevole, segnala l'esigenza che l'attività della Commissione si svolga in modo proficuo, tenendo conto, per quanto possibile, dei tempi del Governo per completare gli approfondimenti istruttori.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), nel condividere le osservazioni del senatore Errani, richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di completare sollecitamente le istrutture sui provvedimenti all'ordine del giorno, in vista della presentazione del decreto-legge in tema di semplificazioni, che

presumibilmente richiederà alla Commissione bilancio, nelle prossime settimane, un impegno assorbente.

La rappresentante del GOVERNO conferma le assicurazioni già fornite al riguardo.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver tracciato un sintetico riepilogo dello stato e delle prospettive di esame dei disegni di legge inseriti nel calendario dei lavori, ritiene opportuno convocare un Ufficio di Presidenza per un confronto sull'organizzazione dei lavori concernenti il cosiddetto decreto-legge "rilancio", che dovrebbe essere trasmesso dalla Camera dei deputati entro il prossimo fine settimana.

#### *CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI IN COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine dell'odierna seduta plenaria, è convocato l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## 1.4.2.3.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 308 (pom.) del 28/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
MARTEDÌ 28 LUGLIO 2020  
**308ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra e Laura Castelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA*

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nell'ambito delle audizioni svolte in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei deputati, ai fini dell'esame congiunto dei documenti LVII, n. 3, sezione III e LVII-*bis*, n. 2, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

### *IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1763\)](#) *Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione dei senatori una nota istruttoria del Ministero della difesa.

La relatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*AFFARI ASSEGNATI*

**(Doc. LVII, n. 3, Sezione III, Appendice e Allegati I, II, III, IV, V, VI e VII) Documento di economia e finanza 2020, Sezione III, relativa appendice e connessi allegati (Doc. LVII-bis, n. 2) Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.**  
(Esame congiunto con esiti distinti)

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) illustra il documento LVII-bis, n. 2, segnalando che il Governo ha trasmesso al Parlamento, lo scorso 22 luglio, la Relazione che illustra l'ulteriore aggiornamento del piano di rientro verso l'obiettivo di bilancio di medio termine (OMT) ai fini dell'autorizzazione parlamentare allo scostamento di bilancio necessario al finanziamento di ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. La Relazione è adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012 (cosiddetta legge rinforzata di attuazione del principio del pareggio di bilancio), la quale prevede che scostamenti temporanei del saldo di bilancio strutturale dall'OMT siano consentiti in caso di eventi eccezionali, sentita la Commissione europea e previa autorizzazione approvata dalle Camere, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, indicando nel contempo il piano di rientro verso l'OMT. Il comma 5, in particolare, prevede che il piano di rientro rispetto all'OMT possa essere aggiornato "al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali" ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. Ricorda che il 20 marzo la Commissione Europea ha disposto l'applicazione della cosiddetta clausola di salvaguardia generale (*general escape clause*) per l'anno in corso, allo scopo di assicurare agli Stati membri il necessario spazio di manovra di bilancio per il sostenimento delle spese sanitarie necessarie ad affrontare l'emergenza epidemiologica e per contrastare gli effetti recessivi sulle economie europee della diffusione del Covid-19. L'applicazione della clausola consente agli Stati membri di deviare temporaneamente dal percorso di aggiustamento verso l'OMT, a condizione che non venga compromessa la sostenibilità fiscale nel medio periodo. La Relazione in esame è stata preceduta da due altre relazioni trasmesse in relazione alla crisi economico-sanitaria legata all'epidemia da COVID-19. Una prima relazione è stata trasmessa dal Governo il 5 marzo 2020 (con la relativa integrazione dell'11 marzo 2020). Con essa, a seguito della approvazione della relativa risoluzione parlamentare, è stato autorizzato uno scostamento di bilancio di 20 miliardi per il 2020 in termini di indebitamento netto. Il 24 aprile, in allegato al DEF 2020, il Governo ha presentato una seconda relazione con cui ha chiesto al Parlamento l'autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento di 55 miliardi di euro nell'anno 2020, 24,85 miliardi di euro nel 2021, 32,75 miliardi di euro nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032. Con la Relazione in esame il Governo chiede l'autorizzazione a un maggiore indebitamento netto pari a, includendo la relativa spesa per interessi passivi, 25 miliardi di euro per l'anno 2020, 6,1 miliardi per il 2021, 1 miliardo per il 2022, 6,2 miliardi per il 2023, 5 miliardi per il 2024, 3,3 miliardi per il 2025 e 1,7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026. In termini di fabbisogno, la richiesta di autorizzazione equivale a 32 miliardi di euro per l'anno 2020 e coincide con quella relativa all'indebitamento netto per ciascuno degli anni successivi. In termini di saldo netto da finanziare, invece, la richiesta di autorizzazione corrisponde a 32 miliardi di euro per l'anno 2020, 7 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi per il 2022, 5,3 miliardi per il 2023, 4,8 miliardi per il 2024, 3,3 miliardi per il 2025 e 1,7 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2026. Considerati gli effetti sulla finanza pubblica del deterioramento dello scenario macroeconomico mondiale e nazionale, illustrato nel Documento di economia e finanza 2020, nonché gli effetti delle precedenti autorizzazioni al maggiore indebitamento, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato raggiunge per l'esercizio corrente i 336 miliardi di euro in termini di competenza e i 384 miliardi di euro in termini di cassa. Il nuovo livello di

indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche è fissato all'11,9 per cento del PIL nel 2020. Il nuovo livello del debito pubblico si attesta al 157,6 per cento del PIL nel 2020.

Alla luce delle ultime previsioni (DEF aprile 2020) circa l'andamento dell'indebitamento (-7,1 per cento, che incorporava gli effetti del decreto-legge n. 18 del 2020, c.d. "Cura Italia"), del PIL (-8 per cento rispetto al 2019) e del deflatore (+1 per cento), lo scostamento in esame, pari a 25 miliardi in termini di indebitamento, condurrebbe tale saldo all'8,6 per cento del PIL. Aggiungendo a tale percentuale quella corrispondente al secondo scostamento di 55 miliardi (utilizzato nel decreto-legge n. 34 del 2020, cosiddetto "Rilancio"), pari a circa il 3,4 per cento del PIL, si ottiene il citato valore dell'11,9 per cento quanto a indebitamento netto della PA. Appare implicitamente confermata, pertanto, la stima di decrescita del PIL recata dal DEF 2020. Fra l'altro, a conferma di tale ricostruzione, si rappresenta che, partendo dalle stime sul debito contenute nel DEF 2020, pari a un rapporto sul PIL del 151,8 per cento (corrispondente a un valore assoluto di 2.522 miliardi di euro), debito che scontava, per espressa indicazione del DEF stesso, soltanto il primo dei tre scostamenti richiesti, si ottiene sostanzialmente il valore di 2.618 miliardi di euro, corrispondente alla presente stima del 157,6 per cento del PIL, con l'aggiunta degli scostamenti in termini di fabbisogno della seconda (65 miliardi di euro) e della presente relazione (32 miliardi di euro). Nella Relazione in esame, il Governo riferisce l'aggiornamento del piano di rientro verso l'OMT a una serie di ulteriori misure per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nel ricordare gli importanti risultati conseguiti in termini di miglioramento degli indici epidemiologici e il nesso fra questi e le rigide misure preventive adottate, al fine di accelerare il ritorno e il miglioramento dei livelli produttivi precedenti e di tutelare l'occupazione, la relazione pone l'accento sul ruolo della domanda interna.

In particolare, il Governo ritiene innanzitutto importante prorogare alcuni degli interventi posti in essere sin dall'inizio dell'emergenza, come la Cassa Integrazione Guadagni, anche in una prospettiva di maggiore selettività, fatte le opportune valutazioni tecniche. Di grande rilievo ed impatto è poi considerato l'obiettivo di tutela della liquidità, da perseguirsi anche attraverso una riprogrammazione delle scadenze fiscali dei prossimi mesi, in cui confluiranno anche i versamenti delle imposte sospese nella fase di emergenza. Si mira poi a sostenere le imprese e i settori produttivi con particolare attenzione verso i settori maggiormente colpiti e gli enti locali, le cui entrate si sono sensibilmente ridotte. Altra esigenza impellente viene individuata nella ripresa ordinaria dell'attività didattica, conciliando insegnamento in presenza e tutela della salute. Per far fronte a queste esigenze, il Governo intende dunque adottare ulteriori misure per l'esercizio in corso, chiedendo al Parlamento l'autorizzazione a disporre delle risorse necessarie, confermando comunque l'impegno a perseguire un percorso di progressivo avvicinamento all'OMT nel corso dei prossimi esercizi finanziari.

A tal proposito, il Governo conferma l'obiettivo di ricondurre verso la media dell'area euro il rapporto debito/PIL nel prossimo decennio attraverso una strategia di rientro incentrata su: un adeguato *surplus* di bilancio primario; sul rilancio della crescita economica attraverso il potenziamento degli investimenti, pubblici e privati, attraverso anche alla semplificazione delle procedure amministrative. Per approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 16 curata dai Servizi studi e dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il documento LVII, n. 3, Sezione III, segnalando che il Programma nazionale di riforma costituisce la sezione III del Documento di economia e finanza (DEF), e infatti viene di regola presentato contestualmente al Programma di stabilità (sezione I del DEF) e al documento recante l'analisi e le tendenze della finanza pubblica (sezione II del DEF). Secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il DEF deve essere presentato al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, entro il successivo 30 aprile, del Programma di stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR), documenti che s'inquadrano al centro del processo di coordinamento *ex*

*ante* delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE - il Semestre europeo. Quest'anno, invece, per effetto della crisi sanitaria ed economica conseguente alla pandemia da Covid-19, il PNR viene presentato successivamente all'approvazione delle risoluzioni di Camera e Senato sul DEF 2020. Il Governo motiva tale scelta con la necessità di: concentrarsi prioritariamente sulle misure di sostegno alle famiglie e alle imprese e sulle conseguenti necessità finanziarie; avere una visione più ampia sull'evoluzione dell'epidemia in Italia e sulla successiva "fase due" di graduale riapertura dell'economia; attendere l'esito dei lavori dell'UE in merito alla risposta alla pandemia, da cui dipenderanno alcuni dei programmi del Governo; riportare i programmi del Governo e le iniziative di riforma non solo alle Raccomandazioni specifiche approvate nel 2019 ma anche alla proposta della Commissione europea per le Raccomandazioni 2020.

Il PNR contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida, e in particolare, come dettato dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 10, comma 5): a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività; c) le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilità con gli obiettivi programmatici indicati nel Programma di stabilità; d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitività del sistema economico e di aumento dell'occupazione.

Il Governo chiarisce che il PNR 2020 costituisce anche il primo passo verso la definizione operativa del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia: in esso si tracciano le linee essenziali del programma di riforma che verrà definito nei prossimi mesi per avvalersi al più presto delle risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione europea nell'ambito dello strumento *Next Generation* EU (NGEU) del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Aggiungendo le risorse del dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza ai finanziamenti pluriennali stanziati con la legge di bilancio 2020, il Governo intende aumentare il livello degli investimenti pubblici di almeno un punto percentuale di PIL rispetto al 2019, in particolare negli ambiti delle infrastrutture di comunicazione, delle telecomunicazioni, in attuazione del Piano Banda Ultralarga, delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, delle infrastrutture per l'energia e l'acqua, del riciclo e dell'attenuazione dei rischi idrogeologici e sismici, della protezione dell'ambiente e riforestazione, degli investimenti per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e dell'istruzione. Le risorse del programma *Next Generation* EU saranno inoltre impiegate, nelle intenzioni del Governo, per aumentare le spese per l'istruzione, la ricerca e lo sviluppo, per stimolare maggiori investimenti nel settore privato, soprattutto facendo leva su specifici strumenti quali InvestEU, il *Solvency Support Instrument* e il *Just Transition Fund*. Il Piano per la ripresa e la resilienza punterà anche a sviluppare settori e filiere ritenuti dal Governo di particolare rilevanza sia in termini di valore aggiunto sia di occupazione, oltre che importanti per la sicurezza economica e strategica del Paese e per il benessere dei cittadini, quali il settore sanitario, anche con riferimento all'intera filiera della salute, dall'industria farmaceutica ai dispositivi medici, il turismo, anche per quanto riguarda il patrimonio culturale, il paesaggio e i borghi, la cultura e lo spettacolo, l'industria automobilistica, della componentistica, della meccanica strumentale, della siderurgia e della produzione di energia, la siderurgia, l'edilizia. L'aumento degli investimenti pubblici e privati, e il rilancio dei macro-settori più rilevanti dell'economia italiana, saranno accompagnati, secondo le intenzioni del Governo, da una serie di riforme volte a rafforzare la competitività dell'economia pur migliorando l'equità sociale e la sostenibilità ambientale. Il Governo si riferisce in particolare alla riforma dell'amministrazione della giustizia, dell'istruzione, delle politiche del lavoro, del fisco. Il Programma è organizzato su cinque ambiti di riforma o priorità strategiche, strettamente collegati alle Raccomandazioni europee 2019 e 2020: la definizione di una politica di bilancio credibile e rigorosa, una riforma complessiva del sistema fiscale a sostegno della crescita, una strategia complessiva di contrasto all'evasione, la valorizzazione del patrimonio pubblico e la revisione della spesa; politiche del lavoro volte al sostegno congiunturale all'occupazione, al rafforzamento delle politiche attive, alla promozione di una migliore conciliazione tra vita e lavoro, al superamento dei

divari di genere, al riordino dei livelli di contrattazione; politiche della scuola, dell'università e della ricerca dirette a contrastare la dispersione scolastica, a ridurre il divario digitale, a potenziare le infrastrutture materiali e immateriali, a favorire la formazione lungo tutto l'arco della vita; il rafforzamento delle politiche sociali e di sostegno alle famiglie: prosecuzione del sostegno congiunturale durante l'emergenza e introduzione di un Piano strutturale e integrato di politiche familiari; adozione di una disciplina organica in materia di disabilità; consolidamento della sostenibilità del sistema previdenziale e della previdenza complementare; sviluppo delle politiche di contrasto alla povertà; potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale e del suo modello universale su tutto il territorio, facendo leva innanzitutto sul capitale umano; quarta priorità concerne la produttività, la competitività, la giustizia e il settore bancario: assicurare una significativa riduzione e una maggiore prevedibilità dei tempi della giustizia; rilanciare la macchina amministrativa con incisive semplificazioni e la riqualificazione del capitale umano, con un sistema di profilazione orientato alle competenze; portare avanti il Piano di azione 2025 per l'innovazione e la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione; creare le condizioni perché si realizzi un sistema finanziario moderno, efficiente e trasparente; supportare e rilanciare il turismo, duramente colpito dall'emergenza sanitaria, mediante una integrazione più intensa con la fruizione del patrimonio culturale e paesaggistico; quinta area prioritaria è il sostegno agli investimenti materiali e immateriali in chiave sostenibile: sono richiamate le misure di rafforzamento degli investimenti pubblici e privati, che richiedono capacità di gestione e monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale; si dà conto del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), che intende realizzare un'ampia trasformazione dell'economia nel segno della decarbonizzazione e dell'efficienza energetica; si illustrano le linee portanti del *Green and Innovation Deal*, che si propone di portare il Paese, in linea con gli obiettivi dell'Europa, su un sentiero di crescita economica e occupazionale nel segno della sostenibilità ambientale e dell'innovazione. Di quest'ultimo Piano, il PNR 2020 offre una prima valutazione quantitativa: all'incremento annuo degli investimenti pubblici e degli incentivi per investimenti privati indotti dalle misure contemplate, corrisponderebbe, secondo la simulazione, un aumento del PIL del 2,4 per cento nel 2026 rispetto allo scenario base e del 5 per cento nel lungo periodo, con un elevato effetto moltiplicativo. Il PNR 2020 dedica poi un capitolo alla politica per la coesione territoriale, volta alla riduzione dei divari tra i cittadini e tra i territori, che rappresenta un obiettivo strategico per il Governo per ravviare uno sviluppo sostenuto e durevole in Italia. Gli strumenti di intervento, al riguardo, ruotano attorno: al nuovo "Piano Sud 2030 - sviluppo e coesione per l'Italia", presentato dal Governo il 14 febbraio 2020, per il rilancio degli investimenti nel mezzogiorno, anche mediante la piena attuazione della cosiddetta "clausola del 34 per cento" e la prosecuzione della strategia nazionale per le Aree interne; alla riorganizzazione della programmazione delle risorse per la coesione, con riguardo sia ai Fondi strutturali europei che al Fondo nazionale di sviluppo e coesione, nell'ambito del nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 in corso di negoziazione; ad un nuovo impulso all'attuazione della Programmazione dei Fondi strutturali della programmazione 2014-2020. Sulla base di quanto prevedono sia alcune norme della legge di contabilità, sia ulteriori disposizioni, in occasione della presentazione del PNR 2020 sono stati altresì presentati i seguenti sette allegati al DEF 2020: il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica; la Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate; il documento "Italia veloce. L'Italia resiliente progetta il futuro: nuove strategie per trasporti, logistica e infrastrutture"; - la Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra (cosiddetto allegato Kyoto); il documento sulle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome; il documento sugli indicatori di benessere equo e sostenibile; la Relazione sui fabbisogni annuali di beni e servizi della pubblica amministrazione e sui risparmi conseguiti con il sistema delle convenzioni Consip. Per quanto riguarda i contenuti di specifica competenza della Commissione bilancio, segnala che le Raccomandazioni della Commissione UE all'Italia per l'anno 2019 sollecitano il nostro Paese ad "assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria netta dello 0,1 per cento nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 per cento del PIL". Le Raccomandazioni della Commissione UE all'Italia per l'anno 2020, invece, richiedono "quando le



condizioni economiche lo consentano, di perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti". Nel PNR il Governo afferma che intende utilizzare la revisione della spesa come strumento di programmazione del bilancio, i cui obiettivi possono essere realizzati appieno solo in un orizzonte temporale ampio. Il Governo intende avviare una nuova fase della spending review, che passa attraverso la riallocazione e l'efficientamento della spesa pubblica. A tal fine, il Governo intende procedere nella direzione della digitalizzazione e dello snellimento delle procedure burocratiche, nonché della reingegnerizzazione e integrazione dei sistemi informativi a supporto dei processi contabili, che consentirà un più rapido allineamento delle informazioni necessarie per l'attività di analisi a supporto delle decisioni, in un'ottica di migliore allocazione della spesa. Per quanto riguarda il settore delle società partecipate, richiamata l'intensa attività di monitoraggio e analisi dell'impatto della riforma attuata nel 2016, il Governo annuncia una serie di modifiche al Testo unico n. 175 del 2016 di riordino della materia, finalizzate principalmente a introdurre appropriati strumenti di misurazione della capacità gestionale delle aziende pubbliche, individuare strumenti finanziari per favorire gli investimenti nel Sud Italia, favorire i processi di aggregazione societaria, distinguere in modo più chiaro i profili pubblicistici da quelli privatistici, dotare di maggiori poteri la struttura di controllo istituita dal MEF, compresa la possibilità di commissariamento delle società in caso di gravi irregolarità. Quanto alla valorizzazione del patrimonio pubblico, il Governo ritiene che essa sia parte integrante della propria strategia economica e di bilancio, con benefici connessi al recupero della spesa e alla riduzione del debito pubblico, nonché per migliorare l'efficienza nella gestione degli stessi *asset* pubblici. Le politiche di valorizzazione sono articolate in funzione della natura dei cespiti e della tipologia di strumento e coinvolgono tutti i livelli istituzionali, sia in ambito centrale sia locale. Il Governo rammenta le valorizzazioni dirette, che sono attuate tramite cessione sul mercato o conferimento a fondi immobiliari, così come le operazioni di gestione più efficiente di beni immobili in uso (razionalizzazione degli spazi, locazioni) e quelle che prevedono il trasferimento agli enti territoriali degli immobili statali non più utili per finalità istituzionali. A parere del Governo le politiche di valorizzazione assumono una funzione di stimolo degli investimenti pubblici e privati e dell'edilizia ecosostenibile. Per approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 13/1 sul PNR curata dai Servizi studi e dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la discussione generale sui due provvedimenti in titolo, nonché le dichiarazioni di voto, si svolgeranno congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale congiunta.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*), in relazione al Piano nazionale di riforma, ritiene criticabile, in primo luogo, il fatto che nel Documento è raccolta una quantità di tematiche, finalità e interventi, su cui in astratto nessuno può essere in disaccordo, mancando tuttavia una scala di priorità tra i vari temi e un chiaro cronoprogramma.

A suo avviso, occorre invece individuare un obiettivo prioritario e definire gli interventi più efficaci per raggiungerlo. In questa prospettiva, ritiene esigenza essenziale far progredire tutto il Paese, senza distinzioni di aree geografiche, di classi sociali e di livelli di istruzione, obiettivo che richiede innanzitutto l'accesso digitale su tutto il territorio nazionale. Inoltre, bisogna dotare il Paese di infrastrutture moderne, eliminando gli ostacoli burocratici e l'incapacità amministrativa che hanno assicurato all'Italia il *record* di opere pubbliche finanziate e non avviate. Altro tassello importante per la crescita economica è la competitività del sistema, che gli interventi del Governo hanno, finora, ostacolato più che favorito: richiama, quale esempio, la disposizione del decreto-legge "semplificazioni" che prevede l'istituzione di un ennesimo comitato, volto a controllare la realizzazione delle opere pubbliche.

Individua quale ulteriore sfida il tema dell'istruzione, lamentando il progressivo deterioramento, negli ultimi anni, della qualità della scuola pubblica, che per molti aspetti ha abbandonato il tradizionale legame con le famiglie, in primo luogo nella gestione del tempo: tale scadimento costituisce il venir meno di una garanzia per tutti i cittadini, al di là delle distinzioni sociali.

Soffermandosi quindi sulla relazione relativa all'ultimo scostamento, con cui si è arrivati a superare 515 miliardi di euro di impatto complessivo sui saldi, esprime forte preoccupazione sulla capacità delle amministrazioni pubbliche di utilizzare efficacemente e tempestivamente le risorse messe a disposizione, anche alla luce dei dati sconcertanti sul tasso di spesa dei fondi strutturati europei nella programmazione 2014-2020: sarebbe pertanto opportuno prevedere il potere dello Stato di intervenire in via surrogatoria, a garanzia dell'attuazione degli interventi.

Tiene infine a rimarcare quanto sia importante la crescita economica per la gestione e la sostenibilità del debito pubblico.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, ritiene tuttavia che il Programma nazionale di riforma non meriti un grande approfondimento, trattandosi in sintesi di una serie infinita di enunciazioni di principio tutte astrattamente condivisibili. L'attuale discussione appare, in effetti, più un adempimento burocratico che un confronto serio sulle scelte di fondo nell'interesse del Paese.

Manifesta quindi forti dubbi sulla capacità del Governo di realizzare anche piccola parte degli interventi contemplati nel Documento, alla luce dell'esperienza degli ultimi mesi, che ha visto l'adozione di misure contingenti e disomogenee senza una concreta prospettiva di lungo periodo. Segnala pertanto il rischio che tale scenario si ripeta, con l'aggravante che, una volta spese tutte le risorse, il Paese si ritroverà solo con più debito. Una delle poche cose certe che emerge dal documento è il rinvio dei piani di rientro del debito, nel quadro più generale del differimento di azioni concrete e di iniziative efficaci per affrontare una situazione drammatica che emergerà, nella sua portata dirompente, quando si saranno esauriti gli effetti delle misure tampone adottate finora.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea il ruolo decisivo che rivestono le modalità con cui sarà data attuazione alle misure semplicemente enumerate nel Programma nazionale di riforma, che appare in effetti un mero adempimento formale, e l'importanza dei modi e dei tempi in cui saranno spese le risorse stanziate. Esprime quindi l'auspicio che il Governo non cada di nuovo negli errori già commessi nei decreti-legge "Cura Italia" e "Rilancio", che hanno mancato di concretezza, di efficienza e di velocità, ossia delle qualità essenziali richieste oggi alle procedure amministrative. Non si comprende, ad esempio, l'insistenza del Governo a fare ricorso ai crediti di imposta, strumenti macchinosi e scarsamente efficaci, invece di procedere a riduzioni delle imposte; analogamente insensata appare l'introduzione del cosiddetto *bonus vacanze*, altra misura complicata e di poca utilità per le persone in maggiore difficoltà.

Passando a trattare delle tematiche europee, segnala quanto emerso nel corso delle audizioni in merito al *recovery fund*, che emetterà titoli *senior*, ossia privilegiati, con il rischio di danneggiare il risparmio italiano: si tratta, a suo avviso, di un profilo che merita un adeguato approfondimento.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*), nel rimarcare la piena consapevolezza delle grandi sfide del momento, soprattutto a livello europeo, assicura massima attenzione alle osservazioni e alle critiche formulate dai Gruppi di opposizione.

Ritiene comunque che non vada disconosciuta l'utilità per il Paese dello scostamento di bilancio in esame, e auspica che esso possa ottenere il sostegno di tutte le forze politiche.

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), nel sottolineare la piena legittimità delle considerazioni critiche espresse sul Programma nazionale di riforma, che interviene in una situazione di gravità inaudita, reputa condivisibile l'esigenza, sottesa a molti interventi, di assicurare il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle misure finanziarie e delle opere pubbliche, secondo quanto messo in rilievo anche nel corso delle audizioni, segnatamente dalla Corte dei conti.

Evidenzia poi quanto sia essenziale, per raggiungere gli obiettivi indicati nel PNR, incrementare l'efficienza della pubblica amministrazione, che richiede il superamento della stratificazione normativa e, soprattutto, una profonda riorganizzazione delle strutture burocratiche, evocata anche dal senatore Zuliani in sede di audizioni, quando ha lamentato le resistenze sul tema dell'autonomia differenziata. Condivide, inoltre, le osservazioni del senatore Pichetto Fratin sul ritardo infrastrutturale del Paese, una delle cause principali della scarsa crescita e dei divari territoriali, che impone di accelerare i tempi di attuazione degli interventi pubblici. Proprio in questa ottica, il PNR delinea il quadro delle misure volte a rafforzare la capacità organizzativa e gestionale dell'amministrazione e a utilizzare le risorse secondo un principio di spesa funzionale.

Ribadisce, infine, l'importanza di un razionale e ordinato riparto di competenze tra i vari livelli di governo del Paese, che attribuisca allo Stato un ruolo di coordinamento e riconosca agli enti territoriali poteri adeguati ed efficienti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA ritiene incoraggiante il fatto che tutti gli interventi hanno condiviso le indicazioni e gli obiettivi riportati nel Programma nazionale di riforma, pur criticandone, anche aspramente, il carattere generale e l'assenza di dettagli, peraltro tipici di un documento di tal genere.

Considera, in particolare, meritevole di specifica menzione, tra le priorità strategiche, il rafforzamento degli investimenti e della relativa capacità di implementazione; la definizione di un sistema fiscale equo, improntato al principio di progressività, semplice e trasparente per i cittadini; la particolare attenzione riservata al tema ambientale e allo sviluppo delle aree interne; il potenziamento del Sistema Sanitario Nazionale, soprattutto sul lato dell'assistenza territoriale, secondo quanto ha messo in rilievo la crisi epidemica.

Reputa quindi fondamentale la coesione sociale e territoriale del Paese, in una crisi che rischia di accentuare le differenze tra persone e aree geografiche, fratture che vanno contrastate anche mediante la realizzazione di una innovativa forma di cittadinanza digitale.

Si dichiara conscia della sfida colossale che deve essere affrontata, di cui il Programma nazionale di riforma rappresenta solo un primo passo, in un percorso lungo il quale il Governo e la politica non possono permettersi di non essere all'altezza.

Si passa alle dichiarazioni di voto congiunte.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce che il PNR 2020 è costituito da affermazioni generiche e, appunto per questo, difficilmente contestabili, ma non appare adeguato ad affrontare i problemi drammatici posti dalla crisi sanitaria, se ad esso non seguiranno azioni concrete e misurabili. Paveva, infatti, il rischio per il Paese di perdere un'occasione irripetibile, considerato l'ammontare di risorse finanziarie mobilitate: occorre quindi avere grande senso di responsabilità, per individuare una strategia realistica ed efficace.

Richiama quindi l'attenzione sul tema decisivo della scuola, che appare purtroppo in uno stato deprecabile, alla luce dei dati che denunciano profonde disomogeneità territoriali e un enorme abbandono scolastico, nonché la persistente carenza di laureati rispetto alla media europea. In particolare, il sistema scolastico italiano non riesce ad assicurare l'incontro tra le competenze dei giovani e le esigenze del mondo produttivo. Su questo aspetto, a suo avviso, bisogna insistere con continuità, per rendere possibile la formazione lungo tutta la vita lavorativa e fin dalla più tenera età. Occorre inoltre motivare adeguatamente gli insegnanti, soprattutto per non disperdere il patrimonio educativo rappresentato dalla scuola primaria.

Proprio per la genericità del documento, che appare un libro dei sogni, annuncia il voto contrario della Lega sul PNR 2020.

Passando a trattare della Relazione sullo scostamento, annuncia il voto di astensione del proprio Gruppo, riservandosi di ponderare, in vista della discussione in Assemblea, l'attenzione riservata dal Governo e dalla maggioranza alle proposte, concrete e realistiche, avanzate dalla Lega. A titolo esemplificativo, ricorda la richiesta di sospensione dei versamenti fiscali, con particolare riguardo all'IRAP e all'IRES, la riforma del sistema fiscale con l'introduzione della *flat tax*, la proposta di esenzione dell'IMU per i Comuni più piccoli.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo sul Programma nazionale di riforma, richiamando le ragioni critiche espresse nel corso della discussione generale.

Per quanto riguarda la Relazione sullo scostamento dall'Obiettivo di medio periodo, annuncia invece il voto di astensione, riservandosi una valutazione più approfondita in sede di esame in Assemblea.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) fa presente che la maggioranza esprimerà le proprie argomentazioni in sede di Assemblea. Tuttavia, intende svolgere alcune considerazioni, anche per ragioni di rispetto nei confronti degli esponenti dei gruppi di minoranza.

Evidenzia, quindi, l'unanime convinzione che, a prescindere dal rimbalzo tecnico del prodotto interno lordo previsto per il 2021, la situazione complessiva sia molto difficile e che la vera sfida sarà rappresentata dalle modalità di utilizzo delle risorse funzionali all'attuazione del *Recovery plan* che verrà presentato dal Governo.

Al riguardo, lo scostamento dal percorso di raggiungimento dell'Obiettivo di medio termine risulta un passaggio indispensabile per poter acquisire le risorse necessarie a programmare una serie di interventi urgenti.

Resta convinto della molteplicità delle sfide che il Paese ha davanti a sé e, contestualmente, è consapevole della necessità di selezionare le priorità, la principale delle quali consiste in un'attenzione rinnovata sulla Pubblica Amministrazione.

Infatti, rendicontare e impegnare di qui ai prossimi anni un'elevata quantità di risorse pari a 209 miliardi di euro rappresenta un compito estremamente impegnativo che richiede una diversa concezione della pubblica amministrazione.

Peraltro, quando si fa riferimento al cosiddetto "modello Genova", ci si riferisce ad una nozione astratta, dal momento che a Genova il ponte è stato ricostruito e sovrapposto là dove era ricollocato il vecchio viadotto.

E' sempre più necessario arricchire le pubbliche amministrazioni con personale qualificato che sia in grado di gestire contratti pubblici, gare di appalto e connesse procedure, secondo adeguati livelli di preparazione tecnica.

In conclusione, rivolge un accorato appello al Governo perché si adotti un diverso approccio, evitando di perdere tempo prezioso e non più recuperabile.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che si procederà alla votazione del mandato ai relatori sul Documento LVII-*bis*, n. 2, recante la Relazione sullo scostamento dal percorso di raggiungimento dell'Obiettivo di medio periodo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce il mandato ai relatori Donatella Conzatti e Presutto a riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento in esame, autorizzandoli altresì a chiedere di poter svolgere la relazione in forma orale.

Il [PRESIDENTE](#) pone poi in votazione il mandato ai relatori sul Documento LVII, n. 3, Sezione III, recante il Programma nazionale di riforma 2020.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce il mandato ai relatori Donatella Conzatti e Presutto a riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento in esame, autorizzandoli a chiedere di poter svolgere la relazione oralmente.

*SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## 1.4.2.3.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 311 (pom.) del 04/08/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020**  
**311ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'economia e le finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 17,35.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(867-B) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, di ribadire per l'Assemblea il parere non ostativo espresso per la 12ª Commissione lo scorso 30 giugno.

Il sottosegretario MISIANI concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa in votazione e approvata.

**(1086-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Saccone, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso lo scorso 7 luglio, che non ha osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario MISIANI esprime un avviso conforme alla proposta.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

**(1883) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale**

(Parere alle Commissioni 1a e 8a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in via preliminare, che risulta opportuno acquisire il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica (cosiddetto "allegato 3") di cui il provvedimento sembra essere privo. Altresì, in termini generali - con riferimento ad una serie di disposizioni successivamente richiamate (a titolo esemplificativo, articoli 1, 2, 7, 9, 39, 42 e 47) che sottendono possibili accelerazioni della spesa - rileva che, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità, la relazione tecnica dovrebbe evidenziare anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, indicando altresì i criteri per la loro quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria. Nel dettaglio, con riferimento all'articolo 1, posto che la norma sembra accelerare i tempi di aggiudicazione dei contratti pubblici sotto la soglia comunitaria e, come affermato dalla relazione tecnica, incentivare gli investimenti pubblici, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa rispetto alle previsioni. Inoltre, con riferimento all'eliminazione della garanzia fideiussoria o al suo dimezzamento e considerato che la garanzia copre il rischio della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva, andrebbe chiarito se tale innovazione, nell'incrementare il rischio della mancata stipula del contratto di aggiudicazione, possa determinare, sia pure in via eventuale, effetti sui saldi di finanza pubblica. Relativamente all'articolo 2, atteso che la norma sembra accelerare i tempi di aggiudicazione dei contratti pubblici sopra la soglia comunitaria e, come affermato dalla relazione tecnica, incentivare gli investimenti pubblici, andrebbero fornite maggiori informazioni circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa. Con riguardo all'articolo 6, si osserva che le disposizioni previgenti del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddette "sblocca-cantieri") prevedevano soltanto la facoltà di costituire un collegio consultivo tecnico che, invece, ora diviene obbligatorio presso ogni stazione appaltante, per i lavori relativi ad opere pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Nel prendere atto che i compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera, osserva che la norma pone nuovi oneri a carico delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione delle opere, tra l'altro anche per quelle già in esecuzione e che, quindi, hanno un quadro economico già definito. Andrebbero quindi fornite maggiori informazioni sull'ammontare dei compensi che dovranno essere pagati, sugli importi attualmente disponibili nei quadri economici alla voce spese impreviste e sulla loro capienza per affrontare anche altri eventuali oneri imprevisti che possono sopraggiungere. In merito all'articolo 7 istitutivo del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, segnala che, per gli anni successivi al 2020, la dotazione del Fondo sarà alimentata mediante il disegno di legge di bilancio, iscrivendo un importo corrispondente al cinque per cento delle maggiori risorse stanziare nella prima delle annualità del bilancio, nel limite massimo di 100 milioni di euro, per la realizzazione da parte delle amministrazioni centrali e territoriali di nuove opere e infrastrutture o per il rifinanziamento di quelle già previste a legislazione vigente. Pertanto, al momento il Fondo appare finanziato solo per l'anno in corso. Altresì, si osserva che la previsione di alimentare il Fondo mediante le risorse disponibili in bilancio anche in conto residui, destinate al finanziamento dell'opera e non più necessarie in quanto

anticipate a valere sul Fondo, sembra configurare la rinuncia a possibili economie finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolo 8, comma 4, con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto e alla previsione che per tali lavori il direttore dei lavori effettui lo stato di avanzamento dei lavori (SAL), contestualmente emetta il certificato di pagamento ed effettui il pagamento entro quindici giorni dall'emissione del certificato di pagamento, andrebbe chiarito se la disposizione determini un'accelerazione nella previsione dei pagamenti e, di conseguenza, produca sui saldi di finanza pubblica effetti differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente. Relativamente al riconoscimento dei maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le effettive disponibilità nei quadri economici dell'intervento di tali risorse idonee allo scopo e senza pregiudizio nei confronti del pagamento delle eventuali altre spese a valere sulla predetta voce. Sul medesimo punto, circa l'idoneità dell'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per coprire i maggiori costi derivanti dal piano di sicurezza e coordinamento, si richiedono elementi di valutazione, posto che i ribassi d'asta potrebbero essere utilizzati per far fronte a eventuali maggiori fabbisogni che dovessero manifestarsi nel corso della realizzazione dei lavori e, dunque, a garanzia della conclusione degli stessi senza necessità di ulteriori finanziamenti. Circa l'articolo 9, comma 1, lettera c), che consente al commissario straordinario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, di avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilità speciale, andrebbe chiarito se tale possibilità possa determinare un'accelerazione della spesa con impatto sui saldi di finanza pubblica e se tale procedura appaia prudente rispetto alle modalità e ai tempi di assegnazione delle risorse. Osserva poi che il comma 1, lettera e), modifica il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "sbloccacantieri"), ponendo a carico dei quadri economici delle opere non più i soli compensi dei commissari, ma anche le spese di supporto tecnico. Inoltre, la nuova versione del comma 5 pone sempre a carico dei quadri economici delle opere anche gli oneri di avvalimento di strutture di pubbliche amministrazioni o società a controllo pubblico. Infine, si aggiunge la possibilità per i commissari straordinari di nominare un sub-commissario, il cui compenso è posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare. Si richiedono quindi elementi volti a confermare l'assenza di oneri per la finanza pubblica asserita dalla relazione tecnica. In merito all'articolo 10, comma 1, lettere g) e h), che modificano alcuni criteri per il calcolo del contributo per il rilascio del permesso di costruire, andrebbe acquisita conferma dell'assenza di effetti negativi di gettito. Relativamente all'articolo 14, sui disincentivi all'introduzione di nuovi oneri regolatori, ferma restando l'opportunità di un approfondimento sulle implicazioni di sistema della norma in esame - per le quali rinvia ai *dossier* del Servizio del bilancio e del Servizio studi - risulta comunque necessario un chiarimento circa il rinvio operato all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) per la stima del costo per gli atti di iniziativa governativa. Al riguardo - onde evitare un contrasto con i principi della legge di contabilità e finanza pubblica - chiede conferma che la quantificazione degli oneri associati alle detrazioni fiscali continui ad essere operata attraverso la presentazione di apposita relazione tecnica, da sottoporre al controllo parlamentare, associata alle norme di rango primario dirette a determinare l'onere ed assicurare la necessaria copertura finanziaria. In merito all'articolo 15 sull'Agenda per la semplificazione, appare opportuno integrare la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, aggiungendo, in fine, le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Con riguardo all'articolo 17 sulla stabilità finanziaria degli enti locali, osserva che le norme in esame sono finalizzate a rinviare l'adozione del piano di riequilibrio finanziario e le connesse misure sanzionatorie in caso di inadempimento, determinando di fatto una posticipazione delle misure dirette al ristabilimento di una sana gestione finanziaria dell'ente. Sul punto, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche al fine di effettuare una valutazione sulla permanenza degli equilibri finanziari degli enti interessati dalla norma e sul contributo degli stessi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. In merito all'articolo 24, comma 1, lettera f), che introduce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere



fruibili i propri servizi in rete tramite applicazione per dispositivi mobili, andrebbe confermato che le stesse siano in grado di adempiervi avendo a disposizione le sole risorse disponibili a legislazione vigente. Analoghe rassicurazioni andrebbero fornite con riferimento all'obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale. In relazione ai profili di quantificazione di cui all'articolo 29, comma 2, riferibili alla costituzione e sviluppo della piattaforma unica nazionale, tenuto conto che - secondo la relazione tecnica - le risorse di cui al comma 490 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 sono attualmente libere e non ancora preordinate ad altre finalità, segnala che si tratta di uno stanziamento per l'anno 2019 che, ove non impegnato e "libero", dovrebbe essere andato in economia e non essere quindi più disponibile. Con riguardo all'articolo 31, commi 3 e 4, andrebbero acquisiti elementi istruttori volti a suffragare l'effettiva invarianza di oneri, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, derivanti dall'istituzione, presso il Ministero dell'interno, della Direzione centrale per l'innovazione tecnologica. Peraltro, l'istituzione di una nuova figura dirigenziale generale può trovare compensazione nella soppressione di due figure dirigenziali non generali, a condizione che queste ultime corrispondano a posizioni presenti nell'organico di fatto e non solo in quello di diritto. Relativamente all'articolo 37, sarebbe opportuno un approfondimento sul meccanismo previsto dal comma 1, lettera *b*), n. 2 e dal comma 2 in base ai quali si provvede all'acquisito, da parte dell'ufficio del registro delle imprese, del domicilio digitale tramite gara nazionale bandita dalla Consip: secondo le norme in esame, i costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse da società o imprese individuali con domicilio digitale inattivo o non indicato al registro delle imprese, fino alla loro concorrenza. Andrebbero a tale proposito forniti elementi di quantificazione dei costi di svolgimento delle gare e di acquisto dei domicilia, da comparare sulle entrate ricavate dalle sanzioni. Risulta opportuno acquisire elementi informativi volti ad escludere effetti negativi di cassa dalle previsioni di cui all'articolo 39 sulla semplificazione della misura "Nuova Sabatini", che rendono più facile l'accesso ai contributi, mediante erogazione in un'unica quota in luogo delle sei attualmente previste. Relativamente all'articolo 42 sulla semplificazione dell'attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le relative previsioni tendono alla semplificazione e accelerazione delle procedure in materia di approvazione delle varianti ai progetti definitivi approvati dal CIPE in materia di infrastrutture strategiche, di utilizzo di eventuali ribassi di gara o risorse liberatesi in corso d'opera, di proroga di dichiarazione di pubblica utilità e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza su progetti già approvati dal CIPE. Le citate misure sembrano dunque determinare un'accelerazione nella realizzazione delle opere e nel sostenimento delle relative spese e, pertanto, appare opportuno acquisire maggiori elementi di dettaglio circa gli eventuali effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli scontati a legislazione vigente. Inoltre, particolare rassicurazione andrebbe posta sugli eventuali risvolti onerosi che potrebbero derivare a carico della finanza pubblica per effetto della possibilità concessa al soggetto aggiudicatore di approvare le varianti ai progetti definitivi senza intervento del CIPE con possibile aumento dei costi senza controllo pubblico. In merito all'articolo 43, comma 7, chiede chiarimenti sulla compatibilità con l'asserita invarianza degli oneri della nuova modalità di comunicazione dell'elenco annuale dei lavoratori agricoli da parte dell'INPS. Con riferimento all'articolo 46, comma 1, lettera *b*), che modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 91 del 2017, atteso che alle zone economiche speciali (ZES) sono ricollegati anche benefici fiscali, tanto che alla loro istituzione erano ascritti effetti onerosi in termini di minor gettito (crescenti fino a 150,2 milioni di euro nel 2020), osserva che la possibilità di ridefinirne i confini (verosimilmente ingrandendone le superfici) e di istituire zone franche doganali intercluse anche nelle ZES interregionali appare suscettibile di determinare maggiori oneri. Circa l'articolo 47, atteso che la norma in commento appare imprimere un'accelerazione nell'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e di quelle del bilancio europeo, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dovuti ad una possibile accelerazione della spesa. Chiede elementi informativi sui possibili effetti per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 48, comma 4, lettera *c*), che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a ridefinire il rapporto convenzionale stipulato con la società UIRNet Spa, soggetto attuatore unico per la realizzazione e la

gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale. In merito all'articolo 50, segnala che numerose modifiche apportate al codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 - in particolare il comma 1, lettera *f*), che sostituisce l'articolo 19 - tendono alla riduzione dei termini delle procedure connesse alla valutazione di impatto ambientale (VIA). A tal fine, andrebbe chiarito se l'abbreviazione dei termini possa essere eseguita mediante un utilizzo più efficiente delle risorse umane e strumentali presenti a legislazione vigente o, diversamente, debba essere perseguita mediante un loro potenziamento, con maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla Commissione Tecnica PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) che viene istituita (comma 1, lettera *d*)) alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e alla quale si estende l'applicabilità delle norme sul funzionamento e sui relativi costi dettate per la Commissione VIA-VAS, andrebbe confermato se il sistema tariffario previsto per la Commissione VIA-VAS possa essere idoneo anche a coprire integralmente i costi di funzionamento e dei componenti della istituenda Commissione Tecnica PNIEC, atteso che nei confronti dei componenti la commissione i compensi saranno stabiliti proporzionalmente alle responsabilità di ciascun membro dell'organo collegiale e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti. Relativamente all'articolo 63, chiede elementi informativi volti a suffragare la congruità della copertura finanziaria di cui al comma 6, dal momento che l'articolo in commento prevede un programma e un piano straordinari: un programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano (comma 1) e un piano straordinario di interventi prioritariamente esecutivi di manutenzione dei canali irrigui (comma 2). Tuttavia, il citato comma 6 prevede uno stanziamento di 100 milioni di euro in due anni, senza distinguere quanta parte sia destinata al primo programma e quanta parte al secondo piano. Inoltre, si tratta, per espressa previsione, di un finanziamento "per i primi interventi di attuazione", lasciando prospettare la necessità di reperire ulteriori risorse. Per ulteriori approfondimenti ed osservazioni, rinvia alla Nota n. 162 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario MISIANI si riserva di fornire le risposte ai quesiti posti dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1745) FERRAZZI ed altri. - Disposizioni per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato negli imballaggi per alimenti**  
(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 luglio.

La relatrice **FERRERO** (*L-SP-PSd'Az*) chiede al sottosegretario Misiani se il Governo ha concluso le verifiche sulle questioni finanziarie poste dal provvedimento.

Il rappresentante del GOVERNO risponde che gli approfondimenti istruttori sono ancora in corso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede**  
(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 luglio.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama sinteticamente i rilievi sollevati sul provvedimento in titolo, con particolare riguardo all'impatto sul bilancio della sensibile riduzione dell'organico dei cappellani militari.

Il sottosegretario MISIANI ribadisce che il Ministero della difesa, nella nota già messa a disposizione dei senatori, ha fornito sul punto, per gli aspetti finanziari, elementi informativi rassicuranti.

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) procede quindi a illustrare, alla luce dei chiarimenti e delle rassicurazioni forniti dal Governo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisisti gli elementi informativi presentati dal Governo, secondo i quali: con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), si rappresenta che la nuova formulazione dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare non reca innovazioni rispetto alle attività già espletate, a legislazione vigente, dai cappellani militari, potendo quindi trovare attuazione con le risorse umane e finanziarie già stanziare; relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che inserisce nel codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1533-*bis*, si rassicura circa l'invarianza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle modalità di esercizio in concreto dell'assistenza spirituale alle forze armate e si rappresenta che, già a legislazione vigente, l'attività di cura parrocchiale presuppone la disponibilità di alloggi di servizio; con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), viene assicurata l'assenza di oneri connessi all'istituzione della figura dei cappellani coordinatori, trattandosi di un mero incarico di funzione, che non comporta alcuna modifica del trattamento economico; con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere *ss*), *vv*) e *zz*), viene fatto presente che le nuove forme di avanzamento di cui agli articoli 1608, 1611 e 1612 del codice dell'ordinamento militare sono funzionali alla riduzione degli oneri, attraverso la riduzione di alcune figure di vertice, l'allungamento dei tempi di accesso ai gradi più elevati e la revisione del trattamento economico; in merito al riassetto dell'organico, viene confermata la riduzione, a regime, a 162 unità, agendo sulle immissioni di personale della categoria iniziale (cappellani addetti) che potranno essere effettuate solo se le consistenze effettive lo permetteranno. Viene, altresì, ricordato che, secondo la relazione tecnica, a garanzia dell'invarianza finanziaria, il nuovo articolo 1577 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera *dd*), prevede, tra le cause di cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari, la facoltà di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il sottosegretario MISIANI si pronuncia in senso conforme alla proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

**(1721) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019***

(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 29 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20. Ricorda, al riguardo, che risultano ritirati presso la Commissione di merito le proposte 20.0.5, 20.0.45, 20.0.9, 20.0.27, 20.0.35, 20.0.34, 20.0.43 e 20.0.44.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga i rilievi formulati con sugli emendamenti relativi all'articolo 20.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 20.0.1, 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, nonché sugli emendamenti 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28 e 20.0.32, vertenti sul tema della plastica, mentre non ha osservazioni da formulare sulla proposta 20.0.2.

Si pronuncia altresì in senso contrario, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.30, 20.0.31, 20.0.31 (testo 2), 20.0.42, 20.0.37, 20.0.46 e 20.0.47, nonché sulla proposta 20.0.29, non segnalata dal relatore.

Concorda con la Commissione sull'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 20.0.25, mentre esprime una valutazione non ostativa sulle proposte 20.0.36, 20.0.48 e 20.0.49.

Si riserva di dare successivamente l'avviso sulle riformulazioni riferite al medesimo articolo.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), nel rilevare con disappunto che il Governo ha espresso un avviso contrario sulla maggior parte degli emendamenti in esame, volti essenzialmente a recepire direttive europee o ad adeguare l'ordinamento interno a regolamenti eurounitari, ritiene necessario che, in assenza di una motivazione di carattere generale per fattispecie così diverse, la rappresentante del Governo illustri per ciascun emendamento, in modo specifico e analitico, le ragioni della valutazione contraria.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede chiarimenti sulla valutazione contraria espressa sull'emendamento 20.0.1.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI risponde che l'avviso contrario è stato espresso per assenza della relazione tecnica, aggiungendo che il Ministero dell'interno ha ribadito al riguardo la necessità che, dal distacco di uno o più appartenenti alle Forze di polizia, previsto alla lettera p) della proposta, non derivino oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) chiede che l'esame dell'emendamento sia accantonato in attesa dell'acquisizione della relazione tecnica.

Richiama quindi le considerazioni critiche già più volte formulate, dal punto di vista metodologico, sull'espressione di un parere contrario per assenza di relazione tecnica, che non garantisce chiarezza sulle ragioni delle valutazioni negative del Governo e rischia di mettere in discussione il ruolo della Commissione bilancio.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) considera legittimo e opportuno, anche in considerazione dei presumibili tempi di esame del provvedimento, che su un numero di emendamenti, previo accantonamento, sia prodotta dal Governo la relazione tecnica.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC), nel dare atto della coerenza della posizione manifestata dal senatore Errani, ritiene, in relazione alla proposta 20.0.1, che dal distacco previsto dalla lettera p) non derivino effetti finanziari onerosi, trattandosi di uno spostamento interno alla Pubblica amministrazione, e quindi una valutazione contraria può essere giustificata solo per ragioni politiche.

Il RELATORE ricorda che nell'esame del provvedimento in titolo il Governo ha assicurato una certa flessibilità di valutazione, concordando in molti casi sull'espressione di un parere di semplice contrarietà, ad esempio nel caso di rischio di procedure d'infrazione.

Con riguardo alla questione metodologica, richiamata dal senatore Errani, su cui vi è stato dibattito fin

dall'inizio della Legislatura, sarebbe necessario un Ufficio di presidenza o, comunque, una sede specificamente dedicata a individuare un criterio obiettivo e condiviso nella valutazione degli emendamenti che richiedono una relazione tecnica, prevedendo eventualmente, in tali ipotesi, il coinvolgimento della Commissione in sede referente per selezionare le proposte di maggiore rilevanza.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver osservato che l'esame dei profili finanziari non dovrebbe coinvolgere le Commissioni di merito, riconosce che la Ragioneria generale dello Stato non può predisporre e verificare le relazioni tecniche su tutti gli emendamenti che ne necessiterebbero, ribadisce tuttavia la possibilità di procedere in tal senso per un numero limitato di proposte, quando vi è disponibilità di tempo, come nel caso in questione: ovviamente ciò presuppone la buona volontà del Governo, rischiando altrimenti l'esame di ridursi a una prova di forza.

La rappresentante del GOVERNO assicura la massima disponibilità dell'Esecutivo a lavorare proficuamente con le opposizioni, nel rispetto dei diversi ruoli.

Il PRESIDENTE reputa quindi opportuno un approfondimento sulla proposta 20.0.1, che viene pertanto accantonata.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni sull'avviso contrario espresso dal Governo sugli emendamenti 20.0.3, 20.0.7 e 20.0.11.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI fa presente che le proposte, oltre a essere estranee per materia rispetto alla legge di delegazione europea, recano oneri non quantificati e non coperti.

Il RELATORE considera chiara e condivisibile la valutazione del Governo.

La rappresentante del GOVERNO dà quindi conto delle ragioni alla base dell'avviso contrario espresso in relazione agli emendamenti dal 20.0.4 al 20.0.32, vertenti sulla medesima materia riportando il parere espresso dal Dipartimento delle finanze, secondo cui gli eventuali effetti di natura fiscale legati all'imposta di consumo sui manufatti in plastica, da compensare per ottenere l'invarianza finanziaria, possono essere stimati in occasione della redazione dei decreti attuativi.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), soffermandosi sull'emendamento 20.0.4, ne sottolinea il carattere evidentemente ordinamentale.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) osserva che alcune delle proposte in questione, tra cui gli emendamenti 20.0.4 e 20.0.13, appaiono difficilmente censurabili come onerosi. Richiama quindi l'esigenza di una maggiore attenzione nell'applicazione dell'articolo 81, che rischia altrimenti di essere svilito.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) ritiene che il Governo non dovrebbe utilizzare in modo strumentale la valutazione sui profili finanziari per evitare di esprimersi sul merito politico delle proposte. In ogni caso, la Commissione bilancio deve avvalersi delle proprie prerogative per trovare un punto di equilibrio.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide l'opportunità di convocare un Ufficio di presidenza dedicato alle questioni di metodo, allo scopo di superare il rischio di stallo emerso nell'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE reputa legittimo procedere a un approfondimento istruttorio sugli emendamenti

segnalati all'articolo 20, quando non emergano evidenti profili di onerosità.

Il relatore [MANCA](#) (PD), associandosi alle considerazioni del Presidente, ritiene che in tali casi potrebbe anche valutarsi l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

La rappresentante del GOVERNO ritiene preferibile, in un'ottica prudenziale, accantonare le proposte emendative per procedere a un supplemento di istruttoria.

Dopo un breve dibattito, nel quale intervengono i senatori [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), [ERRANI](#) (Misto-LeU) e [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC), nonché la rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'esame delle proposte 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.29 e 20.0.30, per consentire un approfondimento sulla loro possibile natura ordinamentale o comunque non onerosa.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (FIBP-UDC) contesta la valutazione contraria espressa dal Governo sugli emendamenti 20.0.31 e 20.0.31 (testo 2), che a suo avviso non presentano profili di onerosità.

Il PRESIDENTE, nel rilevare che tali proposte prevedono l'istituzione di una struttura di supporto per il Commissario straordinario nominato per la procedura d'infrazione in tema di discariche, ritiene che non sono da escludersi al riguardo effetti onerosi, e prospetta pertanto l'espressione di un parere contrario sul testo base e l'accantonamento dell'esame della riformulazione.

La senatrice [FAGGI](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo incidentalmente sull'emendamento 20.0.34, che risulta ritirato, ritiene incomprensibile la scelta effettuata presso la Commissione di merito, in considerazione della rilevanza di tale proposta anche rispetto al provvedimento in tema di semplificazioni attualmente all'esame del Senato.

Il PRESIDENTE prospetta quindi l'accantonamento dell'esame della proposta 20.0.42, per valutare se sia sufficiente, ai fini dell'espressione di un parere non ostativo, l'inserimento di una clausola di neutralità finanziaria.

Avverte quindi che si passa all'esame delle riformulazioni riferite all'articolo 20.

Il relatore [MANCA](#) (PD) riepiloga i rilievi sollevati sulle riformulazioni relative all'articolo 20.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si pronuncia in senso contrario, per oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle proposte 20.0.12 (testo 2), 20.0.37 (testo 2), 20.0.46 (testo 2) e 20.0.47 (testo 2), mentre non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sugli emendamenti 20.0.2 (testo 2), 20.0.8 (testo 2), 20.0.12 (testo 3), 20.0.12 (testo 4), 20.0.37 (testo 3) e 20.0.47 (testo 3).

Non essendovi al riguardo richieste di intervento, il PRESIDENTE propone di procedere all'esame degli emendamenti, riferiti ad altri articoli, accantonati nelle sedute precedenti.

La Commissione conviene.

Il RELATORE ricorda, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, che occorre valutare la compatibilità degli effetti finanziari degli emendamenti 3.1 (che prevede campagne informative), 3.4 (che prevede misure per la promozione delle opere europee anche per le piattaforme di condivisione di contenuti video) e 3.14 (in relazione ai compiti di tutela del diritto d'autore per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 2 del medesimo articolo 3.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari della proposta 4.14, che prevede la garanzia di uniformità tra aree geografiche di accesso e di velocità minima.

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la portata normativa e gli effetti finanziari degli emendamenti 5.34, 5.36, 5.38 e 5.107 (in materia di obiettivi di consumo energetico da fonti rinnovabili e incentivi nel settore dei trasporti e dell'aviazione, nonché di crediti d'immissione al consumo), 5.45 (in materia di sostegno della filiera del biogas e biometano), 5.48, 5.50, 5.73, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108 (in materia di biocarburanti, promozione dell'utilizzo energetico di biomasse e riconoscimento, tra le materie prime, del ruolo dei rifiuti e residui), 5.53 (volto a favorire l'installazione di impianti idroelettrici), 5.54 e 5.55 (in materia di valorizzazione dell'autoconsumo).

Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 7, occorre valutare l'emendamento 7.29 (in materia di designazione dell'autorità di contrasto per le pratiche commerciali sleali).

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 9.49 (che prevede obblighi per i comuni in materia di spettacoli viaggianti).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 12.17 (in materia di silenzio assenso).

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 14, occorre valutare gli emendamenti 14.10 e 14.11 (che prevedono il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento).

La rappresentante del GOVERNO esprime una valutazione contraria sulla proposta 3.1, per oneri non quantificati e non coperti, nonché sugli emendamenti 3.4 e 3.14, in assenza di relazione tecnica. Formula altresì un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sulla proposta 4.14.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto dell'interpretazione ristrettiva seguita dal Governo nella valutazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3, non ritiene tuttavia accettabile il giudizio contrario espresso sull'emendamento 4.14, che dal semplice dato testuale non presenta evidentemente profili di onerosità.

La sottosegretaria MALPEZZI fa presente al riguardo che il Ministero dello sviluppo economico ha confermato l'avviso contrario sulla proposta, giacché non si dispone di elementi utili ai fini della valutazione tecnico-finanziaria.

Dopo gli interventi dei senatori [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) e Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), ad avviso dei quali non possono escludersi effetti finanziari negativi correlati all'emendamento in questione, il PRESIDENTE, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, prospetta l'espressione di un parere contrario.

Avverte quindi che si passa all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 5.

La rappresentante del GOVERNO, con riguardo agli emendamenti 5.34, 5.36, 5.38 e 5.107 fa presente che la Ragioneria generale dello Stato rinvia alla valutazione delle competenti amministrazioni, le quali segnalano la difficoltà di effettuare una quantificazione degli effetti finanziari per la genericità delle disposizioni.

Dopo un articolato dibattito al quale prendono parte i senatori [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*), [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), [DELL'OLIO](#) (*M5S*), Laura [BOTTICI](#) (*M5S*), il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE prospetta un parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.34, 5.36, 5.38 e 5.107, in ragione della difficoltà di valutarne i profili finanziari.

La sottosegretaria MALPEZZI si pronuncia quindi in senso contrario per gli aspetti finanziari, sulle proposte 5.45, 5.53, 5.54 e 5.55, mentre non ha osservazioni da formulare sugli emendamenti 5.48,

5.73, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108.

In relazione alla proposta 5.50, condiziona l'avviso non ostativo ad una riformulazione, di cui dà lettura.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede di accantonare brevemente l'esame della proposta 5.50, per consentire ai proponenti di valutare la riformulazione del Governo.

Con riguardo invece alle analoghe proposte 5.54 e 5.55, in materia di valorizzazione dell'autoconsumo, non ritiene ravvisabili, alla luce di una semplice lettura, profili di onerosità.

La rappresentante del GOVERNO, nel segnalare che la Ragioneria generale dello Stato rinvia al riguardo alla valutazione dell'amministrazione competente, riporta che, ad avviso del Ministero dello sviluppo economico, gli emendamenti 5.54 e 5.55 appaiono ambigui e quindi gli effetti non sono stimabili. Dopo un breve dibattito, al quale prendono parte i senatori [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) e [DELL'OLIO](#) (*M5S*), il RELATORE prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE avverte che l'emendamento 7.29 risulta ritirato.

Prospetta quindi, d'accordo con la sottosegretaria Malpezzi, l'ulteriore accantonamento dell'esame delle proposte 9.49, su cui il Governo sta valutando una riformulazione, e 12.17, per consentire un supplemento istruttorio.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti 14.10 e 14.11, che prevedono il divieto di nuovi oneri per le imprese di allevamento, fa presente che la Ragioneria generale dello Stato rinvia alla valutazione del Ministero della salute, il quale esprime un avviso contrario, dando conto delle relative motivazioni.

Il relatore [MANCA](#) (*PD*) reputa al riguardo sufficiente l'espressione di un parere di semplice contrarietà.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, alla luce delle motivazioni addotte dal Ministero della salute, sarebbe più congruo dare un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE ritiene che la contrarietà semplice sia in linea con l'impostazione prudenziale seguita nella valutazione di analoghe proposte.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti rimasti accantonati nelle precedenti sedute e quelli relativi all'articolo 20, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.4, 3.14, 4.14, 5.45, 5.53, 20.0.3, 20.0.7, 20.0.11, 20.0.31, 20.0.37, 20.0.46, 20.0.47, 20.0.12 (testo 2), 20.0.37 (testo 2), 20.0.46 (testo 2) e 20.0.47 (testo 2). Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 5.34, 5.36, 5.38, 5.107, 5.54, 5.55, 14.10 e 14.11. Sull'emendamento 20.0.25, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Esprime parere non ostativo sugli emendamenti 5.48, 5.73, 5.81, 5.82, 5.95 e 5.108. Il parere è altresì non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20, fatta eccezione per le proposte 20.0.1, 20.0.4, 20.0.6, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.20, 20.0.21, 20.0.22, 20.0.23, 20.0.24, 20.0.28, 20.0.32, 20.0.15, 20.0.38, 20.0.26, 20.0.30, 20.0.29, 20.0.31 (testo 2) e 20.0.42, il cui esame resta sospeso. L'esame resta altresì sospeso sugli emendamenti 3.5 (testo 2), 3.6 (testo 2), 3.11 (testo 2), 4.3 (testo 2), 4.12 (testo 2), 4.22 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.52 (testo 2), 5.50, 5.53 (testo 2), 5.64 (testo 2), 5.66 (testo



2), 5.72 (testo 3), 5.72 (testo 4), 5.80 (testo 2), 5.89 (testo 2), 5.91 (testo 2), 5.93 (testo 2), 5.96 (testo 2), 5.97 (testo 2), 5.106 (testo 2), 6.4 (testo 2), 7.22 (testo 2), 7.45 (testo 2), 7.46 (testo 3), 9.49, 12.17, 12.18 (testo 2) e 15.12 (testo 2).".

Posta in votazione, la proposta di parere avanzata dal relatore risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 5 agosto 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo, e che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, si terrà 10 minuti dopo la prima sospensione dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 1905 (Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario).

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

## 1.4.2.3.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 323 (pom.) dell'08/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2020**  
**323ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Misiani.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1912) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2019** ,  
approvato dalla Camera dei deputati

**(1913) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020** ,  
approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) propone, in via preliminare, che l'esame dei due disegni di legge in titolo proceda congiuntamente fino al termine della discussione generale.

La Commissione conviene.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1912, recante il rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2019, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 36 della legge n. 196 del 2009 di contabilità e finanza pubblica disciplina il rendiconto generale dello Stato, che consta del conto del bilancio, ove sono indicate le entrate e le uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento, e del conto del patrimonio, cui è riconosciuto il compito di fornire l'evidenza delle variazioni intervenute nelle attività e passività del patrimonio dello Stato. Nel 2019 i dati definitivi di contabilità nazionale hanno evidenziato un PIL nominale pari a 1.787,664 miliardi di euro, con una crescita dell'1,2 per cento per cento rispetto al 2018. In termini di volume (PIL reale), la crescita è stata dello 0,3 per cento rispetto al 2018. I dati inerenti ai saldi di finanza pubblica attestano di un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari, in valore assoluto, a -29,301 miliardi di euro, pari all'1,6 per cento del PIL. Il dato indica di per sé un miglioramento di circa 9,5 miliardi rispetto al 2018, posto che l'indebitamento è risultato nel medesimo anno pari a -38,844 miliardi di euro (corrispondente al 2,2 per cento del PIL). Il saldo "primario", ossia al netto degli interessi, si mostra di segno "positivo" e pari all'1,7 per cento del PIL (31 miliardi), con

una crescita di 0,2 punti percentuali rispetto al 2018 (1,5 per cento), mentre la spesa per interessi si è attestata al 3,4 per cento del PIL (60,3 miliardi), in diminuzione di 0,3 punti percentuali rispetto al 2018 (3,7 per cento). L'equilibrio di parte "corrente" del conto economico della pubblica amministrazione ha registrato ancora un segno positivo e pari a 27,88 miliardi di euro, in sensibile crescita a fronte dei 16,07 miliardi del 2018. Il miglioramento del saldo è riconducibile ad un incremento delle entrate (per circa 23,1 miliardi di euro), che determina effetti più che compensativi rispetto all'incremento delle spese (per circa 11,3 miliardi di euro).

Le entrate totali del 2019 delle amministrazioni pubbliche hanno evidenziato un aumento del 2,8 per cento rispetto all'anno precedente, con un'incidenza sul PIL pari al 47,1 per cento, con entrate correnti che hanno registrato una crescita del 2,8 per cento, attestandosi al 46,9 per cento del PIL. Le imposte indirette hanno registrato un aumento (+1,4 per cento), per effetto principalmente della crescita del gettito IVA e dell'imposta sul lotto e sulle lotterie, come anche i contributi sociali effettivi, che hanno segnato un incremento (+3,2 per cento) rispetto al 2018, mentre le altre entrate correnti sono aumentate dell'8,4 per cento.

Sul versante delle entrate in conto capitale, queste hanno registrato una sensibile decremento (-3,1 per cento), riconducibile alla contrazione delle imposte in conto capitale, compensata in parte dalla crescita delle altre entrate in conto capitale.

La pressione fiscale complessiva è pari al 42,4 per cento, in aumento rispetto all'anno precedente (nel 2018 era stata pari al 41,9 per cento).

Sul versante delle spese, quelle finali si sono attestate a 870,7 miliardi di euro, in aumento dell'1,6 per cento rispetto al 2018, anno in cui l'analogo valore era stato di 857,3 miliardi di euro.

Nel complesso, le spese complessive rispetto al PIL crescono leggermente, passando dal 48,5 per cento del 2018 al 48,7 per cento del 2019. La variazione è determinata dall'incremento di 1,4 punti di PIL della spesa corrente e di 3,6 punti di PIL della spesa in conto capitale, a fronte di una riduzione del 6,7 per cento della spesa per interessi.

Quanto al debito pubblico, a fine 2019 esso si è attestato a 2.409.841 milioni di euro, in aumento di 28,899 miliardi di euro rispetto ai 2.380.942 milioni dell'anno precedente, e il rapporto debito pubblico/PIL rimane invariato al 134,8 per cento.

Quanto al disegno di legge recante la legge di approvazione del Rendiconto generale dello Stato, la gestione di competenza ha fatto conseguire nel 2019 un miglioramento di tutti i saldi rispetto alle previsioni definitive, nonché rispetto ai risultati differenziali registrati nell'esercizio precedente. In particolare, il saldo netto da finanziare (dato dalla differenza fra le entrate finali e le spese finali) si attesta in campo positivo di circa 2,3 miliardi di euro (0,1 per cento del PIL), con un miglioramento di quasi 22,3 miliardi di euro rispetto al saldo registrato nel 2018 (che si era attestato a -20 miliardi). Il miglioramento del saldo è di circa 59,7 miliardi di euro (104 per cento) se confrontato con le previsioni definitive del 2019, che indicavano ancora un valore negativo del saldo di -57,4 miliardi. Il risultato dà luogo a un accreditamento netto, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, in cui si registrava un indebitamento, dovuto all'aumento delle entrate finali (+14 miliardi di euro) ed alla riduzione delle spese finali (-8,3 miliardi di euro). Il risparmio pubblico (ovvero il saldo delle operazioni "correnti") segna un miglioramento, passando dai 27,4 miliardi di euro del 2018 ad un valore di quasi 50 miliardi di euro, corrispondente al 2,8 per cento del PIL. Il risultato denota un miglioramento di 22,5 miliardi rispetto al 2018, che sale a 58,3 miliardi di euro se confrontato con le previsioni definitive. Tale situazione si è determinata a causa di un sensibile decremento delle spese correnti (-8,5 miliardi di euro), contestuale ad un incremento del complesso delle entrate tributarie ed extra-tributarie (+14 miliardi di euro). Il ricorso al mercato finanziario (differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, incluse quelle relative al rimborso di prestiti) si attesta a -217,6 miliardi di euro (con un'incidenza sul PIL del 12,2 per cento), con un miglioramento di 7,5 miliardi rispetto al 2018. Si conferma quindi il *trend* in calo registrato già lo scorso anno (225,1 miliardi di euro).

È da evidenziare che sia il saldo netto da finanziare che il ricorso al mercato registrati dal Rendiconto si mantengono entrambi al di sotto del limite massimo fissato dalla legge di bilancio per il 2019 (tetto stabilito, rispettivamente, in -68,179 miliardi di euro e in 299,687 miliardi di euro).

Il dato registrato dal saldo netto da finanziare è da ricondurre ad una gestione di competenza che evidenzia un aumento degli accertamenti di entrate finali (+14 miliardi di euro) rispetto all'anno precedente, dovuto principalmente all'incremento delle entrate tributarie (+12,7 miliardi di euro) e a una riduzione degli impegni delle spese finali (-8,3 miliardi di euro). Nel complesso, si sono registrati accertamenti per entrate finali pari a circa 605,6 miliardi di euro (pari al 103,6 per cento delle previsioni definitive, stimate in 584,78 miliardi di euro). Le entrate complessive (comprensive delle entrate per accensione di prestiti) hanno evidenziato accertamenti, pari a circa 866 miliardi di euro, in crescita rispetto al dato dell'anno precedente (3 per cento, circa +25,3 miliardi di euro), a ragione della dinamica positiva degli accertamenti delle entrate da accensione prestiti (+11,3 miliardi di euro rispetto al 2018). In percentuale del PIL, gli accertamenti complessivi sono stati pari al 48,4 per cento, superiori al dato analogo dello scorso anno (47,9 per cento del PIL nel 2018).

Sul versante della spesa, gli impegni finali si sono registrati in calo - essendo passati da 611,6 miliardi di euro del 2018 a 603,3 miliardi di euro del 2019 - a ragione della contrazione della spesa corrente (-8,5 miliardi di euro rispetto al dato 2018). Le spese in conto capitale si sono in sostanza confermate sul valore dell'anno precedente, registrando solo un lieve incremento dello 0,4 per cento.

Relativamente agli impegni complessivi di spesa (che includono le spese per rimborso prestiti), essi ammontano nel 2019 a 823,2 miliardi di euro, evidenziando un incremento rispetto all'anno precedente di 6,5 miliardi di euro (0,8 per cento), determinato, in particolare, dal rimborso delle passività finanziarie (+14,8 miliardi di euro, in aumento del 7,2 per cento). In rapporto al PIL, la spesa complessiva è passata dal 46,6 per cento del 2018 al 46 per cento nel 2019 (era al 49,8 per cento nel 2017). La classificazione delle spese finali per missioni, con riferimento alla sola spesa "primaria", conferma la rilevanza delle relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (si tratta in sostanza di trasferimenti agli enti territoriali), che pesano per il 22,7 per cento (erano il 21,8 nel 2018). Conferma poi la notevole incidenza sul totale degli impegni delle politiche previdenziali, attestatesi al 15,7 per cento della spesa primaria (rispetto al 17 per cento del 2018) e delle politiche economico-finanziarie e di bilancio, che si attestano al 16,1 per cento (in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto al 15,4 per cento del 2018). L'istruzione scolastica rappresenta il 9,1 per cento della spesa primaria, in lieve aumento rispetto allo scorso esercizio (in cui rappresentava il 9 per cento). È da rimarcare un incremento in percentuale rispetto agli impegni si è riscontrato anche per la missione Diritti sociali, che rappresenta ora il 6,8 per cento della spesa primaria (rispetto al 6,2 per cento nel 2018).

I decrementi più rilevanti, invece, sempre in rapporto agli impegni, sono emersi in relazione alle politiche per il lavoro, diminuite da 10,6 a 8 miliardi di euro nel 2019, rappresentando ora l'1,5 per cento degli impegni di spesa del 2019 (rispetto al 2,1 per cento del 2017 e al 1,9 per cento del 2018), per la missione "Competitività e sviluppo delle imprese", attestatesi al 4,3 per cento della spesa primaria (rispetto al 4,6 per cento del 2018) e per il "Diritto alla mobilità", che pesa il 2,2 per cento della spesa primaria (era il 2,4 per cento nel 2018). La gestione dei residui conferma che gli stessi continuano ad attestarsi su livelli considerevoli, sia dal lato delle entrate che dal lato delle uscite. Il conto dei residui provenienti dagli esercizi 2018 e precedenti indicava, all'inizio dell'esercizio, residui attivi per un valore di 203.940 milioni di euro e residui passivi per 140.364 milioni di euro, al lordo dei residui relativi al rimborso di prestiti (509,4 milioni di euro), con un'eccedenza "attiva" pari a 63.576 milioni di euro (l'eccedenza attiva era negli anni precedenti di valore superiore: 66.171 milioni di euro nel 2018, 77.815 milioni nel 2017, 95.229 milioni nel 2016).

In seguito alle operazioni di riaccertamento e di gestione del conto dei residui, nonché della perenzione amministrativa, si è determinata una netta variazione dell'entità degli stessi, con variazioni in diminuzione sia dal lato delle entrate (-78.844 milioni di euro) sia dal lato delle uscite (-63.974 milioni di euro).

Sul versante dei residui attivi, rispetto allo stock iniziale proveniente dagli esercizi precedenti per 203.940 milioni di euro, sono stati accertati nell'esercizio 154.711 milioni di euro, di cui 29.116 milioni incassati e 125.095 milioni ancora da versare o riscuotere. In aggiunta a tali residui pregressi, a seguito della gestione di competenza, si sono aggiunti 91.066 milioni di euro di residui di "nuova" formazione, per un totale di residui attivi al 31 dicembre pari a 216.161 milioni di euro, con un

aumento di 12.221 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente (+6 per cento).

Quanto ai residui passivi, sui 140.364 milioni di euro di residui provenienti dagli esercizi precedenti, ne risultano accertati 121.113 milioni, di cui 44.723 milioni pagati e 76.390 milioni ancora da pagare.

Tali residui pregressi sono aumentati, a seguito della gestione di competenza, per 37.624 milioni di euro, per un totale di residui passivi a fine esercizio pari a 114.014 milioni di euro.

Nel complesso, il conto dei residui del 2019 espone residui attivi per 216.161 milioni di euro e residui passivi per 114.014 milioni di euro, con una eccedenza attiva di 102.147 milioni di euro.

In merito alla gestione di cassa, il saldo netto da finanziare è risultato pari a 66,5 miliardi di euro, con un peggioramento di 20,6 miliardi di euro rispetto al risultato raggiunto l'anno precedente (in cui il saldo si era assestato a -45,9 miliardi di euro).

Il risparmio pubblico è risultato di -29,8 miliardi di euro, con un peggioramento di oltre 20,3 miliardi rispetto al dato del 2018. Il dato, essendo negativo, indica la quota di spese correnti non coperta con entrate tributarie ed extra-tributarie.

Il ricorso al mercato evidenzia un valore di oltre -286 miliardi di euro, anch'esso in peggioramento (di oltre 35 miliardi di euro) rispetto al 2018.

Sul conto del patrimonio, lo stesso, com'è noto, costituisce il documento contabile che fornisce annualmente la situazione patrimoniale dello Stato, quale risulta alla chiusura dell'esercizio.

I risultati dell'esercizio evidenziano un'eccedenza passiva di circa 1.916 miliardi di euro, con un peggioramento di circa 13 miliardi di euro rispetto alla situazione patrimoniale al 2018. Tale risultato, pur essendo il più contenuto dell'ultimo decennio, si pone in linea con il trend "negativo" degli ultimi anni, considerato che nel 2018 sul 2017 il peggioramento è stato pari a 27,5 miliardi di euro, e nel 2017 sul 2016, di 77,4 miliardi di euro.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

La relatrice [BOTTICI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. 1913, recante l'assestamento di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge di assestamento, ai sensi dell'articolo 33 della legge di contabilità e finanza pubblica, assolve al compito di apportare, a metà dell'anno, un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente.

Il relativo disegno di legge reca, dunque, l'aggiornamento delle previsioni del bilancio di competenza formulate ai sensi della legislazione vigente in relazione, per quanto riguarda le entrate, all'eventuale revisione delle stime del gettito, e, per quanto riguarda le spese, limitatamente alla componente discrezionale, in relazione alle esigenze sopravvenute.

Con riferimento alle autorizzazioni al pagamento, in termini di cassa, il disegno di legge reca l'aggiornamento della consistenza dei residui accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Le variazioni di bilancio proposte, insieme a quelle apportate sino al 31 maggio in ragione di atti amministrativi e in connessione ai provvedimenti legislativi adottati successivamente all'approvazione della legge di bilancio, ivi inclusi il decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto-legge "Cura Italia"), il decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto decreto-legge "liquidità") e il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto-legge "rilancio") definiscono le previsioni assestate per il 2020.

Le proposte formulate con il disegno di legge di assestamento sono neutrali ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione in quanto già scontate nei quadri tendenziali definiti in sede di Documento di economia e finanza 2020.

La relazione annessa al disegno di legge evidenzia come, in termini di competenza, le variazioni proposte determinano un peggioramento del saldo netto da finanziare (corrispondente alla differenza tra entrate finali e spese finali) rispetto alle previsioni iniziali della legge di bilancio, che si attesta ad un valore di -302,7 miliardi di euro rispetto ad una previsione iniziale di -78,6 miliardi di euro.

Il peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali è dovuto per 171,6 miliardi di euro alle variazioni per atto amministrativo e, per ulteriori 52,5 miliardi di euro, alle

variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento.

In dettaglio, il peggioramento determinato dalle variazioni apportate per atti amministrativi è riconducibile agli effetti dei decreti-legge adottati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per cui il Parlamento ha autorizzato il ricorso all'indebitamento, attraverso l'approvazione di apposite risoluzioni relative alle due richieste di scostamento di bilancio presentate dal Governo. Questi determinano, nel complesso, un incremento delle spese finali per oltre 179,6 miliardi di euro, in parte compensato da un incremento delle entrate finali per circa 8,1 miliardi di euro.

Il peggioramento del saldo è dovuto ad una proposta di riduzione delle entrate finali per 50,8 miliardi di euro in termini di competenza, riconducibile - per quasi 39 miliardi di euro - alle entrate tributarie, ed è interamente determinata dal consistente deterioramento della previsione macroeconomica. A tale dato si aggiunge una proposta di aumento delle spese finali per 1,6 miliardi di euro.

Quanto agli altri saldi, il risparmio pubblico (dato dalla differenza tra entrate correnti e spese correnti al lordo degli interessi) registra un peggioramento di 110,8 miliardi di euro rispetto alla previsione, atteso che i dati relativi (pari alla differenza tra le entrate finali e il totale delle spese, queste ultime date dalla somma delle spese finali e del rimborso prestiti) evidenziano un impatto "negativo" sul saldo per complessivi 250,3 miliardi di euro, lo stesso passando da circa -313,4 miliardi di euro a circa -563,7 miliardi.

In termini di cassa, il disegno di legge evidenzia un peggioramento del saldo netto da finanziare di circa 51 miliardi di euro, riconducibile ad una riduzione delle entrate finali per 47,8 miliardi di euro e ad una variazione in aumento delle spese finali per 3,2 miliardi di euro.

Nel dettaglio, il saldo netto da finanziare si attesta a -350,8 miliardi di euro, con un peggioramento di 223,1 miliardi rispetto alla previsione di bilancio, dovuto alle variazioni proposte dal disegno di legge di assestamento (+51 miliardi di euro), ai quali si sommano le variazioni per atto amministrativo intervenute nel periodo gennaio-maggio 2020, che hanno inciso negativamente sul saldo per oltre 172 miliardi di euro.

Il ricorso al mercato risulta incrementato in termini di cassa di 249,3 miliardi di euro rispetto al bilancio di previsione, raggiungendo un valore pari a -611,9 miliardi di euro; analogamente, il saldo "primario", rispetto ai -51 miliardi di euro della previsione iniziale, raggiunge l'importo di -275,9 miliardi di euro. Altresì, il risparmio pubblico peggiora di 108 miliardi di euro, attestandosi nelle previsioni assestate a -187,4 miliardi di euro.

Sul versante dei residui, il disegno di legge di assestamento provvede ad aggiornare i residui attivi sulla base delle risultanze emerse al 31 dicembre 2019, a seguito della gestione conclusasi nell'esercizio di consuntivo. Nel complesso, le previsioni assestate quantificano un ammontare di residui finali attivi al 31 dicembre 2019 pari a 216.161 milioni di euro, a fronte dei 246.389 milioni di euro di residui inizialmente solo presunti.

Per le entrate tributarie, i residui vengono quantificati pari a 108.477 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 18.667 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali (127.144 milioni di euro). Per le entrate extra-tributarie i residui ammontano a 106.974 milioni di euro, con una variazione in diminuzione di 11.538 milioni di euro rispetto alla previsione iniziale (118.512 milioni di euro).

Quanto all'ammontare dei residui passivi, questi, riferiti alle spese complessive (comprensivi di quelli relativi al rimborso prestiti, pari a 752 milioni) sono certificati alla chiusura dell'esercizio 2019 per un importo pari a 114.014 milioni di euro.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia al *dossier* dei Servizi del bilancio e dei Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il presidente [PESCO](#), per quanto concerne il regime di ammissibilità delle proposte emendative, ricorda che il disegno di legge di approvazione del rendiconto è sostanzialmente inemendabile, nel senso che sono ammissibili soltanto le proposte emendative volte ad introdurre nel medesimo disegno di legge modifiche di carattere meramente tecnico o formale.

Per quanto riguarda, invece, il disegno di legge di assestamento, fa presente innanzitutto che, ai fini dell'ammissibilità, le proposte emendative devono essere riferite alle unità di voto parlamentare

(tipologia di entrata o programma di spesa) e possono avere ad oggetto tanto le previsioni di competenza quanto quelle di cassa. Non possono invece avere ad oggetto l'ammontare dei residui iscritti nelle predette unità di voto, in quanto essi derivano da meri accertamenti contabili. Segnala che gli emendamenti riferiti alle previsioni di entrata sono ammissibili soltanto se fondati su valutazioni tecnico-finanziarie adeguatamente documentate, tali da comprovare la necessità di modificare le previsioni di entrata di competenza e/o di cassa. In ogni caso, le proposte emendative non possono comportare un peggioramento dei saldi di finanza pubblica e pertanto, ove risultino onerose, devono essere compensate mediante l'utilizzo di risorse iscritte in altre unità di voto parlamentare, anche se facenti parte di altra missione o di altro stato di previsione. Evidenzia che è considerata emendabile la sola dotazione dei programmi di spesa non riferibile agli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica. È comunque esclusa la possibilità di compensare l'incremento di stanziamenti di spesa di parte corrente mediante riduzione di stanziamenti di spesa di conto capitale. Infine, per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa, occorre considerare che essi sono emendabili a condizione che, nel caso di emendamenti volti ad incrementare l'autorizzazione di cassa, lo stanziamento derivante dall'emendamento non superi la cosiddetta "massa spendibile" costituita dalla somma dello stanziamento di competenza e dei relativi residui passivi.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno ai disegni di legge in titolo alle ore 16 di domani, mercoledì 9 settembre 2020.

Il senatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) fa presente come il proprio Gruppo non intenda ostacolare la fissazione del termine per la presentazione di emendamenti proposta dal Presidente, stigmatizzando tuttavia le modalità, a suo avviso confuse, con le quali il Senato sta esaminando, in questo periodo, numerosi provvedimenti, impedendo il dovuto approfondimento.

La senatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Tosato, sottolineando peraltro che, mentre il rendiconto rappresenta una sorta di fotografia della situazione contabile del precedente anno finanziario, l'assestamento reca variazioni all'allocazione delle risorse pubbliche per il bilancio dell'anno in corso che è stato, per ragioni a tutti note, straordinariamente complesso e delicato, il che renderebbe opportuno un adeguato approfondimento del relativo disegno di legge.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto delle critiche rappresentate, propone di mantenere comunque per le ore 16 di domani il termine di presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fatta salva un'eventuale rimodulazione, qualora se ne verificasse la necessità.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(1220-A\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 luglio scorso.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1169-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Pichetto Fratin, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 luglio scorso,.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1221-A) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011***

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in sostituzione del relatore Calandrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, considerato che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nel parere reso il 22 luglio scorso.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme alla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

**(1928) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*, approvato dalla Camera dei deputati**

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce della modifica apportata presso l'altro ramo del Parlamento alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, nonché dei chiarimenti ivi forniti dal Governo, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE reputa opportuno rinviare alla prossima seduta la votazione del parere, per consentire ai senatori di approfondire il provvedimento.



La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime la propria perplessità per il fatto che la clausola d'invarianza finanziaria recata dal provvedimento sia stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, sottovalutando gli effetti negativi, in termini di decremento di gettito, che verrebbero arrecati al sistema economico dall'eventuale protrarsi dello stato di emergenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1646) Deputato Tiziana CIPRINI ed altri. - Modifiche al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da segnalare.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario su entrambe le proposte emendative.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) manifesta le proprie perplessità circa l'avviso contrario del Governo, non ravvisandovi elementi di onerosità nei due emendamenti in esame. Chiede quindi di valutare un ripensamento e, con riguardo alla proposta 1.2, reputa opportuno esprimere un parere che non vada oltre la semplice contrarietà.

Il vice ministro MISIANI osserva come l'emendamento 1.1 possa determinare disparità di trattamento con oneri per contenzioso, mentre l'emendamento 1.2 richiederebbe un'apposita relazione tecnica. Prospetta quindi la possibilità per la Commissione di valutare l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.2.

Alla luce del dibattito svoltosi e dell'avviso espresso dal rappresentante del Governo, la RELATRICE propone quindi l'approvazione del seguente parere: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.1. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.2."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede**  
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di ribadire il parere reso, il 4 agosto scorso, alla Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisisti

gli elementi informativi presentati dal Governo, secondo i quali: con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a), si rappresenta che la nuova formulazione dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare non reca innovazioni rispetto alle attività già espletate, a legislazione vigente, dai cappellani militari, potendo quindi trovare attuazione con le risorse umane e finanziarie già stanziare; relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera c), che inserisce nel codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1533-*bis*, si rassicura circa l'invarianza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle modalità di esercizio in concreto dell'assistenza spirituale alle forze armate e si rappresenta che, già a legislazione vigente, l'attività di cura parrocchiale presuppone la disponibilità di alloggi di servizio; con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera e), viene assicurata l'assenza di oneri connessi all'istituzione della figura dei cappellani coordinatori, trattandosi di un mero incarico di funzione, che non comporta alcuna modifica del trattamento economico; con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere ss), vv) e zz), viene fatto presente che le nuove forme di avanzamento di cui agli articoli 1608, 1611 e 1612 del codice dell'ordinamento militare sono funzionali alla riduzione degli oneri, attraverso la riduzione di alcune figure di vertice, l'allungamento dei tempi di accesso ai gradi più elevati e la revisione del trattamento economico; in merito al riassetto dell'organico, viene confermata la riduzione, a regime, a 162 unità, agendo sulle immissioni di personale della categoria iniziale (cappellani addetti) che potranno essere effettuate solo se le consistenze effettive lo permetteranno. Viene, altresì, ricordato che, secondo la relazione tecnica, a garanzia dell'invarianza finanziaria, il nuovo articolo 1577 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera dd), prevede, tra le cause di cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari, la facoltà di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Il vice ministro MISIANI si esprime in senso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

**(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019**

(Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 settembre.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 2 settembre scorso e l'ulteriore riformulazione, riferiti al disegno di legge in titolo. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, segnala che occorre valutare la proposta 5.97 (testo 2), che prevede che maggiori oneri derivanti dall'articolo 5 non devono trovare regolazione nell'ambito delle componenti tariffarie a carico degli utenti finali, dovendosi invece provvedere attivando il meccanismo di copertura di cui all'articolo 1, comma 3. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 7, fa presente che non vi sono osservazioni sulle proposte 7.22 (testo 2) e 7.46 (testo 3). In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, segnala che appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 9.49 (che prevede obblighi per i comuni in materia di spettacoli viaggianti). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, rileva appare opportuno valutare la portata normativa e gli effetti finanziari dell'emendamento 12.17 (in materia di silenzio assenso). Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, osserva che occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 15.12 (testo 2), che riduce il contributo a carico delle aziende diretto a finanziare il sistema di governo dei dispositivi medici. In relazione alle proposte riferite all'articolo 20, fa presente

che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 20.0.1, volto ad adeguare l'ordinamento interno al Regolamento istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 20.0.1 (testo 2), identico al testo iniziale, fatta eccezione per l'espunzione della lettera *p*). Rileva l'opportunità di valutare, anche in relazione al meccanismo previsto dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, i possibili effetti finanziari delle proposte 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13 e 20.0.14 volte a introdurre specifici principi e criteri per il recepimento della direttiva in tema di riduzione dei prodotti di plastica. Su richiesta del Governo, osserva che è stato accantonato l'emendamento 20.0.29 recante specifici criteri direttivi per il recepimento della direttiva sulla costituzione *on line* di società a responsabilità limitata.

Il vice ministro MISIANI esprime un avviso contrario sull'emendamento 5.97 (testo 2), mentre chiede di tenere accantonati gli emendamenti 7.22 (testo 2) e 7.46 (testo 3). Sull'emendamento 9.49 subordina l'avviso non ostativo all'inserimento di una riformulazione al comma 1, lettera *e*), al fine di fare riferimento anche ai beni del patrimonio indisponibile. Si esprime poi in senso non ostativo sugli emendamenti 12.17 e 15.12 (testo 2). Per quanto riguarda gli emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 20, rappresenta la necessità di inserire una clausola d'invarianza finanziaria nelle proposte 20.0.1 e 20.0.1 (testo 2). Circa l'emendamento 20.0.14, condiziona l'avviso non ostativo alla soppressione della lettera *b*), mentre si esprime in senso contrario sugli emendamenti 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13 e 20.0.29.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) esprime il rammarico del proprio Gruppo per l'avviso contrario formulato sull'emendamento 5.97 (testo 2), mentre accoglie la proposta di riformulazione avanzata sull'emendamento 9.49. Chiede invece di mantenere accantonata la valutazione delle proposte emendative 20.0.4, 20.0.6 e 20.0.13.

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti all'articolo 20 segnalati dal senatore Tosato, nonché dell'emendamento 20.0.29.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base degli avvisi espressi dal rappresentante del Governo, il relatore [MANCA](#) (*PD*) propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati nella seduta del 2 settembre scorso, nonché l'ulteriore riformulazione pervenuta, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.97 (testo 2).

Sull'emendamento 9.49, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, alla lettera *a*), dopo le parole: "aree demaniali", delle seguenti: "e patrimoniali indisponibili".

Sulle proposte 20.0.1 e 20.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Sull'emendamento 20.0.14, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione della lettera *b*).

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 12.17 e 15.12 (testo 2).

Il parere resta sospeso sulle proposte 7.22 (testo 2), 7.46 (testo 3), 20.0.4, 20.0.6, 20.0.13 e 20.0.29."

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 1763  
**XVIII Legislatura**

---

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede

**Titolo breve:** *Ratifica Scambio lettere Italia-Santa Sede assistenza spirituale Forze Armate*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 256](#)

9 settembre 2020

Attività (esito)

#### **Discussione generale**

*Replica del Governo*

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

#### **Trattazione articoli**

Esame art. *da 1 a 7*.

#### **Voto finale**

Esito: **approvato**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 210, contrari 0, astenuti 10, votanti 220, presenti 221.

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 256 del 09/09/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**256a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2020

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI,  
indi del vice presidente LA RUSSA,  
del vice presidente ROSSOMANDO,  
del vice presidente TAVERNA  
e del vice presidente CALDEROLI

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 10,04).

Si dà lettura del processo verbale.

TOSATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che, in data 8 settembre, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dell'economia e delle finanze; dell'interno; delle infrastrutture e dei trasporti; dell'istruzione; della salute; e per le pari opportunità e la famiglia* «Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» (1931).

**Discussione e deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge:**

**(1928) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 10,07)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione e la deliberazione su proposta di questione pregiudiziale riferita al disegno di legge n. 1928, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il senatore Vitali per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

VITALI (FIBP-UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, verrebbe da dire che siamo alle solite, nonostante dibattiti e confronti tenuti in quest'Aula con promesse e con impegni da parte dell'Esecutivo di limitare al massimo l'abuso della decretazione di urgenza.

Soprattutto, relativamente alla questione epidemiologica, con la quale ci confrontiamo da diversi mesi, invece di chiedere e di aprire un maggiore confronto con il Parlamento, che è l'unico organo legittimato ad intervenire legislativamente in questi casi, torniamo in quest'Aula per riparlare del solito decreto-legge. È un provvedimento che non solo proroga lo stato di emergenza fino al 15 ottobre, modificando la delibera del gennaio 2020, ma concede, ancora una volta, al Presidente del Consiglio la facoltà di intervenire in questo periodo con suoi decreti, che non soltanto non vengono posti all'attenzione e al vaglio, neanche *ex post*, del Parlamento, ma che non hanno neanche il vaglio costituzionale del Presidente della Repubblica. Si tratta quindi di provvedimenti amministrativi che incidono su libertà essenziali previste e garantite dalla Costituzione.

Nel nostro Paese non è prevista una norma specifica che regoli le modalità di attuazione in tempi emergenziali. Questa è stata una scelta consapevole, che il nostro legislatore costituente ha operato per invocare un intervento e una collaborazione leale tra gli organi istituzionali e costituzionali.

A noi quindi sembra che si nasconda, dietro questo decreto-legge, l'abuso dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che, concedendo la facoltà al Presidente del Consiglio di limitare e di stabilire restrizioni anche di circolazione, incidono su libertà essenziali previste dalla Costituzione. Ci sembra che questo decreto-legge non sia altro che un *escamotage* per creare un abuso da parte del Governo, in capo al Presidente del Consiglio.

Riteniamo pertanto che questo compito spetti al Parlamento e non lo riteniamo solo noi: c'è un ampio dibattito e ormai una giurisprudenza costante, anche costituzionale, che richiama una riserva di legge nel momento in cui si devono limitare libertà essenziali e diritti costituzionalmente protetti e garantiti; può intervenire soltanto il legislatore per incidere in questa materia.

Invece continua a farlo il Presidente del Consiglio, che in più occasioni ha manifestato la sua disponibilità a una leale collaborazione con il Parlamento, addirittura anche con le forze di opposizione; poi abbiamo visto come sono andati a finire questi incontri e questi confronti, soltanto per il piacere dei mezzi di informazione. Nella sostanza il Presidente del Consiglio non ha assolutamente tenuto in considerazione le indicazioni fornite dai rappresentanti dell'opposizione.

Vi è poi un'anomalia in questo decreto-legge, che dovrebbe essere un coacervo di norme a proposito dell'emergenza Covid-19 e un'estensione temporale dello stato di emergenza: compare - *ex abrupto*, direbbero i latini - una norma che incide sul rinnovo dei capi dei nostri servizi di sicurezza, che non ha nulla a che fare con la materia né con l'urgenza prevista dalla Costituzione per l'emanazione del decreto-legge. (*Applausi*).

Che sia un problema squisitamente politico e non emergenziale, collegato all'epidemia da Covid-19, lo dimostra quanto successo qualche giorno fa alla Camera dei deputati, dove un gruppo di parlamentari aveva presentato, secondo me giustamente, un emendamento per sopprimere questa norma, che nulla ha a che fare col decreto-legge in questione.

Il Presidente del Consiglio è intervenuto dicendo che la nomina dei direttori delle Agenzie di sicurezza è sicuramente una sua prerogativa. Ma, se è così, non si capisce per quale motivo si sia introdotta una norma che prevede più provvedimenti, fino a un massimo di quattro anni, modificando l'attuale disciplina, che prevede un unico rinnovo, solo per quattro anni. A pensar male si fa peccato, ma qualche volta si indovina.

Sembra quasi una norma volta a tenere sotto una spada di Damocle i responsabili dei servizi di sicurezza e in uno Stato di diritto non mi sembra che ciò sia consentito e ammissibile, pertanto noi la denunciemo in maniera veemente alla opinione pubblica: in un momento delicato come questo, c'è un tentativo di condizionare l'attività delicatissima ed indipendente dei servizi di sicurezza. Anche questo



è un *vulnus* presente nel decreto-legge in esame, per il quale chiediamo che non si passi all'esame degli articoli. (*Applausi*).

**PRESIDENTE**. Nel corso della discussione potrà prendere la parola un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti ciascuno.

**PARENTE (IV-PSI)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PARENTE (IV-PSI)**. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, a mio avviso dobbiamo lavorare insieme per riprendere la normalità dell'*iter* legislativo, compatibilmente con la fase epidemiologica che ora ci induce a un periodo sicuramente non breve di convivenza controllata con il virus. Come Italia Viva siamo stati tra le forze politiche che hanno sollecitato informative del Governo prima di definire i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; questo sta puntualmente avvenendo e dobbiamo ripristinare la centralità del Parlamento.

Penso sia una situazione comune di sofferenza per il Governo e il Parlamento trattare norme con fretta, urgenza, andando avanti per proroghe temporali dovute naturalmente alla terribile epidemia. Tuttavia questa proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre si rende necessaria per la situazione epidemiologica ancora molto instabile. In questi giorni stiamo vivendo un aumento dei contagi e molti degli interventi straordinari del Governo, a partire da quelli più corposi (dal decreto-legge cura Italia, il decreto-legge n. 18 del 2020, il cosiddetto decreto rilancio) per contenere gli effetti dell'epidemia sulla salute collettiva e sull'economia reale del Paese che sono strettamente legati, nei loro presupposti di efficacia sono strettamente connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza disposta dal 31 gennaio al 31 luglio e che con il provvedimento in esame si proroga fino al 15 ottobre.

Al cessare dello stato di emergenza sarebbero venute meno anche le misure adottate con i decreti-legge fin qui emanati, come ad esempio la questione delle mascherine, le assunzioni di personale nelle professioni sanitarie, il fondo di solidarietà per medici e personale sanitario, la semplificazione delle riunioni di organi collegiali, lo *smart working* per i disabili e potrei continuare citando le norme che si prorogano nel decreto-legge in esame.

Sappiamo tutti che la lotta al coronavirus non può essere uno *sprint* ma una maratona; è giusto oggi prorogare lo stato di emergenza, ma prendiamoci del tempo, come Governo e Parlamento, di qui al 15 ottobre per ripristinare gradualmente un *iter* legislativo magari semplificato ma normale, anche con la definizione più organica di piani pandemici e protocolli comuni, anche per dare maggiore chiarezza di interventi alle cittadine e ai cittadini italiani (*Applausi*).

**DE FALCO (Misto)**. Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**DE FALCO (Misto)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, intervengo a titolo personale. A fine luglio il Presidente del Consiglio venne in quest'Aula a chiedere l'appoggio del Parlamento, tramite una risoluzione, perché fosse possibile per il Governo prorogare lo stato di emergenza. In quel momento probabilmente le cose sembravano andar meglio, ma oggi vediamo che effettivamente c'è una recrudescenza della epidemia.

In quella circostanza il Presidente del Consiglio chiese di evitare che perdessero efficacia tutta quella serie di strumenti, di mezzi e di poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza, previsti per limitati e determinati periodi di tempo, secondo l'articolo 24 del codice di protezione civile e, quindi, lo stato di emergenza che autorizza a emanare ordinanze di protezione civile. Qui vorrei fare una piccola distinzione rispetto a quanto ho appena ascoltato, perché lo stato di emergenza non autorizza i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che sono atti che promanano dal Presidente del Consiglio e sono ordinari, ma l'utilizzo delle ordinanze di protezione civile, che sono invece atti i quali possono agire in deroga ad ogni disposizione vigente, ovviamente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. In vista della scadenza del 31 luglio, il Governo quindi ha ottenuto da Camera e Senato risoluzioni che lo impegnavano a porre come termine della proroga il 15 ottobre. La proroga è il necessario presupposto quindi per mantenere in piedi tutto lo strumentario di poteri che servono a garantire tempestività e efficacia, che senza la proroga avrebbero cessato di avere effetto. Ci sono 38 ordinanze emanate, i procedimenti attuativi conseguenti,

il coordinamento da parte della Protezione civile, lo stesso Comitato tecnico scientifico (CTS), l'ufficio del Commissario straordinario. Insomma si sarebbe arrestato il complessivo sistema di protezione ed indennità costituito a fatica nei mesi scorsi. Di conseguenza il Consiglio dei ministri ha adottato un decreto-legge che proroga fino al 15 ottobre, come sappiamo, i vari decreti-legge del 2020; lo *smart working*, l'edilizia scolastica, il reclutamento dei medici e dei pediatri di base, l'assunzione degli specializzandi, la sperimentazione dei farmaci e così via, tutto ciò che è connesso, pertinente e strettamente congiunto alla necessità di fronteggiare l'epidemia e le sue conseguenze.

È evidente quindi che rispetto a questo fine nulla ha a che vedere la norma introdotta che invece riguarda la proroga dei servizi di informazione e sicurezza dello Stato. Come diceva chi mi ha preceduto, in questa circostanza quindi c'è una vera e propria eterogeneità che non consente al Parlamento di esplicare la propria funzione. Questa norma, già criticata nell'altro ramo del Parlamento, costituisce secondo me un vero e proprio tentativo di aggiramento della funzione parlamentare e quindi della centralità del Parlamento. Ecco che allora tutta la normativa, così come è costruita, mi lascia perplesso.

Annuncio quindi, a titolo personale, che mi asterrò dalla votazione perché, in effetti, qui abbiamo il tentativo, ancora una volta, per l'ennesima volta, di aggirare la centralità del Parlamento e io questo non lo voglio avallare con il mio voto.

[FERRARI](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI (PD). Signor Presidente, stiamo parlando della conversione del decreto-legge del 30 luglio 2020, n. 83, che reca le misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione dello stato di emergenza. Lo ricordo perché è importante che ogni atto non sia solo legato formalmente ad atti precedenti, ma vi sia anche su questo un richiamo di responsabilità. È stata presentata una pregiudiziale, alla cui approvazione ovviamente il Partito Democratico è contrario, che se passasse, decadrebbe il decreto che determina lo stato di emergenza con proroga fino al 15 ottobre, con tutte le conseguenze di cui questo Senato deve essere consapevole. Noi riteniamo che la pregiudiziale parta da una considerazione errata, ovvero quella secondo cui la proroga dello stato di emergenza prevista fino al 15 ottobre non presenti elementi di discontinuità rispetto alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata il 31 gennaio 2020. Quindi la pregiudiziale dice che non c'è discontinuità tra la fase iniziale acuta dell'emergenza e quella attuale. Io penso che ci siano quattro ragioni per cui questo assunto è sbagliato, ovvero che non ci siano elementi di discontinuità tra allora e oggi. Il primo motivo è che si tratta di una proroga non automatica e per un tempo limitato e ben definito che terminerà il prossimo 15 ottobre.

Il secondo motivo è che il Governo ha previamente illustrato al Parlamento le ragioni per le quali si ritiene utile prorogare la deliberazione dello stato di emergenza ed ha, di conseguenza, definito il termine più opportuno e più congruo nella situazione attuale, le modalità e gli strumenti più appropriati con cui procedere.

La terza ragione è che il Governo ha disposto con fonte primaria, così come il Parlamento ha chiesto, col decreto-legge n. 83 del 30 luglio 2020, le regole sulla base delle quali operare, in base a specifiche ed eventuali necessità. Infine, la quarta ragione è che il nuovo decreto-legge non opera una proroga generalizzata di tutti i termini in scadenza al 31 luglio, così come prevedeva la vecchia dichiarazione di stato di emergenza, ma procede sulla base di un'attenta selezione, che ha portato ad individuare esattamente le sole misure per le quali si rende tuttora necessaria una proroga del termine al 15 ottobre 2020. Queste sono le quattro ragioni per le quali riteniamo errato l'assunto da cui parte la questione pregiudiziale.

Concludo il mio intervento con due considerazioni, la prima delle quali è legata al rapporto tra le Camere e il Governo, rispetto a questo atto, e la seconda riguarda i termini di restrittività e il tema della limitazione delle libertà, che tanto sono entrati nel dibattito Parlamentare, che ha preceduto il decreto di estensione dello stato di emergenza. Nel primo caso, riguardante cioè il rapporto tra Governo e Camere, occorre ricordare che resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da

lui delegato devono illustrare preventivamente alle Camere il contenuto dei provvedimenti da adottare, al fine di tenere conto - così come è stato - di eventuali indirizzi dalle stesse formulate e, ove ciò non sia possibile, per ragioni di urgenza connesse alla natura delle misure adottate, comunque il Governo riferisce successivamente alle Camere e dunque ha la possibilità di riferire subito dopo.

Faccio un'ultima considerazione sul tema della restrittività dei diritti: le disposizioni del decreto-legge n. 19 prevedevano limiti molto forti, di cui abbiamo discusso, limitazioni ai diritti e anche alle autonomie regionali. Ora si applicano solo in quanto compatibili con il successivo decreto-legge n. 33, che invece ha oggettivamente allargato le maglie e questo va riconosciuto. Quindi, dopo questa interpretazione autentica, è evidente che la proroga non consente di tornare ai limiti troppo stretti di cui al decreto-legge n. 19, ad esempio per la libertà di riunione o di religione e, soprattutto, a *lockdown* generalizzati, né consente alle Regioni di porre limiti solo in senso restrittivo alle disposizioni nazionali. Si riparte cioè da limiti più favorevoli per i cittadini ed è consentito alle Regioni di derogare in entrambe le direzioni, sia in senso restrittivo, sia in senso più permissivo.

Quindi, in ragione di tutto questo, dichiaro il voto contrario del Partito Democratico alla proposta di questione pregiudiziale, ricordando, a proposito di molte delle supposizioni che portavano diversi colleghi a sostenere errata la proroga dello stato di emergenza, che in questi ultimi mesi ci siamo resi conto che la curva epidemiologica è un fenomeno che deve continuare ad essere posto sotto la nostra stretta attenzione, del Governo tanto quanto del Parlamento. (*Applausi*).

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la proposta di questione pregiudiziale da noi avanzata è giustificata da una serie di elementi, che non possono essere messi in forse da quella sorta di ricatto, appena fatta dal collega del Partito Democratico, dicendo che, se per caso dovesse passare la nostra proposta, non ci sarebbe la possibilità di curare e di avere un provvedimento che ci consenta di affrontare l'emergenza sanitaria.

Probabilmente, o si è ignorato quanto è scritto nella questione pregiudiziale o non si conoscono gli strumenti che possono essere utilizzati per far fronte all'urgenza di alcuni aspetti, ove fosse necessario. Qui si tratta di prorogare alcuni aspetti dello stato di emergenza, che contengono gli stessi problemi della prima dichiarazione dello stato di emergenza. Quali furono le notizie e gli elementi in base ai quali il Governo dichiarò lo stato di emergenza per sei mesi e non per quattro? Quali elementi aveva il Governo? Non mi riferisco agli elementi che abbiamo conosciuto dopo e che ha taciuto al Parlamento, per quanto riguarda il famoso rapporto del 13 febbraio; mi riferisco agli elementi base che dovevano consentire la dichiarazione dello stato di emergenza. Quest'ultimo avrebbe dovuto consentire al Governo di acquisire i cosiddetti dispositivi medici, tali da garantire quella situazione che invece non fu garantita, specie per i medici di base; non c'era alcuna possibilità di approvvigionarsi di quei dispositivi. Fino all'emanazione del primo decreto-legge, il 23 febbraio, non è stato fatto alcunché da parte del Governo sotto il profilo dell'acquisizione. Altro che dichiarazione dello stato di emergenza! La dichiarazione dello stato di emergenza significa che l'indomani mattina si cercherà di fare quello che serve per garantire la possibilità di un intervento; invece non si è fatto nulla. (*Applausi*).

E oggi mi si viene a dire di fare una nuova proroga dello stato di emergenza? Per fare cosa? Volete dirmi cosa è stato fatto per la scuola? Siamo a dieci giorni. Io in quest'Aula ho detto, fin dall'inizio, che si sarebbero dovuti prendere in affitto migliaia di locali per garantire il distanziamento sociale, in cui crediamo. Però tutto questo non è stato fatto e oggi non abbiamo necessità di un ingegnere che ci venga a dire che, se i banchi diventano monoposto, è evidente che occorre uno spazio maggiore. Di fronte a tutto questo ho bisogno della dichiarazione dello stato di emergenza o della proroga dell'emergenza? Piuttosto ho necessità di competenze e della capacità di individuare strumenti, quali sono i decreti-legge, per intervenire sugli aspetti necessari al momento dell'urgenza. Ma non abbiamo questa competenza; non ce l'abbiamo noi e non ce l'ha il Governo. E non c'è un rapporto di correttezza tra il Governo e il Parlamento. Cosa si vuole fare con questa proroga? Si vuole prorogare il sistema dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che significa, né più e né meno, nessun controllo, né da parte del Parlamento, né da parte del Presidente della Repubblica, né da parte di alcuno? Con quale

risultato? Con il risultato che, a distanza di settimane, è stato necessario a volte correggere lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con un decreto-legge.

Di fronte a questo, signor Presidente, è molto più corretta la nostra questione pregiudiziale, anche sotto il profilo delle regole che presiedono all'emanazione dei decreti-legge.

Come si può introdurre in questo provvedimento, sotto il pretesto dell'emergenza, addirittura la proroga dei dirigenti dei Servizi? È una cosa abbastanza folle, sia per quanto riguarda la proroga stessa dei dirigenti, sia sotto il profilo dell'utilizzo di un decreto-legge sull'emergenza per adottare misure di questo tipo. Immaginiamo soltanto che cosa si sarebbe detto se ciò fosse stato fatto da un Governo di centrodestra, che cosa si sarebbe detto sugli interessi di un Presidente del Consiglio che voleva tenersi buoni i servizi segreti. Io non penso a queste cose e non voglio utilizzare questo parametro di giudizio, ma voglio soltanto avere la certezza di trovarmi in un Parlamento proteso a realizzare, secondo le regole e secondo la Costituzione, gli interventi necessari per un'effettiva tutela della cittadinanza rispetto all'emergenza Covid; emergenza che non è soltanto sulla carta, ma è fatta di interventi sanitari seri sulle attrezzature che devono essere garantite dal Governo a tutti i cittadini affinché vi sia la possibilità di superare l'epidemia, così come avvenne nel 1956 con la cosiddetta asiatica che - ricordiamo tutti - causò 30.000 morti in Italia, che durò circa due anni e che contagiò milioni di persone. All'epoca non ci fu alcuna dichiarazione di stato di emergenza, né provvedimenti limitativi della libertà. Allora era la prima Repubblica e c'erano politici all'altezza del compito per cui non era necessario mettere in campo simili provvedimenti. *(Applausi)*.

**ROMEO** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**ROMEO** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, penso che nessuno che faccia parte della minoranza neghi che effettivamente sia in corso un'epidemia e che occorra assolutamente prudenza, buon senso e anche un po' di ottimismo costruttivo che non fa male al nostro Paese. Questo però non giustifica il fatto che si debba ricorrere ad uno strumento - lo stato di emergenza - che non è previsto nella nostra Costituzione mentre lo è in tante Costituzioni di altri Paesi europei.

Tra l'altro, l'idea che il prolungamento dello stato d'emergenza non sia assolutamente corretto, è inutile nasconderselo, serpeggia anche tra i colleghi della maggioranza. Lo abbiamo visto già alla Camera dei deputati e anche al Senato con atteggiamenti e comportamenti che danno il segno che un certo fastidio per il fatto che il presidente del Consiglio Conte prosegua su questa strada, ci sia anche nella stessa maggioranza.

Quindi, forse, sarebbe opportuno che tutti quanti ragionassimo con un minimo di attenzione sui rischi che si corrono proseguendo su questa strada. Ricordate, infatti, che lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che viene utilizzato in virtù dello stato d'emergenza, è un atto unilaterale del Presidente del Consiglio. Non vi è neanche il preventivo controllo del Presidente della Repubblica. Stiamo parlando, cioè, davvero di decisioni unilaterali che mettono a rischio, o che comunque rischiano di limitare in modo forte le libertà personali e quello che la nostra Costituzione prevede e garantisce. *(Applausi)*.

Questo è uno strumento pericoloso. Poi, a furia di fare decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - firmo io, mi sento io il capo e decido tutto io - addirittura il presidente del consiglio Conte è arrivato a sentirsi quasi il Capo dello Stato, tanto è vero che ha candidato Mattarella per farlo entrare Papa e farlo uscire cardinale. Questo ormai l'hanno capito tutti. *(Applausi)*.

Quindi questi personaggi, che fino al giorno prima sono sconosciuti, pur naturalmente esercitando la propria professione, il proprio ruolo di cittadini e il proprio lavoro, improvvisamente da un giorno all'altro diventano Presidente del Consiglio e addirittura adesso si sono montati la testa e vogliono fare addirittura il Presidente della Repubblica. Stiamo attenti: facciamo un ragionamento tutti quanti come politici perché in futuro dobbiamo scongiurare la possibilità che accadano ancora queste cose e siamo attenti già adesso a limitare i poteri di chi si sente già un personaggio di chissà quale statura. Questo è il vero pericolo per la nostra democrazia.

Anche la scelta, fatta proprio con il provvedimento al nostro esame, sul tema dei servizi segreti ha chiaramente creato all'interno della maggioranza una ribellione che poi è stata ricomposta con la solita

frase - attenzione, molto pericolosa - secondo la quale o si fa così o andiamo tutti a casa. Infatti se non si vota a favore della fiducia si va tutti a casa e allora, chiaramente, tutti preservano il proprio posto. Ma questo è un ricatto che in democrazia non deve esistere. *(Applausi)*.

Già c'è un'anomalia. Parlavo del presidente del Consiglio Conte, che si è anche tenuto la delega dei servizi segreti. Questa, sostanzialmente, è un po' una anomalia, perché il Presidente del Consiglio, tradizionalmente, assegna questa delega a qualcun altro. Egli, dunque, capo del Governo, mantiene anche la delega dei servizi segreti e, addirittura, ponendo la fiducia con una norma inserita in questo decreto sull'emergenza, fa sì che i capi dei servizi segreti, da lui nominati, siano prorogati per chissà quanto altro tempo.

In tal modo, se un domani dovesse capitare che Conte o il suo Governo cadano e lui non sia più Presidente del Consiglio (magari per la formazione di un altro Governo), i capi dei servizi segreti saranno le stesse persone da lui nominate. *(Applausi)*.

Su questo tema, il Copasir ha messo in evidenza molto chiaramente questo punto. Mi rivolgo qui anche al Presidente del Senato che, non dimentichiamolo, è la seconda carica dello Stato. Questa situazione è pericolosa, perché i servizi segreti, con il Copasir ed il controllo, si fondano su un equilibrio istituzionale fondamentale per la sicurezza del nostro Paese. Equilibrio che è stato messo fortemente a rischio con un provvedimento e con una norma, voluti dal Presidente del Consiglio dei ministri, in un decreto rispetto al quale è stato detto: o votate così o andiamo tutti a casa.

Fate qualche riflessione anche voi, colleghi della maggioranza, perché un po' di malcontento c'è e sicuramente alcune scelte non sono condivise. State molto attenti, perché questa strada è molto pericolosa. Lo faccia presente anche lei, signor Presidente. Io so che lei, signor Presidente, si è molto battuta, su questa questione, in diversi interventi che abbiamo ascoltato e che sono comparsi anche a livello pubblico. Si faccia, comunque, sempre interprete, col Presidente della Repubblica, perché tutto ciò non possa avvenire.

Un'epidemia, infatti, si può benissimo affrontare con gli strumenti ordinari che la Costituzione mette a disposizione. Si viene in Aula. Si vota, perché naturalmente saranno presentati un decreto o un provvedimento. Si affrontano qui i nodi e le eventuali libertà che si vogliono restringere, proprio per cercare di contrastare questa situazione particolare di difficoltà, che non sta vivendo solo l'Italia ma che sta vivendo tutto il mondo.

Quindi, al di fuori della polemica politica, stiamo molto attenti, perché il timore è quello che, fra qualche giorno, arrivi ancora un'altra richiesta di proroga dello stato di emergenza. I contagi salgono, i positivi sono numerosi, c'è il problema delle scuole, c'è un po' di confusione generale nel Paese e allora prolunghiamo ancora lo stato di emergenza.

Stiamo molto attenti, perché non è questo lo strumento. Anche su varie tematiche come la scuola, le imprese e l'economia, è l'Aula parlamentare, è il potere legislativo che deve affrontare queste tematiche. Questo anche perché, se questo è il luogo dove si prendono le decisioni, è molto più facile che vi avvenga un confronto. Se le decisioni le prende uno solo, mi spiegate che tipo di confronto si può portare avanti in questo Paese, su tutti i vari temi e le varie difficoltà esistenti? Forse un confronto politico aiuterebbe, magari anche la stessa maggioranza, a gestire meglio la questione legata a questa situazione particolare.

Fatemi dire, infatti, per concludere con una valutazione prettamente politica, che, più che dello stato di emergenza, questo Stato avrebbe bisogno dello stato di organizzazione. Quello che manca in questo Paese è l'organizzazione. *(Applausi)*.

Per fare un esempio lampante, quello della scuola, noi oggi siamo qui tutti a discutere se i banchi arriveranno o non arriveranno o su chi misurerà la temperatura. Nessuno, però, ancora oggi ci ha spiegato, alla prima influenza che arriverà ad ottobre e novembre, come sarà affrontata la situazione, cosa dovrà fare il bambino, cosa potranno fare i genitori, cosa dovrà fare la classe. Si rischia di paralizzare tutto. Come viene gestita questa situazione?

Ancora oggi non lo sappiamo. *(Applausi)*.

Sappiamo che è difficile e complicato, nessuno ha la bacchetta magica, ma già adesso in un Paese organizzato dovrebbero esserci le linee guida e occorrerebbe sapere dove si deve andare, cosa si dovrà

fare, come si muoverà l'ATS, la ASL o l'USL, a seconda delle sigle nelle varie Regioni, e come si interverrà; se ci sarà il responsabile Covid e cosa farà; se saranno fatti i tamponi veloci o quelli rapidi. Sui test sierologici ancora oggi non sappiamo se tutti gli insegnanti li faranno o non li faranno. Avete detto che saranno messe a disposizione per le scuole 11 milioni di mascherine. (*Commenti*). Per una volta ascoltate: ci sono 8 milioni di studenti; quindi vuol dire, dovendole cambiare ogni quattro ore, che ce ne vogliono un po' più di 11 milioni al giorno. (*Applausi*).

Siamo sicuri che abbiamo tutti gli strumenti necessari per produrre tutte le mascherine che servono durante tutta la fase dell'autunno-inverno e della primavera dell'anno prossimo? Sono beni essenziali. È stato fatto un piano organizzativo in cui si dice che abbiamo bisogno di questi beni essenziali per il nostro Paese? Abbiamo le imprese che sono in grado di produrli per non avere problemi nel dover fare approvvigionamenti all'estero? I vaccini antinfluenzali - come chiedevo l'altra volta - sono già pronti per tutti? Siamo sicuri di avere le scorte di camici, farmaci e tutto l'occorrente?

Questa pianificazione e questa organizzazione ci sono o non ci sono? Perché non è lo stato di emergenza. (*Applausi*).

Lo stato di emergenza c'era il 31 gennaio, ma a febbraio o a marzo siamo stati tutti in una condizione in cui serviva l'organizzazione, ma ai tempi era giustificato che non ci fosse. Oggettivamente, al di là delle polemiche politiche, se ti arriva addosso uno *tsunami*, è facile criticare, ma è difficile rispondere. A sei mesi di distanza, però, non si può ancora non essere organizzati e questa pianificazione serve. Anche gli stessi esponenti della maggioranza lo dicono: ho sentito l'onorevole Marattin dire che sulla scuola forse bisognava pensarci cinque mesi fa e non a metà agosto. (*Applausi*).

Questo è quello che chiediamo. Fate una delibera sullo stato di organizzazione; lasciate perdere l'emergenza, Conte e le sue manie di grandezza che stanno rovinando questo Paese. (*Applausi*).

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, voteremo a favore della questione pregiudiziale, anche se non è da noi sottoscritta, perché siamo ancora più convinti oggi, più di quanto già espresso in altre occasioni, che non ci sia alcuna necessità di prorogare lo stato di emergenza, che - ricordiamo - è stato votato in un momento in cui invece c'era una logica per applicarlo, il 31 gennaio 2020. In quel momento era assolutamente giustificato; si poteva anche non farlo, ma era giustificato che il Presidente del Consiglio si assumesse l'onere e l'onore di decidere da solo quali fossero le misure urgenti da compiere.

Oggi la reiterazione di questo provvedimento nasce da una confusione e da un voluto errore, quello di confondere urgenza con emergenza: sono due cose completamente diverse. L'emergenza, come tutti capiscono e sanno, è una fotografia di uno stato di fatto.

L'emergenza non può essere il pericolo dell'emergenza, ma deve essere qualcosa in atto, come è avvenuto tante volte per una calamità: non c'è mai stato uno stato di emergenza per paura che esondasse un fiume; quando il fiume esonda, c'è lo stato di emergenza. Noi invece stiamo confondendo l'emergenza col pericolo dell'emergenza, perché in questo momento non c'è una particolare emergenza, per fortuna, al di là della confusione dei dati, che non ci dicono chi è effettivamente ammalato e chi è solo contagiato; se gli asintomatici sono tutti in grado di contagiare; chi è in grado di contagiare e chi no; come è possibile che un numero crescente di contagiati corrisponde a un numero diverso di volta in volta di persone che fanno il test.

Al di là di tutto questo, è di tutta evidenza che oggi la situazione del Covid-19 sia diversa da quella dello scorso gennaio: in quel momento c'era un'emergenza in atto, mentre oggi c'è una situazione che può anche far pensare a un pericolo futuro di emergenza, ma che allo stato non giustifica la sospensione della regola costituzionale, cioè che le norme passino attraverso il Parlamento. E se c'è urgenza? La nostra Costituzione, che non prevede esplicitamente - come sapete - uno stato di emergenza, ha offerto tutti gli strumenti al Governo per intervenire immediatamente. I decreti hanno questa funzione; hanno un successivo controllo da parte del Parlamento, ma possono essere emessi con il solo controllo - chiamiamolo così - largamente costituzionale del Presidente della Repubblica.

Di fatto, lo stato di emergenza è uno strumento attraverso il quale si sottrae al Presidente della

Repubblica una sua funzione costituzionalmente protetta, che è quella di verificare l'urgenza di un decreto-legge. È un dato grave. Si dice: ma il Presidente non si è lamentato. Ma non bisogna abusare. Non può il Presidente mettersi a fare una polemica di questo genere; noi sì, noi possiamo e dobbiamo farla, perché lo stato di emergenza - lo dico a chi ci ascolta, a quei pochi che ci ascoltano in televisione in questo momento - non è che modifica la possibilità di intervenire, ma modifica chi interviene. In questo modo interviene solo Conte, mentre nel modo normale interviene il Governo con la firma del Presidente della Repubblica, ma il provvedimento ha la stessa velocità, salvo un successivo controllo da parte del Parlamento.

Noi crediamo che si sia abusato troppo del Covid-19, per contrastarlo per carità: sono completamente sicuro che vi sia in ciascun componente del Governo - guardate che è una grande apertura di credito - la volontà di non favorire la crescita del contagio e della malattia secondo le proprie valutazioni, che non è detto che siano giuste. Do un qualifica di serenità e di volontà, di buona fede - chiamiamola così - nei provvedimenti. Ma questo non ha niente a che vedere col fatto che, accanto alla volontà di contrastare il Covid-19, non ci sia stato un effetto collaterale dello stato di emergenza: un accrescimento della centralità del Presidente del Consiglio in termini di comunicazione, di consenso e di immagine.

Allora perché farci sorgere il dubbio che questa proroga altro non sia che il desiderio del presidente Conte di contrastare il coronavirus, per carità, ma di farlo aumentando il suo peso specifico e il suo consenso, migliorando la sua immagine e rinsaldando un ruolo politico che, altrimenti, come dicono tutti i giornali e non noi, è fortemente traballante all'interno della propria coalizione?

Abbia il coraggio il presidente Conte di non avvalersi, neanche in buona fede, del coronavirus per una finalità squisitamente politica, per una finalità che non ha nulla a che vedere con lo stato di emergenza, oggi non esistente.

Voteremo contro la prosecuzione dell'esame del provvedimento, quindi, perché difendiamo la centralità del Parlamento, perché diciamo a tutti i cittadini che l'emergenza non ha nulla a che vedere con l'urgenza, che può essere assolta con i normali strumenti. Voteremo contro, infine, perché «*canis ciun è fess*», come dicono i napoletani. (*Commenti*).

Caro presidente Conte, le tue carte le abbiamo già viste e scoperte da tempo! (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Presidente La Russa, per cortesia, è meglio non parlare fuori dal microfono, si rivolga a me. Se parla fuori microfono non si capisce nulla. Quando si parla fuori dal microfono non si sente assolutamente nulla. (*Commenti. Richiami del Presidente*).

Ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori, riferita al disegno di legge n. 1928, già approvato dalla Camera dei deputati.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1169) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 (Relazione orale) (ore 10,56)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1169.

Il relatore facente funzioni, senatore Ferrara, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.

**FERRARA, f. f. relatore.** Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare l'accordo sottoscritto nel maggio 2017 tra l'Italia e l'Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza.

L'intesa, composta da un preambolo e da 13 articoli, sancisce l'impegno dei due Paesi a promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione in materia di sicurezza al fine di prevenire e contrastare la criminalità e il terrorismo, ponendosi essa stessa come strumento giuridico volto a regolamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico e operativo, consentendo al contempo l'intensificazione dei rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla

sicurezza pubblica.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli; gli oneri economici per l'Italia sono stimati dall'articolo 3 in poco più di 89.000 euro annui a decorrere dal 2020.

L'accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, e tiene conto delle disposizioni contenute - fra le altre - nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1988 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 10,58)**

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**SERENI**, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente.

L'Accordo tra Italia e Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, finalizzato l'8 maggio 2017 a Buenos Aires, durante la visita di Stato del presidente Mattarella, e già ratificato da parte Argentina nel luglio 2017, costituisce la cornice giuridica per promuovere e intensificare la cooperazione di polizia tra i due Paesi, al fine di prevenire e contrastare la criminalità organizzata transnazionale e il terrorismo internazionale.

L'Accordo consente di aggiornare il quadro normativo nel settore della collaborazione in materia di lotta alla criminalità organizzata rispetto al precedente Accordo firmato a Roma nell'ottobre 1992, che cesserà di produrre i propri effetti, adeguando così la normativa alla luce degli sviluppi operativi intercorsi in materia. Questo Accordo testimonia, inoltre, la volontà delle parti di consolidare le intense ed eccellenti relazioni esistenti tra i nostri due Paesi che, oltre al profondo legame storico e culturale, si fondano su consistenti collaborazioni bilaterali nei settori della cooperazione economica, scientifica, tecnologica, ambientale e universitaria.

Buenos Aires - voglio sottolinearlo - è infatti da sempre un interlocutore privilegiato per l'Italia in America Latina, anche alla luce della presenza nel Paese della più grande collettività italiana all'estero, come testimoniato dall'intenso scambio di visite e contatti ad alto livello, tra cui voglio ricordare - da ultimo - la visita in Italia del presidente Fernández nel gennaio scorso.

**PRESIDENTE.** Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

**GARAVINI** *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GARAVINI** *(IV-PSI)*. Signor Presidente, chiedo anzitutto di poter allegare al Resoconto della seduta odierna il testo integrale del mio intervento.



PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

GARAVINI (*IV-PSI*). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva - PSI alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame, che rappresenta uno strumento giuridico organico per organizzare la cooperazione in materia di sicurezza e contrasto alla criminalità organizzata, anche a livello internazionale. Esso mira a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace e riguarda tutta una serie di problematiche, dalla tratta alle persone al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e pedopornografica *online*, ai reati finanziari, come il riciclaggio, e naturalmente al traffico illecito di stupefacenti. Mira dunque a promuovere, non soltanto uno scambio di informazioni estremamente prezioso, ma anche a favorire forme di collaborazione inerenti alla formazione del personale di polizia.

Ricordo che, come ha fatto notare il relatore, è ancora vigente un *memorandum* di intesa nella lotta alla criminalità organizzata molto datato - risale al 1999 - che con la ratifica odierna si va ad aggiornare.

Si tratta quindi di un importante strumento per favorire un migliore lavoro e una migliore cooperazione tra le forze di polizia a livello internazionale, ancora più rilevante alla luce della diffusione dei vari reati in materia di criminalità organizzata e di terrorismo.

Dichiaro dunque, ripeto, il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

[ALFIERI](#) (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI (*PD*). Signor Presidente, in considerazione dell'ampia discussione e dell'approfondimento che ci sono stati in Commissione affari esteri, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico su questo provvedimento di ratifica, così come sui successivi.

[LUCIDI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, al fine di ottimizzare i tempi, dichiaro anche io il giudizio positivo e conseguentemente il voto favorevole del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione sul provvedimento in discussione, così come sui successivi disegni di legge nn. 1220 e 1221, mentre sul disegno di legge n. 1763 prenderà la parola la collega Faggi.

[AIROLA](#) (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA (*M5S*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[CASINI](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, dichiaro anche io il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame.

Vorrei rilevare che il Parlamento italiano e il Parlamento argentino su questo tema si sono ritrovati diverse volte su iniziativa del parlamentare Iglesias, durante la presidenza Macri. Auspico tuttavia che questa abitudine, Covid permettendo, continui anche durante la presidenza Fernández e si facciano incontri su questo tema, anche coinvolgendo la procura nazionale antimafia italiana.

Sono stati incontri molto importanti - credo che a uno di questi abbia partecipato anche il presidente La Russa - e penso che sia fondamentale, attraverso questo accordo contro la criminalità organizzata e per il coordinamento delle forze di polizia, lavorare assieme e consolidare una relazione ormai centenaria tra Italia e Argentina. Sappiamo quanti nostri connazionali sono lì e quanto sono bravi gli incaricati della nostra rappresentanza diplomatica, a partire dall'ambasciatore Manzo, che fanno un lavoro straordinario.

Ritengo che la ratifica odierna da parte del Senato italiano abbia un alto valore di carattere simbolico per consolidare e mettere un nuovo mattone al rapporto così particolare e straordinario tra Argentina e Italia.

È vero, i Governi passano e i Presidenti cambiano, ma rimane l'importanza della nostra relazione bilaterale. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Mi associo personalmente al suo intervento, senatore Casini.

[AIMI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**AIMI (FIBP-UDC).** Signor Presidente, Governo, colleghi, intervengo molto rapidamente, solo per dare un contributo.

Mi trovo assolutamente concorde con quanto è stato riferito da coloro che sono già intervenuti in dichiarazione di voto. Mi pare che il rapporto di collaborazione tra la Polizia italiana e quella argentina rivesta una straordinaria importanza. È per questo che noi esprimiamo un voto favorevole, soprattutto in relazione agli ottimi rapporti che ha evidenziato il senatore Casini. Sono rapporti storico culturali di grande vicinanza con un popolo amico e con un Governo amico. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1220) Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 (Relazione orale) (ore 11,10)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1220.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**AIROLA, relatore.** Signor Presidente, colleghi, l'Assemblea è chiamata ad esaminare l'atto Senato 1220 di ratifica ed esecuzione dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. Nell'ottobre del 2016 la riunione delle parti contraenti tenutasi a Kigali in Ruanda ha approvato l'emendamento al Protocollo di Montreal del 1987, in attuazione della Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono, entrato in vigore lo scorso 1° gennaio, relativo alla riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) elencati in un apposito allegato. Si tratta di sostanze utilizzate in particolare nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria che, pur non avendo un impatto sullo strato dell'ozono atmosferico, possono determinare un elevato potenziale di riscaldamento globale.

Più in dettaglio, l'emendamento oggetto della ratifica odierna, oltre ad introdurre specifici dettagli in materia di riduzione graduale degli idrofluorocarburi, esplicita l'impegno ad applicare nei confronti di tali sostanze gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo Protocollo di Kyoto.

La ratifica dell'emendamento in esame da parte dell'Italia, peraltro, non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e le imprese, dal momento che il sistema giuridico nazionale e dell'Unione europea risultano già conformi alle disposizioni introdotte da tale emendamento, in ragione del fatto che il regolamento dell'Unione europea n. 517 del 2014 ha introdotto misure persino più restrittive rispetto a quelle previste dall'emendamento medesimo.

Con riferimento agli oneri economici, la relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica come l'emendamento di Kigali non comporti di per sé alcun onere aggiuntivo. Tuttavia, il nostro Paese è chiamato, a seguito della discussione assunta dalla Conferenza delle parti tenutasi nel novembre del 2017, a rifinanziare l'apposito fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal e ad adeguare la quota del proprio contributo al fondo, attualmente pari a 6,63 milioni di euro annui.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica valuta di conseguenza gli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento in 2,118 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, ascrivibili - come detto - esclusivamente alla necessità di adeguare il contributo italiano al Fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal. Il contributo complessivo dovuto dall'Italia come quota di partecipazione al meccanismo finanziario previsto dal Fondo è infatti pari a 8,751 milioni di euro annui.

Si evidenzia inoltre come il testo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale né con l'ordinamento europeo né con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**SERENI**, *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, il completamento dell'*iter* di ratifica consentirà di porre l'Italia in linea con la posizione adottata dalla maggior parte dei Paesi dell'Unione europea. Ad oggi, infatti, oltre all'Italia, solo Spagna e Malta tra i Paesi dell'Unione europea non hanno ratificato l'emendamento entrato in vigore il 1° gennaio 2019. La ratifica in questione si inserisce peraltro nel quadro dell'impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale per la protezione internazionale dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Nel contesto europeo, infatti, l'Italia è tra i Paesi maggiormente a favore di obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni, abbiamo già superato i risultati richiesti a livello europeo al 2020, garantendo opportunità di crescita per le aziende compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente.

Sottolineo altresì l'urgenza di un'azione contro gli idrofluorocarburi. Le stime pubblicate dal Panel intergovernativo sui cambiamenti climatici (IPCC) affermano infatti che, in assenza di un'azione globale, queste sostanze (gli idrofluorocarburi) potrebbero rappresentare dal 9 al 19 per cento delle emissioni globali di gas serra entro il 2050. Grazie al controllo della produzione e del consumo globale di idrofluorocarburi, stabilito dall'emendamento di Kigali al Protocollo di Montreal, si stima che sarà evitato un ulteriore riscaldamento globale di 0,4 gradi centigradi entro il 2100, rappresentando così il singolo maggior contributo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima.

Da ultimo ricordo che, proprio alla luce dell'impegno dell'Italia per un'ambiziosa azione internazionale di contrasto ai cambiamenti climatici, nel novembre 2019 presso l'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il nostro Paese ha ospitato la 31a Riunione delle parti del Protocollo di Montreal, la prima riunione del massimo organo decisionale del protocollo dall'entrata in vigore a livello globale dell'emendamento di Kigali, che è avvenuta nel gennaio 2019 dopo la ratifica di 20 Stati parte. In tale occasione il nostro Paese ha assicurato l'impegno a ratificare quanto prima l'emendamento di Kigali nell'ordinamento nazionale. Per questo il Governo ringrazia il Parlamento per aver avviato questa importante ratifica.

**PRESIDENTE.** Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

I senatori Garavini, Alfieri e Lucidi hanno già anticipato la loro dichiarazione di voto sul provvedimento in esame.

**FERRARA** *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FERRARA** *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo brevemente perché reputo importante la ratifica al nostro esame. Come ha spiegato il collega Airola, il Senato ratifica oggi un emendamento del Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Ricordo che il Protocollo è entrato in vigore nel 1989 come strumento del Programma ambientale delle Nazioni unite ed è stato

ratificato da 197 Paesi, fra cui l'Italia.

Il Protocollo ha lo scopo di ridurre gradualmente il consumo e la produzione delle sostanze che alterano lo strato di ozono con programmi calibrati per Paesi più o meno sviluppati.

L'emendamento che andiamo a ratificare oggi va a colmare un precedente errore che ha portato negli anni a sostituire i pericolosi gas CFC con gli HFC, a seguito dell'adozione del Protocollo di Montreal. Tuttavia, è stato successivamente appurato che gli HFC, pur non essendo sostanze ozono lesive, sono potenti gas serra che possono avere un impatto sul cambiamento climatico, migliaia di volte maggiore rispetto all'anidride carbonica. Così nell'ottobre 2016, a Kigali, è stato approvato il sesto emendamento al Protocollo che oggi ci apprestiamo a ratificare. Con esso le parti si sono impegnate a ridurre la produzione e il consumo dei gas HFC di oltre l'80 per cento nel corso dei prossimi trenta anni, con un risparmio di 80 miliardi di tonnellate metriche di anidride carbonica entro il 2050.

Si tratta di una riduzione di quantità di CO<sub>2</sub> davvero impressionante che, secondo i calcoli degli esperti, contribuirà a migliorare la qualità dell'aria e a proteggere ulteriormente lo strato di ozono. Il MoVimento 5 Stelle sostiene da sempre ogni misura volta a ridurre l'impatto dell'uomo sull'ambiente per preservare il pianeta e garantire un futuro più verde alle prossime generazioni.

La ratifica di oggi va in questa direzione. Per questo motivo annuncio il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

[AIMI](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI (FIBP-UDC). Signor Presidente, Governo, colleghi, intervengo telegraficamente semplicemente per lasciare un segno dell'interesse da parte del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento al nostro esame che riguarda la ratifica dell'emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, anticipando che il nostro voto sarà favorevole. Il Protocollo è lo strumento operativo del Programma ambientale delle Nazioni unite per la protezione dell'ozono atmosferico. A seguito della decisione di rifinanziare il Fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo, l'Italia dovrà incrementare la propria quota annuale con un contributo aggiuntivo di poco più di due milioni di euro, con un importo complessivo pari a 8,7 milioni di euro.

Per le ragioni che sono state esposte anche dai colleghi che mi hanno preceduto e per quanto ho evidenziato, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**[\(1221\)](#) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 (Relazione orale) (ore 11,23)***

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1221.

Il relatore, senatore Airola, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[AIROLA](#), relatore. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, cui è stato apportato un piccolo emendamento, ratifica un grande Accordo, per il grande rapporto che abbiamo con il Governo gabonese. L'Assemblea è infatti chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica dell'Accordo tra Italia e Gabon sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnica, sottoscritto nel maggio 2011. Si tratta di un Accordo composto di 19 articoli, che si propone di fornire un quadro giuridico di riferimento, per l'approfondimento e la disciplina dei rapporti bilaterali tra i due Paesi, nei settori dell'istruzione, culturale e tecnologico.

L'intesa esplicita innanzitutto l'impegno delle parti a sviluppare le relazioni tra i sistemi di istruzione superiore dei due Paesi in campo scientifico, tecnologico, letterario, culturale, artistico, sportivo e dell'informazione, al fine di contribuire a una migliore conoscenza delle rispettive culture e dei popoli

che le esprimono, secondo quanto previsto dall'articolo 1. Il testo è volto altresì a facilitare, al contempo, l'ammissione sul proprio territorio di cittadini dell'altra parte, per scopi di formazione e di studio, in base all'articolo 2, e a impegnare le parti a favorire la conoscenza reciproca, attraverso lo scambio di nozioni e a favorire l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati dai due Paesi.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo consta di cinque articoli. Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 3 li valuta in poco più di 220.000 euro, a decorrere dal 2020, a cui devono aggiungersi 14.920 euro annui, a decorrere dall'anno 2022, per spese di missione: quindi votiamo, di fatto, un aumento di spesa pari a 14.920 euro. Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge in esame da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.**

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.**

Passiamo alla votazione finale.

Ricordo che i senatori Garavini, Alfieri e Lucidi hanno già anticipato le loro dichiarazioni di voto a favore del provvedimento in esame e favorevoli si dichiarano anche i senatori Ferrara e Aimi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1763) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede (Relazione orale) (ore 11,29)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1763.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**ALFIERI, relatore.** Signor Presidente, l'adeguamento dell'Accordo del febbraio 1984 di revisione del Concordato lateranense, per quanto riguarda l'assistenza spirituale alle Forze armate - dovendo modificare un accordo, si è proceduto a uno scambio di lettere che dobbiamo ratificare ed eseguire - si

rende necessario per aggiornare la disciplina dell'assistenza spirituale dei militari cattolici delle Forze armate e lo *status* dei cappellani militari alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa nel frattempo determinatasi e, inoltre, per apportare modifiche al codice dell'ordinamento militare.

Cito il punto determinante, quello di aggiornare lo *status* giuridico dei cappellani come figura autonoma rispetto all'organizzazione militare; mi riferisco cioè alla possibilità di accedere ai gradi militari per assimilazione e non per integrazione nella gerarchia militare, al fine di avere una corrispondenza fra le posizioni dei gradi militari e quelle dei religiosi preposti a tali compiti. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 6 pone una clausola di invarianza finanziaria; si evidenzia come la riduzione degli oneri a carico dello Stato in relazione all'assistenza spirituale alle Forze armate rappresenti uno dei principali obiettivi dell'intervento normativo.

Lo scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale non incide sull'ordinamento dell'Unione europea e non presenta incompatibilità con la normativa nazionale e con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese. Per questo motivo si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Faggi. Ne ha facoltà.

**FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, entro un po' più nel merito del provvedimento rispetto al relatore e, se mi permette, uso il tempo a mia disposizione anche per svolgere la mia dichiarazione di voto.

Il provvedimento in esame reca delle innovazioni normative che rispecchiano i mutamenti intervenuti negli ultimi decenni nella Chiesa cattolica, soprattutto ad opera del Concilio Vaticano II e delle successive riforme di tipo concordatario; esse rispecchiano inoltre i mutamenti avvenuti in altri contesti nell'ordinamento civile, con l'estensione del diritto di libertà religiosa in diversi ambiti e, nell'ambito delle Forze armate, con la sospensione della leva obbligatoria e la conseguente riduzione degli organici militari, ciò anche in relazione alle nuove funzioni che le Forze armate sono state chiamate a svolgere in Italia e all'estero, soprattutto a sostegno delle popolazioni civili in situazioni e circostanze difficili e, per quanto riguarda l'estero, con le missioni internazionali di pace. Questi cambiamenti sono stati messi in evidenza a suo tempo dalle Camere in sede di ratifica degli Accordi concordatari del 1984 e sono stati recentemente oggetto di nuova attenzione da parte del Parlamento, per sollecitare la predisposizione dell'intesa prevista dall'articolo 11 della legge di ratifica dell'Accordo del 1984, al fine di ridefinire i profili giuridici di un nuovo rapporto tra i cappellani e la struttura militare e conseguire un significativo sgravio degli oneri a carico dello Stato in merito al servizio di assistenza spirituale.

In questo nuovo contesto storico-politico e normativo si calano i motivi ispiratori dell'Intesa.

In ragione della specificità delle funzioni svolte per l'assistenza religiosa nelle Forze armate, resta fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari, soprattutto per consentire loro la piena agibilità di spazi e luoghi nell'ambito della concreta organizzazione militare. È stato ridefinito il concetto di assimilazione ai gradi gerarchici rispetto alla precedente disciplina. (*Brusio*).

Presidente, faccio una fatica terribile.

**PRESIDENTE.** La ringrazio.

**FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, non ho finito. Ho detto solo che faccio fatica a parlare.

**PRESIDENTE.** Per la verità non c'è grande disturbo. Prego i colleghi di prestare maggiore attenzione. Io stavo nel frattempo documentandomi sul prosieguo dei lavori. Vi anticipo, vista l'interruzione, che andremo avanti con la discussione della questione pregiudiziale del prossimo provvedimento.

Prego, senatrice Faggi, concluda il suo intervento.

**FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*). Va bene. Concludo e dichiaro che il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione è d'accordo e voterà a favore del provvedimento al nostro esame.

Mi permetta, però, di esporre, nel merito, una questione personale.

**PRESIDENTE.** Prego, la ascolto.

**FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*). Presidente, lei non deve prendersela, per l'amor di Dio, ma anche se per lei non c'era tanto fastidio, per me c'era, perché in fin dei conti questo è un Senato. Stiamo per votare una

ratifica che probabilmente non interessa nessuno, una ratifica importante tra due enti importanti, lo Stato e la Santa Sede. Non importerà a nessuno, non darà risalto ad alcuno, ma mi piacerebbe poter parlare. Al contrario, ogni volta che intervengo - come accade anche ad altri colleghi - c'è un brusio terribile.

Mi dispiace doverlo dire, ma glielo dico: ogni volta che lo faccio notare, lei mi toglie la parola o mi dice che non c'è brusio. Volevo dirle questo.

[PRESIDENTE](#). Grazie. Starò più attento.

Ma è vero che lei si lamenta più degli altri del brusio.

FAGGI (*L-SP-PSd'Az*). Ma non è vero che mi lamento. Vede?

PRESIDENTE. Le assicuro che non c'era un disturbo superiore alla normalità. Si faccia delle domande. (*Commenti della senatrice Faggi*).

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore non intende intervenire in sede di replica, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

[SERENI](#), *vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare anche da parte del Governo l'importanza della ratifica in esame. È già stato detto dal relatore che, in occasione della cerimonia per la ricorrenza dell'ottantanovesimo anniversario dei Patti Lateranensi è stato firmato lo scambio di lettere tra l'allora presidente del Consiglio Gentiloni e il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, per l'assistenza spirituale alle Forze armate.

La positiva conclusione dell'Accordo sul regime di assistenza spirituale alle Forze armate concilia l'elemento della continuità, costituita dalla presenza dei cappellani militari nelle Forze armate, con quello dell'innovazione, rappresentato dal mutato scenario interno e internazionale. L'intesa negoziata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri consentirà di procedere all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 11 dell'Accordo del 1984, il quale prevede che l'assistenza spirituale ai cattolici nelle cosiddette strutture obbligate, e cioè caserme, ospedali e carceri, sia assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa tra le parti.

L'Intesa raggiunge un punto di equilibrio tra l'obiettivo italiano di razionalizzare e contenere gli oneri e la volontà vaticana di preservare alcune prerogative dei cappellani militari. Da qui scaturisce l'interesse del Governo italiano a completare il processo di ratifica.

[PRESIDENTE](#). Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[CALIENDO](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALIENDO *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, intervengo per segnalare che non sono riuscito a votare.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione finale.

Segnalo che i senatori Garavini, Alfieri e Faggi hanno anticipato le loro dichiarazioni di voto a favore del provvedimento in esame.

[AIROLA](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIROLA *(M5S)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle al provvedimento in esame.

Devo però anche dichiarare che personalmente mi asterrò dalla votazione; purtroppo è capitato a me dover esprimere il voto a favore del Gruppo a cui appartengo, ma lo faccio esclusivamente per ragioni di ampliamento della libertà religiosa e di integrazione di ratifiche con altre confessioni.

[GARNERO SANTANCHE'](#) *(Fdl)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARNERO SANTANCHE' *(Fdl)*. Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore del provvedimento in esame.

[AIMI](#) *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIMI *(FIBP-UDC)*. Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia voterà a favore del provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

[ROMEO](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per esprimere, come Presidente del Gruppo Lega, un po' di rammarico per quanto accaduto poco tempo fa in occasione dell'intervento della senatrice Faggi.

Presidente, è già successo un'altra volta: la prima volta si dice che è un caso, la seconda è una coincidenza, ma non vorrei che ci fosse un domani una terza volta e che possa sorgere una questione personale tra lei e la senatrice Faggi. La senatrice è intervenuta solo ed esclusivamente, visto che c'era in aula un po' di brusio, per chiedere un po' di attenzione e di rispetto. Da parte sua ci saremmo aspettati forse un atteggiamento un po' più istituzionale. *(Applausi)*.

Quindi speriamo che questo, già accaduto in passato, in futuro non accada più. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Davvero lei pensa che possa esserci una questione personale nei confronti della senatrice Faggi? Lei offende la mia intelligenza. La ringrazio. *(Commenti)*. Offende la mia poca intelligenza. *(Commenti)*.

Davvero? Non credo che lei ne sia convinto.

[FERRARI](#) *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo semplicemente per rimettere alla sua attenzione l'intesa che sarebbe stata assunta tra i Gruppi su come procedere con i nostri lavori di oggi, ovvero sospendere i lavori della mattinata appena dopo il voto della questione sospensiva e della pregiudiziale e



riprenderli alle ore 16 per completare l'esame del provvedimento.

**PRESIDENTE.** La ringrazio per il suo intervento. Era già concordato tra i Gruppi che, dopo aver esaminato la questione pregiudiziale inerente al provvedimento che stiamo per esaminare, avremmo sospeso i nostri lavori.

Devo verificare con il Presidente se la ripresa sarà prevista alle ore 16 o, più probabilmente, alle ore 16,30. Lo comunicheremo in ogni caso prima della sospensione.

**Discussione dei disegni di legge costituzionale:**

**(1440) Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica** (Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Meloni ed altri)

**(307) RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni**

**(1022) CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica**

**(1116) CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato**

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 11,47)

**Approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1440**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale nn. 1440, 307, 1022 e 1116.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore, senatore Parrini, se intende integrarla.

**PARRINI, relatore.** Signor Presidente, vorrei semplicemente integrare con un breve intervento la relazione che è agli atti per sottolineare la grande importanza del provvedimento al nostro esame.

Il provvedimento consiste in una modifica dell'articolo 58 della nostra Costituzione che ci permette di rimuovere un'anomalia italiana sul requisito anagrafico per essere elettori del Senato, che da tanto tempo la generalità delle forze politiche ha manifestato l'intenzione di voler cambiare. Ci permette da questo punto di vista di conseguire un risultato politico, che abbassa anche fino allo zero il rischio che possano esserci, per diversità di elettorati attivi nelle due Camere che hanno uguali poteri, maggioranze difformi nei due rami del nostro Parlamento.

A me corre l'obbligo anche di dire che, entro il termine previsto per il deposito degli emendamenti anche da parte degli altri colleghi, come relatore ho ritenuto necessario depositare un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, perché si possa approvare in questo ramo del Parlamento un testo uguale a quello che è stato approvato alla Camera dei deputati, e cioè una modifica del solo requisito anagrafico dell'elettorato attivo.

Penso che questo sia opportuno per varie ragioni: in primo luogo, noi abbiamo avuto una sospensione dell'*iter* di questo provvedimento di molti mesi a causa del Covid e mi pare significativo dare alla Camera un testo uguale che possa essere subito votato in seconda lettura; in secondo luogo, anche dal dibattito in Commissione era emersa la posizione di alcune forze politiche di riserva e di contrarietà sull'estensione anche dell'elettorato passivo. Credo sia opportuno da questo punto di vista un gesto di apertura e creare le condizioni perché nella votazione seconda e finale, che il Senato farà - mi auguro - tra tre mesi e la Camera potrà fare anche tra poche settimane se noi voteremo lo stesso testo della Camera, si possa avere un larghissimo consenso superiore ai due terzi dei componenti, così come si è avuto alla Camera sul solo elettorato attivo quando ha votato il 31 luglio 2019.

**PRESIDENTE.** Comunico che sono state presentate una questione pregiudiziale e una questione sospensiva.

Ha chiesto di intervenire il senatore De Falco per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

**DE FALCO (Misto).** Signor Presidente, mi accingo a illustrare una questione pregiudiziale alla quale hanno aggiunto la loro firma i colleghi Fattori, Di Marzio e Martelli. Il relatore ha appena parlato dell'importanza di questa riforma, che tuttavia - diciamo così - è molto, molto puntuale. Dovremmo

cercare di ricordare che l'Assemblea costituente - e così il relatore della Commissione Ruini - ritenne consono al carattere del Senato il limite di età di quarant'anni.

Accolgo con favore l'innovazione e l'emendamento che ha portato lo stesso relatore. Tuttavia, il ragionamento complessivo va sviluppato sul limite di età di elettorato sia attivo che passivo. La differenziazione tra la Camera e il Senato viene lentamente erosa attraverso queste modifiche di cui non si vede il punto di caduta, ma che fanno ben capire, sia per la tempestività con cui si inseriscono durante la campagna elettorale referendaria, sia per la loro caratterizzazione, ovverosia uno scambio tra politica e istituzioni, che tutto questo procedere attraverso una parcellizzazione e uno sminuzzamento delle riforme altro non è che un tentativo di nascondere agli italiani e anche al Parlamento tutto il ragionamento che sta dietro. Mi riferisco al fatto che si voglia andare pian piano, senza svelarlo come già fatto in maniera forse inopinata nei pessimi tentativi di riforma precedenti - mi riferisco a quello di Renzi - al superamento del bicameralismo.

Noi sappiamo che la Costituzione consente di modificare la Costituzione stessa, ma non consente di mettere in discussione la struttura complessiva dello Stato. Si può anche discutere del bicameralismo paritario che abbiamo, non perfetto, ma non si deve arrivare alla soppressione del bicameralismo attraverso manovre surrettizie, criptiche, nascoste.

Ebbene, che i proponenti denuncino il punto di caduta di questo processo sarebbe correttezza; lo imporrebbe la trasparenza; lo imporrebbe anche un senso di correttezza verso le istituzioni e i cittadini. Altrimenti a cosa assistiamo qui? Assistiamo a delle modifiche artificiose attraverso le quali si vuol aggirare sostanzialmente la buona fede del Parlamento e dei cittadini.

Invito tutti coloro che sostengono le ragioni del no al taglio dei parlamentari a considerare la possibilità di votare questa pregiudiziale, altrimenti, mano a mano, avremo non già un bicameralismo paritario, ma uno iperperfetto, dal quale deriverà la constatazione dell'inutilità di un doppione, quindi la soppressione di una Camera. Ebbene, credo che non possiamo consentirlo e che non possano farlo soprattutto coloro i quali si stanno impegnando a fondo perché il taglio del Parlamento non abbia luogo. Attenzione, questa è una delle modifiche che si annunciano, ma a breve ce ne saranno altre, sempre parcellizzate.

Vi chiedo, colleghi, di valutare la questione pregiudiziale in relazione al disegno che si viene man mano componendo: un disegno a mio modo di vedere scellerato e anche incostituzionale, perché l'architettura del nostro Paese, ovverosia il fatto che siamo una Repubblica parlamentare elettiva, non può essere messa in discussione, ed è questo il disegno che via via si andrà a realizzare. Già si vede, non possiamo non vederlo.

#### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 11,54)**

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di intervenire il senatore Calderoli per illustrare una questione sospensiva. Ne ha facoltà.

[CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dico subito che la questione sospensiva non vuol essere nulla di ostativo rispetto al percorso del provvedimento. Abbiamo votato a favore alla Camera e intendiamo farlo anche al Senato, così come abbiamo già fatto in Commissione. Ciò che, invece, intendo sottoporre all'Assemblea è una valutazione dal punto di vista cronologico di quanto stiamo andando a fare.

Il provvedimento è stato votato alla Camera nel luglio 2019 e al Senato il 15 gennaio 2020, ovvero quando non era ancora stato indetto il *referendum* confermativo rispetto alla riduzione del numero dei parlamentari.

Lo votiamo a gennaio, resta parcheggiato fino ad oggi e qualcuno pensa di metterlo al voto dieci giorni prima dello svolgimento di un *referendum* che inciderà in maniera molto concreta rispetto al numero dei componenti del Senato.

Se, come credo, l'elettorato attivo portato a diciott'anni è un sacrosanto e legittimo diritto di voto, essendo prima parziale rispetto a coloro che non avevano ancora compiuto venticinque anni - se un maggiorenne vota per il *referendum*, non capisco perché non debba votare anche per l'elezione del Senato della Repubblica - rispetto all'elettorato passivo, ritengo che ragionare su 315 membri elettivi del Senato, ovvero su 200, possa porre qualche problema o perlomeno una riflessione circa quello che

si deve fare.

Ha senso decidere oggi, sulla base di un voto che non è ancora stato espresso? A me sembra irragionevole.

Il presidente Romeo aveva proposto non già di non discutere il provvedimento in Aula, ma di farlo la settimana successiva a quella del voto sul *referendum*.

Signor Presidente, mi perdoni, ma è la prima volta che vedo una lucertola girare per il Senato. Chiedo conferma al senatore Parrini: è piccola, ma si tratta di una lucertola; chissà se ha compiuto venticinque o quarant'anni? (*Commenti*). La lasci pure lì; alla fine, è quella che fa meno male qui dentro.

PARRINI (*PD*). Si è provveduto alla messa in sicurezza della lucertola.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Abbiamo sanificato.

PRESIDENTE. Si tratta di un inedito. Il quesito è se si tratti di un gecko, nel qual caso porterebbe addirittura fortuna.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). No, Signor Presidente, non è un gecko, è proprio una lucertola. Le chiedo di recuperare il tempo perso per questo motivo.

PRESIDENTE. Assolutamente sì, presidente Calderoli, non c'è bisogno di chiederlo.

CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*). Ritornando al mio discorso, mi chiedo il motivo di quest'assenza di buon senso, perché - lo sappiamo benissimo tutti - per ottenere il sì (o un presunto sì) al *referendum* sono iniziati i giochi o - meglio - i ricatti del tipo «io dico che voto sì, a condizione che».

Bisogna allora approvare alla Camera dei deputati il testo base del disegno di legge elettorale, tanto tutti sanno che, una volta approvato, essendoci il voto segreto in Assemblea in materia elettorale, ragionevolmente non si andrà da nessuna parte (con mia gioia). Con il sistema maggioritario, infatti, non è tanto vero il fatto che, alla sera del voto, si sa chi ha vinto; il problema è che, quando uno vota, decide chi andrà a governare, il che è esattamente il contrario di quanto avviene con il metodo proporzionale che invece viene proposto.

Altri chiedono una base elettiva del Senato non più regionale, ma circoscrizionale (in modo che, ampliando, si possa avere la maggior possibilità di essere presenti), la riduzione del numero dei grandi elettori regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica e poi - *dulcis in fundo* - una rivisitazione del bicameralismo paritario e la fiducia o sfiducia costruttiva.

Sento parlare di queste cose da trent'anni. E voi pensate di realizzare, in un arco di tempo che vede in mezzo l'elezione del Presidente della Repubblica, ammesso che questa legislatura duri fino a quel punto, riforme che in trent'anni non si sono mai riuscite a fare?

Vi richiamo al buon senso e, soprattutto, alla coerenza, con riferimento a quanto accaduto. Lo dico *in primis* al senatore Parrini, relatore del provvedimento e Presidente della Commissione affari costituzionali. Il provvedimento trasmesso dalla Camera dei deputati, con la previsione dei diciott'anni come età per accedere all'elettorato attivo, ha visto l'accoglimento di emendamenti che hanno portato l'età per accedere all'elettorato passivo da quaranta a venticinque anni. È interessante vedere le firme di chi li ha presentati.

A parte quello sottoscritto da me e dai miei colleghi in Commissione, l'emendamento 1.28 portava firme illustrissime, quali quelle del senatore Parrini, che è il relatore del provvedimento; della senatrice De Petris, Presidente del Gruppo Misto (Liberi e Uguali); del senatore Faraone (Italia Viva - PSI); del senatore Marcucci (PD); della senatrice Unterberger (Gruppo Per le Autonomie) e dei senatori La Russa e Fazzolari (Fratelli d'Italia). Gli unici che non l'hanno sottoscritto e si sono astenuti sono i colleghi di Forza Italia; l'emendamento è pertanto stato approvato con un voto quasi plebiscitario.

Oggi arriviamo in Aula e c'è un emendamento del relatore che abroga la stessa proposta che egli aveva fatto in Commissione. Ci si può sempre ripensare, ma ciò vale per il singolo senatore. In questo caso, parliamo di chi ha ricevuto, con il voto della Commissione, il mandato a riferire all'Assemblea come relatore su un testo che contiene anche la sua proposta. Secondo me, c'è qualcosa che non torna, quando compare in Aula un emendamento che abroga quello che egli stesso ha introdotto.

Ho votato - e capita raramente - il mandato al relatore per portare in Aula il testo che abbiamo votato in Commissione. Non vi dico di non discuterlo, però occorre fare le cose con trasparenza e onestà intellettuale e non con i giochi dell'emendamento comparso all'ultimo momento in Aula. Infatti, tutti

sanno che se non fosse stato depositato, il provvedimento sarebbe stato rinviato a data da destinarsi. Qui stiamo parlando di un articolo brevissimo, ma pesantissimo in termini di contenuti.

La mia proposta pertanto - voterò contro la pregiudiziale presentata dal senatore De Falco - è di tornare in Commissione e sono disponibile a lavorare anche nella settimana di sospensione dei lavori per via delle elezioni regionali, amministrative e per il *referendum*. A quel punto, votiamo in Commissione lo stralcio di quel che vuole essere stralciato in Aula e poi torniamo qui mercoledì 23, dimostrando che il fatto di votare una cosa su cui fino a sei mesi fa tutti la pensavamo in maniera contraria, non è solo una bandierina da mettere qui oggi, ma è un gesto di dignità, di buon senso e di decoro delle istituzioni. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziale e sospensiva presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

**MARTELLI (Misto).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARTELLI (Misto).** Signor Presidente, ho apprezzato molto il discorso del collega De Falco perché, soprattutto per il fatto che siamo in campagna elettorale per il *referendum*, in questo dibattito va introdotto il concetto che la riduzione del numero dei parlamentari è un pezzetto del disegno che si va configurando, quello cioè per cui il bicameralismo paritario è un problema.

Stranamente il bicameralismo paritario, nella forma introdotta in Italia con la votazione del 1948, fin da subito non è piaciuto, nel senso che prima piaceva e dopo non più. Il primo e brutto esempio di manomissione del bicameralismo paritario c'è stato quando la durata della legislatura, inizialmente differenziata tra i due rami del Parlamento, per il Senato è stata ridotta da sei a cinque anni, così da equipararla a quella della Camera. Tuttavia, il senso di un bicameralismo paritario - e le grandi democrazie lo insegnano - è quello di valorizzare e non di comprimere la differenza tra le due Camere. Un esempio, perché è interessante fare un confronto con altri ordinamenti, è quello del bicameralismo paritario degli Stati Uniti d'America, dove il Senato federale e il Congresso hanno quasi la stessa forza, anche se in realtà il Senato è un po' più potente. La legislatura dura quattro anni per il Congresso, mentre per il Senato sei; per di più, ogni due anni un terzo del Senato americano viene rinnovato. La considerazione che è stata fatta è che è giusto ed importante che non ci sia una maggioranza cristallizzata per l'intera durata della legislatura, perché l'elettore deve avere un controllo, anche di medio termine - le famose elezioni di medio termine del Congresso - sull'attività legislativa, il che è mutuato anche in altre Nazioni, come per esempio l'Australia.

L'altra cosa importante è che le riforme che hanno interessato il bicameralismo paritario americano sono andate nel senso di estendere e non di indebolire la forza di questa situazione. Un esempio è quello dell'emendamento presentato nel maggio del 1913, con il quale il Senato americano divenne elettivo (prima non era eletto a suffragio universale).

Il bicameralismo paritario italiano ha la sua forza nel fatto che è stato costruito così per un motivo. Perché gli elettorati attivi e passivi del Senato sono diversi? Perché l'Assemblea Costituente aveva concluso che il Senato dovesse rappresentare una Camera di riflessione, composta quindi da persone mediamente più mature per età - anche se ovviamente dobbiamo riconoscere che la maggiore età non fa una maggiore maturità - anche dal punto di vista dell'elettorato. Non solo: si è ritenuto di differenziare anche il sistema elettorale, uno su base regionale e uno su base nazionale.

Ogni tentativo di comprimere questa differenza, cioè di fare del Senato una fotocopia della Camera ha inevitabilmente un unico sbocco, quello di creare due Camere uguali, per poi poter dire che una delle due è di troppo e quindi passare al bicameralismo differenziato, con una sola Camera titolare del rapporto fiduciario, che ha quindi il potere legislativo.

È stato anche detto dal relatore, il quale ha affermato che è importante avere una maggioranza omogenea alla Camera e al Senato. Invece no: è importante che non sia così, perché il controllo dell'elettore si verifica nel momento in cui si differenzia anche il modo in cui vengono eletti i due rami del Parlamento. Meglio ancora sarebbe avere uno sfasamento tra il momento in cui si elegge una Camera e quello in cui si elegge l'altra, sempre per il famoso controllo elettorale. Invece si va in senso

contrario.

Il disegno generale che, poco per volta, si sta svelando non può essere portato avanti in questi termini. Per fortuna, è stato introdotto nel dibattito questo singolo segmento e il relatore ha affermato quello che ha affermato, perché così possiamo dire che la riforma costituzionale in atto e quelle che stanno arrivando dovrebbero essere rifiutate e che si dovrebbe votare in senso contrario. Questo perché sono tutte riforme volte a ridurre il potere di scelta dell'elettore: le chiamerei «riforme di mandato in bianco». Passa, cioè, l'idea per cui una legislatura debba essere cristallizzata nel volere elettorale iniziale e nell'attività legislativa governativa. Infatti, meno controllo dell'elettore e meno differenziazione consentono un maggior potere per l'Esecutivo, che già ne ha abbastanza di suo.

Tutti gli altri accessori che naturalmente sono all'interno del dibattito (come la sfiducia costruttiva, eccetera) sono orpelli, che in realtà servono solamente per cercare di riequilibrare quello che ormai si è perso, ossia la forza di un bicameralismo.

Ciò che mi preoccupa e colpisce è che, all'interno di questa stessa Assemblea, non si rilevi questa esigenza. Ho sentito molto spesso parlare di come rafforzare il potere del Parlamento: bene; se ne parla, ma alla fine fattivamente non si fa. Non ho mai visto un affare assegnato, con un ciclo di audizioni, nel quale si ponga esattamente questo principio o si sentano anche rappresentanti di altre Camere elettive in giro per il mondo. È sempre un discorso autoreferenziale. Gli Stati Uniti sono un esempio, ma esiste anche quello del Parlamento federale svizzero, nel quale è previsto che la minoranza e l'opposizione partecipino al Governo; oppure il caso della Svezia, dove, nel momento in cui il Governo va sotto durante l'esame di un provvedimento in Aula, non si apre una stagione di piaghe, ma semplicemente i parlamentari prendono atto che quel testo non è condiviso e che, di conseguenza, ha bisogno di ulteriore approfondimento.

Ben venga, quindi, qualunque riforma che aumenta il potere del Parlamento e mal venga qualunque riforma che lo diminuisce; ben venga qualunque modifica regolamentare che potenzia l'attività del Parlamento, senza che necessariamente questa vada ad inficiare l'attività governativa. Una delle più grandi riforme che potremmo concepire sarebbe questa: svincolarci dall'idea che il Governo debba per forza essere un monolite che non può mai subire un voto negativo. È una cosa che non fa bene alla democrazia, perché di fatto cristallizza una situazione per la durata della legislatura. Anche il tentativo forzoso di portare avanti una legislatura fino alla sua scadenza può avere un senso solamente in un altro tipo di ordinamento, non nel nostro, nel quale è fisiologico che, a un certo punto, il parlamentare sia libero, visto che rappresenta la Nazione e non una parte politica. Ricordiamolo, visto che ho ancora tempo: un parlamentare, quando è candidato, è espressione di un partito, ma, quando è eletto, è espressione della Nazione. Questi concetti hanno un significato: vuol dire che il parlamentare deve anche poter essere libero di dire no e di non essere sottoposto al ricatto di un voto di fiducia.

A questo proposito, una riforma della quale non si parla è la seguente: vogliamo un po' contingentare il numero dei voti di fiducia, stabilendone un tot all'anno? In questo modo, come tutti gli strumenti importanti, si centellinerebbe: il buon vino si apre al momento giusto; il buon olio si usa con moderazione; la fiducia anche. È chiaro che non possiamo chiedere moderazione a chi usufruisce a piene mani dello strumento, ossia l'utilizzo della fiducia.

Come Parlamento, possiamo (potremmo) imporlo; semplicemente decidiamo di non farlo perché, rifacendomi ad alcune affermazioni che sono state già rese in questa campagna referendaria, i parlamentari devono essere controllati: meno ce ne sono, più è possibile controllarli. Se questo è lo spirito, è chiaro che non potremo mai chiedere al Parlamento (cioè a noi stessi) di controllare il Governo, perché è l'Esecutivo che ci sta dando la linea.

Pertanto, chiudendo la discussione, che è in generale, e finendo sull'argomento stante, è importante mantenere tutte le forme di differenziazione che ci sono tra le due Camere e, se possibile aumentarle, perché la forza del sistema bicamerale è questa. Abbiamo un gioiello, il bicameralismo paritario, ed evidentemente non sappiamo cosa farci. Se ci regalassero un'astronave, non sapremmo pilotarla, non sapremmo cosa farci e la prima cosa che penseremmo sarebbe di distruggerla. No, cerchiamo di imparare al meglio come funziona: questo è un ragionamento logico, il resto è propaganda (*Applausi*).

[GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ho deciso di intervenire dopo aver ascoltato l'intervento del senatore Calderoli, molto serio e responsabile, che l'Assemblea dovrebbe condividere. Spesso l'onorevole Calderoli è considerato l'inventore di riforme e di emendamenti a volte anche provocatori o strumentali: ci sono stati momenti in cui ha presentato milioni di emendamenti, mettendo in difficoltà le tipografie, le fotocopiatrici e anche le *pen drive* del Senato, le quali pure avevano difficoltà, benché i *megabyte* e i *gigabyte* consentano di spaziare.

Oggi però il senatore Calderoli ha fatto un ragionamento di assoluto buon senso, che un'Assemblea seria non dovrebbe non condividere. Al di là della questione pregiudiziale, rispetto alla quale il Gruppo Forza Italia è favorevole, ma anche della questione sospensiva posta dal senatore Calderoli (poi le vicende potrebbero essere concorrenti o concomitanti), e lasciando perdere gli aspetti procedurali e regolamentari, stiamo assistendo a un fatto in pendenza di un *referendum* che, a mio avviso, affronta in maniera approssimativa una questione seria. Infatti, la questione non del taglio dei parlamentari, ma dell'antipolitica e dell'antiparlamentarismo, ha radici antiche e non parlo solo dell'Italia.

In questi giorni si è celebrato il centenario della Carta del Carnaro, che fu varata a Fiume da D'Annunzio e da Alceste De Ambris (i giornali ne hanno parlato). Era una costituzione molto innovativa e moderna, quasi provocatoria, anche perché D'Annunzio e i protagonisti dell'impresa fiumana sapevano bene di parlare più alla storia, in prospettiva, che non per un'esigenza immediata di Governo, essendo quella di Fiume un'impresa che seguiva la prima guerra mondiale e contestava la vittoria mutilata e quindi le terre di confine che nelle discussioni successive alla guerra non avevano seguito un certo destino.

Cito la Carta del Carnaro non solo perché nelle aule del Parlamento è bene sapere la storia delle costituzioni, dell'Italia e dell'Europa, ma perché uno dei promotori della vicenda fiumana fu Keller, che era un pilota, un intellettuale e un futurista. Detto così, ci si potrebbe chiedere chi fosse Keller: colui che sorvolò e gettò un vaso da notte su Montecitorio. Forse qualcuno ha sentito citare questo episodio nel corso degli studi scolastici, poi magari non sa che è stato Keller a fare quel volo su Montecitorio; all'epoca non esistevano *radar* avanzati né droni, quindi si poteva arrivare sopra Montecitorio e lanciare un oggetto; mi auguro che adesso la difesa contraerea e la vigilanza si siano sviluppate e che con le tecnologie moderne nessuno possa arrivare, ma non per lanciare un vaso da notte, che sarebbe oggetto inoffensivo; oggi - chi lo sa - qualche terrorista potrebbe gettare ben altro sul Parlamento, casomai tra il plauso di gran parte del popolo, che direbbe di gettargli addosso chissà che cosa, magari virus contaminanti.

Ho retrodatato allora la polemica antiparlamentarista di cento anni, all'impresa fiumana, che faceva la costituzione, sì, ma con Keller e con D'Annunzio (era l'epoca in cui le trasvolate erano eroiche: erano andati a gettare volantini tricolori sopra l'Austria, nella fase della prima guerra mondiale; sono venuti sopra Montecitorio a gettare il vaso da notte, per dire che il Parlamento faceva schifo (in segno di irrisione). Quindi non c'è niente di nuovo. Ad alcuni esponenti politici che pensano di aver scoperto la polemica antiparlamentarista dico che non hanno scoperto assolutamente nulla. Non sapevano certamente molti di costoro della Carta del Carnaro, di Fiume, del pitale gettato sul Parlamento o di Keller; così almeno resta agli atti un ricordo nel centenario della Carta del Carnaro che tutto sommato è un evento che ha mobilitato intellettuali, scrittori e costituzionalisti, per il quale sono in corso convegni a Pescara, al Vittoriale e altrove. Ricordo anche che de Vergottini, costituzionalista e professore emerito di Bologna, ha appena pubblicato uno studio sulla Carta del Carnaro.

Potremmo retrodatare l'antiparlamentarismo ancora di più, perché anche ai tempi dell'antica Grecia o dell'antica Roma la commedia di Aristofane o di Plauto - che non erano costituzionalisti, ma autori dell'epoca - irrideva le classi dirigenti, ovviamente nelle modalità del tempo. Tutti parliamo infatti della democrazia ateniese, ma era comunque a circuito ristretto. La commedia dell'antica Grecia e dell'antica Roma alle volte irrideva quindi la classe dirigente e anche la politica. Allora non c'erano i parlamenti di un certo tipo, ma forme di partecipazione assembleare sia nella Grecia classica sia perfino nell'antica Roma, che, pur essendo certamente in una condizione abbastanza autoritaria, aveva

comunque il Senato. La frequentazione a volte era anche pericolosa e per alcuni fu letale, altro che quello attuale: Giulio Cesare partecipò con conseguenze nefaste a riunioni del Senato.

Voglio quindi dire che l'antiparlamentarismo e l'attacco ai Parlamenti e alle Assemblee è antichissimo (lapidiamoli!), quindi mettere la questione sul termine dei costi e dell'età è ridicolo, cari amici: costa molto di più un Ministro incapace di cento parlamentari; bisogna pur dirlo in quest'Aula. (*Applausi*). E i Ministri incapaci li hanno avuti tutti i Governi, non è un monopolio: mi si potrebbe chiedere a chi alludo; a un sacco di gente. Diciamo che la cronaca offre spunti innumerevoli, che non ho nemmeno bisogno di citare, ma anche la storia ne offre tantissimi. Tutti ricordiamo Ministri dei beni culturali che venivano presi in giro negli anni Settanta e Ottanta, perché non sembravano le persone più adatte all'incarico; ricordiamo altresì Ministri dell'istruzione contestati (da sempre gli studenti hanno fatto cortei contro di loro: adesso non possono farli, perché ci sono le norme anticovid e sul "Cinavirus", ma il corteo virtuale è permanente).

Quindi l'antipolitica non è nulla, ma si è proceduto in modo confuso. Arrivo quindi al punto di oggi. Adesso qual è l'esigenza? Entro il 20 e 21 settembre, giorni in cui si svolgerà il *referendum*, bisogna far vedere che si è realizzata la riforma elettorale alla Camera. Siccome il Senato non ce l'ha all'ordine del giorno, fa una certa roba (diciotto, venticinque o ventun anni, per l'elettorato passivo e attivo). Come diceva prima la senatrice Craxi, ci sono quelli che dicono che la Costituzione non si tocca e adesso, alle quattro del pomeriggio, la facciamo a pezzettini, per far vedere che abbiamo fatto qualcosa. (*Applausi*). È una buffonata, una pagliacciata e una roba ridicola, cari colleghi!

Poi possiamo abolire il Senato, fare il Senato delle Regioni, prevedere i diciott'anni per l'elettorato attivo per l'elezione del Senato (c'è chi vuol darlo a sedici). Si può fare tutto, ma con serietà, caro collega Parrini: lo dico a te, che non hai colpe particolari, perché sei arrivato alla Presidenza della 1a Commissione l'altro ieri. Ha ragione anche il senatore Calderoli: si dà mandato al relatore, che poi deve correggere, forse per esigenze politiche, il mandato; quindi dove l'abbiamo mandato, questo relatore? Non si sa: a ramengo, per qualche verso.

Voglio dire all'Assemblea che ciò non è serio. Non entro nemmeno nel merito, perché l'elettorato attivo a diciott'anni per il Senato è certamente giusto. Quando si è fatta la Costituzione, la Camera alta prevedeva un altro concetto del Senato, che può darsi si sia modificato. Sull'elettorato passivo, il mio Gruppo ha invece un'idea diversa e ritiene che si debba rimanere sui parametri attuali. Non è però scandalosa di per sé la discussione sull'uno o sull'altro principio; lo è alla vigilia di un *referendum*. Per le ragioni che ho detto, non condivido e critico l'antiparlamentarismo dell'antica Grecia o quello di Keller, anche se mi rendo conto che si tratta di una moda antica e che il Parlamento spesso si è meritato vasi da notte gettati dall'alto. Non è che la critica, infatti, sia sempre infondata, ma poi bisogna vedere con cosa si sostituisce ciò che si critica: se ai Parlamenti si sostituiscono l'ignoranza e l'incompetenza, allora, cari amici, mi tengo il Parlamento! (*Applausi*). Potrei fare esempi di ignoranza e di incompetenza, che ci sono sempre stati, ma in questo tempo si abusa un po' dell'ignoranza e dell'incompetenza: le quantità sono un po' cambiate. (*Applausi*).

Quindi il *referendum* vedrà andare al voto il 30 o il 40 per cento degli elettori e sapete chi voterà? Saranno soprattutto coloro che andranno a votare in Veneto, nelle Marche e nelle altre Regioni chiamate al voto per le elezioni regionali. Al seggio, infatti, verrà data loro un'altra scheda e magari se ne meraviglieranno pure, dicendo che sono andati al seggio per votare Zaia, Giani, la Ceccardi o un altro candidato. Si ritroveranno dunque un'ulteriore scheda in mano e, probabilmente, il sentimento antiparlamentare, da Aristofane a Keller, nell'elettorato vincerà. Anzi, se potessero eliminarci tutti e 900, non solo in 400, magari rimarrebbe solo un rappresentante alla Camera dei deputati e uno al Senato. Se il problema è il costo, lasciamone due, un senatore e un deputato: costerebbe pochissimo e si farebbe prima. Poi però dobbiamo chiederci dove mettiamo concetti come la democrazia e la rappresentanza dei territori.

Signor Presidente, vedo che sto esaurendo il tempo a mia disposizione. Visto che siamo in attesa di una sospensione della seduta fino alle ore 16, le chiedo di darmi un minuto di tempo in più, che non cambia la storia del Parlamento. Quanto alla cosa più seria che può fare il Senato oggi, credo che anche la proposta di questione pregiudiziale totale sia giusta, ma condivido in particolare la proposta

del senatore Calderoli e l'idea di tornare in Commissione, per non pregiudicare la questione. So che c'è da fare la doppia lettura, per l'approvazione del testo conforme tra Camera e Senato e si allungano i tempi, ma se, come dite, la legislatura durerà un'eternità, fino al 2023, il tempo c'è. Non facciamo però buffonate: quanto alla finta legge elettorale all'esame della Camera dei deputati, tutti sapete benissimo che il testo approvato non sarà quello, perché il ritorno al proporzionale di un certo tipo sarebbe un errore drammatico, che il Paese e il Parlamento non faranno. Il gioco dell'età, sui diciott'anni e sull'elettorato attivo e passivo - voglio capire poi, all'esterno, chi lo comprende - per poter dire che stiamo cambiando la Costituzione e che stiamo approvando la legge elettorale prima del 20 settembre è una buffonata: si torni in Commissione, per un atto di saggezza e di dignità del Senato della Repubblica. (*Applausi*).

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, leggendo i provvedimenti costituzionali che orbitano intorno a noi in questi giorni, mi torna in mente il titolo di un bel libro di un giurista ormai non più tra noi, Santi Romano: «Frammenti di un dizionario giuridico». Parafrasandolo, direi che potremmo parlare di frammenti di un dizionario giuridico riformista, perché di questo si tratta. In questi giorni siamo infatti al cospetto di una serie di interventi, tutti sulla Carta costituzionale: ognuno, se isolatamente preso, è dotato di una propria *ratio*, più o meno condivisibile. Capite bene, però, che le norme - che, come noto, si interpretano le une contro le altre - non possono essere lasciate come monadi: si influenzano tra di loro e interferiscono le une con le altre. Oggi, in questa sede, dovremmo votare un provvedimento destinato ad allineare l'elettorato attivo del Senato a quello della Camera dei deputati e forse, se sopravvivesse l'emendamento approvato in Commissione, anche ad abbassare l'età dei senatori eleggibili, dando vita così ad una Camera molto simile all'altro ramo del Parlamento.

A me sembra però che fare tutto questo alla vigilia di una possibile, sensibile e importante riforma della Carta costituzionale sia prematuro, perché i due provvedimenti subiscono un'evidente interferenza. Diminuire il numero dei parlamentari non è assolutamente un dato meramente tecnico; quello che può sembrare un taglio lineare nasconde altro.

Lasciamo stare il sospetto che l'intenzione del principale legislatore di quel provvedimento sia quella di blindare la legislatura, cioè di ridurre i parlamentari solo per avere la certezza che duri fino alla fine. Certo, una motivazione di questo genere, da sola, sarebbe bastevole a farci reagire come italiani, non più come politici, perché in quest'ultima veste abbiamo già votato e l'abbiamo fatto rispettosi delle discipline di partito; sarebbe bastevole a farci reagire come italiani e a farci votare no nell'urna. Sappiamo anche però che l'intenzione del legislatore non entra nell'interpretazione della norma e quindi, se quell'intenzione e quell'interpretazione dello spirito del legislatore possono avere una qualche valenza in sede politica, dall'interpretazione del provvedimento resta fuori.

Allora cosa abbiamo davanti? La vigilia di una trasformazione che potrebbe dar vita - perdonatemi l'immagine atecnica - a un unico Parlamento con una sola Camera, composta nel totale da 600 membri e divisa in due sezioni, ove l'una controlla l'altra.

Sono favorevole al bicameralismo e continuo a esserlo, perché credo che questo Paese abbia un problema grave, che è l'eccesso di normazione. Ma, se vogliamo mettere insieme questi provvedimenti al loro esito, dobbiamo anche decidere (e forse è prematuro farlo oggi) quale forma repubblicana vogliamo, perché rimangono sullo sfondo altre questioni (alcune marginali, come l'abolizione del CNEL; altre meno, come il ruolo dei senatori a vita, che possono in concreto modificare lo scopo finale della volontà popolare, proprio perché nominati a vita e quindi estranei alla logica di raccolta dal basso delle istanze sociali). Su tutto credo che dovremmo cominciare a riflettere sulla possibilità di recuperare il *deficit* di rappresentatività, che ci sarà (e vi dico anche perché), non compensato, a mio giudizio, dal risparmio dei costi, passando finalmente a uno stato federale. Non dimentichiamo che quest'ultima è la forma di stato della Germania, che costituisce la locomotiva d'Europa, e lo fa - mi sembra - senza cedere a egoismi e particolarismi dei vari *Länder*.

Quindi sullo sfondo si agita un problema più grande: queste riforme sono senza anima, perché sono



state messe in piedi per rispondere a istanze singolari e particolaristiche; esse hanno bisogno, ancorché animate da ottime intenzioni, di trovare un punto di unificazione. Neanche passare a una repubblica federale basterebbe, perché tutti abbiamo un problema ancora più grave e lo sappiamo: ormai da tempo noi tutti (possiamo essere dieci, cento, mille o un milione, cambia poco) siamo schiacciati dalla decretazione d'urgenza.

Questo è il nostro male: è con essa che quest'Assemblea viene compressa e vede svilito il suo lavoro. Innanzitutto direi che forse una responsabilità grava sulla Corte costituzionale, che non ha adeguatamente sanzionato - con parole molto più nette di quanto abbia fatto, perché in realtà qualcosa ha detto, sia chiaro - l'abuso della decretazione d'urgenza: necessità ed urgenza sono requisiti chiari che restringono, sul profilo teorico - ahimè, non pratico - l'area operativa dei decreti-legge. Bisognava avere il coraggio, senza se e senza ma, sempre, di giudicare illegittima la legge di conversione per effetto del trascinarsi del vizio del decreto-legge convertito, ancorché non retto dai requisiti di necessità e urgenza.

Ma attenzione: non voglio puntare il dito contro questa maggioranza, che sta soverchiando l'opposizione con i decreti-legge. Voglio concederle l'onore delle armi, cioè sono consapevole che ormai è il sistema che quasi ci costringe a fare così, lo so. Dobbiamo guardare fuori da quest'Aula per capire quello che sta succedendo, perché, se continuiamo a normare pensando che il mondo finisca in quest'Emiciclo, continueremo a sbagliare.

I *social network* hanno inciso profondamente sul funzionamento delle democrazie, lo sappiamo. (*Applausi*). C'è un *report* commissionato dal Governo inglese che si interroga sulle conseguenze dei *social* sulle democrazie. Non è tutto da buttare. Internet è una straordinaria rivoluzione, pari all'invenzione della stampa. All'indomani di Gutenberg non subito ci si accorse di cosa stava capitando. Nel giro di poco più di cento anni iniziò la Rivoluzione industriale che ci ha portato sulla Luna. L'epoca moderna inizia in realtà in quel momento, con la condivisione del sapere. Ora noi siamo di fronte alla condivisione massima, logaritmica, esponenziale del sapere. Tale condivisione ha permesso a partiti politici invisibili ai *mass media* di imporre le proprie idee all'elettorato, ha permesso di farsi conoscere, nel bene e nel male, ma ha consentito di dar voce a chi forse voce non sarebbe riuscito ad avere. Quindi ci sono dei vantaggi ma, attenzione, lo stesso strumento che ci dà vantaggi poi ci costringe a inseguire il consenso giornaliero. È un meccanismo che trascende la buona volontà dei singoli.

Anche il miglior politico, ormai, non si può sottrarre a questo meccanismo e allora spetta a noi trovare dei rimedi e stringere le maglie della decretazione di urgenza per impedire che quando si è al Governo si possa cedere alla tentazione di fare una corsa verso il consenso. Questo è il vero problema.

Pertanto, credo che la questione pregiudiziale meriti di essere accolta perché affrontare il tema dell'elettorato attivo e passivo senza avere un'idea di che cosa accadrà alla natura e alla struttura di questo Parlamento è prematuro. Aspettiamo il *referendum*. Vediamo quale sarà la risposta degli italiani, a mio giudizio tutt'altro che scontata, e poi cerchiamo di capire in quale direzione vogliamo andare. La posizione di un punto su una carta geografica non è una rotta, da quel punto deve partire una rotta ma la dobbiamo decidere noi. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dal senatore De Falco e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Ai sensi dell'articolo 53, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva, avanzata dal senatore Calderoli.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

### Sui lavori del Senato

**MALAN** (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

MALAN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento su una questione di sostanza che ritengo importante. Nel pomeriggio voteremo il provvedimento, probabilmente costituito da un solo articolo. C'è un emendamento, peraltro già annunciato nei giorni scorsi, ma confermato dal Presidente della Commissione, nonché relatore, interamente sostitutivo di quell'articolo.

Ora, il nostro Regolamento prevede, con pienissima logica, che, quando un emendamento è interamente sostitutivo di un articolo, votato quell'emendamento non ci sia più il voto sull'articolo. Questo ha senso, perché si vota a favore di quell'articolo scritto così; se si vota contro c'è una contraddizione e, per evitare questo, il Regolamento prevede che non si proceda al voto sull'articolo.

Però, in un altro articolo, non congiunto, ma separato, si dice che, quando un disegno di legge è composto da un solo articolo, il voto sull'articolo elimina il voto finale. Allora, se si mettono insieme queste due previsioni (cosa che io ritengo non si dovrebbe fare, tanto più in presenza di un disegno di legge costituzionale), si crea un paradosso, che peraltro si è già verificato, sia pure su un disegno di legge non costituzionale.

Il paradosso è che, se qualcuno è contrario al provvedimento nel suo insieme e c'è un emendamento interamente sostitutivo, che riduce la portata, che qualcuno legittimamente ritiene negativa, del provvedimento, pur essendo questi contrario al provvedimento, figura che egli ha votato a favore. Se, infatti, egli vota a favore di quell'emendamento, che sostituisce interamente l'articolo, essendo l'articolo unico, pur volendo votare contro quel provvedimento, alla fine il suo voto risulta favorevole. Questo davvero riduce la possibilità di espressione.

Qui non è in gioco il principio della non contraddizione, perché si può benissimo essere a favore di un emendamento e lo si vota in rapporto al testo che c'è. Si vota l'emendamento, non perché sia l'ideale, ma perché è meglio il testo corretto da quell'emendamento piuttosto che il testo originario. Poi, qualcuno può ritenere, invece, che questo emendamento sia la soluzione migliore.

Io chiedo alla Presidenza, visto che c'è anche il tempo per farlo, di valutare se non applicare il combinato disposto di due diversi articoli del Regolamento, che sono separati. A mio parere, inoltre, quando sono stati approvati questi due articoli, non si è mai pensato di fare la connessione fra i due.

È già successo lo scorso anno che il nostro Gruppo sia stato costretto a figurare come contrario a un provvedimento, che aveva fortemente voluto e di cui era tra i primi firmatari, perché c'era stato un emendamento interamente sostitutivo che ne aveva ridotta, a nostro parere, la qualità (naturalmente, altri avevano un altro parere).

In tal modo, siamo risultati contrari a un provvedimento che avevamo fortemente voluto, presentato e sostenuto e del quale avremmo votato anche il testo finale con quella correzione: meglio di nulla, ma noi avremmo voluto un altro testo.

Pertanto, votammo contro l'emendamento, ma avremmo voluto volentieri votare a favore del provvedimento.

Poiché prevale l'esigenza di mostrare chiaramente chi è a favore e chi è contro delle misure adottate, anche se questo richiede un minuto in più per la votazione, anche nel caso venga approvato l'emendamento interamente sostitutivo (peraltro, ce n'è più di uno, ma, quando un emendamento è presentato dal relatore, è molto facile che questo venga approvato), chiedo che comunque si tenga il voto finale.

E lo chiedo in modo che ciascuno si possa esprimere sul testo che risulta dall'esame degli emendamenti, sul quale uno può essere a favore o può essere contrario, così come uno può essere a favore o contro quell'emendamento in quanto riduce o aumenta, a seconda dei casi, la qualità del testo proposto. (*Applausi*).

[MARCUCCI](#) (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, quello posto dal collega Malan in realtà è un tema che esiste. Anche con i nostri uffici abbiamo affrontato in maniera molto puntuale la questione e siamo arrivati alla conclusione opposta, ma concordiamo che sia la Presidenza a farsi carico di una corretta interpretazione del Regolamento, facendoci la gentilezza di comunicarlo a tutti i Gruppi e

all'Assemblea alla ripresa dei nostri lavori nel pomeriggio, in modo che nelle dichiarazioni e nel corso del dibattito parlamentare ci si possa regolare.

Ci rimettiamo ovviamente all'interpretazione della Presidenza e degli Uffici. La nostra valutazione porta alla conclusione che gli emendamenti vadano votati alla fine e che si possano fare le dichiarazioni di voto prima del voto degli emendamenti, sia il nostro che quello del relatore, perché quel voto è interamente sostitutivo del provvedimento stesso. Ci rimettiamo alla Presidenza, auspicando di conoscere la procedura esatta alla quale ci atterremo prima della ripresa o alla ripresa dei nostri lavori.

**PRESIDENTE.** Premesso che la questione ovviamente è seria e ne abbiamo esaminato le prospettazioni, intanto, proprio in virtù dell'interpretazione che dà la Presidenza alla questione posta, le dichiarazioni di voto sono anticipate esattamente per rispondere a questa esigenza.

Vorrei però spiegare il tenore dell'interpretazione e le motivazioni, che mi convincono ancora di più dopo aver seguito attentamente la prospettazione del senatore Malan, laddove il senatore ha citato un esempio che si risolve con un'unica votazione per non creare una contraddizione. È esattamente questo, nel senso che abbiamo un emendamento interamente sostitutivo, talché non c'è una logica istituzionale accettabile che possa, anche soltanto in astratto, prevedere un voto differente su un contenuto che è esattamente sostitutivo e totalmente assorbente rispetto al merito del provvedimento. Quindi, in questo caso, una diversa soluzione prospetterebbe un formalismo che si stacca completamente dal merito delle decisioni dell'Assemblea, il che ritengo che non sia prospettabile.

Abbiamo esaminato la questione anche alla luce del Regolamento, che tra l'altro fa un'unica eccezione quando c'è un emendamento soppressivo e non sostitutivo. Quindi, quando è prevista un'eccezione molto specifica, vuol dire che non è possibile prospettare altri. La Presidenza ritiene che la votazione debba essere unica per questo motivo. C'è un emendamento interamente sostitutivo che diventa quindi il provvedimento per cui non può essere prospettata, neanche in astratto, la possibilità di un voto differente, che avrebbe motivazioni politicamente intuibili, ma che snaturerebbero dal punto di vista istituzionale anche la funzione dell'Assemblea.

**MALAN (FIBP-UDC).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MALAN (FIBP-UDC).** A me dispiace molto, Presidente, pur sapendo che le decisioni della Presidenza sono insindacabili, che abbia immediatamente dato una valutazione senza tener conto di quanto ho detto. Per carità, capisco benissimo, ma a questo punto faccio un esempio al di fuori dell'astrattezza: supponiamo che ci sia una legge che dice che chi parla male del Governo vada in carcere per dieci anni, cosa palesemente contro la Costituzione e contro la libertà. Dico del Governo, ma può essere di qualunque altro soggetto, non ne faccio una questione di destra, sinistra, maggioranza o opposizione. Chiaramente è una cosa odiosa e contro la libertà.

C'è un emendamento che dice: non dieci anni, ma solo una multa da 50.000 euro. È chiaro che è preferibile la multa di 50.000 euro al carcere per dieci anni per chi esprime liberamente una sua opinione, ma con questo sistema finisce che tu, che sei contrario ad entrambe, sei costretto a votare a favore della multa da 50.000 euro per chi esprime liberamente le proprie opinioni per un meccanismo fatto per risparmiare tempo. Il principio della contraddizione c'è; la contraddizione è proprio del singolo voto: uno è costretto a votare a favore di una norma che ritiene sbagliata, anche se gravissima, per questo meccanismo che risparmia un voto. Chiedo di tenere conto di ciò, perché è questo il fatto concreto. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Senatore Malan, lei ha fatto un esempio per paradossale, ma che si adatterebbe molto bene qualora ci fossero più emendamenti e non quando c'è un emendamento e un provvedimento. Comprendo la sua obiezione fino in fondo, ma ritengo che debba prevalere un altro tipo di considerazione, che ovviamente non risponde a tutte le sue obiezioni e che - gliene ne do atto - non esaurisce i dubbi che lei pone. Ma ci sono delle situazioni in cui si fa un bilanciamento, e nel bilanciamento deve prevalere una logica che chiamo istituzionale, in questo senso.

Come da accordi intervenuti tra i Gruppi, sospendo i lavori fino alle ore 16, che riprenderanno con la discussione generale sul provvedimento in esame.

(La seduta, sospesa alle ore 12,50, è ripresa alle ore 16,02).

**Presidenza del vice presidente TAVERNA**  
**Ripresa della discussione dei disegni di legge costituzionale**  
**nn. 1440 , 307 , 1022 e 1116 (ore 16,02)**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

**MODENA (FIBP-UDC).** Signor Presidente, la discussione generale ha normalmente la caratteristica di essere seguita in modo distratto, credo però che quella di oggi sia invece molto importante perché noi abbiamo oggi un quadro, forse molto più preciso di quello che... (Brusio).

**PRESIDENTE.** Prego i colleghi all'ingresso di prendere cortesemente posto in Aula ed evitare capannelli.

**MODENA (FIBP-UDC).** Dicevo che oggi abbiamo fortunatamente la possibilità di avere un quadro più preciso.

La prima cosa che tengo a dire è che questa legislatura si è avviata all'insegna della convinzione - anche da parte mia e credo sia stato un grave errore - che il senso della "lotta" alla classe politica, definita impropriamente casta, e a tutto ciò che è rappresentanza istituzionale fosse quello che il popolo italiano voleva. Questo è stato un errore perché è stata una visione non lungimirante e io per prima non ho preso in esame il fatto che, invece, c'erano una situazione e un quadro ben diverso. Accettando, pertanto, che fossero presentati dei pezzi di disegni di legge di natura costituzionale finalizzati a essere messi tutti insieme per cambiare completamente gli assetti della nostra Costituzione abbiamo mostrato plasticamente che ci è mancata questa lungimiranza all'inizio della legislatura. Abbiamo avuto il "pezzettino" che riguarda il taglio dei parlamentari. Naturalmente, presentando questo pezzettino, anche se sottoposto a *referendum*, era molto difficile che una persona potesse dire di non volerlo, almeno così era stato studiato. Oggi abbiamo un altro pezzettino che di fatto porta, se il testo approvato dovesse essere uguale a quello approvato dalla Camera, a equiparare Camera e Senato e paradossalmente a ottenere l'obiettivo che si era combattuto (io sono fra quelli che fondò i comitati per il no e fece con gli stessi una grande battaglia quando fu indetto il precedente *referendum* costituzionale). È in arrivo, inoltre, l'altro "pezzettino" relativo ai *referendum*, non dimentichiamocelo, che dovrebbe essere una sorta di panacea in base alla quale dovremmo avere una sorta di democrazia popolare ma, in realtà, sappiamo bene che non sarebbe così e che non si perverrebbe a questo tipo di risultati. La normativa che stiamo analizzando oggi, se sarà sottoposta - come immagino avverrà - anch'essa a *referendum*, costituisce un altro quesito di fronte al quale le persone diranno: «Perché no? Perché non devo fare un'operazione di questo genere?». Naturalmente, è molto più semplice rispetto al presentare un disegno di modifica della Costituzione e veniamo anche da due esperienze, mi riferisco a quella del centrodestra, che fece una costruzione della riforma costituzionale, e poi a quella recente fatta da Renzi.

Ho fatto questa premessa un po' lunga per dire che non solo ritengo sbagliato procedere oggi alla discussione di questo disegno di legge, quando mancano dieci giorni al voto referendario, per le conseguenze che avrà, ma ritengo sia profondamente sbagliato procedere a una revisione della Costituzione a pezzetti, come se fossero dei piccoli bocconcini da dare al gatto di casa. Siccome sono piccoli, il gatto di casa riesce a ingoiarli, mentre se gli servi un pranzo su una tavola apparecchiata con l'antipasto, il primo, il secondo, il dolce e anche la frutta, magari il gatto dice che, siccome c'è troppa roba, si lascia perdere.

Questo è il punto. È stato fatto un ragionamento di questo genere, che oggi mi spaventa, perché io ho visto all'opera le forze di questo Governo. Le ho viste dall'inizio della legislatura. La pandemia ha avuto vari *pro e contro*, come tutte le disgrazie della vita, ma almeno abbiamo aperto gli occhi su una realtà: abbiamo oggi un Governo (se lo vogliamo chiamare Governo, perché già questa parola dà il senso della collegialità ma in realtà abbiamo un gruppetto, passatemi il termine, al comando), che va avanti a suon di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e di decreti-legge, che sono analizzati da una sola Camera, che si fa aiutare da *task force* di gente sconosciuta e non eletta, il che significa che questo è poi il modello reale con cui si vuole gestire il Paese. (Applausi). Un Paese che sicuramente in

precedenza ha dato fastidio; un Paese che evidentemente ha bisogno di essere indirizzato da un gruppetto di questo genere. Ma questo, a mio avviso, non è accettabile. Il passo successivo, infatti, è quello di diventare lo *shopping center* in un mondo globalizzato (è un termine impreciso), che si sta riorganizzando da un punto di vista geopolitico. Alla fine, è un modo per mettere a questo Paese - che naturalmente ha alcune precise peculiarità, per cui non può essere trattato come l'ultimo dei Paesi dell'Unione europea - un guinzaglio senza che neppure se ne accorga.

Collegli, abbiamo visto, da marzo ad oggi, come sono passati i mesi. Io sono rimasta anche colpita: tutti voi avrete letto oggi sul «Corriere della Sera» che i Presidenti delle Regioni di centrodestra hanno scritto al Quirinale perché il documento del 12 febbraio non era stato partecipato dal Governo ai Presidenti delle Regioni. È il documento in cui si facevano previsioni con riferimento ai rischi della pandemia. Voi ricorderete che di questo noi avevamo chiesto conto ed erano state anche svolte delle audizioni al Copasir. In questa situazione si sono operate delle scelte senza che le previsioni fossero rese note, pensando di trattare come un bue non solo il popolo, ma anche chi aveva dei ruoli di natura e di carattere istituzionale. Se questa è allora la filosofia, se questo è l'andazzo (tenere le informazioni segrete, istituire le *task force*, ridurre i centri decisionali e portarli non si sa bene dove), personalmente io non condivido questo spezzettamento e questo modo di cambiare la Costituzione. È un modo che rispecchia la metodologia di questo Governo e il modo con cui ha affrontato le situazioni: sembra che dia delle soddisfazioni al cosiddetto popolo, mentre, in realtà, mette una briglia alle libertà fondamentali e civili del nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, oggi noi affrontiamo la riforma dell'articolo 58 della Costituzione in tema di elettorato attivo. Ogni qualvolta ci troviamo di fronte a riforme e a percorsi di cambiamento, credo che il Parlamento debba salutare positivamente passaggi di questa natura.

Credo che questa riforma abbia un significato importante perché consente alle giovani generazioni di partecipare all'elezione della Camera alta del nostro Paese e perché rappresenta un segnale di rispetto verso quella parte della società che più ha sofferto in questi anni per la crisi economica; mi riferisco a ragazze e ragazzi che hanno oggettive difficoltà nel mondo del lavoro, che dedicano il loro tempo allo studio, spesso sono figli di famiglie che hanno visto la crisi mordere pesantemente, quindi sono gli stessi che magari tentano di risollevare le attività della famiglia; sono ragazze e ragazzi che fanno volontariato e molti partecipano alla vita politica del nostro Paese. Pertanto è giusto dare un segnale di questo tipo.

A nostro avviso è giusto aver pensato a questo tipo di riforma già nei mesi passati; riteniamo anche che andava completato il percorso così com'era stato definito dagli emendamenti della 1a Commissione del Senato, consentendo alle generazioni più giovani di essere anche protagoniste come membri del Senato stesso; a nostro avviso doveva dunque rimanere anche la previsione dell'abbassamento della soglia per l'elettorato passivo, consentendo un elettorato passivo uguale a quello vigente per la Camera dei deputati. Questo tema a nostro avviso crea problemi anche per quanto riguarda la nostra valutazione della riforma nel suo complesso, perché crediamo che così come le generazioni giovani devono essere protagoniste dal punto di vista della possibilità di eleggere il Senato della Repubblica, a maggior ragione dovrebbe esser possibile per loro essere elette nel Senato medesimo. La completezza della riforma doveva quindi andare verso questa direzione.

Credo anche io che ci sia un problema di spezzettamento delle riforme costituzionali, da questo punto di vista non scopriamo qualcosa di nuovo. D'altronde noi avevamo pensato, come il centrodestra negli anni passati, a delle riforme organiche; in questo Paese, infatti, al di là di altri tentativi, ci sono state due riforme organiche della Costituzione: nel 2006 quella del centrodestra e nel 2016 quella del centrosinistra con il Governo guidato da Matteo Renzi. Tali riforme sono state bocciate dagli elettori, quindi da questo punto di vista non c'è assolutamente da discutere perché gli elettori sono sempre sovrani sia quando va bene a una parte politica e va male all'altra o viceversa. Non vi è dubbio però che quelle erano proposte organiche che presentavano una serie di possibili cambiamenti in vari ambiti della Costituzione. Oggi, pensando alla riforma più recente, quella del 2016, non si può parlare di

spezzettamento: in quella riforma c'era una visione organica, una rivisitazione di questa Camera. Ci può piacere o meno l'idea di istituire la Camera delle Regioni, ma c'era comunque un disegno che prevedeva che questa dovesse divenire la Camera rappresentativa delle autonomie locali.

Guardando a quanto è successo in questi mesi con l'emergenza epidemiologica rispetto ai notevoli contrasti sorti ad esempio tra il Governo centrale e le Regioni per delle lacune presenti nel Titolo della Costituzione che tratta le potestà legislative delle Regioni rispetto a quella dello Stato (la legislazione cosiddetta concorrente ed esclusiva), grida vendetta il fatto di aver bocciato quella revisione, che non avrebbe riformato il Titolo V ma avrebbe fatto chiarezza sul ruolo di questa Camera, che sarebbe stata quella in cui il ruolo delle Regioni e delle autonomie locali sarebbe stato preponderante e sicuramente influente anche per quanto riguarda la vita parlamentare e del Governo nazionale.

Pertanto, parlare oggi di spezzettamento non fa che aumentare il rammarico per aver buttato nel cestino quella riforma. Ritengo inoltre che nel momento in cui valutiamo le riforme costituzionali dobbiamo svincolarci più spesso dal soggetto che le propone. Oggi si tende infatti a valutare la qualità di una riforma costituzionale partendo sempre da chi la propone (se è simpatico o antipatico, se gode di un giudizio positivo da parte dell'opinione pubblica) e non si va a guardare, come purtroppo è avvenuto anche nel 2016, il merito della riforma.

Questo è quindi l'aspetto che nuoce di più. Io credo che andasse fatto uno sforzo per far sì che non vi fosse solo l'estensione delle soglie di età per quanto riguarda l'elettorato attivo ma un completamento della riforma, così come era previsto inizialmente; lo diciamo senza ombra di dubbi, per coerenza rispetto alle posizioni assunte e perché, proprio per il fatto che ci troviamo ad osservarne la parzialità, riteniamo che questa riforma andava completata. Ci troveremo infatti di fronte ad una situazione in cui, all'indomani del *referendum* del 20 e 21 settembre che ridisegnerà la composizione del Parlamento, ci dovremo porre un tema nuovo relativo a come quel Parlamento, con una riduzione dei parlamentari stessi e con la differenziazione che rimane per quanto riguarda la composizione, potrà essere efficiente nella proposta politica e nel suo lavoro, cercando quindi di capire come costruire una legge elettorale che consenta nello stesso tempo rappresentanza ed efficienza dal punto di vista del funzionamento delle istituzioni.

I cittadini ci chiedono sicuramente di risparmiare, di far sì che il Parlamento sia un luogo virtuoso, ma al contempo anche che sia un luogo in cui si lavori e si produca. Non so allora se alla fine questa parcellizzazione delle riforme così concepite potrà portare un risultato efficiente dal punto di vista del funzionamento istituzionale. È un tema che ci dobbiamo porre tutti quanti indipendentemente dal voto che sceglieremo di esprimere sulla riforma al nostro esame nell'odierna seduta del Parlamento.

Cogliamo quindi la positività dell'inclusione dei giovani nella scelta dei membri di questa Camera, visto che comunque il 2016 ha sancito la permanenza del bicameralismo paritario, al di là di quello che ne pensi ognuno di noi oggi, una questione che secondo noi andava superata ma la scelta elettorale è stata quella. Dobbiamo accogliere quindi positivamente il fatto di allargare le soglie dell'elettorato attivo e consentire a tanti giovani di scegliere anche i rappresentanti di questa Camera, ma nello stesso tempo lamentiamo il fatto che si tratta di una riforma incompleta. È un peccato perché comunque a gennaio in Commissione c'era stata una larga condivisione tesa a garantire anche la modifica dell'elettorato passivo.

Questo è perciò il rammarico che rimane, cerchiamo di cogliere l'aspetto positivo ma il Parlamento dovrà lavorare in maniera pesante per uniformare la vita parlamentare ai meccanismi che cambiano, quale ad esempio la riduzione dei parlamentari. Tutte le modifiche che ci saranno dovranno alla fine essere più organiche perché altrimenti rischiamo di non produrre un lavoro positivo soprattutto in termini di risultati e di efficienza della vita parlamentare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, nonostante il tentativo che abbiamo portato avanti questa mattina volto a rinviare il voto in un momento più congruo, si decide di votare per una riforma niente meno che costituzionale, che da gennaio era stata approvata in Commissione e che da luglio scorso era stata approvata dalla Camera, dopo otto mesi, proprio nell'ultima seduta di votazioni, prima di un *referendum* che riguarda - guarda caso - il Senato e la Camera. Per cui si cerca di fare confusione, si

cerca di indurre gli elettori a votare per una cosa diversa da quella che è. Come ha detto molto bene stamattina il senatore Gasparri, ci si mette dentro anche un voto finto sulla legge elettorale, senza che la maggioranza abbia una minima idea di quale legge potrà venir fuori. La realtà è che potrà venire fuori qualunque legge, ivi inclusa quella già in vigore che è stata già cambiata in occasione della votazione in parallelo alla riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari.

Ebbene oggi votiamo senza sapere quanti saranno i senatori, però vogliamo ampliare il numero di coloro che potranno votare per il Senato. Vorrei illustrare qualche numero: nel 1948, contrariamente a quanto qualche cialtrone afferma, i Padri costituenti non stabilirono un numero di deputati e senatori più basso di quello attuale... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Malan, colleghi, posso chiedere gentilmente di abbassare la voce. Ho difficoltà ad ascoltare l'intervento del senatore Malan e quindi immagino anche voi.

MALAN (*FIBP-UDC*). Grazie, signor Presidente.

Essi stabilirono, in realtà, un numero che, alla luce delle dinamiche demografiche, peraltro anche prevedibili, oggi darebbe il risultato di una Camera composta da 753 deputati e un Senato composto da 301 senatori. Qualcuno vuol far credere che, in realtà, ne avevano stabiliti di meno. Stabilirono invece, nel 1947 - con entrata in vigore nel 1948 - che vi fosse un deputato ogni 80.000 abitanti e un senatore ogni 200.000 abitanti. Dunque nel 1948, visto che abitanti ed elettori sono una cosa diversa e all'epoca la maggiore età si raggiungeva a ventuno anni e per il Senato si votava a venticinque anni, così come prevede la Costituzione oggi vigente, 26 milioni di elettori votarono per 237 senatori: c'erano cioè 9,2 senatori ogni milione di elettori. Poi nel 1963 ci fu la riforma che mise un limite al numero dei parlamentari e lo stabilì in 630 deputati - altrimenti, come detto, oggi sarebbero 753 - e in 315 senatori. Così 31 milioni di aventi diritto al voto votarono per 315 senatori, con un rapporto di 10,2 senatori ogni milione di elettori.

La popolazione italiana è poi aumentata ed è stata abbassata la maggiore età e di conseguenza è aumentato l'elettorato della Camera dei deputati, ma non quello del Senato. Dunque, da 10,2 senatori per ogni milione di aventi diritto, nel 1963, si è poi scesi a 9 nel 1976, a 8 nel 1983 e nel 2018 ci sono stati 6,7 senatori per ogni milione di abitanti. Ora, mentre molti di voi hanno votato la riduzione dei senatori da 315 eleggibili a 200, senza sapere ancora se questa riforma passerà volete aggiungere altri 4 milioni di elettori, facendo scendere, con i due provvedimenti, il numero di senatori per milione di abitanti a 3,9, cioè poco più di un terzo di quelli stabiliti dalla Costituzione e anche poco più di un terzo di quelli stabiliti nel 1963. Questo sarebbe il concetto di democrazia? Ovvero: meno ce n'è e meglio è? D'altra parte, lo testimoniano insigni partiti: c'è un partito, il MoVimento 5 Stelle, che fa i suoi manifesti e i suoi memi, da diffondere sui *social media*, definendo "parassiti" o, nella migliore delle ipotesi, "poltrone" i parlamentari che, secondo la Costituzione, sono i rappresentanti del popolo. Mi spiegate come si fa a distinguere il parassita dal parlamentare utile? Se sono parassiti i 345 che volete mandare a casa, sono parassiti tutti e quindi siete parassiti anche voi. Effettivamente qualcuno che non si merita lo stipendio c'è (*Applausi*), ma il popolo italiano merita la democrazia. Pensare dunque di ridurre a meno della metà, a poco più di un terzo, il numero dei senatori per milione di abitanti, o rispetto al totale della popolazione elettorale, non mi sembra una buona idea.

In più, come è stato giustamente sottolineato da molti, andiamo verso un bicameralismo veramente perfetto. Intanto si equipara il corpo elettorale e in Commissione è stato approvato un emendamento che equipara anche l'elettorato passivo. Dunque non c'è differenza fra le due Camere, alla faccia degli elettori italiani, che si sono espressi anche su impulso, ad esempio, della passata campagna referendaria. I colleghi del MoVimento 5 Stelle sono stati grandi nella campagna referendaria del 2016, hanno fatto una bellissima campagna - l'abbiamo fatta insieme - contro la riforma sostanzialmente monocameralista di Renzi, Boschi, eccetera. Adesso, colleghi, andate in direzione del monocameralismo, perché nel momento in cui si equipara l'elettorato attivo e l'elettorato passivo, tra un po' ci si chiederà perché tenere due Camere: lasciamone una e poi facciamo in modo di spogliarla delle restanti facoltà (*Applausi*), visto che, al posto dei disegni di legge si approvano i decreti-legge, anche quando non c'è nessuna urgenza, e quando arriva l'urgenza vera si approvano i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, che sono incostituzionali! (*Applausi*). Intanto la Costituzione

prima la si rispetta e poi magari si possono cambiare le regole. Prima si risponde alle interrogazioni nei tempi previsti dal nostro Regolamento. Io credo che siano pochi in quest'Aula a sapere - io stesso, che pure ho un po' di esperienza, ho dovuto consultare nuovamente il Regolamento - che alle interrogazioni per Regolamento il Governo dovrebbe rispondere entro venti giorni; non alle interrogazioni che sceglie lui, non a quelle che sono sollecitate, pregate, invocate e minacciate. No, a tutte. Risponde il Governo? No. (*Applausi*).

Anche i Governi precedenti avevano gravi carenze nella risposta alle interrogazioni; ma i Governi precedenti non facevano i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al posto dei decreti-legge, non volevano falciarsi il Parlamento e nessun ideologo dei partiti dei Governi precedenti ha mai detto, come ha detto Casaleggio, che il Parlamento andrà superato e abolito. Questo ci preoccupa. Cominciate a rispondere alle interrogazioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, che sta facendo una delle sue interminabili conferenze stampa (purtroppo non possiamo seguirla e dunque non sappiamo le cose che dice agli altri perché dobbiamo andare avanti con l'esame dei provvedimenti), non ci dice una cosa sui famosi banchi di scuola, che sono bellissimi: quanto sono stati pagati e da chi sono stati comprati? (*Applausi*). Sono stati comprati da ditte fantasma di Ostia? Adesso dicono di no, dicono che il contratto è stato annullato. Sono stati comprati dalla Cina, da altri prestanomi, da gente che fa le creste dell'80 per cento? Quel contratto, che poi ci hanno raccontato essere stato annullato, comporta dei banchi acquistati a 247,78 euro. Li trovate in modo facilissimo su Internet; su Amazon, su Alibaba, su Taobao li trovate anche a 26 euro l'uno. Prendiamo il più caro: non vogliamo il banco da 26 euro, vogliamo il banco da 92,55 euro, che è quello più caro che trovate. (*Applausi*). Sapete quant'è lo spreco su due milioni e mezzo di banchi? 360 milioni di euro, cioè l'equivalente di sei anni del presunto risparmio per il taglio e l'"amputazione" della democrazia e della rappresentanza democratica! (*Applausi*).

Il Governo risponda allora ai cittadini; ai diciottenni che andranno su quei banchi forse interessa di più sapere dove sono stati comprati e a quanto i banchi su cui si siederanno che votare con una legislatura di anticipo al Senato. Queste sono le cose serie; ma purtroppo si viene meno alle cose serie per fare gli *spot*. Se si vuol fare allora una riforma costituzionale seria, la si fa tutta insieme; l'ha fatta la maggioranza di centrodestra nel 2003-2005 e l'ha fatta la maggioranza guidata dal Partito Democratico di Renzi. Gli italiani hanno detto no, con il 62 per cento, la prima volta e no con il 60 per cento, la volta successiva. Adesso si prende un pezzo solo di quelle riforme, quasi identiche, pensando che gli italiani questa volta se lo mangino e se lo digeriscano. Non funziona così, perché, se anche funziona, lo squilibrio che si crea nelle istituzioni poi rischia di arrivare nelle piazze.

Io preferisco allora qualche discussione in più e qualche ora persa (che in realtà non è tale) in più al Senato per discutere. «Conoscere per deliberare» diceva qualcuno, forse un tantino più saggio di chi fa queste riforme. Ebbene, conoscere per deliberare: è meglio perdere qualche ora di discussione in più che poi avere chi non si sente rappresentato, chi si sente escluso, chi si sente sotto un Governo autoritario e decide di scendere nelle piazze. Noi vogliamo che il confronto democratico avvenga pacificamente e avvenga qui, ma rispettando le regole; e il primo che deve rispettare le regole è il Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

[DE FALCO](#) (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi ringrazio per l'ascolto che vorrete dare alle mie parole e saluto i rappresentanti del Governo. Ho già ascoltato alcune cose molto interessanti e molto condivisibili questa sera. Effettivamente non posso che essere d'accordo con quanto diceva prima la senatrice Modena e non posso che essere d'accordo con alcuni passaggi del senatore Malan, i quali rilevano che questo modo di procedere è molto inconsueto. Non posso che essere d'accordo anche con quanto diceva prima il senatore Calderoli: il fatto che questo disegno di legge costituzionale emerga dalla memoria proprio adesso, in dirittura d'arrivo di un *referendum* costituzionale che incide sulla stessa materia, cioè sulla rappresentanza, non può non essere sospetto. I cittadini devono sapere perché, a differenza dei pessimi tentativi complessivi - su questo punto sono in disaccordo con alcuni - fatti nel passato, per esempio dal Governo Renzi, in questo caso stiamo assistendo al posizionamento di vari piccoli tasselli apparentemente innocui o apparentemente tecnici, uno dietro l'altro, che sembra



vadano a comporre un disegno. Avevamo intravisto tale disegno e lo avevamo temuto, senatore Malan, già quando abbiamo firmato per il *referendum* costituzionale. Adesso questo disegno si va chiarendo, così come si va chiarendo l'intenzione di omologare totalmente o quasi totalmente, come lei diceva bene questa mattina, Camera e Senato.

Bene: noi invece di omologare dovremmo evidenziare le differenze, anche tenendo conto del fatto che in Italia - grazie a Dio - aumentano l'età media della popolazione e il numero degli anziani, cioè delle persone mature che hanno maturato esperienze, e noi rischiamo di togliere loro rappresentanza in quest'Aula. Quindi stiamo dicendo che a fronte dell'aumento dell'età media della popolazione ce ne freghiamo e togliamo loro rappresentanza, al limite attraverso la diluizione del voto, dando la facoltà di voto anche ai diciottenni.

Dunque si va componendo un disegno che, mano a mano, si specifica non già come revisione costituzionale ma si può a giusto titolo temere che sia un disegno di eversione costituzionale. Alla fine ci troveremo, come diceva la mia collega Elena Fattori, come la rana bollita che non ha più la forza di fare lo scatto per uscire dall'acqua bollente. Ci troveremo nella condizione di capire tutto quando sarà troppo tardi.

Per me non è accettabile la riduzione dell'età dell'elettorato passivo, ma non è accettabile nemmeno la diluizione e quindi l'abbassamento dell'età dell'elettorato attivo. Qualcuno dice di fare attenzione perché non c'è un disegno, non c'è una capacità di disegno così complessa. Qualcun'altro dice che abbiamo a che fare soltanto con l'intenzione di interferire nel *referendum* costituzionale. Non è accettabile né l'una, né l'altra prospettiva. Anche in questo caso abbiamo il dovere di astenerci. Sono stati indetti i comizi elettorali, non possiamo intervenire su questa materia. Questa materia andava correttamente almeno rinviata al dopo. Attenzione perché abbiamo già anche un altro disegno di legge relativo alla territorializzazione. In sostanza si vuole che il senatore non abbia più alcun contatto col territorio perché se noi avremo delle circoscrizioni che corrisponderanno, a questo punto, a territori enormi, più ampi della Regione stessa, il senatore non sarà più collegato con il territorio, quindi sarà debitore della candidatura esclusivamente al gruppo oligarchico del partito o del movimento. Questo è il punto.

Tale circostanza non deve farci stare tranquilli. È preoccupante perché significa che non avremo più la possibilità di avere dei senatori liberi. Avremo dei dipendenti di partito, neanche dei quadri, ma dei funzionari o degli impiegati che prenderanno disposizioni dalle segreterie. E allora sì che si completerà un disegno eversivo, nel momento in cui tutto questo mostrerà la propria inutilità. L'istituzione sarà svilita, ma non il Senato bensì il Parlamento tutto. L'omologazione tra Camera e Senato, comunque sia, è un passaggio pericoloso, molto pericoloso, anche se si attua per passi ancora più piccoli di quelli che sembrava si dovessero compiere. È per questo motivo che invito tutti i colleghi a votare contro, con risolutezza e con fermezza, e a votare anche poi no al *referendum* costituzionale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

[BINETTI](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il tema dell'età di chi vota corre il rischio di essere un tema fuorviante se non è strettamente accompagnato anche dal tema della formazione al voto e dell'esperienza concreta di voto, da fare nei contesti concreti in cui più giovani si muovono e vivono: che siano i contesti della vita associativa; che siano i contesti della vita sportiva; che siano i contesti della vita studentesca.

Ciò di cui noi abbiamo bisogno oggi non è tanto il numero delle persone che arriveranno in Senato. La differenza la farà anche il numero, ma non la farà solo il numero, bensì anche la qualità, la preparazione e la competenza. A me sarebbe piaciuto che l'importanza di un disegno di legge che mette mano così drasticamente alla riduzione dell'età dei votanti fosse stato accompagnato, preceduto e in qualche modo martellato, attraverso la diffusione nell'opinione pubblica e nei giovani, che oggi appaiono discretamente disamorati della vita politica, anche per questa ondata di "anticasta" e di antipolitica che li travolge.

A me sarebbe piaciuto che questo disegno di legge fosse arrivato accompagnato da tre conoscenze. Effettivamente, negli anni di liceo, negli anni della scuola media superiore, esiste un'esperienza diretta di conoscenza della Costituzione. Si fa davvero uno studio delle dottrine politiche. Attraverso lo studio

della storia, conoscono la storia degli ultimi anni e conoscono come si è arrivati, per esempio, anche semplicemente all'assetto repubblicano e democratico del nostro Paese.

Mi sarebbe piaciuto che, sul piano delle conoscenze, la sensibilizzazione all'anticipazione del voto avesse raggiunto le scuole, gli istituti di scuola media superiore e avesse portato lì questo dibattito. Esattamente come mi sarebbe piaciuto che vi fosse stata l'esperienza personale, diretta, di cosa significa partecipare a un organismo democratico; di cosa significa farsi eleggere; di cosa significa conquistare la stima, l'apprezzamento e la simpatia dei colleghi, per essere davvero membri attivi di un organismo eletto.

Viceversa, questo provvedimento appare davvero come un fulmine a ciel sereno. Io stessa ho chiesto, tra i giovani più facilmente conosciuti e raggiungibili se lo conoscessero. Ebbene, garantisco che la maggioranza dei giovani, nelle loro classi e nei loro contesti, non sa nemmeno che oggi stiamo assumendo una decisione che aumenta il potere che hanno nelle loro mani e questo potere aumentato, però, loro non sanno come spenderlo e non sanno cosa rappresenta. Non sanno in che misura cambierà la natura delle cose. È vero che potranno impararlo dopo, ma, ancora una volta, questa apprendimento *ex post* lo faranno sulle spalle della qualità stessa della vita democratica.

Tutti noi sappiamo che cosa ha rappresentato, nel Parlamento, l'immissione massiccia di una quantità di giovani rappresentanti, che non conoscevano i fondamentali della storia, che non conoscevano i fondamentali della politica, che non conoscevano nemmeno i fondamentali della vita associativa. Con questo penso soprattutto al MoVimento 5 Stelle, in cui la stragrande maggioranza dei giovani, prevalentemente dei colleghi giovani eletti alla Camera, era stata eletta secondo il linguaggio che ad essi è proprio: il linguaggio della digitalizzazione, della piattaforma, sotto forma di *like* alle scelte che c'erano state. Certamente non c'era stata un'esperienza di democrazia, che peraltro hanno avuto modo di farsi nei cinque anni della scorsa legislatura come membri del Parlamento e negli ultimi tre anni come membri del Governo, con una promozione che dà la misura di come la gioventù, che è veramente un bene preziosissimo a cui molti di noi vorrebbero in parte tornare, se non supportata dalla consapevolezza culturale e dall'esperienza esistenziale di che cosa significhi la capacità di prendere decisioni e di prevederne le conseguenze, è in realtà una scelta ben poco libera.

Quindi, ci troviamo davanti ad un'occasione assolutamente persa, che era quella che avrebbe dovuto veder vibrare nel Paese la passione politica dei giovani, avrebbe dovuto vederli nelle segreterie dei partiti e nei contesti socioculturali. Avremmo voluto vederli uscire allo scoperto per mettersi in gioco come persone appassionate, come molto spesso sono i giovani in cerca di ideali, che credono veramente di poter cambiare il mondo, ma di fatto si misurano con lo studio, con il lavoro e con la fatica. Non c'è stato tutto questo. Questa è una decisione che piove dall'alto. Non è una decisione che viene dal basso. Non è una decisione invocata dai giovani, ma è una decisione manipolatoria con cui l'adulto offre ai giovani opportunità in più perché pensa che quei giovani siano più facilmente riconducibili in determinati solchi. È una grande occasione persa.

La seconda questione che vorrei segnalare in questo mio intervento ed effettivamente forse è l'accusa che con maggiore insistenza è venuta da tutti i colleghi che si sono espressi prima di me è la manipolazione che si sta facendo nel presentare un disegno complesso, nelle sue parti singolari, sperando che l'altro non riesca a possedere quel filo di Arianna che dà senso e significato ai tanti frammenti. È come se in questo momento - come si è detto - stessimo operando, rispetto alla riforma costituzionale, in senso uguale e contrario a quanto fu fatto ai tempi della riforma Renzi.

La riforma Renzi aveva un grande difetto ed era un boccone duro da inghiottire, perché c'era dentro di tutto e di più e si faceva fatica a scorgere l'unitarietà delle parti. Questa volta la fatica è esattamente in senso contrario: se quello era un osso duro, perché eccessivamente denso e compatto di proposte, questo è talmente *light* ed è una proposta così liquida che i suoi frammenti faticano ad essere intravisti. Certamente, la malizia che è facile scorgere nel votare oggi questo disegno di legge, sapendo che domani ci sarà la riduzione del numero dei parlamentari e sapendo quanto è confusa l'opinione pubblica rispetto a molte questioni, quindi immettendo un ulteriore elemento di confusione, ci dice come invece nella mente di chi governa i processi il disegno di destabilizzazione sia chiaro, forte e potente. È un disegno che dice: signori, se vi sembrano pochi 600 parlamentari (400 più 200), non vi

preoccupate, non si dovranno affaticare tanto, perché tutto il lavoro lo faranno il Presidente del Consiglio insieme alla stretta cerchia degli aventi diritto dei suoi Ministri e basta.

Ci risulta che molto spesso Sottosegretari e Ministri, che hanno soltanto perifericamente a che vedere con l'argomento centrale, non sanno nulla; non è il Consiglio dei ministri che governa, ma sono di volta in volta i due o tre Ministri interessati a quella faccenda che intervengono. Questo è gravissimo, perché mi è capitato di chiedere ad alcuni Sottosegretari, ad alcuni amici, anche Vice Ministri, che cosa pensassero dell'argomento e questi non avessero la più pallida idea che il provvedimento sarebbe arrivato in Aula e che l'avremmo votato oggi. A una domanda che facevo, se volete abbastanza scontata, sul perché non stiamo portando, per esempio, avanti il disegno di legge sulle malattie rare, che stiamo discutendo da anni e per il quale c'è un consenso popolare molto forte, e portiamo invece avanti questo disegno *de minimis*, mi è stato risposto che non sapevano nemmeno che oggi sarebbe arrivato in Aula. Questo vuol dire che anche il Consiglio dei ministri governa proprio per cerchi minimi. È ovvio che a quel punto che domani siano 200 più 400, che possano essere 50 più 100 o anche che ci possano non essere è del tutto irrilevante, perché a tutti quanti si chiederà soltanto di dire sì o no, secondo una logica assolutamente duale e digitale, senza nessuna sfumatura intermedia. Ci sarà una maggioranza che dirà sì qualunque sia la cosa che pensa e ci sarà un'opposizione che dirà no qualunque sia la cosa che pensa, perché ormai siamo incardinati su questa logica che non permette di argomentare un pensiero e di scegliere facendo dei distinguo, cosa che ci dispiace molto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

**RAMPI (PD).** Signor Presidente, ho ascoltato con grande attenzione le motivazioni dei colleghi intervenuti sia questa mattina, sia poco fa. Francamente, però, non ho trovato le ragioni del voto contrario a questo provvedimento, che io ritengo molto importante, ma sono di parte perché esattamente un mese dopo l'inizio di questa legislatura ho depositato come primo firmatario una proposta di legge, poi sostenuta da diversi colleghi che oggi siedono sia tra i banchi del PD, sia tra quelli di Italia Viva. La proposta prevedeva esattamente ed esclusivamente il passaggio dell'età minima per il voto per il Senato ai diciotto anni, in maniera esattamente omogenea alla Camera. L'ho presentata - lo voglio dire in quest'Aula - per due differenti motivi, che si sono costruiti durante la scorsa campagna elettorale. Il primo, che tra l'altro credo possa rassicurare, in parte, la senatrice Binetti appena intervenuta, è stato proprio un impegno nei confronti dei miei elettori e soprattutto di tante ragazze e di tanti ragazzi che ripetutamente, in incontri svoltisi durante la campagna elettorale, mi hanno chiesto di poter presentare questo disegno di legge perché era una loro esigenza e quindi ritenevano importante poter votare anche per il Senato della Repubblica. Mi ero quindi impegnato con loro a presentare il disegno di legge senza nessuna garanzia di poterlo portare a termine (oggi siamo ad un passaggio fondamentale, ma siamo ancora molto lontani dall'obiettivo e tornerò su questo) e quindi ho mantenuto un impegno nei loro confronti. Credo che questo impegno lo dovremmo mantenere insieme, perché non è un impegno solo mio, ma è un'occasione che abbiamo tutti, ogni senatore e ogni senatrice, senza vincolo di mandato, per rispondere a un'esigenza di rappresentanza dei ragazzi e delle ragazze, soprattutto di quelli più impegnati in politica. Non è una colpa essere più impegnati in politica: chi è più attento e più partecipe e manifesta un'esigenza non ha una colpa, ma forse ha bisogno di essere più ascoltato.

Il secondo motivo deriva da uno degli incontri più importanti della mia vita politica, che è quello con il professore Luigi Berlinguer. Luigi Berlinguer, ragionando con me dopo l'esito - per quanto mi riguarda nefasto - del *referendum* costituzionale della scorsa legislatura, mi sottolineò che era sua opinione maturata da tempo - lo ritengo una figura autorevole, io credo nel principio di autorità nella formazione del pensiero - che una volta deciso che il bicameralismo paritario rimanesse in piedi diventasse importante rimettere mano a quella disparità e a quella disomogeneità profonda nel corpo elettorale che forma le due Camere e che tra l'altro si è accentuata - lo dico al senatore Malan - con l'abbassamento della maggiore età, perché sono ancora di più i cittadini italiani che sono rappresentati in un'unica Camera. Per fare un esempio - poi arriveremo anche al tema della fiducia - ogni volta che viene approvato un provvedimento di qualsiasi natura economica, in cui si vota un emendamento che può essere vantaggioso per una parte della popolazione, magari la più anziana, e non per l'altra, è

evidente che c'è un *vulnus* nel passaggio, perché chi è rappresentato in questa Camera ha degli interessi diversi da chi è rappresentato nell'altra Camera, ma votiamo esattamente sullo stesso provvedimento. Anzi, nessun provvedimento italiano può diventare legge se non ottiene il voto delle due Camere. Questo è un *vulnus* - e non è il solo - che grava totalmente sulle giovani generazioni.

Il nostro è un Paese che, rispetto agli impegni economici e alla costruzione del debito, rispetto agli impegni e alla disattenzione climatica e agli investimenti ecologici sul futuro nonché rispetto alla rappresentanza, toglie alle giovani generazioni. Oggi possiamo restituire un pezzetto rilevante; anzi, in democrazia è il più rilevante perché è chiaro che se mi riapproprio della possibilità di scegliere i miei rappresentanti, quindi di condizionarli (compresi i componenti di questa Assemblea) probabilmente avrò qualche possibilità in più che anche quest'Assemblea sia più attenta, ad esempio, al tema dell'indebitamento piuttosto che al cambiamento climatico, con un'attenzione al futuro ecologico di questo Pianeta, che sono temi anche generazionali o dove l'aspetto generazionale non è irrilevante.

Naturalmente, c'è da considerare il tema della fiducia perché, nel momento in cui entrambi i rami del Parlamento devono dare la fiducia per la formazione del Governo, non ha alcuna ragion d'essere il fatto che la stessa venga data da platee elettorali disomogenee.

Ho ascoltato con grande attenzione - perché li stimo - i colleghi De Falco e Martelli e, ad esempio, la differenza con gli Stati Uniti d'America sta esattamente in questo: è vero che si vota in due momenti diversi, è vero che c'è una grande disomogeneità tra le due Camere, ma non esiste niente come il voto di fiducia, essendo il Presidente degli Stati Uniti eletto con un altro meccanismo, non esattamente in maniera diretta, come si dice sempre, ma con un altro meccanismo. Sono percorsi paralleli perché l'equilibrio e il bilanciamento sono uno dei fondamenti di quella democrazia. Noi oggi viviamo di un disequilibrio. Queste sono tutte ragioni importanti.

Come Partito Democratico siamo sempre stati particolarmente convinti che, indipendentemente dall'esito del prossimo *referendum*, questo fosse un tema su cui mettere mano, ma l'eventuale esito positivo del prossimo *referendum* rafforzerà a nostro avviso le ragioni per cui era necessario intervenire su questi elementi. Quindi, è vero quello che hanno detto diversi colleghi rispetto al fatto che dovremo necessariamente affrontare un pensiero compiuto in relazione a quello che sarà il nuovo Parlamento italiano che si disegna, ma intanto siamo di fronte a un tema molto semplice e decisamente necessario. E a questo si collega - ed è l'ultimo argomento - il fattore tempo, che non è irrilevante: non lo è quando si va di fretta, perché la fretta è cattiva consigliera, ma non è irrilevante neanche quando si va con un ritmo che io non chiamerò lentezza, che però ci fa capire che non possiamo arrivare al traguardo.

Siamo a un punto di svolta. Siamo tutti capaci di fare dei conti, di guardare l'orologio, e non solo le lancette dei minuti e dei secondi, ma anche quelle che non ci sono dei mesi e degli anni, e sappiamo che per completare un *iter* che prevede quattro passaggi, con determinati tempi tra di essi, forse siamo in tempo se oggi votiamo lo stesso provvedimento che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati. Questa è anche la scelta per cui si è andati nella direzione di sospendere la discussione sull'elettorato passivo - nel disegno di legge da me presentato in risposta a quelle due esigenze non c'era, quindi sono personalmente molto soddisfatto - ma non solo, perché altrimenti tutti gli eventuali miglioramenti, come troppo spesso accade, vengono fatti in letteratura ma non in politica. In politica bisogna discutere, ma a un certo punto bisogna anche decidere e concludere per arrivare a un risultato.

La democrazia decidente è il miglior tipo di risposta all'antipolitica perché altrimenti i cittadini, di fronte al fatto che la politica non decide mai, si convincono ancor di più che la politica non serve a nulla. Ebbene, credo che dobbiamo smentire questo assunto.

Insomma, credo che siamo di fronte a una scelta abbastanza semplice. Devo dire che ho cercato di trovare una ragione - ce n'è una sola - che dicesse di provare a sostenere che oggi ci sia una maturità diversa, nei cittadini italiani, sulla possibilità di scegliere una Camera rispetto a un'altra. È un argomento sostenibile e che nessuno, fino ad ora, ha utilizzato nel dibattito.

Se non c'è questo argomento, su tutti gli altri sollevati si può e si deve lavorare (io ne sono profondamente convinto), ma intanto otteniamo questo risultato e diamo un messaggio importante alle ragazze e ai ragazzi di questo Paese dicendo loro: partecipate, perché libertà è partecipazione.

(*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

**CALIENDO** (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, ho appena sentito parlare di democrazia decidente, in cui credo da sempre. Bisogna però intendersi, perché nella democrazia decidente la decisione deve essere ispirata al principio del conoscere per poi deliberare. Infatti, se non si conosce, la democrazia decidente può essere pericolosa.

Facciamo un esempio: il taglio dei parlamentari può rivelarsi pericoloso per la democrazia. Lo ha detto il presidente Berlusconi. Per questa ragione lo ripeto? No, lo dico perché è un pericolo per la democrazia, essendo rimessa a una possibile maggioranza parlamentare e governativa composta da 134 senatori e 267 deputati la facoltà di modificare la Costituzione senza alcun *referendum* confermativo. Vi rendete conto che questi numeri sono quelli che, una volta passata la riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, basteranno per avere la maggioranza dei due terzi nel nuovo Parlamento. Come tutti sappiamo, un risultato del genere non è difficile da raggiungere.

E allora qual è la ragione? Io sono un amante della nostra Costituzione, di cui sono innamorato non da oggi, e non come quelli che dicono - e ne hanno fatto una bandiera - di difendere la Costituzione per poi modificarla nei comportamenti o nelle leggi a ogni piè sospinto. La verità è che credere nella Costituzione significa anzitutto credere nel disegno complessivo in essa contenuto. Con queste riforme puntuali si va a rompere l'equilibrio della Carta costituzionale (quindi altro che riforme puntuali!).

Potrei parlare della proposta di modifica dell'età per accedere all'elettorato attivo, portandola a diciotto anni, leggendo le pagine del dibattito in seno all'Assemblea costituente, in cui fu scartata l'ipotesi di prendere come riferimento la maggiore età per l'elezione del Senato. Cosa si voleva con questa logica? Anzitutto, il Senato rappresentante di un collegio elettorale su base regionale, a cui credo fermamente ancora oggi. Quindi, sono nettamente contrario a quello che può sembrare il disegno, cui hanno fatto riferimento altri, di arrivare anche all'eliminazione del collegio elettorale su base regionale. Quello è un errore.

Noi non dobbiamo avere un bicameralismo paritario. Quando votammo contro la cosiddetta riforma Renzi non fu per avere un bicameralismo paritario. Noi votammo per avere - sì - un bicameralismo (perché la riforma invece lo eliminava), individuando una distinzione tra le due Camere, ma con uguale partecipazione al processo legislativo. La logica era questa e vale anche oggi. Pertanto, non è possibile accettare quest'ipotesi. Ho letto addirittura che ora viene superata anche la modifica riguardante l'elettorato passivo e l'età di venticinque anni. Ma qualcuno si è posto il problema che nella Carta costituzionale c'è un'altra età che viene fissata? Mi riferisco ai cinquanta anni per l'elezione a Presidente della Repubblica. Nel momento in cui stabiliamo venticinque anni per l'elezione a senatore, a quell'età si può diventare Presidente del Senato. Ora, se fosse la presidente Taverna ad avere venticinque anni potrei dire che accetto che diventi Presidente della Repubblica. (*Applausi*). Però, nel momento in cui non fosse la presidente Taverna, devo dire di no non perché donna, ma perché sono nettamente contrario a quelli che credono che la democrazia rappresentativa possa essere sostituita da una democrazia diretta. Il MoVimento 5 Stelle per un certo periodo ha sostenuto questa idea e mi auguro che l'abbiate abbandonata perché è una delle situazioni su cui non potremo essere d'accordo non perché siamo innamorati della democrazia rappresentativa, ma perché il fondamento della democrazia è la libertà di mandato.

Mi appello, quindi, a ciascuno di voi perché votiate diversamente dalle indicazioni delle segreterie dei partiti. Se così fosse, finalmente rivendicheremmo la libertà del Parlamento. Non è possibile che, invece, anche oggi avremo un'indicazione specifica che sarà seguita dalla maggioranza e, nello stesso tempo, quell'indicazione, nel momento in cui si dovessero ridurre a 200 i senatori per *oborto collo*, probabilmente sarà rispettata anche da chi crede nella libertà di mandato. È questa la logica sulla quale dobbiamo confrontarci. Non possiamo ragionare soltanto come se fosse una riforma avulsa, fuori dalla Costituzione o una fesseria. Si tratta di dare il voto ai diciottenni. Ciascuno di noi e lei, Presidente, quando votavamo solo per la Camera, non abbiamo sentito una *capitis deminutio* perché non votavamo per il Senato. Avevamo sentito, anzi, il raggiungimento dei venticinque anni come un obiettivo - è un ragionamento che tutti abbiamo fatto - e una conquista per avere finalmente la capacità di poter

partecipare alle elezioni della cosiddetta Camera alta.

Perché volete distruggere tutto questo? Avreste dovuto dire di mantenere i quattro anni di differenza che furono introdotti al momento della Costituzione e, tutt'al più, avreste potuto prevedere ventuno anni per l'elezione dei senatori della Repubblica, ma non vedo la differenza. Qual è la ragione di questa riduzione dell'età? Noi dobbiamo tentare di sforzarci veramente. Anche io ammetto la mia responsabilità per non aver fatto una proposta specifica su cosa andiamo ad attribuire al Senato di diverso rispetto alla Camera. Certo, mi ero impegnato all'epoca della riforma Renzi a dare una diversa composizione a questa Camera che la potesse finalmente differenziare maggiormente dalla Camera dei deputati, ma non tradendo mai né l'elettorato, che deve essere diretto, dei cittadini, che possono essere eletti senatori, né tradendo il principio di libertà di mandato, che deve caratterizzare qualsiasi iniziativa e l'azione continua e quotidiana che svolgiamo qua dentro. Se per caso, fossimo succubi delle indicazioni di qualsiasi capo di partito, verremmo meno al nostro compito. Non saremmo più senatori della Repubblica perché il senatore della Repubblica, prima di fare una modifica della Costituzione, non ragiona secondo le indicazioni del partito. Voi sapete meglio di me che, quando si è trattato della riduzione dei parlamentari con altri colleghi, ho assunto un'iniziativa per arrivare al *referendum*. L'ho assunta perché credo nella valenza della indipendenza di ciascuno di noi, che si è realizzata attraverso la raccolta del numero necessario di firme per indire il *referendum*. È questa la logica: tutto ciò che serve per garantire il massimo della rappresentatività dei bisogni e delle idee dei cittadini italiani va bene, ma non va bene tutto ciò che implica la rappresentazione di oligarchie. Questa, invece, è la logica che avremo: nel nostro Paese avremo un'oligarchia di dieci, venti persone che garantiranno, attraverso l'organizzazione dei Gruppi e delle segreterie dei partiti, la omologazione della classe politica a interessi personali o a interessi, se volete, di partito, che non corrispondono agli interessi collettivi, né agli interessi dell'intero Paese; sono gli interessi dei partiti, che è una cosa diversa. È questa la logica.

So che tanto questo disegno di legge verrà approvato; ma vi invito a rileggere le pagine dei verbali dell'Assemblea costituente, perché forse non sono stato in grado di spiegare la ragione per cui è nettamente contrario all'interesse dei cittadini avere una rappresentatività affidata a «Rousseau» o a qualunque altra piattaforma, fosse di tipo informatico o anche di tipo personale.

Io mi auguro che, indipendentemente dal voto odierno, vi sia una riflessione collettiva sulla necessità che ciascuno di noi si riappropri, secondo quanto la Costituzione prevede, della libertà dal vincolo di mandato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

**GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, su questo provvedimento ho già avuto modo di esprimermi qualche ora fa, quindi inevitabilmente qualche concetto sarà ripetuto.

Noi siamo di fronte a un provvedimento che, in sé considerato, appare auspicabile, perché dà una risposta a una fascia di popolazione, quella più giovane, che adesso è lasciata in silenzio, in ordine alla formazione del Senato.

Torniamo alle radici del nostro bicameralismo. È necessario un passaggio per inquadrare e dare un senso alle modifiche che stiamo apportando. Nel nostro sistema bicamerale le due Camere - come sappiamo bene, non dobbiamo spiegarcelo tra di noi - hanno le stesse funzioni, ma, in realtà, esse si comportano come i due occhi di una visione stereoscopica. La logica del legislatore costituente è stata quella di dare al nostro Paese due occhi in grado di leggere, da diversa prospettiva (vuoi per l'età degli eletti, vuoi per l'età degli elettori, vuoi per la formazione dei collegi, comunque da un'angolazione diversa), lo stesso fenomeno sociale.

Insieme, il Parlamento bicamerale ha anche un'altra funzione, che io ritengo debba essere preservata: controllare il lavoro dell'altra Camera, per evitare che approvazioni frettolose possano introdurre nell'ordinamento degli errori (e sappiamo bene che capita).

Tuttavia, questo impianto iniziale, che merita in certa parte di essere conservato, deve fare i conti con i cambiamenti sociali. I giovani dell'epoca dell'Assemblea costituente non sono uguali ai giovani del terzo millennio; non voglio dire se sono migliori o peggiori, ma certamente sono diversi. Perdonatemi la notazione personale, ma avendo io stesso una figlia di tredici anni, ho modo di osservare in diretta

quale incredibile cambiamento stia avvenendo nelle generazioni più giovani. Tuttavia, a questi giovani più informati, più veloci, capaci di avere informazioni sugli argomenti più disparati - salvo poi insegnare loro come selezionare le fonti, ma non è un'impresa impossibile, spetta alla scuola e all'università - non possiamo dire che sono maturi per eleggere i rappresentanti alla Camera, ma non per eleggere i rappresentanti al Senato.

Il provvedimento in esame, però, ne ha un altro sullo sfondo: il taglio del numero dei parlamentari. Non dimentichiamoci che in Commissione è stato approvato un emendamento - ma ora qualcuno se lo vuole rimangiare - che abbassa anche l'età dell'elettorato passivo, rendendo con ciò le due Camere del tutto simili, se non identiche. Un simile allineamento va ancora bene se le due Camere servono a un controllo reciproco; fatemi dire una banalità: due occhi sono meglio di uno. Inoltre, questo reciproco controllo continua ad andar bene anche col taglio del numero dei parlamentari: prima lavorano 400 e poi 200 controllano; prima lavorano 200 e poi 400 controllano. Tuttavia, il nostro sistema costituzionale non è più questo, è cambiato. Costantino Mortati è stato evocato in queste Aule un numero infinito di volte, ma ciò è avvenuto perché aveva ragione quando elaborò la tesi della distinzione tra Costituzione formale e Costituzione materiale. La nostra Costituzione è cambiata: si usano le due Camere come due diversi forni e il pane che va infornato è di volta in volta, ormai quasi sempre, il decreto-legge. Si determina così un risultato paradossale se ci pensate, perché in questo modo in realtà abbiamo un Parlamento monocamerale - questo siamo diventati, è già un Parlamento monocamerale - con Camere funzionanti a giorni alterni. Il sistema bicamerale è stato di fatto fagocitato dalle prassi dei Governi, dall'abuso dei decreti-legge e dall'abitudine di inviare tali provvedimenti, con un raffinato calcolo dei giorni, in modo da lasciare all'altra Camera solo la possibilità di leggere il provvedimento. (*Applausi*).

Pertanto, se in sé la riduzione dell'età degli elettori e degli eleggibili può andar bene, nutro molti dubbi quando questo provvedimento viene calato in una logica di sistema, perché le norme non sono mai delle parole isolate: fanno sistema e a maggior ragione lo fanno quelle della Carta costituzionale. Pertanto, il taglio del numero dei parlamentari, che è Godot sullo sfondo, cambia sapore e consistenza a seconda del progetto politico che vogliamo realizzare. Quell'idea di un sistema monocamerale a targhe alterne funziona, può funzionare solo se pensiamo che il *deficit* di democrazia che ci sarà in un sistema monocamerale travestito potrà essere recuperato transitando verso una forma di Stato di tipo federale; in quel caso, infatti, i poteri delle Regioni diventeranno assimilabili a quelli dei *land* e in questo modo ritroveremo quel dialogo tra cittadino ed eletto che è fondamentale per la democrazia. Non ci dobbiamo dimenticare, infatti, che nostro compito è ascoltare, ricevere le indicazioni dai territori, leggerle alla luce dei nostri orientamenti politici e tradurre quelle istanze in provvedimenti.

A conclusione di questo mio discorso voglio sottolineare che ci troviamo di fronte una cornice costituzionale - non attacco il provvedimento oggi all'esame, ma la cornice costituzionale - assolutamente priva di una trama. Le riforme devono essere realizzate sulla base di una trama, rispettando lo stile e l'impostazione della nostra Carta costituzionale.

Rivendico fieramente di aver contrastato la riforma Renzi perché, pur riconoscendole la presenza di un impianto, l'articolo 70 era illeggibile e già solo per quell'articolo non andava accolta. Da un eccesso, una riforma con un'anima, ma con un cuore avvelenato, si è passati ad un altro eccesso: una riforma semplice, di facile lettura, ma senza anima.

Noi abbiamo la responsabilità di decidere dove mandare questo Paese e lo dobbiamo decidere adesso perché, malgrado le nostre piccole e brevi vite, noi prendiamo decisioni che influenzeranno la sorte dei nostri figli, dei nostri nipoti e delle generazioni future che faranno parte dell'Italia, questo bellissimo Paese che io amo. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

La Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità all'oggetto del disegno di legge costituzionale in esame, gli emendamenti 1.100 (limitatamente al capoverso «Art. 1», comma 1, lettere da *c*) a *s*), 1.102 (limitatamente al capoverso «Art. 1», comma 1, lettera *c*)), nonché, limitatamente al comma 2, gli emendamenti 1.118, 1.119,

1.120, 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.129, 1.130, 1.131 e 1.132.

Sono altresì dichiarati improponibili, ai sensi della medesima disposizione, gli emendamenti 1.138, 1.139, 1.0.100, 1.0.101 e Tit.101.

Onorevoli colleghi, poiché il disegno di legge in esame si compone del solo articolo 1, l'eventuale approvazione di uno degli emendamenti interamente sostitutivi presentati precluderebbe tutti i restanti emendamenti e la votazione finale non avrebbe luogo. Pertanto le dichiarazioni di voto finali saranno anticipate.

Rimangono in piedi quindi, oltre agli emendamenti solo parzialmente preclusi, quelli del senatore Malan e del relatore, che invito a illustrare.

[MALAN](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, so bene che le inammissibilità sono insindacabili e, pertanto, accetto - non posso che accettare - e neppure commento le pronunce della Presidenza, ma voglio spiegare perché ho presentato gli emendamenti.

Io ritengo che una riforma costituzionale non possa essere fatta un pezzettino per volta e in particolare non possa essere fatta in modo disarmonico. Ad esempio ho presentato un emendamento, cui ha accennato il senatore Caliendo, in cui ho menzionato l'altra età importante richiamata nella Costituzione. Ho menzionato infatti anche l'età del Presidente della Repubblica.

Non si può procedere un pezzo alla volta: lì sì che c'è il principio di contraddizione. Non possiamo fare esclusioni, poi naturalmente l'Assemblea è sovrana e potrà votare contro i relativi emendamenti. Ecco perché ho presentato degli emendamenti, che toccano l'età per l'appartenenza sia alla Camera dei deputati che al Senato, sia per essere eletti Presidente della Repubblica. È assurdo toccare un'età e non tenere conto delle altre, ma quelle le discutiamo un'altra volta! In questo caso si vanno a chiedere i voti sul *referendum*, non con riferimento al quesito specifico, ma dicendo che poi faremo altre cose, non sappiamo bene come, non sappiamo quando e se, ma intanto esortiamo a votare questa roba che abbiamo fatto adesso, perché poi approveremo chissà quale bellezza. Pensiamo a un ristoratore che si comporta allo stesso modo, nel senso che dice intanto di beccarsi questa roba e poi il *dessert* sarà una roba fantastica. Il *dessert* allora lo scelgo io, non lo scegliete voi.

Ho presentato anche un emendamento per una riforma complessiva della Costituzione, perché il provvedimento in esame è un pezzetto che, però, rende il Senato simile alla Camera dei deputati e dunque si va verso il monocameralismo. In contemporanea abbiamo la riduzione del numero dei parlamentari, se dovesse vincere il sì. A tal proposito, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - ha tempo di fare propaganda referendaria, non rispondendo alle interrogazioni che lo riguardano - ha detto che dobbiamo andare avanti su questa strada e fare la riduzione. E, dunque, è sicurissimo che gli italiani voteranno a favore. Si dovrebbe rispettare il voto degli italiani: prima gli italiani votano e poi si dice come hanno votato, specialmente quando si rivestono cariche istituzionali.

In secondo luogo, qui si va a ridurre il potere dei cittadini, allargando la platea di chi vota e riducendo il numero degli eletti. Come ho detto, senza andare a vedere il 1963, in confronto al 2018 alle prossime elezioni si passerà da 6,7 senatori ogni milione di elettori a 3,9. I diciottenni, però, possono anche andare a far finta di votare: certo, possono far finta di votare, per avere però meno potere. Se allora diamo meno potere nelle elezioni dei senatori, aumentiamo il potere ed eleggiamo direttamente il Presidente della Repubblica. Le due cose sono collegate - a mio parere - anche se qualcuno può non essere d'accordo, ma i relativi emendamenti sono stati ritenuti inammissibili, perché la Presidenza ha ritenuto che bisogna restare nell'ambito ristrettissimo della riforma.

Dunque, sono contrario a questa riforma e peraltro vorrei anche avere la libertà di votare contro e non a favore, perché c'è un emendamento interamente sostitutivo e di conseguenza ci si troverebbe costretti a votare anche le leggi più infami, purché siano frutto di un emendamento che le renda un pochino meno infami rispetto ad un testo ancora più infame. Vorrei avere questa libertà! (*Applausi*). Già è abbastanza ridotta la possibilità di votare per la frequente posizione della questione di fiducia e ora, in pratica, abbiamo anche la fiducia sulla Costituzione.

Ritiro dunque l'emendamento 1.100: essendo privato di quell'insieme di misure che ne fanno una riforma costituzionale e presidenziale - per intenderci quella relativa al sistema americano - non ha più



senso intervenire su quei due aspetti. Quanto agli altri emendamenti, vedremo dopo che ci sarà il pre-voto finale, ovvero il voto di semifinale, perché quello che verrà trattato come un voto finale, in realtà, se quell'emendamento fosse bocciato, non sarebbe più il voto finale, per cui dovremmo fare un secondo voto finale. È una procedura indiscutibile, ma che non riesco a capire, sicuramente per un mio limite. (*Applausi*).

[DE FALCO](#) (*Misto*). Signor Presidente, sotto questo aspetto - e solo su questo, per la verità - sono d'accordo con quello che ho appena sentito dire dal senatore Malan.

In effetti ho presentato degli emendamenti che riguardavano l'elettorato sia attivo che passivo. Quindi il fatto che una parte possa essere ritenuta preclusa non esclude che l'altra parte possa essere tenuta invece in considerazione.

E, ancora, la parte dei miei emendamenti riguardante l'elettorato passivo in realtà va in senso completamente opposto e, quindi, non è preclusa dall'emendamento del senatore Parrini, perché innalza l'età a quarantuno anni, a quarantadue, eccetera. Alla fine, qui non abbiamo la possibilità di una preclusione: io pongo un'offerta differente con il mio emendamento, che vorrei fosse valutata dai colleghi senatori. Io rispetto ovviamente le decisioni della Presidenza, e ci mancherebbe altro. Tuttavia, faccio notare che, in questo caso, non credo si possa parlare di preclusione, perché non è un qualcosa che è contenuto nell'emendamento Parrini, anzi; è un'altra offerta, un'altra idea; è un rafforzamento della differenza tra Camera e Senato, nel segno appunto che dicevo poc'anzi nel mio intervento precedente.

Vorrei che fosse chiaro - come diceva anche il senatore Malan - che non si deve andare verso un'omologazione di Camera e Senato e, per far questo, il mio emendamento tende ad evidenziare le differenze della composizione e poi anche la differenza territoriale, quando arriverà in discussione quell'altro tassello di questo disegno che si va componendo. Intanto, se posso permettermi, vorrei appunto evidenziare la mia proposta di innalzare contemporaneamente l'elettorato attivo e passivo. Una parte dei miei emendamenti riguardava anche l'innalzamento dell'età del Presidente della Repubblica. Rispondo a quello che già diceva prima il collega Malan: tali emendamenti sono stati ritenuti probabilmente a ragione inammissibili, perché non sono attinenti e pertinenti allo specifico. Però, almeno per quanto riguarda l'elettorato attivo e passivo e le diverse modalità in cui lo si può configurare, sinceramente credo che tali emendamenti non debbano essere preclusi dall'approvazione dell'emendamento del relatore.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione finale.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[LA RUSSA](#) (*FdI*). Signor Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola. Prima o poi dovremo verificare la consistenza dei Gruppi e la regolarità dell'ordine di intervento, ma non è materia che possiamo affrontare in questa sede.

Signor Presidente, se ho capito bene - lo chiedo anche al vicepresidente Calderoli - l'approvazione dell'emendamento 1.101 preclude gli altri emendamenti e rende inutile un voto finale. Così ci è stato detto. È una tesi che sicuramente si fonda sui precedenti, ma priva i senatori della possibilità - per esempio - di non essere d'accordo su quell'emendamento e poi, una volta che l'emendamento sia stato approvato nonostante il voto contrario di un Gruppo, di accogliere comunque l'ipotesi riduttiva e di non far decadere completamente il progetto di modificare almeno l'elettorato attivo. L'ipotesi in cui un senatore sia contrario a ridurre solo l'elettorato passivo o attivo e poi invece, una volta che si è votato, decida comunque di accettare il risultato che il Senato ha voluto viene preclusa da questa decisione. Pertanto, chiedo che venga rivalutata la possibilità di effettuare due voti separati: si voti prima sull'emendamento e poi, all'esito di tale votazione, anche ove l'emendamento venisse approvato, vi sia la possibilità che chi ha votato contro possa comunque accettare il voto definitivo, così come deciso dal Senato. Altrimenti vi è un *vulnus* per la possibilità di esprimersi da parte di un senatore o di un Gruppo parlamentare.

Faccio questa ipotesi perché, mentre ha un significato l'idea di avviare un percorso, che peraltro noi abbiamo immaginato da tempo, di modifica sia dell'elettorato attivo che di quello passivo - può piacere

o meno, ma è un percorso - ci sembra invece sbagliato modificare solo l'elettorato attivo. E soprattutto concordo con il penultimo intervento del senatore Malan, perché ci sembra di continuare a procedere a spizzichi e bocconi.

La Costituzione non si può cambiare e riformare in questa maniera: un giorno cambiamo il numero dei deputati, un giorno il numero dei senatori, adesso cambiamo l'elettorato attivo, un'altra volta vedremo che ne facciamo dell'elettorato passivo. È inammissibile immaginare contemporaneamente una riforma dei senatori a vita. Non capisco perché sia inammissibile, ma lo è e avrà le sue buone ragioni tecniche chi ha proclamato tale inammissibilità. Parlare - dico parlare, perché magari si può votare contro - di Repubblica presidenziale non è possibile; modificare altri punti importanti della Costituzione non è possibile. Quindi, dobbiamo andare avanti solo a colpi di demagogia. Avvicinandosi i turni elettorali, si decide che è meglio accelerare la legge elettorale piuttosto che una riforma costituzionale, piuttosto la modifica di un pezzo dell'elettorato attivo o passivo. Questo modo di affrontare il necessario profondo cambiamento della nostra Costituzione ci sgomenta. (*Applausi*).

La Costituzione è una cosa seria. Non è un giochino per venditori di bibite. Non è un giochino per chi deve immaginare ogni giorno qualcosa da lanciare in pasto all'elettorato. (*Applausi*). Non è soltanto il riflesso della superficialità - non voglio dire ignoranza - che si immagina a carico del corpo elettorale. Perciò è difficile esprimersi su questo emendamento. Se non viene modificata l'impostazione, di fronte a tanta confusione, di fronte a tanta improvvisazione, di fronte a tanta demagogia, il Gruppo Fratelli d'Italia, che non vuole abbandonare l'Aula, si asterrà completamente dal voto per protesta su siffatto modo di affrontare il cambiamento della Costituzione. (*Applausi*).

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,36)**

[GARAVINI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, un capo politico dovrebbe sempre verificare se i giovani lo seguono. È una frase del politico statunitense Bernard Baruch, un'esortazione che noi, come Italia Viva, sentiamo di condividere in pieno e sottoponiamo a quest'Aula come un invito a non voltare le spalle alle giovani generazioni.

Non ci si può riempire la bocca sulle nuove generazioni solo quando si tratta di parlare in termini generici e poi, invece, quando si tratta di coinvolgerli concretamente nella gestione della cosa pubblica e nelle decisioni del Paese, diventano trascurabili e non ci si occupa di loro o li si stralcia, esattamente come sta avvenendo oggi nel corso della discussione del disegno di legge all'ordine del giorno. I giovani italiani non si meritano di venire trattati come gli eterni *enfant prodige* in attesa che arrivi il loro momento senza che questo momento arrivi mai, anche perché ci presentano il conto, giustamente. L'effetto di un atteggiamento di questo tipo è la disaffezione delle nuove generazioni, è l'antipolitica, è la rabbia provocata dal vuoto di prospettive. E infatti sempre più giovani reagiscono partendo, lasciando il nostro Paese. Prendono un volo *low cost* e vanno a cercarsi altrove le occasioni che il nostro Paese continua a precludergli.

Dunque, chi ci rimette nel continuare a trascurare i giovani è il Paese tutto. La conseguenza è quella emorragia di cervelli, di cuori, di braccia, che ormai è diventata così rilevante da essere una piaga per il Paese; un'emorragia che ha origine proprio in quella mentalità, tutta italiana, che è la stessa alla base dello stralcio dell'articolato di oggi; una mentalità secondo la quale per i giovani tempo non ce n'è: adesso le priorità sono altre e non è ora di occuparsi di loro.

In questa stessa logica, anche il Parlamento, di fronte a questa emorragia di risorse umane, abbassa l'età dell'elettorato attivo, ma non quella della eleggibilità, e quindi dell'elettorato passivo. È come dire ai giovani: va bene. Estendo la platea degli elettori, così che tu possa votare me, che sono più grande e più esperto. Ma tu stai buono, non ti puoi candidare, rimani al tuo posto. Insomma, un'ingiustizia bella e buona a danno delle giovani generazioni, ancor più se si considera che stiamo abbassando il numero dei parlamentari.

Già in Parlamento rimarranno 600 rappresentanti votati dal popolo. Di questi, almeno 200 a seguito dello stralcio di oggi saranno *over* quaranta, ben un terzo. In più, si aggiungono tutti gli *over* quaranta alla Camera dei deputati: dunque, una percentuale estremamente elevata. Che messaggio mandiamo,

dunque, alle giovani generazioni in questo modo? Disattenzione, disinteresse, indifferenza.

Ecco perché, come Italia Viva, noi ci rifiutiamo di mandare un messaggio di questo tipo, perché noi siamo e vogliamo essere dalla parte delle giovani generazioni. Invece, qui compiamo una scelta contro i giovani. Si vuole abbassare l'età di chi vota, ma non di chi può essere votato: ma che senso ha? È assurdo non voler modificare l'elettorato passivo quando si va a modificare quello attivo.

Svecchiare il Parlamento, ringiovanirlo, significa non solo abbassare l'età degli elettori a diciotto anni, ma anche consentire ai venticinquenni di entrare in Senato. Ecco perché, rispetto al fatto che la Presidenza ha deciso l'opzione secondo la quale l'emendamento risulterà votato e, quindi, risulterà come emendamento conclusivo del provvedimento, faccio mie le considerazioni dei colleghi di minoranza, che hanno espresso ancora una volta alla Presidenza la richiesta, che ritengo legittima, a valutare con attenzione se procedere ad un solo voto o a due voti, in modo tale da consentire di esprimere comunque un parere distinto rispetto all'emendamento sostitutivo o rispetto all'emendamento tutto.

Lo stesso Gruppo di Italia Viva si è posto la questione. Proprio per esprimere il nostro dissenso e, allo stesso tempo, non esprimere un voto contrario alla riforma tutta, dichiaro la nostra intenzione di non partecipare al voto. Quindi, rispetto alla nostra contrarietà al contenuto e allo scorporo della riduzione dell'età rispetto all'elettorato passivo, esprimiamo, appunto, il nostro dissenso non partecipando al voto.

Riteniamo che l'emendamento del presidente Parini, togliendo la parte sull'abbassamento dell'età per l'elettorato passivo, precluda la possibilità rinnovare la classe dirigente parlamentare del nostro Paese. Come dicevo, noi questo stralcio non lo condividiamo, perché è inutile ripetere in continuazione che è tempo di riformare il Paese, quando il primo motore di rinnovamento per eccellenza, ossia i giovani, non viene considerato e chissà quando ci sarà questo ulteriore passaggio, questa ulteriore, piccola, spezzettata riforma.

Tutto è in divenire, appunto, tutto è da verificare. Tra l'altro, mi rivolgo ai colleghi della maggioranza per rilevare come questa decisione contravvenga a quegli accordi di maggioranza sul pacchetto di riforme costituzionali che erano stati convenuti a suo tempo.

Signor Presidente, in conclusione, noi, come Italia Viva, intendiamo rendere l'Italia un paese più equo, anche dal punto di vista generazionale. Troppo spesso, nelle manifestazioni, che siano di studenti, di ricercatori o di giovani precari, viene esposto un cartello con lo *slogan*: «Non è un Paese per giovani». E purtroppo questo *slogan* rischia di essere vero. È uno *slogan* che esprime, in tutta la sua drammaticità, la frustrazione e il senso di abbandono che tante giovani risorse brillanti del nostro Paese provano nel vedersi sempre relegate dietro le quinte.

Ecco perché, come Italia Viva, riteniamo che sia compito nostro e di quest'Assemblea assicurare ai giovani il posto che a loro spetta anche sul palco della vita pubblica, per garantire anche a loro il diritto di cambiare il Paese e di prendere parte alla gestione dello Stato per migliorarlo. Noi vogliamo che quei cartelli possano essere superati e si possa dire finalmente che questo è un Paese per giovani e un Paese dei giovani. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*). Signor Presidente, colleghi, penso che non dobbiamo trasformare la discussione sulla modifica dell'elettorato attivo, e quindi dell'articolo 58 della Costituzione, in un dibattito e in una disfida tra le generazioni. Lo dico con molta pacatezza. Credo, però, che non possiamo utilizzare la retorica dei giovani, che meriterebbero un'attenzione complessiva sulle grandi questioni che coinvolgono una generazione che rischia sempre di più di non avere un futuro - sono i problemi più urgenti dei giovani - in una disfida tra generazioni. Lo dico perché stiamo discutendo, appunto, una modifica costituzionale che riguarda in generale l'assetto della nostra Costituzione.

Vorrei ritornare, sempre con molta calma e pacatezza, sull'emendamento del relatore che elimina la parte della parificazione alla Camera dei deputati dell'elettorato passivo e che ha un senso, almeno per quanto ci riguarda, molto chiaro. È questo il punto: siamo in un bicameralismo paritario. Ognuno fa parte della propria storia e comprendo la collega Garavini che sosteneva la riforma Renzi. Io ho fatto

esattamente il contrario: ho fatto una battaglia in quest'Aula contro quella riforma, che di fatto riduceva il Senato a nulla, perché penso che il bicameralismo paritario aveva un senso non solo quando i Padri e le Madri Costituenti lo hanno discusso, anche molto a lungo, e alla fine hanno scelto in quel modo, ma ha un senso anche oggi. È indebolito. Certo che è indebolito, ma allora andiamo alla radice del problema. È quello che a parole oggi ho sentito molti colleghi sostenere, ma puntualmente e regolarmente è una questione che non viene affrontata, quando bisognerebbe farlo, adoperandoci tutti per una modifica costituzionale. Parlo del fatto che i due rami del Parlamento, sia la Camera che il Senato, e quindi i singoli parlamentari, hanno perso in questi anni sempre più la possibilità di esprimere fino in fondo, se non raramente, il proprio mandato, per la malattia che sta producendo un indebolimento sempre più forte del ruolo del Parlamento e quindi della Repubblica parlamentare, che è rappresentata dalla decretazione d'urgenza e dalle fiducie. Questo è il punto su cui davvero dovremmo aprire una sessione di discussione vera per arrivare - questa volta sì - ad una riforma e ad una modifica congiunta che forse avrebbe anche maggioranze un po' più ampie. Il punto è questo.

Io non ci sto a equiparare totalmente, in modo surrettizio, soprattutto nel meccanismo dell'elettorato passivo, Camera e Senato, perché penso sia importante per la nostra Repubblica parlamentare, anche per come si è arrivati ed approdati a questa scelta, mantenere il bicameralismo paritario. Il problema vero che dobbiamo affrontare, se a votare i provvedimenti sono a turno una volta la Camera e una volta il Senato, è questo. È questo che ci indebolisce. Ci siamo lamentati del fatto che sono arrivati decreti-legge che in tre-quattro giorni abbiamo dovuto esitare con la fiducia; così come si lamenta la Camera del fatto che arrivano decreti-legge come - ad esempio - l'ultimo sulle semplificazioni l'ultima settimana utile. Questo è il punto vero che dovremmo - evidentemente non soltanto in queste occasioni o a parole - denunciare e dovremmo capire che l'indebolimento del Parlamento da questo è passato.

C'è poi un altro elemento. Non pensiate che con il taglio lineare del numero dei parlamentari si troverà la soluzione per la selezione della classe dirigente e che immediatamente, incidendo sulla quantità, questo produca di per sé più qualità. Anche qui dobbiamo avere il coraggio di dirci che da molto tempo la questione della selezione, di come vengono formate le liste e dei meccanismi elettorali delle liste bloccate ha prodotto negli ultimi anni un problema di qualità e, quindi, anche di autonomia e indipendenza dei singoli parlamentari, e quindi di libertà del mandato. Queste sono le radici vere del malessere, dei problemi che abbiamo per la nostra democrazia parlamentare. Francamente, quanto ai piccoli interventi, non che io pensi che le riforme costituzionali non debbano essere fatte in modo puntuale, ma si deve assolutamente aver chiaro qual è la cornice, quali sono i problemi che - questi sì - sarebbe necessario ed urgente affrontare. Il problema dell'indebolimento del Parlamento non è di una maggioranza: io sono stata alla maggioranza e all'opposizione e posso dire che abbiamo avuto tutti il problema - nessuno è esente dal peccato - di utilizzare continuamente la decretazione d'urgenza e sempre più frequentemente la fiducia. Come vedete, quindi, questo è diventato il *modus operandi* del Parlamento ed è in contraddizione profonda con la democrazia parlamentare, con una Repubblica parlamentare quale è la nostra.

Voteremo a favore di questo emendamento perché siamo assolutamente contrari al fatto che si arrivi ad una parificazione totale tra Camera e Senato. È evidente infatti, che, quando sarà tutto uguale (l'elettorato attivo e l'elettorato passivo), tutti si chiederanno il motivo per cui dovrebbero rimanere due Camere e questo francamente, per quanto ci riguarda, non è accettabile e non ci trova d'accordo. La presentazione di questo emendamento e il fatto che in Commissione si era fatto un altro tipo di discussione la dicono lunga sul fatto che - ahimè, e questa è anche un'autocritica che riguarda un po' tutti - quando si mette mano anche a riforme e a interventi piccoli sulla Costituzione, bisogna essere molto cauti e soprattutto non farsi influenzare. Vorrei ricordare che anche la questione del voto ai diciottenni era stata accompagnata - ricorderete che si parlava del voto a sedici anni per le amministrative - da una campagna che la riguardava. Credo che bisogna essere sempre molto cauti, perché stiamo toccando le regole e non possiamo essere troppo influenzati dalle campagne che nascono e poi si spengono e molto spesso inducono a fare delle riforme non adeguate alla necessità della nostra democrazia.

Voteremo, quindi, a favore di questo emendamento, che produrrà l'effetto di allargare comunque la

platea - quindi i diciottenni voteranno per il Senato - ma per favore non utilizziamo le retoriche giovaniliste. Piuttosto, abbiamo la necessità di mettere a fuoco seriamente - sarebbe molto importante anche una sessione del Parlamento per discuterne davvero fino in fondo - i problemi veri che dovremo affrontare.

Riguardo alla selezione della classe dirigente - torno a ripeterlo - abbiamo un problema di legge elettorale; siamo di fronte alla criminalizzazione dei partiti che selezionavano i loro candidati in Parlamento. Le cose sono andate diversamente, ma oggi credo che dovremo riflettere fino in fondo su questo e forse rivedere alcuni meccanismi. Soprattutto, ridare forza al Parlamento, per quanto ci riguarda, significa *in primis* affrontare senza più indugio quello che consideriamo un male, ovvero l'abuso della decretazione d'urgenza e il conseguente ricorso alla fiducia. (*Applausi*).

[PINOTTI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PINOTTI \(PD\)](#). Signor Presidente, colleghi, oggi concludiamo la prima tappa del percorso di una riforma costituzionale apparentemente piccola, ma assolutamente non marginale.

Una famosa citazione di Benedetto Croce dice con ironia che i giovani hanno un solo dovere, quello di invecchiare il più presto possibile. Con questo emendamento costituzionale, ai giovani, ai ragazzi e alle ragazze fra i diciotto e i venticinque anni, attribuiamo un nuovo dovere, che è ovviamente, in primo luogo, un nuovo diritto: quello di votare anche per il Senato.

Le ragioni di questa scelta sono diverse e sostengo siano condivisibili. Intanto, c'è l'esigenza di ridurre il più possibile il rischio di orientamenti politici diversi fra i due rami del Parlamento, che si è fatta più forte all'indomani dell'esito del *referendum* del dicembre 2016, il quale avrebbe modificato radicalmente il nostro sistema istituzionale. Se n'è fatto carico per primo, limpidamente, come di consueto, il Presidente della Repubblica; nello stesso senso si è pronunciata la Corte costituzionale, esprimendo il monito che le leggi elettorali di Camera e Senato, pur potendo essere diverse - considerando che l'elezione del Senato deve avvenire su base regionale - siano costruite in modo da non ostacolare la formazione di maggioranze parlamentari omogenee tra le due Camere.

Il monito della Corte è stato seguito - devo dire - dal Parlamento, perché la legge elettorale attuale, sul cui merito ci sono, come sapete, giudizi diversi, che si stanno confrontando in Commissione affari costituzionali alla Camera, ha però cercato di ridurre al minimo le differenze tra Camera e Senato. Nonostante questo, come sappiamo, anche nell'attuale legislatura gli schieramenti politici non hanno una rappresentanza omogenea tra Camera e Senato, circostanza che costituisce un'anomalia nel funzionamento di un sistema parlamentare e di un bicameralismo paritario. Per questo, d'accordo con molti, credo che l'indicazione della Corte costituzionale, così come le riflessioni del capo dello Stato, non debbano essere limitate al sistema elettorale, ma si possano e si debbano estendere anche ad altre componenti dell'assetto istituzionale, comprese le norme costituzionali. Su questo dobbiamo evitare pregiudizi.

Sappiamo tutti che, quando la Costituzione è entrata in vigore, la diversità di elettorato fra Camera e Senato era più ridotta, essendo di soli quattro anni. Tale differenza si è accentuata nel 1975, quando, con la riforma del diritto di famiglia, quindi con legge ordinaria, la maggiore età è stata anticipata a diciotto anni.

Oggi i sette anni di differenza dell'elettorato attivo significano - lo hanno ricordato anche molti colleghi - una differenza di oltre 3,7 milioni di aventi diritto al voto tra le due Camere. Si tratta di una differenza significativa, che non ha più ragion d'essere.

Vorrei dire anche qualcosa sul metodo del percorso che abbiamo intrapreso. Quella che compie oggi il suo primo passo è una riforma puntuale della Costituzione, che interviene solo su un singolo aspetto.

La storia delle riforme costituzionali nel nostro Paese è lunga e travagliata e, nel corso di oltre quarant'anni, ha prodotto tanti convegni, numerose Commissioni, molti progetti e tanto lavoro parlamentare, e ha visto anche diverse riforme realizzate.

I progetti più ambiziosi approvati dal Parlamento sono stati invece respinti dal corpo elettorale. È successo, come sappiamo, nel 2006, con la riforma approvata da una maggioranza di centrodestra, e poi nel 2016, con la riforma approvata da una maggioranza di segno opposto, di centrosinistra.

Dopo quell'esperienza, il Parlamento ha intrapreso una strada diversa, che è quella di riforme specifiche e puntuali: così è la riduzione del numero dei parlamentari, su cui gli elettori saranno chiamati a esprimersi tra pochi giorni; così è la riforma che votiamo oggi e così sono altre iniziative che stanno seguendo i loro *iter* alla Camera dei deputati e al Senato.

Certo, sono riforme puntuali, ma non casuali, in quanto stanno dentro un progetto organico. Ovviamente si può essere d'accordo o meno sul merito di queste riforme (sia su quelle complessive e organiche, sia su quelle puntuali e specifiche). Quello che non mi sembra corretto è l'atteggiamento di chi, ai tempi, criticava le riforme organiche (perché lo erano troppo e quindi non avrebbero consentito scelte diverse su diversi aspetti della riforma) e oggi invece critica le riforme puntuali in quanto tali, perché non forniscono una risposta di sistema a un'esigenza di riforma. Questo non mi sembra, oggettivamente, un atteggiamento costruttivo.

Ho sentito molti colleghi (peraltro mi attengo al merito del provvedimento, mentre qui in Aula abbiamo sentito parlare anche di molte altre cose che sono oggi oggetto della discussione politica, ma che non attengono a ciò di cui stiamo discutendo) dire di essere contrari a riforme a pezzetti e di non volere riforme particolari. Dobbiamo però trovare un accordo, perché non è possibile sentir usare dalle stesse parti politiche argomenti uguali e contrari a seconda che la riforma sia complessiva o puntuale. (*Applausi*). Questo diventa qualcosa di poco comprensibile.

La scelta di oggi ha un grande rilievo istituzionale, perché è a favore della centralità del sistema parlamentare, e dissento profondamente da molti colleghi che hanno detto che va contro il Parlamento, che infatti, per essere centrale, deve funzionare bene e, per farlo, deve ridurre al minimo il rischio di differenze nella composizione politica dei suoi due rami.

La scelta di oggi ha un rilievo che trova fondamento nel tessuto del nostro Paese, anche in quello demografico. Sappiamo quale intensità raggiunga in Italia il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, che purtroppo accomuna gran parte del mondo occidentale. È una tendenza che si deve contrastare, in primo luogo, con interventi a favore della crescita demografica, degli asili e dei servizi, nonché con una maggiore parità di genere e un'articolazione più moderna dei tempi di lavoro.

Che c'entra, quindi, la riforma di oggi? Ci permette di operare, intanto, un riequilibrio istituzionale, come piccolo contrappeso al rischio di sbilanciare eccessivamente la rappresentatività delle nostre istituzioni. Con la scelta di oggi si rafforzano il ruolo e il peso di quella parte della popolazione - i cittadini più giovani - che certo potrà anche essere meno esperta (si tratta di cittadini con meno anni), ma che, per definizione, ha lo sguardo rivolto al futuro e non è portatrice di interessi consolidati e contingenti, ma ci consente di vedere dove, per limiti anagrafici, spesso non riusciamo a vedere.

Con il voto di oggi cerchiamo di aprire una finestra verso il futuro. Non so se avesse ragione il grande giurista Hans Kelsen, quando diceva che l'età, per esercitare il diritto di voto, dev'essere la più bassa possibile. Di certo, con la riforma di oggi avviamo il percorso per superare una differenza di elettorato ormai priva di giustificazione, che non ha analogie nelle democrazie contemporanee.

Ho ascoltato con attenzione i colleghi, soprattutto quelli di opposizione, ma non solo, perché sono stata sorpresa anche da alcuni interventi di senatori della maggioranza. Ho ascoltato anche gli interventi svolti durante la discussione della questione pregiudiziale e di quella sospensiva e francamente non ho condiviso il nucleo centrale delle motivazioni addotte. Perché non si può votare la modifica del requisito anagrafico dell'elettorato attivo prima dell'esito del *referendum*? Qual è il nesso logico che impedisce di modificare la composizione del corpo elettorale in relazione alla modifica del numero degli eletti? (*Applausi*). Ricordo che il 31 luglio del 2019 la Camera approvò l'equiparazione dell'età dell'elettorato attivo del Senato a quello della Camera, cioè il diritto di voto dai diciotto anni di età, con 487 voti favorevoli, cinque contrari e sette astenuti, una maggioranza larghissima.

Francamente, oggi sentendo gli interventi di molti colleghi che fanno parte di quei partiti che alla Camera hanno votato in questo modo, mi sono stupita di quel risultato. Cosa è successo nel frattempo? Il testo, con la soppressione della parte che equiparava anche l'elettorato passivo, torna a essere quello votato da quel 98 per cento dei parlamentari della Camera e mi auguro, nonostante abbia sentito molti dissensi che parlavano d'altro e non del merito del provvedimento, che anche in questo caso possa esserci un'ampia convergenza.

Ovviamente dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico. (*Applausi*).

VITALI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, colleghi, ringrazio il mio Gruppo e la presidente Bernini per avermi dato la possibilità di fare la dichiarazione di voto su questo provvedimento, perché mi rende possibile esplicitare alcuni argomenti sostenuti all'interno della Commissione affari costituzionali, dove ho manifestato da subito le perplessità mie e del mio Gruppo su questa norma che, in buona sostanza, vuole identificare il Senato alla Camera dei deputati e, con l'emendamento del quale è stato chiesto il ritiro in questa discussione, abbassando anche il limite d'età per l'elettorato passivo.

Questa mini riforma costituzionale non ci convince nel metodo e nel merito. Non ci convince nel metodo, signori, perché, quando si mette mano alla Costituzione, non lo si può fare a spizzichi e bocconi: bisogna avere un quadro sistematico e complessivo di riforma che possa rendere praticabili e funzionali le istituzioni che si vogliono modificare, e questo non è il caso. Ve lo abbiamo detto in Commissione e anche in occasione della discussione in Commissione e in Aula della riforma sul taglio dei parlamentari, sulla quale in prima lettura abbiamo votato a favore, perché non si può non essere d'accordo con la riduzione del numero dei parlamentari. All'epoca abbiamo dato un voto favorevole in prima lettura, perché vi abbiamo messo alla prova e volevamo verificare se c'era veramente una volontà riformatrice o se, invece, era soltanto uno *slogan* e un *totem* da concedere a folle di elettori e sostenitori. Ci avete dimostrato esattamente questo.

Allora, non si può intervenire in maniera chirurgica in un contesto generale, perché, se i nostri Padri costituenti hanno stabilito modalità di rappresentanza e di voto dei rappresentanti della Camera e del Senato, evidentemente c'era qualche motivo.

Dobbiamo fare anche un'autocritica: non riusciamo a fare una riforma costituzionale, perché sia quella del 2006 sia quella di Renzi sono state bocciate dall'elettorato. Benissimo, allora affermiamo e dichiariamo la nostra incapacità di trovare una soluzione che rendesse praticabile una riforma costituzionale. (*Applausi*). Abbiamo tentato con una Commissione bicamerale, mettendoci dentro i più autorevoli esponenti (mi riferisco a quella presieduta dal presidente D'Alema, di cui facevano parte il presidente Berlusconi e il presidente Fini), ma non ci siamo riusciti. Abbiamo tentato, noi di centrodestra, la riforma nel 2006, ma non ci siamo riusciti; neanche l'ex presidente del Consiglio Renzi ci è riuscito.

Allora, c'è una strada maestra per fare le riforme costituzionali, visto che questo è un Parlamento litigioso, che non riesce a trovare la sintesi delle esigenze di modernizzazione del Paese: si faccia un'Assemblea costituente. È questo l'unico metodo per cambiare in maniera strutturale e organica la nostra Costituzione. (*Applausi*). Vedete, andando ad esaminare le percentuali di affluenza al voto in occasione dell'elezione della prima Assemblea costituente, forse non crederemmo ai nostri occhi: più del 90 per cento dei cittadini italiani partecipò a quel voto, perché aveva capito che erano in gioco il futuro del Paese e la tutela dei diritti fondamentali. Se invece consideriamo le ultime elezioni e quelle che ci saranno nei prossimi giorni, queste percentuali ce le possiamo assolutamente dimenticare.

Pertanto, per quanto riguarda il metodo, abbiamo sbagliato. Ha sbagliato il centrodestra, ha sbagliato il centrosinistra, ha sbagliato la Commissione bicamerale: diamo la parola al popolo sovrano. Mi rivolgo soprattutto agli amici e colleghi del MoVimento 5 Stelle, che vogliono fare della democrazia partecipativa un loro cavallo di battaglia: diamo la parola ai cittadini italiani, che sono molto più avanti di quanto possiamo pensare.

Onestamente non ho incontrato in campagna elettorale masse di giovani che mi hanno chiesto di votare per il Senato. Ho incontrato giovani che mi hanno chiesto quali fossero le loro prospettive future e se avrebbero mai potuto accedere a un posto di lavoro o maturare la pensione. (*Applausi*).

Questa è la vera battaglia sociale, la differenziazione tra le vecchie e le nuove generazioni: non soltanto le nuove generazioni avranno difficoltà a collocarsi nel mondo del lavoro, ma sicuramente non potranno raggiungere la pensione. Questi sono i problemi che si devono affrontare e che devono impegnare il Parlamento e soprattutto il Governo. Queste sono le risposte che chiedono i giovani, non

di votare per il Senato. *(Applausi)*.

Se oggi stessimo facendo una discussione per aprire la possibilità di voto ai cittadini diciottenni che fino a quel momento non l'avessero avuta, allora ci sarebbe stata una giustificazione, ma oggi i diciottenni possono votare tranquillamente per i rappresentanti della Camera, che è un organo legislativo. Come diceva il collega Caliendo, anche noi siamo stati diciottenni e ventenni e abbiamo votato per una Camera soltanto. Onestamente, non mi sono mai sentito sminuito nelle mie funzioni, nelle mie prerogative e nell'esercizio del diritto di voto.

Voglio anche rispondere alla collega Pinotti, che si lamenta delle differenti posizioni all'interno dello stesso Gruppo parlamentare, tra Camera e Senato: questo è il bello della democrazia e il significato di avere due Camere, proprio perché ci sono una libertà, un pensiero e una maturazione diversi. L'abbiamo detto anche in occasione del taglio dei parlamentari, quando la Camera, in maniera populista e unitaria, ha votato per il taglio; noi, pur avendo ravvisato il voto dei nostri colleghi di Gruppo alla Camera, la prima volta abbiamo votato a favore, come segno di apertura e di fiducia, mentre la seconda volta abbiamo votato diversamente, perché abbiamo visto che questa nostra disponibilità non era stata percepita né consentita.

È allora un problema di metodo e di merito. Infatti, approvare questa riforma sarebbe stato più facile; forse il voto favorevole sarebbe andato anche incontro alle aspettative dei cittadini in questo momento, nel quale la politica è vista come il male assoluto. Sarebbe stato meglio sopprimere una delle due Camere, perché, dando la possibilità ai diciottenni di votare per il Senato, si creano due elettorati e due rappresentanze identici e viene meno lo spirito dei Padri costituenti, che nella differenziazione dell'elettorato attivo e passivo tra Camera e Senato hanno voluto coniugare le migliori esperienze, tutte, per non creare discriminazione. Ma le migliori esperienze!

A venticinque anni (poi c'è stato quell'emendamento che riduce il danno) i migliori giovani sono appena laureati: cosa volete che facciano all'interno delle istituzioni? Hanno bisogno di crearsi un posto di lavoro e non di perdere tempo nelle istituzioni, perdendo la possibilità di collegarsi con il mondo del lavoro. *(Applausi)*. Questa è la valutazione che dovete e che si deve fare.

Alla fine di tutto questo, qual è il voto che esprime il mio Gruppo? Non è un voto contrario, e non lo è per il meccanismo perverso del Regolamento del Senato. Credo che ci sia una Giunta per il Regolamento e forse sono la persona meno indicata, ma questa sarebbe una delle occasioni per convocarla, per dipanare questa contraddizione. Pertanto, pur essendo fermamente contrari a questa norma e a questa riforma, ci asterremo, per la politica della riduzione del danno. Cioè siamo contrari, ma se votassimo contro rischieremo di non far approvare questo emendamento, il che aggraverebbe ancora di più la situazione.

Pertanto, ci auguriamo che nel tempo necessario alla terza e alla quarta lettura ci siano un ripensamento, una presa di coscienza e l'affermazione di un principio: là dove i rappresentanti democratici non riescono a trovare una sintesi, la parola torni agli elettori; sia l'Assemblea costituente la strada maestra per cambiare la nostra Costituzione, che, nonostante i tanti anni, ancora rappresenta un baluardo di libertà e di democrazia nel nostro Paese. *(Applausi)*.

**GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**GRASSI** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi avete ascoltato la mia voce già due volte, questa è la terza, e credo sia arrivato il momento di dedicare il mio intervento unicamente ai giovani, perché considerazioni legate al ruolo delle istituzioni sono state già da me ampiamente svolte. Il provvedimento in esame ha per oggetto i giovani ed è giusto che ora siano messi loro al centro della nostra attenzione. La collega Pinotti ha toccato un tema che condivido: questo Paese sta invecchiando, sta progressivamente diventando sempre più vecchio e perdere i giovani, non avere giovani, non avere territori dove sono presenti i giovani significa precludere ogni possibilità di rilancio. A monte ci dovremmo interrogare in modo assai più attento sul perché tutto questo stia capitando, perché gli italiani stiano diventando vecchi, anziani, e perché stia venendo a mancare in questo Paese quella spinta propulsiva che solo i giovani, con il loro entusiasmo, la loro freschezza e la loro fame di vita (come disse Steve Jobs) sono in grado di portare. Ma tant'è: dobbiamo prendere atto della situazione



demografica ed allora dare il voto ai diciottenni è un modo di riequilibrare questo scompenso. Per carità, è una goccia nel mare, perché dare loro il voto senza che poi possano avere gli strumenti operativi per trarne le conseguenze è un'opera a metà. Quello del «*no taxation without representation*» è un modello fondamentale di ogni democrazia, di cui questa frase è la pietra angolare. Diamo ai giovani la *representation*, ma non li mettiamo nelle condizioni di pagare le tasse, perché non hanno un lavoro. Tuttavia l'ottimo è nemico del meglio e da qualche parte dobbiamo cominciare.

Inoltre la Lega, che guarda con tanto entusiasmo ai giovani, fermamente convinta che il futuro del Paese stia nelle più giovani generazioni, avrebbe voluto anche, così come ottenuto in Commissione, che venisse abbassata l'età dei candidati. Questo risultato era stato conseguito in Commissione, quindi, da questo punto di vista, la nostra apertura ai giovani è ampia e incondizionata, volta proprio a recepire quell'istanza sociale. Tuttavia è stato presentato per l'Assemblea un altro emendamento, che non condividiamo, perché vanifica quell'ampia apertura che i giovani oggi meriterebbero.

Rimaniamo favorevoli - sia chiaro - all'idea che i diciottenni possano votare per il Senato, come ho detto con evidente chiarezza, ma oggi non possiamo sostenere questo provvedimento per come arriva in Aula, nella parte in cui priva i giovani della possibilità di essere eletti al Senato.

Per tali ragioni sul punto, pur condividendo l'obiettivo principale di aprire ai giovani la votazione per il Senato, dichiaro che la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione si asterrà dalla votazione del provvedimento qui in Senato. (*Applausi*).

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il disegno di legge costituzionale che ci apprestiamo a votare, com'è bene ricordare, prevede l'abbassamento dell'età per votare al Senato dai venticinque ai diciotto anni. Lo specifico perché in quest'Aula si è sentito parlare di moltissime cose, ma in realtà è solo ed unicamente di questo che si sta parlando. L'approvazione di questa piccola, ma importante modifica rappresenta la tappa di un percorso di riforme costituzionali minime e puntuali che stiamo portando avanti per la modernizzazione del nostro Paese.

Intanto partiamo da un dato piuttosto significativo. L'Italia è forse l'unica tra le democrazie avanzate in cui i cittadini devono attendere i venticinque anni per poter godere del pieno diritto di voto. In tutte le altre si vota a diciott'anni, in rarissime eccezioni a ventuno.

Con questo provvedimento dunque equipariamo l'età per esercitare il diritto di voto al Senato a quello della Camera, superando l'estromissione di fatto di una gran fetta di cittadini da una parte importante della vita politica, come l'elezione di noi senatrici e senatori. Rimuoviamo così una disparità sempre più anacronistica e ingiustificata, un'esclusione (concetto, quest'ultimo, che - attenzione - è sempre negativo, ancor più quando si tratta dell'esclusione da un diritto, che dovrebbe essere estremamente fondata e avere motivazioni estremamente valide e universalmente riconoscibili, che invece, in questo caso, sembrano legate ad alchimie e geometrie politiche, più che fondate nel merito).

Questa esclusione, a nostro parere, determina anche un impatto numerico elevato. Alle scorse elezioni politiche del 2018 gli aventi diritto di voto alla Camera sono stati quasi 51 milioni, gli aventi diritto al Senato invece 46,5 milioni. Sono però più di trent'anni che si parla di abbassare la soglia dell'età del diritto di voto per il Senato e chi conosce la materia sa benissimo che se ne parlava già dall'inizio degli anni Ottanta con la commissione Bozzi e che il tema ha attraversato praticamente tutte le legislature, sempre arenandosi. Ecco perché è stato ed è importante approvare oggi il testo così com'era stato licenziato dalla Camera, senza ulteriori modifiche che avrebbero comportato il procrastinare dell'*iter* del provvedimento. È alto infatti il rischio - e le parole che abbiamo ascoltato in quest'Aula oggi ne confermano l'esistenza - che ancora una volta, come accaduto in precedenza, si finisca per lasciare quasi 5 milioni di italiani privi della possibilità di scegliere i propri rappresentanti al Senato, esclusi ancora una volta da un diritto.

Spiace che qualcuno, mi riferisco in particolare al senatore La Russa, abbia voluto definire l'estensione del diritto di voto al Senato ai diciottenni come demagogia. I discorsi ascoltati oggi testimoniano il fatto che, se avessimo ritardato, molto probabilmente la riforma si sarebbe arenata. Se, da una parte, c'è la necessità di approvarla così per portarla in porto, dall'altra c'è anche un'altra ragione per cui

responsabilmente abbiamo ritenuto opportuno invece soprassedere per il momento sulla riforma dell'elettorato passivo.

Il MoVimento 5 Stelle ha sempre sostenuto che le riforme costituzionali debbano essere puntuali, comprensibili e condivise. Riteniamo dunque che l'abbassamento anche dell'elettorato passivo, per le profonde implicazioni che comporta sull'istituzione, meriti un momento di riflessione, di dibattito e di approfondimento maggiore, all'interno e all'esterno di queste Aule. Per questo motivo, tenendo fede al grande rispetto che abbiamo verso la Costituzione e al rapporto di lealtà con i cittadini che ci contraddistinguono, in questo momento abbiamo preferito soprassedere.

Quello che è certo, però, è che invece i cittadini più giovani non hanno meno diritto degli altri ad esprimersi e a decidere sul proprio futuro. Anzi, semmai è vero il contrario: i nostri giovani hanno forse più diritto di altri meno giovani a decidere sul futuro, perché, per definizione, di questo si sta parlando e il futuro appartiene ai giovani. Vi confesso di trovare emozionante votare il provvedimento in esame proprio oggi, a pochi giorni dalla riapertura delle scuole, dopo mesi delicatissimi, in cui i nostri giovani hanno dimostrato una grande maturità e una grande responsabilità, forse più di taluni adulti. Voteremo proprio pensando a loro, a quel mezzo milione di studentesse e di studenti che hanno affrontato un esame di maturità davvero unico nel suo genere, e l'hanno fatto senza un incidente e senza un imprevisto. È a loro, dunque, che dedico questo nostro voto odierno (*Applausi*), a questi nostri cittadini, che finalmente saranno titolati ad esprimersi sull'intera architettura istituzionale, attraverso il supremo strumento democratico del voto. È la scuola l'istituzione cardine dello Stato democratico, lo strumento più potente che la società si è data per formare cittadini liberi, quegli stessi cittadini a cui oggi, con questo voto, una volta raggiunta la maggiore età, estendiamo finalmente il diritto di partecipazione piena e di scelta, ossia di libertà. L'estensione del voto per il Senato significa infatti più partecipazione, non con i discorsi e con le belle parole, ma nei fatti.

Colleghi, lasciatemi concludere ricordando che, a breve, si terrà in Italia un'importante tornata elettorale in molte Regioni e in tutta Italia si voterà il *referendum* per la riduzione del numero dei parlamentari. Sono votazioni a cui appunto parteciperanno - a queste sì - anche gli italiani tra i diciotto e i ventiquattro anni. È proprio a questi nostri giovani concittadini che dico: informatevi, partecipate ai dibattiti, fate sentire la vostra voce e, comunque la pensiate, andate a votare. Riponiamo una grande fiducia in voi, lo stiamo dimostrando appunto con il provvedimento oggi al nostro esame e presto potrete esercitare il vostro diritto di voto anche per l'elezione del Senato: avrete dunque uno strumento in più per far sentire la vostra voce.

Per questi motivi, dichiaro il voto favorevole del Gruppo MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

**FATTORI** (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

**PRESIDENTE**. Ne prendo atto e le do la parola.

**FATTORI** (*Misto*). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in dissenso a nome mio e del collega senatore De Falco.

Faccio presente che ci apprestiamo a votare per un *referendum* che riduce il numero dei parlamentari, perché - almeno così si dice, sebbene se ne parli molto poco, perché non c'è la possibilità di dibattere - esistono altre assemblee legislative, delle Regioni e dell'Unione europea, e quindi il Parlamento ha minore importanza e ci vogliono dunque meno senatori e meno deputati. Soprattutto questo Parlamento è ormai relegato a votare la questione di fiducia sui decreti-legge emanati dal Governo. Quindi, in qualche modo abbiamo creato e andremo a ratificare o meno un Parlamento più snello e un Governo più forte.

Con una retorica giovanilista diciamo però che la grande innovazione è quella di far votare i diciottenni per i quarantenni del Senato. Questa è una grande contraddizione, è una modalità populista di raccogliere i voti dei giovani, quando in realtà quello che si vuole è avere un elettorato più ampio, perché la partecipazione alle elezioni nazionali è sempre più bassa.

I giovani non hanno bisogno di andare a votare per i senatori quarantenni; hanno bisogno di una scuola inclusiva e di far ascoltare la propria voce con proposte, magari con iniziative come il "Parlamento dei giovani", come accade in altri Paesi. Noi qua i giovani li vediamo molto poco, non facciamo più audizioni e non ascoltiamo più le persone.

Questa compulsività nel voler cambiare la Costituzione come scusa per la partecipazione, che attraversa un po' tutte le legislature e va a comporre un disegno di accentramento del potere nelle mani di un Governo, di un Parlamento europeo e di istituzioni europee più forti, è appunto solo una metafora populista e riflette la voglia di consolidare poteri che altrimenti si perderebbero. Ora, io e il mio collega De Falco avremmo voluto votare per non cambiare la Costituzione. Sono contraria a questa compulsività di perdere tempo qua dentro a cambiare la Costituzione, quando ancora non sappiamo bene come aprono le scuole e quando ancora non abbiamo dato una risposta sul lavoro, sull'inclusione, sulla disabilità e agli studenti. Ancora dobbiamo perdere tempo a cambiare la Costituzione!

Alla senatrice Pinotti, che ha parlato di aderire alla volontà dei propri partiti di cambiare la Costituzione, dico che la Costituzione è dei cittadini e dei parlamentari senza vincolo di mandato. Qua dentro si deve discutere con i rappresentanti del popolo e non con i rappresentanti dei partiti su come si vuole trasformare quest'Assemblea.

Quindi, non avendo un tasto con cui poter dire che non vogliamo cambiare la Costituzione, ci asterremo da questa modalità di voto, che non condividiamo. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Ritengo che il relatore, avendolo firmato, sia favorevole al proprio emendamento.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 1.101 (testo 2).

[MALPEZZI](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.101 (testo 2), presentato dal relatore.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Risultano pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti.

Il Senato dunque approva il provvedimento in prima deliberazione.

I disegni di legge costituzionale nn. 307, 1022 e 1116 sono assorbiti.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[TARICCO](#) *(PD)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[TARICCO](#) *(PD)*. Signor Presidente, intervengo per sollecitare quanto segnalato con l'interrogazione [3-01759](#), con la quale ho sottoposto al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la necessità di provvedere a saldare celermente i crediti dei consorzi assicurativi relativi alla zootecnia. Su questo tema abbiamo ancora pagamenti che risalgono al 2015, per i quali è stato saldato poco più di un quinto o un sesto di quanto dovuto, e poi ci sono il 2016 e tutti gli altri anni a seguire.

Il Ministro aveva risposto all'interrogazione all'inizio di luglio, dando rassicurazioni sul pagamento. Purtroppo, ad oggi, non è successo nulla e il rischio che stiamo correndo - grossissimo - è, da una parte, un grosso indebitamento da parte dei consorzi stessi, che sono totalmente affidati alle banche da anni, perché i pagamenti non arrivano, e, dall'altra parte, la mancata erogazione, da parte dei consorzi stessi, delle risorse agli operatori agricoli che avrebbero titolo e diritto di avere quelle provvidenze. La conseguenza è che moltissimi che fino ad oggi si sono assicurati con i consorzi sulla parte zootecnica stanno smettendo di farlo, perché devono percepire ancora i pagamenti relativi al 2015.

Ci permettiamo di sollecitare fortemente una risposta su questo aspetto, perché, oltre ad essere un tema di sicurezza sanitaria, riguarda il futuro dell'assicurazione in agricoltura, a partire dal comparto zootecnico richiamato. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Taricco, al di là della sua collocazione, anche l'argomento ricordava il termine "appollaiato".

[BOSSI Simone](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, non voglio stare appollaiato, perché penso che non si possa più tacere. Dalle mie parti abbiamo visto persone morire come mosche. Personalmente ho perso amici e abbiamo visto morire i nostri nonni senza nemmeno poterli abbracciare per l'ultima

volta, perché questo è ciò che ha causato la pandemia nei nostri territori. È rimasto solo un grande vuoto di affetti, che mai più nessuno ci ridarà. Questo portiamo dentro io e migliaia di lombardi che oggi qui rappresento.

Per mesi qualcuno si è dichiarato privo di colpe, scaricando tutta la responsabilità sulla regione Lombardia e sul sistema sanitario lombardo. A proposito, auguro a Rocco Casalino buona guarigione dopo l'operazione avvenuta al San Raffaele di Milano, in Lombardia. *(Applausi)*.

Ve ne siete lavati le mani. Oggi, però, con la stessa acqua che avete usato, piena di odio e di rancore, dovete sciacquarvi la bocca, perché le seguenti parole virgolettate sono comparse su tutti i giornali che abbiamo letto e che riportavano l'intervista del membro del comitato tecnico scientifico, direttore dell'Azienda regionale emergenza urgenza, Zoli: «Piano segreto? Sapevo tutto. Ma non potevo dirlo a Fontana». E ancora: «sul dossier del Piano segreto avevo firmato un patto di riservatezza»; e poi continua: «mai avrei potuto rivelare alla Lombardia la presenza di un documento su cui mi era stata imposta la riservatezza assoluta»; «il documento non l'ho mai né nominato, né consegnato». Sapete cosa conteneva quel documento? Metteva in evidenza i rischi dell'epidemia e quanto fossero ben noti agli addetti ai lavori. Era la certificazione che in quei giorni avremmo potuto salvare delle vite, se fosse stato tirato fuori e se si fosse intervenuti. Purtroppo così non è stato. *(Applausi)*. Si trattava di vite di cittadini italiani che avevamo e che avevate il dovere di tutelare.

Ora voglio sapere da chi, perché e con quale scopo è stato scritto un patto di riservatezza, perché alla magistratura questo non interessa e perché nessuno interviene. *(Applausi)*. Rispondete a queste domande: vogliamo i nomi e i cognomi dei responsabili. Li vuole il popolo italiano e li dobbiamo ai nostri cari, ai miei e nostri amici, al popolo lombardo e alla sanità lombarda, che più di tutti ha pagato il conto in questa drammatica epidemia. *(Applausi)*.

[COLLINA](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Collina, il nostro accordo presumeva che ci fosse un intervento per Gruppo. Se dev'essere considerata una cosa eccezionale, le do volentieri la parola, senza che questo crei, ovviamente, il presupposto per il venir meno di quest'intesa e confidando nella sua sintesi. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, svolgo un intervento di fine seduta di altro tenore rispetto ai precedenti, ma credo che sia doveroso dal mio punto di vista, da faentino, perché domenica, al Gran Premio di Monza, tanti si sono accorti che esiste una scuderia italiana che si chiama AlphaTauri e ha sede a Faenza. Volevo sottolineare un fatto importante, perché è una storia, quella della scuderia Minardi, anche di un territorio. Lavorano lì 400 persone, più del 60 per cento delle quali, altamente qualificate, sono del territorio.

Attorno alla Formula 1 si è sviluppata tutta una filiera di nuovi materiali, come quella della fibra di carbonio. È nato un distretto veramente importante. Quindi, la Formula 1 ha rappresentato un pezzo di storia per il nostro territorio, ma oggi, proprio per quella tradizione, anche i nuovi proprietari hanno lasciato Faenza e hanno investito tanti milioni nel nuovo stabilimento. È una realtà viva, lo volevo sottolineare.

Ovviamente, nella mia Regione ci sono tante altre realtà importanti. Mi auguro che anche la Ferrari possa ritornare a vincere in futuro, ma ritengo che un fatto così significativo per lo sport italiano vada ricordato, da parte mia, anche in quest'Aula.

[PRESIDENTE](#). Senatore Collina, per fortuna l'ho fatta intervenire. Ho gioito anch'io, personalmente, di quella vittoria. Ho avuto l'opportunità di conoscere Minardi e devo dire che è un gran bel *team*.

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di giovedì 10 settembre 2020**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 10 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (ore 18,40).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 ( [1928](#) )

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

[Bernini](#), [Malan](#), [Pagano](#), [Vitali](#), [Fazzone](#), [Schifani](#)

**Respinta**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020,

premesso che:

il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.», non tenendo conto, ad avviso dei firmatari del presente atto, dei numerosi confronti parlamentari, né delle osservazioni degli esperti del diritto, nonché degli atti di indirizzo politico presentati sulla limitazione delle libertà costituzionali, ripropone, senza una seria e approfondita riflessione, la proroga dello stato di emergenza per ulteriori due mesi e mezzo adottando lo stesso schema normativo;

il provvedimento in esame in particolare, attraverso la modifica dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19/2020, estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 19/2020) dirette a contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19. Il decreto reca altresì la soppressione del riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

giòva ricordare che la Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza sul modello dell'articolo 16 della Costituzione francese, dell'articolo 116 della Costituzione spagnola o dell'articolo 48 della Costituzione ungherese, e che in essa non si rinvencono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell'assetto dei poteri;

pur tuttavia il compito di valutare la reale eccezionalità di situazioni di emergenza è, seppur implicitamente, demandato al Parlamento;

il Governo ha gestito l'emergenza pandemica in modo del tutto autoreferenziale, stravolgendo i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e della gerarchia delle fonti del diritto, consolidando una prassi che si colloca in netto contrasto con i principi sanciti dall'articolo 70 della Costituzione che attribuisce al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

proprio per il suo carattere di eccezionalità, lo stato di emergenza non può diventare la regola e, proprio per questo, sia la legge che lo prevede, sia la costante giurisprudenza della Corte costituzionale hanno insistito sulla necessaria brevità degli strumenti derogatori, che possono produrre conseguenze negative non solo creando tensioni a livello sociale ma anche e soprattutto sul piano economico;

il Presidente della Consulta, nella relazione sull'attività della Corte costituzionale nel 2019, ha affermato che «La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa

cooperazione è anche la chiave per affrontare l'emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per "navigare per l'alto mare aperto" nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini» (...) «la nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza» (...) «la Repubblica italiana ha attraversato varie situazioni di emergenza e di crisi, dagli anni della lotta armata a quelli più recenti della crisi economica e finanziaria, tutti senza mai sospendere l'ordine costituzionale, ma ravvisando al suo interno gli strumenti idonei a modulare i principi costituzionali in base a specifiche contingenze»;

ad ogni modo, gli strumenti per gestire l'urgenza (che è cosa diversa dall'emergenza che è «una grave circostanza imprevista che richiede misure immediate di intervento non compatibili con i normali tempi di elaborazione e proclamazione di leggi o provvedimenti amministrativi ordinari») esistono senza necessariamente dover ricorrere a limitazioni democratiche e parlamentari, nel rispetto della centralità del ruolo del Parlamento e senza la necessità di ricorrere a deleghe in bianco al Governo;

il provvedimento in esame, ancora una volta, legittima ulteriormente l'utilizzo reiterato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che non è soggetto neanche al controllo del Presidente della Repubblica, considerato che si tratta di un semplice atto normativo secondario e in quanto tale non solo è sottratto al vaglio successivo del Parlamento e del Presidente della Repubblica, ma per di più è insindacabile ex post, sfuggendo anche all'eventuale controllo successivo della Corte costituzionale;

è fondamentale che la proroga dello stato di emergenza non diventi una sorta di scudo per poter giustificare atti normativi illegittimi, decisioni unilaterali che contrastano con i diritti e le libertà fondamentali garantite dalla Costituzione;

per quanto concerne i requisiti che dovrebbero giustificare l'adozione di un decreto-legge, stabiliti *in primis*, dall'articolo 77 della Costituzione e più volte definiti e ribaditi dalla Corte Costituzionale, occorre osservare che il provvedimento contiene anche misure estranee sia ai requisiti di necessità e urgenza, sia a quello della omogeneità del contenuto;

a tal riguardo nel caso del decreto in esame, occorre evidenziare il profilo di eterogeneità considerato che l'articolo 1, al comma 6 reca disposizioni sul rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, DIS, AISE e AISI, prevedendo che può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Attualmente l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta. Con la modifica la durata rimane pertanto di quattro anni per il primo incarico più un massimo di quattro anni successivi, prevedendo al contempo la possibilità che vi siano più provvedimenti successivi di rinnovo dell'incarico, anziché uno solo,

delibera ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento di non procedere all'esame dell'AS 1928.

## DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017 ([1169](#))

## ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 1.

#### **Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, lettera o), e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 22.748 annui a decorrere dall'anno 2020, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 66.757 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 10, paragrafo 1, e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016 ( [1220](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV dell'Emendamento.

Art. 3.

**Approvato**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011 ( [1221](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011.

Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

**Approvato**

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 16 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 14.920 a decorrere dall'anno 2022, e agli oneri derivanti dalle restanti spese di cui agli articoli 5, 6, 11 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 220.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

**Approvato**

*(Clausole finanziarie)*

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 5, 6, 11, 15 e 16 dell'Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

**Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede



sull'assistenza spirituale alle Forze Armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad obbligazioni internazionali contratte con la Santa Sede ( [1763](#) )

ARTICOLI DA 1 A 7

### Capo I

AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE SULL'ASSISTENZA SPIRITUALE ALLE FORZE ARMATE, FATTO A ROMA E NELLA CITTÀ DEL VATICANO IL 13 FEBBRAIO 2018, E NORME DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

#### Art. 1.

**Approvato**

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018.

#### Art. 2.

**Approvato**

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Lettere di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dello Scambio di Lettere stesso.

#### Art. 3.

**Approvato**

*(Norme di adeguamento dell'ordinamento interno)*

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - *(Assistenza spirituale)* - 1. L'assistenza spirituale ai militari cattolici, di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è assicurata da cappellani militari, nominati dal Ministro della difesa su designazione dell'Ordinario militare, in base alle disposizioni stabilite dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V.

2. Le autorità militari garantiscono ai cappellani militari la piena libertà nell'esercizio del loro ministero, riconoscendo la dignità e la natura peculiare del loro servizio, e assicurano la disponibilità dei luoghi e dei mezzi necessari per l'assolvimento delle loro funzioni.»;

b) l'articolo 1533 è sostituito dal seguente:

«Art. 1533. - *(Direzione del Servizio di assistenza spirituale)* - 1. La direzione e il coordinamento del servizio di assistenza spirituale spettano all'Ordinario militare per l'Italia, il quale è coadiuvato dal Vicario generale militare. L'Ordinario militare può avvalersi di cinque cappellani militari coordinatori presso gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi generali.

2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale.

3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di sede vacante, di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non può personalmente intervenire.

4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale è affidata all'Ordinario militare dalle autorità governative d'intesa con la superiore autorità ecclesiastica.

5. Il Ministro della difesa, sentito l'Ordinario militare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze se si tratta del Corpo della Guardia di finanza, determina con apposito decreto le sedi ove è prestata l'assistenza spirituale.

6. L'Ordinario militare individua la sede per ciascun cappellano militare, previa comunicazione all'autorità militare competente.»;

c) dopo l'articolo 1533 è inserito il seguente:

«Art. 1533-bis. - (*Svolgimento del servizio di assistenza spirituale*) - 1. I cappellani militari attendono al loro ministero al fine di soddisfare le esigenze spirituali del personale individuato al comma 4 dell'articolo 1533 e dei relativi familiari che intendono fruire del loro ministero, nel pieno rispetto della libertà religiosa e di coscienza. Hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica e a tal fine curano la celebrazione dei riti liturgici, la catechesi, nonché l'organizzazione di ogni opportuna attività pastorale, anche oltre l'orario di servizio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

2. Per quanto riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale, i cappellani militari sono tenuti ad osservare le norme sull'ordinamento canonico e le direttive dell'Ordinario militare.

3. I cappellani militari, previa comunicazione alle autorità militari competenti da parte dell'Ordinario militare, possono avvalersi, ai fini delle attività di culto, della collaborazione di altri sacerdoti in servizio della Diocesi competente per territorio, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

4. In caso di assenza, il cappellano militare è sostituito dal parroco competente per la sede di servizio, previa comunicazione dell'Ordinario militare al comandante della sede, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

5. I cappellani militari risiedono in una delle sedi di servizio, salva dispensa dell'Ordinario militare. L'amministrazione di appartenenza garantisce loro l'alloggio.»;

d) l'articolo 1534 è sostituito dal seguente:

«Art. 1534. - (*Nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale*) - 1. La nomina dell'Ordinario militare e del Vicario generale militare è effettuata, su designazione rispettivamente della Santa Sede e dell'Ordinario militare, nel rispetto delle disposizioni concordatarie, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.»;

e) dopo l'articolo 1534 è inserito il seguente:

«Art. 1534-bis. - (*Designazione dei cappellani militari coordinatori*) - 1. I nominativi dei cappellani militari coordinatori sono comunicati dall'Ordinario militare al Ministro della difesa.

2. I cappellani militari coordinatori assolvono i compiti loro affidati dall'Ordinario militare e, a tal fine, accedono liberamente ai luoghi militari di loro pertinenza.

3. Il conferimento dell'incarico di funzione ai cappellani coordinatori non comporta alcuna modifica del trattamento economico.»;

f) l'articolo 1535 è abrogato;

g) all'articolo 1536, comma 1, le parole: «e gli ispettori prestano» sono sostituite dalla seguente: «presta»;

h) all'articolo 1538, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «militare» le parole: «e degli ispettori» sono soppresse;

i) l'articolo 1539 è sostituito dal seguente:

«Art. 1539. - (*Cessazione dall'ufficio per limiti di età*) - 1. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare possono conservare l'ufficio fino al compimento del 65° anno di età.»;

l) all'articolo 1540, comma 1, le parole: «, il Vicario generale militare e gli ispettori» sono sostituite dalle seguenti: «e il Vicario generale militare»;

m) all'articolo 1541, comma 1, le parole: «, il Vicario generale militare e gli ispettori» sono sostituite dalle seguenti: «e il Vicario generale militare»;

n) all'articolo 1542, comma 1, le parole: «e per gli ispettori» sono soppresse;

o) all'articolo 1543, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Vicario generale militare che cessa dall'ufficio per età, d'autorità, per infermità o a domanda, è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.»;

p) l'articolo 1544 è sostituito dal seguente:

«Art. 1544. - (*Richiami in servizio*) - 1. Il Vicario generale militare nella riserva può essere richiamato in servizio temporaneo, su proposta dell'Ordinario militare, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se è vacante il corrispondente posto organico.»;

q) l'articolo 1545 è sostituito dal seguente:

«Art. 1545. - (*Collocamento in congedo assoluto*) - 1. Il Vicario generale militare cessa di appartenere alla riserva ed è collocato in congedo assoluto al compimento del 68° anno di età.»;

r) l'articolo 1546 è sostituito dal seguente:

«Art. 1546. - (*Gradi gerarchici*) - 1. L'ordinamento gerarchico dei cappellani militari è costituito dai seguenti gradi:

a) secondo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di tenente colonnello, per un numero complessivo di 10 unità;

b) primo cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di maggiore;

c) cappellano militare capo, assimilato di rango al grado di capitano;

d) cappellano militare addetto, assimilato di rango al grado di tenente;

e) cappellano militare di complemento, assimilato di rango al grado di sottotenente.

2. L'attribuzione dei gradi gerarchici, per assimilazione di rango ai gradi militari:

a) garantisce al cappellano militare il riconoscimento della dignità delle sue funzioni e consente al medesimo una piena agibilità delle strutture militari allo scopo di assolvere il servizio di assistenza spirituale;

b) comporta che il cappellano militare non può esercitare poteri di comando o di direzione, né avere compiti di amministrazione nell'ambito delle Forze armate.»;

s) l'articolo 1547 è sostituito dal seguente:

«Art. 1547. - (*Stato giuridico e organico*) - 1. Lo stato giuridico dei cappellani militari è costituito dal loro stato di sacerdoti cattolici e dal complesso dei doveri e diritti inerenti al grado di cappellano militare, secondo le disposizioni del presente codice.

2. L'organico dei cappellani militari, integrato dall'Ordinario militare e dal Vicario generale, è complessivamente determinato in 162 unità.»;

t) l'articolo 1548 è sostituito dal seguente:

«Art. 1548. - (*Nomina*) - 1. La nomina dei cappellani militari di complemento è effettuata con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare.»;

u) l'articolo 1549 è sostituito dal seguente:

«Art. 1549. - (*Requisiti per la nomina*) - 1. I sacerdoti cattolici, per poter conseguire la nomina al grado di cappellano militare di complemento, devono possedere il godimento dei diritti civili e politici, l'idoneità all'incondizionato servizio militare e non avere meno di 28 anni e più di 40 anni.»;

v) all'articolo 1552, i commi 3 e 4 sono abrogati;

z) l'articolo 1555 è sostituito dal seguente:

«Art. 1555. - (*Normativa penale e disciplinare*) - 1. I cappellani militari sono assoggettati alla giurisdizione penale militare soltanto in caso di mobilitazione totale o parziale e in caso di imbarco o di servizio presso unità delle Forze armate dislocate fuori del territorio nazionale.

2. I cappellani militari sono soggetti alle specifiche disposizioni disciplinari contenute in un regolamento definito con decreto del Ministro della difesa di concerto con l'Ordinario militare, fatto salvo quanto previsto alla sezione IX.

3. L'autorità giudiziaria, in caso di esercizio dell'azione penale nei confronti di un cappellano militare, ne informa l'Ordinario militare.

4. I cappellani militari non portano armi e indossano, di regola, l'abito ecclesiastico loro proprio, salvo situazioni speciali nelle quali sia necessario indossare la divisa militare.»;

aa) l'articolo 1559 è sostituito dal seguente:

«Art. 1559. - (*Nomina*) - 1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente è conferita, nei limiti dell'organico, con decreto del Ministro della difesa, previa designazione dell'Ordinario militare, ai cappellani militari di complemento che:

- a) presentano apposita domanda;
- b) hanno prestato almeno cinque anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo;
- c) non hanno superato il 45° anno di età.»;
- bb) all'articolo 1560, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
«2. L'impiego non può essere interrotto, sospeso o cessare se non nei casi e nei modi stabiliti dal presente codice.»;
- cc) all'articolo 1576, comma 1, dopo la parola: «sospensione» è inserita la seguente: «precauzionale»;
- dd) l'articolo 1577 è sostituito dal seguente:  
«Art. 1577. - (*Cause di cessazione dal servizio permanente*) - 1. Il cappellano militare cessa dal servizio permanente per il verificarsi di una delle seguenti cause:
- a) età;
- b) infermità;
- c) domanda;
- d) d'autorità, per perdita dei diritti civili o politici;
- e) elevazione alla dignità vescovile;
- f) per motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1599, comma 1, lettera c);
- g) revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica;
- h) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto del Ministro della difesa. Se il provvedimento è disposto a domanda, ne è fatta menzione nel decreto.
3. Si applica il disposto dell'articolo 923, comma 5.»;
- ee) all'articolo 1578, comma 1, il numero: «62°» è sostituito dal seguente: «65°»;
- ff) l'articolo 1581 è abrogato;
- gg) all'articolo 1583, comma 1, le parole: «, su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio,» sono soppresse;
- hh) l'articolo 1592 è abrogato;
- ii) all'articolo 1593, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
«1. Le domande per la nomina a cappellano militare di complemento sono dirette all'Ordinario militare munite dei seguenti documenti:
- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- d) certificato sanitario, rilasciato da un ufficiale medico in servizio, dal quale risulta che l'aspirante è in possesso dell'idoneità richiesta dall'articolo 1549.»;
- ll) all'articolo 1594, comma 1, secondo periodo:
- 1) la parola: «addetti» è soppressa;
- 2) la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
- mm) all'articolo 1597, il comma 1 è sostituito dal seguente:  
«1. Il cappellano militare perde il grado per:
- a) dimissioni dallo stato clericale, in applicazione delle norme canoniche;
- b) cessazione dal servizio d'autorità per perdita dei diritti civili o politici, ai sensi dell'articolo 1577, comma 1, lettera d);
- c) cessazione dal servizio per motivi disciplinari, ai sensi degli articoli 1577, comma 1, lettera f), e 1599, comma 1, lettera c).»;
- nn) l'articolo 1599 è sostituito dal seguente:  
«Art. 1599. - (*Sanzioni disciplinari*) - 1. Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate al cappellano militare, in caso di infrazione delle regole disciplinari di cui al comma 2 dell'articolo 1555, e dei doveri di servizio, sono:
- a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 1574;
- b) la sospensione dalle funzioni del grado, di cui all'articolo 1589;
- c) la cessazione dal servizio.»;

oo) l'articolo 1601 è sostituito dal seguente:

«Art. 1601. - (*Avvio dell'inchiesta formale*) - 1. Ai fini dell'accertamento di un'infrazione disciplinare che comporta una delle sanzioni indicate all'articolo 1599, il cappellano è sottoposto a inchiesta formale su rapporto dell'autorità competente, a seconda della sede in cui si trova il cappellano.»;

pp) all'articolo 1602:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'inchiesta formale è affidata dal Ministro della difesa all'organo competente dell'Ordinariato militare.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 4, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, formulando una proposta motivata»;

qq) l'articolo 1603 è sostituito dal seguente:

«Art. 1603. - (*Decisioni del Ministro*) - 1. Il Ministro, in base alle risultanze dell'inchiesta formale, decide, sentito il parere dell'Ordinario militare, se al cappellano militare deve o meno essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 1599.»;

rr) gli articoli 1604 e 1605 sono abrogati;

ss) l'articolo 1608 è sostituito dal seguente:

«Art. 1608. - (*Modalità di avanzamento*) - 1. Le promozioni dei cappellani militari si effettuano:

a) per anzianità congiunta al merito, dal grado di cappellano militare di complemento sino al grado di cappellano militare capo;

b) per merito comparativo, dal grado di cappellano militare capo al grado di secondo cappellano militare capo.»;

tt) l'articolo 1609 è sostituito dal seguente:

«Art. 1609. - (*Promozioni dei cappellani militari*) - 1. Le promozioni dei cappellani militari sono conferite con decreto del Ministro della difesa, previa designazione di una commissione di avanzamento, presieduta dall'Ordinario militare e della quale fanno parte il Vicario generale militare e tre secondi cappellani militari, di cui uno, prescelto dall'Ordinario militare, esercita le funzioni di segretario.

2. I secondi cappellani militari membri della commissione di avanzamento sono nominati dal Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.

3. Per la validità delle deliberazioni della commissione d'avanzamento è necessaria la presenza di almeno tre membri, compreso l'Ordinario militare.

4. Il verbale di ciascuna seduta è sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, il quale indica, eventualmente, quali deliberazioni non approva, motivando in tal caso il suo giudizio.»;

uu) all'articolo 1610:

1) al comma 1, le parole: «nei ruoli unici di cui all'articolo 1552» sono sostituite dalle seguenti: «nel ruolo»;

2) al comma 2, le parole: «o dalle funzioni del grado» sono soppresse;

vv) l'articolo 1611 è sostituito dal seguente:

«Art. 1611. - (*Forme di avanzamento*) - 1. L'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente avviene:

a) ad anzianità congiunta al merito, per il grado di cappellano militare addetto;

b) per merito comparativo, per i gradi di cappellano militare capo e primo cappellano militare capo.

2. Le promozioni al grado superiore dipendono da valutazioni di merito che hanno a oggetto la capacità e l'idoneità degli interessati, secondo il giudizio espresso dagli organismi competenti.»;

zz) l'articolo 1612 è sostituito dal seguente:

«Art. 1612. - (*Periodi di permanenza minima nel grado*) - 1. Gli anni di anzianità minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione sono i seguenti:

a) cappellano militare addetto: 5 anni;

b) cappellano militare capo: 10 anni;

c) primo cappellano militare capo: 10 anni.»;

aaa) gli articoli 1613, 1614, 1615, 1617 e 1618 sono abrogati;

bbb) l'articolo 1621 è sostituito dal seguente:

«Art. 1621. - (*Trattamento economico dell'Ordinario militare e dei cappellani militari*) - 1. Al personale del servizio di assistenza spirituale si applicano le disposizioni della presente sezione.

2. All'Ordinario militare compete il trattamento economico previsto per il grado di tenente generale.

3. Al Vicario generale militare spetta il trattamento economico di base degli ufficiali delle Forze armate, secondo il grado di assimilazione.

4. Ai cappellani militari spetta il trattamento economico di base degli ufficiali della Forza armata presso la quale prestano servizio, secondo il grado di assimilazione.

5. Ai cappellani militari sono altresì corrisposte, secondo il grado di assimilazione, con esclusione di ogni altra, le seguenti indennità:

a) l'indennità integrativa speciale prevista per legge al personale militare di grado corrispondente a quello di assimilazione;

b) l'indennità mensile di impiego operativo di base;

c) l'indennità di missione disposta dalle autorità competenti;

d) l'indennità di imbarco disposta dalle autorità competenti.

6. Il cappellano militare non percepisce compensi per lavoro straordinario in ordine all'assolvimento delle funzioni ministeriali in qualunque orario espletate, fermi restando gli eventuali obblighi assicurativi.»;

ccc) l'articolo 1625 è sostituito dal seguente:

«Art. 1625. - (*Pensioni normali e privilegiate del personale del servizio di assistenza spirituale*) - 1.

Per le pensioni normali, privilegiate, ordinarie e di guerra all'Ordinario, al Vicario generale e ai cappellani militari in servizio permanente, il trattamento previdenziale segue il trattamento economico principale, fermo restando che con la cessazione dal servizio al 65° anno di età si interrompe ogni progressione di carriera e di avanzamento economico.».

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1555 del codice dell'ordinamento militare, come novellato dalla lettera z) del comma 1 del presente articolo, si applicano le specifiche disposizioni in materia di disciplina militare del medesimo codice e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

## Capo II

### ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AD OBBLIGAZIONI INTERNAZIONALI CONTRATTE CON LA SANTA SEDE

#### Art. 4.

#### **Approvato**

*(Disposizioni in materia di informazione sull'avvio del procedimento penale)*

1. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «sull'azione» sono sostituite dalle seguenti: «sul procedimento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico è arrestato, fermato o sottoposto a una misura cautelare limitativa della libertà personale o quando è comunicata allo stesso o al suo difensore la pendenza del procedimento penale o, in ogni caso, quando è esercitata l'azione penale nei suoi confronti, il pubblico ministero informa, segnalando le norme che si assumono violate, la data e il luogo del fatto, la seguente autorità ecclesiastica:

a) la Santa Sede, nella persona del Cardinale Segretario di Stato, quando la comunicazione riguarda vescovi titolari o emeriti, inclusi gli ordinari diocesani, i prelati territoriali, i coadiutori e ausiliari, oppure ordinari di luogo equiparati a vescovi diocesani, inclusi gli abati di abbazie territoriali o i sacerdoti che, in sede vacante, svolgono l'ufficio di amministratore della diocesi;

b) l'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica, quando la comunicazione riguarda sacerdoti, secolari o appartenenti a istituti di vita consacrata o a

società di vita apostolica.»;

c) al comma 3-*bis*, le parole: «nei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1».

Art. 5.

### **Approvato**

*(Disposizioni in materia di assunzione della testimonianza di cardinali)*

1. Dopo l'articolo 206 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 206-*bis*. - (*Assunzione della testimonianza di cardinali*) - 1. Se deve essere assunta la testimonianza di un cardinale che svolge una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede, questi può chiedere di essere esaminato in un luogo di lui indicato, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui risulta preposto.

2. Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica.

3. Si procede nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3».

2. All'articolo 105 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo la parola: «Cardinali» sono inserite le seguenti: «che svolgono una funzione di rilievo particolare presso la Santa Sede»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Rivestono funzioni di rilievo particolare presso la Santa Sede il cardinale decano del Sacro Collegio, i cardinali prefetti dei dicasteri della Curia romana aventi la qualifica di congregazione, il cardinale prefetto del Supremo tribunale della Segnatura apostolica ed il cardinale che presiede la Penitenzieria apostolica».

Art. 6.

### **Approvato**

*(Clausola d'invarianza finanziaria)*

1. Dalle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

### **Approvato**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica ( [1440](#) )

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

**QP1**

[De Falco](#), [Fattori](#), [Di Marzio](#), [Martelli](#)

### **Respinta**

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge costituzionale n. 1440, recante modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica,

premesso che

l'Assemblea Costituente ritenne "più consono al carattere del Senato" (così il relatore in Commissione dei 75 Ruini), il limite di età di 40 anni per l'elettorato passivo in questa Camera, accogliendo le numerose richieste di aumentare quel limite fissato nel progetto iniziale in 35 anni;

non si trattò certo di una decisione casuale, da modificare alla leggera nel senso di un

"giovanilismo" istituzionale molto pericoloso;

Il Senato, infatti, è stato concepito, come la necessaria camera di riflessione eletta da un corpo elettorale formato da cittadini maturi e composto da eletti la cui età minima consente di ritenere che tali parlamentari dispongano di una adeguata esperienza di vita al fine di realizzare così una opportuna diversificazione ed un accorto bilanciamento anche anagrafico tra le due Camere;

Il nostro sistema parlamentare viene spesso erroneamente definito un sistema bicamerale "perfetto", ma in realtà esso è un sistema paritario in cui le Camere hanno pari dignità e potestà e l'iniziativa legislativa appartiene ad entrambe, disgiuntamente;

alla Costituente, si decise che i due rami del Parlamento si differenziassero appunto sotto il profilo soggettivo, per le diverse età dell'elettorato attivo e passivo, nonché sotto il profilo territoriale, perché alla Camera dei Deputati il candidato è eletto su base nazionale, mentre al Senato su base regionale. Inoltre, Ciascuna Camera è dotata di autodichia;

di conseguenza, la Camera si caratterizza per essere la Camera che rappresenta l'espressione dell'interno Paese mentre il Senato dovrebbe incarnare la espressione rappresentativa dei territori e delle Regioni nell'ambito della unitaria politica nazionale;

La modifica in discussione, invece, non solo tende ad appiattare quelle specificità e ad annullare quella differenziazione che fu fortemente voluta dai costituenti ma contraddice lo spirito dell'architettura complessiva, tradendo un chiaro progetto di totale omologazione del Senato della Repubblica alla Camera Deputati, quale secondo ulteriore passaggio, dopo la riduzione del numero dei parlamentari, di una inconfessata modificazione complessiva della Costituzione;

appare evidente, infatti, che con questo secondo elemento di modifica costituzionale prenda forma gradualmente l'ipotesi di rendere il Senato fotocopia della Camera, attraverso un procedimento che intende svelare solo alla fine il disegno complessivo ed il punto di caduta che i proponenti perseguono. Il risultato che s'intende ottenere è in piena contraddizione rispetto alla architettura dei rapporti istituzionali che scaturì in esito ai lavori della Assemblea Costituente;

è evidente che si sia giunti alla determinazione in questo modo criptico ed artificioso in base alle passate esperienze, laddove si era tentato di proporre pessime riforme generali che non hanno trovato il consenso dei cittadini. Si sta evidentemente andando, attraverso un metodo parcellizzato, attraverso tanti mini interventi che hanno come scopo ultimo, con tutta evidenza, quello di cancellare le differenze tra i due rami del Parlamento, passaggio propedeutico alla successiva cancellazione dello stesso Senato, che diverrebbe (o comunque verrebbe considerato) copia inutile della Camera, o, comunque al suo svilimento rispetto all'attuale peso;

ecco spiegato, quindi, anche il motivo di interventi come quello al nostro esame, e di quello che intende modificare l'articolo 57 della Costituzione, cancellando la base regionale dell'elezione del Senato. Non si comprenderebbe altrimenti il perché di provvedimenti di grande effetto ma portati avanti in testi brevissimi, di nascosto, in apparenza senza alcun coordinamento, indicando un obiettivo (in questo caso quello dell'età), che non è quello reale (l'omologazione delle due Camere);

si tratta, però, di un procedimento francamente inaccettabile. Si può anche pensare di modificare l'assetto istituzionale del nostro Paese, ma è necessario che tale scelta sia correttamente indicata in modo esplicito, aprendo un'ampia discussione politica nel Paese e non attraverso un DDL come questo, approvato nel luglio del 2019 dalla Camera e rimesso improvvisamente alla vigilia del Referendum costituzionale sul taglio del numero dei Parlamentari, come se fosse uno di quei correttivi promessi, cosa che non è;

appare necessario, quindi, intervenire per fermare il progetto di cancellazione del Senato oltre che per informare i cittadini di quanto accade, ossia del tentativo, surrettiziamente portato avanti, di ridurre sempre di più a nulla il sistema rappresentativo parlamentare, in questo processo di latente "governismo" che tende a svuotare non solo il Senato ma tutto il Parlamento unica vera garanzia di libertà per i cittadini stessi;

considerato che:



il Senato, come detto, si diversifica dalla Camera per la base regionale della sua elezioni ed per l'età del corpo elettorale e dei componenti, ed è per questo età e per questo vi possono essere maggioranze diverse rispetto all'altro ramo del Parlamento. Questa diversità è un elemento di differenziazione o esiste realmente, ed ha un senso specifico, ed allora non va affievolito, oppure va francamente cancellata una delle due Camere. Si tratta di un elemento da preservare e non da sopprimere, se si vuole davvero conservare la natura rappresentativa complessa della nostra Repubblica parlamentare;

un Parlamento composto da due Camere con pari dignità e poteri, ma diversificato evita il rischio dell'onnipotenza del Governo, che è chiamato a collaborare con un Parlamento che ha il dovere ed il diritto di intervenire per migliorare, emendare, approvare o respingere le proposte e l'azione del Governo e a rappresentare non solo la politica delle opinioni, ma anche le esigenze ed i bisogni dei territori e delle regioni;

considerato, inoltre, che:

l'età media del nostro Paese è considerevolmente aumentata negli ultimi 50/60 anni e che la soglia della terza età si è spostata molto più in alto rispetto al secondo dopo guerra, e che di conseguenza la popolazione anziana è enormemente aumentata di numero ed è sempre più attiva, grazie alle migliorate condizioni di vita;

allo stesso tempo, i giovani diventano autonomi ed adulti responsabili sempre più tardi anche grazie al sempre più diffuso ingresso nelle Università e a causa della scarsità delle occasioni lavorative;

se si volesse adeguare all'oggi il criterio di esperienza scelto dai Costituenti, si dovrebbe tenere conto di una serie di fattori quali, appunto, l'ingresso nel mondo lavorativo e sociale più tardivo e l'aumento dell'età media di circa 15/20 anni. Perciò, traslando i limiti individuati dai Costituenti, si potrebbe ritenere oggi adeguato che l'elettore del Senato abbia circa 30/35 anni, mentre il Senatore almeno 45/50 anni, e anche l'età di elezione dello stesso Presidente della Repubblica potrebbe essere innalzata ad almeno 60 anni di età;

risulta, dunque, non manifestamente infondato ritenere che se si desse luogo alle modifiche recate dal DDL in esame, si verificherebbe una irragionevole ed ingiustificata sotto-rappresentazione delle fasce di età numericamente più consistenti, ovvero sia quelle degli anziani e tale circostanza sarebbe anche gratuitamente irrispettosa;

la Camera dei deputati è legittimamente vista come la Camera dei giovani, mentre il Senato, coerentemente con il nome che porta, con la sua antica storia, e con le stesse idee dei Costituenti, può e deve essere la Camera di coloro che sono più avanti nell'età, che hanno vissuto buona parte della loro vita, e maturato un patrimonio di esperienza che non deve essere disperso. La scelta di ridurre l'età, sia per l'elettorato passivo sia per quello attivo, inevitabilmente comporta il disconoscimento del valore del patrimonio di esperienza proprio delle persone mature;

al contrario, conservare, quantomeno, i limiti di età previsti attualmente dalla Carta Costituzionale per il Senato della Repubblica darebbe un messaggio forte in favore di coloro che, come detto, sono sempre più la maggioranza di un Paese che si invecchia ma che non per questo deve vivere questo invecchiamento come un problema, ma anzi come una risorsa di esperienza, pacatezza, riflessione che non può che fare bene a tutte le generazioni;

considerato anche che

di fatto il disegno di legge in esame, così come quello che vuole cancellare la base regionale per l'elezione del Senato (art. 57 Costituzione), sempre in maniera surrettizia ma sin troppo chiara, mina le basi del nostro bicameralismo paritario, creando un bicameralismo "iperperfetto" e quindi totalmente inutile;

si ricorda, infatti, che l'articolo 55 della Costituzione al comma 1 recita: "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", e il comma successivo chiarisce che il Parlamento in seduta comune si riunisce solo in determinati casi previsti dalla Costituzione

stessa, non esistendo, per esplicita volontà dell'Assemblea Costituente, un'Assemblea Nazionale che unisca le due Camere in una e quindi escludendo che esista un senso logico, giuridico o politico per una sommatoria tra Deputati e Senatori considerati, malevolmente, come un tutt'uno;

occorre ancora una volta ricordare l'azione e lo spirito dei Costituenti, elementi che non possono mai essere trascurati anche qualora s'intenda modificare la Costituzione stessa. la Sottocommissione incaricata di esaminare la parte di progetto relativo alla Camere, decise che la Repubblica nascente avesse carattere parlamentare, e, dopo lungo ed approfondito dibattito, che il sistema fosse bicamerale paritario elettivo (ma non perfettamente eguale);

non è estraneo a questa pregiudiziale ricordare quanto disse l'on. Tosato che riteneva necessaria una seconda Camera, avente pari dignità con la Camera dei deputati, per una ragione di equilibrio e contrappeso per evitare anche un, non impossibile, "assolutismo democratico", qualora tutto il potere fosse concentrato in un solo organo;

dunque, ecco la necessità di una seconda Camera, il Senato, legittimata come l'altra dal voto popolare, con poteri e dignità identici, ma con modalità di elezione diverse (articoli 57 e 58 della Costituzione);

al contrario, il disegno di legge al nostro esame, senza mai dirlo esplicitamente si ribadisce, punta proprio a rovesciare i presupposti dell'articolo 55 ed è quindi incostituzionale, in quanto la complessiva manovra che si va delineando attraverso, per ora, la drastica riduzione dei parlamentare e l'omologazione di Camera e Senato militano nel senso di una graduale destabilizzazione dell'assetto costituzionale, che va bloccato;

l'articolo 138 della Costituzione consente la revisione della Carta costituzionale ma non il suo stravolgimento, come costantemente affermato dalla dottrina,

delibera,

a norma dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere alla discussione del disegno di legge.

## ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 1.

#### **Non posto in votazione**

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età».

---

N.B. Approvato in prima deliberazione il disegno di legge composto del solo articolo 1, interamente sostituito dall'emendamento 1.101 (testo 2).

#### EMENDAMENTI

#### **1.100**

#### [Malan](#)

#### **Ritirato. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 58, primo comma, la parola "venticinesimo", è sostituita dalla parola "ventunesimo";

b) all'articolo 58, secondo comma, la parola "quaranta", è sostituita dalla parola "trenta";

**c) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:**

**"Art. 59**

**È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è senatore a vita alla data del 31 dicembre 2020, nonché il Presidente della Repubblica in carica alla medesima data, una volta lasciato l'incarico.";**

**d) il primo comma dell'articolo 63 è sostituito dai seguenti:**

**"Il Vice Presidente della Repubblica è di diritto Presidente del Senato. Il Senato elegge fra i suoi componenti il resto del Consiglio di Presidenza. La Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.";**

**e) all'articolo 64, al quarto comma, le parole ", anche se non fanno parte delle Camere," sono soppresse;**

**f) all'articolo 74, il secondo comma è sostituito dal seguente:**

**"Se le Camere approvano nuovamente la legge con la maggioranza dei tre quinti dei rispettivi componenti, questa si considera comunque promulgata entro quindici giorni dall'ultimo voto.";**

**g) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:**

**"Art. 83. - Il Presidente e il Vice Presidente della Repubblica sono eletti congiuntamente a suffragio universale e diretto, nei modi stabiliti da Legge Costituzionale";**

**h) all'articolo 84, la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "trentacinque";**

**i) all'articolo 85, primo comma, le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni ed è rieleggibile una sola volta";**

**j) all'articolo 85, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:**

**"Le elezioni del Presidente e del Vice Presidente della Repubblica si svolgono in uno o più dei primi dieci giorni di maggio, includendo una domenica, secondo quanto stabilito da legge costituzionale";**

**k) l'articolo 86 è sostituito dal seguente:**

**"Art. 86 - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Vice Presidente diventa Presidente fino alla fine del mandato. Nel caso di mancanza anche del Vice Presidente, il Parlamento in seduta comune elegge il Presidente che resta in carica fino alla data prevista come termine del mandato per il presidente eletto a suffragio universale. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Vice Presidente della Repubblica, il Presidente, con il preventivo consenso del Senato, nomina un nuovo Vice Presidente.";**

**l) l'articolo 87 è sostituito dal seguente:**

**"Art. 87.**

**Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale, è il Capo dello Stato e del Governo.**

**Determina e dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.**

**Nomina i Ministri, dopo aver acquisito il parere della Camera dei deputati, ne promuove e coordina l'attività e può revocarli, anche a seguito di censura da parte della Camera stessa.**

**Può inviare messaggi alle Camere e le informa almeno una volta l'anno sull'andamento dell'attività di governo.**

**Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa del Governo.**

**Promulga le leggi ed emana i regolamenti.**

**Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.**

**Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato, i dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti degli enti pubblici.**

**Nomina, secondo quanto previsto all'articolo 135, i giudici della Corte Costituzionale, con il parere e il consenso, alternativamente, della Camera dei Deputati e del Senato.**

**Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i trattati, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.**

**Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.**

**Nomina, con il parere e il consenso della Camera dei Deputati e del Senato, un nuovo Vice Presidente, in caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni di quello precedente, o nel caso in cui egli sia diventato Presidente.**

**Può concedere grazia e commutare le pene.**

**Conferisce le onorificenze della Repubblica.";**

**m) l'articolo 90 è sostituito dal seguente:**

**"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato di accusa solo dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente.";**

**n) l'articolo 92 è sostituito dal seguente:**

**"Art. 92. - Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente della Repubblica e dai Ministri.**

**L'ufficio di Ministro è incompatibile con l'appartenenza ad una delle due Camere.**

**I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri e prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.**

**Un terzo dei membri della Camera dei deputati può presentare una mozione di censura nei confronti di singoli Ministri. L'approvazione della mozione non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.**

**L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge.»;**

**o) all'articolo 93 le parole "Il Presidente del Consiglio dei ministri e" sono soppresse;**

**p) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:**

**"Art. 96.**

**I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.";**

**q) all'articolo 104 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**1) il secondo comma è sostituito dal seguente:**

**"Il Consiglio superiore della magistratura elegge un presidente fra i componenti designati dal Parlamento";**

**2) il quinto comma è abrogato;**

**r) l'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:**

**"Art. 135.**

**La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, successivamente ad ogni vacanza, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso della Camera dei deputati, uno dal Presidente della Repubblica con il parere e il consenso del Senato, uno dalle**

**supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati a vita, salvo dimissioni o permanente inabilità ad adempierne le funzioni, accertata dagli altri giudici a maggioranza dei due terzi.**

**Il giudice costituzionale cessato dalla carica non può assumere altro ufficio, pubblico o privato. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile.**

**L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con ogni altra carica ed ufficio.**

**Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari."**

**s) gli articoli 88, 89, 94 e 95 sono abrogati.».**

### **1.101 (testo 2)**

Il Relatore

**Approvato**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono soppresse.»

*Consequentemente, sostituire il Titolo con il seguente:*

«Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».

### **1.102**

[Malan](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. Alla Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 58, primo comma, sostituire la parola "venticinquesimo", con la parola "ventunesimo";
- b) all'articolo 58, secondo comma, sostituire la parola "quaranta", con la parola "trenta";
- c) **all'articolo 84, la parola "cinquanta" è sostituita dalla parola "trentacinque".**

### **1.103**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il quarantesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età"».

**1.104**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentanovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaquattresimo anno di età"».

**1.105**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantatreesimo anno di età"».

**1.106**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentasettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaduesimo anno di età"».

### 1.107

[De Falco](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantunesimo anno di età"».

### 1.108

[De Falco](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentacinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantesimo anno di età"».

### 1.109

[De Falco](#), [Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaquattresimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il

quarantanovesimo anno di età"».

### 1.110

[De Falco, Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentatreesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantottesimo anno di età"».

### 1.111

[De Falco, Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaduesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantasettesimo anno di età"».

### 1.112

[De Falco, Nugnes](#)

#### **Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaseiesimo anno di età"».

### 1.113



[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età"».

**1.114**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventinovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaquattresimo anno di età"».

**1.115**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantatreesimo anno di età"».

**1.116**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventisettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaduesimo anno di età"».

**1.117**

[De Falco, Nugnes](#)

**Precluso**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantunesimo anno di età"».

**1.118**

[De Falco, Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il quarantesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

**1.119**

[De Falco, Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentanovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaquattresimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

### 1.120

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantatreesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

### 1.121

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentasettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantaduesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

### 1.122

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantunesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

### 1.123

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentacinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il cinquantesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

### 1.124

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaquattresimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantanovesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

### 1.125

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentatreesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantottesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

**1.126**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentaduesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantasettesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

**1.127**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentunesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaseiesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

**1.128**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il trentesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

**1.129**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventinovesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaquattresimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

**1.130**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantatreesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

**1.131**

[De Falco](#), [Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventisettesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantaduesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

**1.132**

[De Falco, Nugnes](#)

**Precluso. Improprio la parte evidenziata in neretto.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiseiesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto il quarantunesimo anno di età."

**2. All'articolo 84 della Costituzione sostituire le parole "Cinquanta anni" con le seguenti "Sessantacinque anni"».**

**1.133**

[Malan](#)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:*

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di età.»

**1.134**

[Malan](#)

**Precluso**

*Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:*

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventiduesimo anno di età.»

### 1.135

[Malan](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso "Art. 58", sostituire il primo comma con il seguente:*

«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il ventitreesimo anno di età.»

### 1.136

[Malan](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso "Art. 58", al secondo comma, sostituire la parola «venticinque» con la parola «trenta».*

### 1.137

[Malan](#)

#### **Precluso**

*Al comma 1, capoverso "Art. 58", al secondo comma, sostituire la parola «venticinque» con la parola «trentacinque».*

### 1.138

[Malan](#)

#### **Improponibile**

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«Conseguentemente, sostituire nella Costituzione la parola "Senato", ovunque ricorra, con le seguenti: "Assemblea Nazionale del Popolo", le parole "senatore" o "senatori", ovunque ricorran, con "membro" o "membri dell'Assemblea Nazionale del Popolo".»

### 1.139

[Fantetti](#)

#### **Improponibile**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*



«Conseguentemente, all'articolo 57 della Costituzione, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"In caso di estensione per legge ordinaria o costituzionale del corpo elettorale del Senato successiva al 1° gennaio 2020 si applica, per quanto riguarda il numero totale dei senatori elettivi e il numero minimo per regione, il testo della Costituzione entrato in vigore il 1° gennaio 1948 e, a tal fine, la Circostrizione Estero è considerata regione con la popolazione maggiorenne degli iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero."»

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1 1.0.100

[Calderoli](#)

### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.»

*Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:* «Modifiche dell' articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica e nomina dei senatori a vita e abrogazione dell'articolo 59 in materia di senatori a vita».

## 1.0.101

[Calderoli](#)

### **Improponibile**

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1-bis

1. Il comma secondo dell'articolo 59 della Costituzione è abrogato.»

*Conseguentemente, sostituire il titolo del provvedimento con il seguente:* «Modifiche degli articoli 58 e 59 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica e nomina dei senatori a vita».

## **Tit.100**

Il Relatore

### **Ritirato**

*Sostituire il Titolo con il seguente:*

«Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica».

## **Tit.101**

[Malan](#)

## **Improponibile**

*Sostituire il Titolo con il seguente: «Modifiche alla Costituzione»*

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DICHIARATO ASSORBITO

Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni ( [307](#) )

#### ARTICOLO 1

##### Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.

---

N.B. Disegno di legge costituzionale dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1440.

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DICHIARATO ASSORBITO

Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica ( [1022](#) )

#### ARTICOLO 1

##### Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:  
«Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto».

---

N.B. Disegno di legge costituzionale dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1440.

### DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE DICHIARATO ASSORBITO

Estensione del suffragio per l'elezione del Senato ( [1116](#) )

#### ARTICOLO 1

##### Art. 1.

1. All'articolo 58 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:  
«I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto».

---

N.B. Disegno di legge costituzionale dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 1440 .

### *Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1169**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1220**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1221**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1763**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi presentati dal Governo, secondo i quali:

con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), si rappresenta che la nuova formulazione

dell'articolo 17 del codice dell'ordinamento militare non reca innovazioni rispetto alle attività già espletate, a legislazione vigente, dai cappellani militari, potendo quindi trovare attuazione con le risorse umane e finanziarie già stanziare;

relativamente all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), che inserisce nel codice dell'ordinamento militare il nuovo articolo 1533-*bis*, si rassicura circa l'invarianza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle modalità di esercizio in concreto dell'assistenza spirituale alle forze armate e si rappresenta che, già a legislazione vigente, l'attività di cura parrocchiale presuppone la disponibilità di alloggi di servizio;

con riguardo all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), viene assicurata l'assenza di oneri connessi all'istituzione della figura dei cappellani coordinatori, trattandosi di un mero incarico di funzione, che non comporta alcuna modifica del trattamento economico;

con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere *ss*), *vv*) e *zz*), viene fatto presente che le nuove forme di avanzamento di cui agli articoli 1608, 1611 e 1612 del codice dell'ordinamento militare sono funzionali alla riduzione degli oneri, attraverso la riduzione di alcune figure di vertice, l'allungamento dei tempi di accesso ai gradi più elevati e la revisione del trattamento economico;

in merito al riassetto dell'organico, viene confermata la riduzione, a regime, a 162 unità, agendo sulle immissioni di personale della categoria iniziale (cappellani addetti) che potranno essere effettuate solo se le consistenze effettive lo permetteranno. Viene, altresì, ricordato che, secondo la relazione tecnica, a garanzia dell'invarianza finanziaria, il nuovo articolo 1577 del codice dell'ordinamento militare, come modificato dall'articolo 3), comma 1, lettera *dd*), prevede tra le cause di cessazione dal servizio permanente dei cappellani militari, la facoltà di revoca della designazione da parte dell'autorità ecclesiastica,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1169**

Presidente, onorevoli colleghi senatori, una criminalità sempre più transnazionale ci pone di fronte alla necessità di prevedere una legislazione internazionale adeguata. E la condivisione di conoscenze ed esperienze reciproche è la base per migliorare strumenti e prassi nella lotta contro il crimine. Con il testo che ci apprestiamo a ratificare, e per il quale esprimo il voto favorevole del gruppo Italia Viva-Psi, si aggiunge uno strumento giuridico organico per organizzare la cooperazione in materia di sicurezza.

L'obiettivo naturale è promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione di polizia per prevenire e contrastare la criminalità nelle sue varie forme e il terrorismo.

Ne condividiamo l'approccio tecnico-operativo, perché mira a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia efficiente ed efficace, in linea con i rispettivi ordinamenti giuridici ed obblighi internazionali. E lo fa mettendo in collaborazione per la parte italiana il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e, per la parte argentina, il Ministero della sicurezza.

E riteniamo utile che l'intesa insista sulla cooperazione di polizia in alcuni settori che riteniamo fondamentali. In particolare ci riferiamo: alla tratta di persone; al traffico illecito di armi, alla criminalità informatica e pedopornografia *on line*, ai reati finanziari come il riciclaggio e, naturalmente, al traffico illecito di stupefacenti.

Condividiamo anche l'approccio organizzativo - con la collaborazione non solo tramite scambio di informazioni, ma anche di esperti e con la programmazione di corsi e attività addestrative per le forze di polizia.

Tutte attività che potranno essere utili in maniera molto concreta. Ad esempio per la ricerca di latitanti e di gruppi terroristici, per la localizzazione e il tracciamento di patrimoni di provenienza illecita. Ma anche per reprimere e perfino prevenire le infiltrazioni criminali nelle società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici, individuando prima quelle sigle che possano risultare sospette.

Risultati concreti del rafforzamento della cooperazione bilaterale in materia giudiziaria e di lotta ai reati tra Italia ed Argentina sono già stati possibili grazie al dialogo sempre più fitto tra i nostri due Paesi.

Io stessa ho avuto modo di intervenire al primo seminario antimafia italo-argentino organizzato a

Buenos Aires dal Parlamento argentino nel marzo del 2019. Un evento che ha posto le basi per una serie di altre iniziative e collaborazioni istituzionali.

Penso ad esempio sempre nello stesso anno alla visita a Roma del ministro della Giustizia argentino, German Garavano, e la presenza a Buenos Aires nel mese di settembre anche dell'allora presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone che ha dato l'avvio alla stesura di un *memorandum* di intesa tra i nostri due Paesi.

L'Argentina ha quindi un'importanza straordinaria sullo scenario internazionale nel contrasto sia alle mafie che al narcotraffico. Ancor di più con il nostro Paese in virtù dei forti, stretti legami sociali, economici e commerciali. Oltre il 50 per cento della popolazione argentina è di discendenza italiana. Lo stesso ex-presidente Macri era di origine calabrese.

Ecco che è fondamentale prevedere gli adeguati strumenti normativi. Per quanto riguarda il narcotraffico, oltre all'accordo siglato nel 2007 tra l'Agenzia delle Dogane italiane e il corrispondente organismo argentino (per tua info AFIP, Amministrazione degli Ingressi Pubblici), è ancora vigente un *memorandum* d'intesa nella lotta alla criminalità organizzata, ai traffici illeciti e al terrorismo, firmato a Buenos Aires nel 1999 tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la Segreteria di Sicurezza del Ministero dell'Interno argentino. Che per la parte della cooperazione di polizia viene aggiornato e superato proprio dall'accordo che ratifichiamo oggi.

La via decisiva per combattere la criminalità organizzata presuppone una collaborazione internazionale energica ed efficace. È positivo, quindi, che con questo accordo si regolamenti la cooperazione di polizia sia sotto il profilo strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti all'ordine e alla sicurezza pubblica.

Ma proprio a questo proposito, in chiusura di intervento, non posso che accompagnare al nostro voto favorevole, un invito alle istituzioni argentine. È l'invito ad una maggiore trasparenza, ad esempio nella comunicazione dei dati sulla criminalità e quello a una sempre crescente collaborazione tra istituzioni nello scambio di informazioni e nella promozione di iniziative e progetti utili.

Insistere sulla sicurezza è la strada giusta.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1220**

Presidente, onorevoli colleghi senatori, migliaia di giovani in tutto il mondo hanno infiammato le piazze negli scorsi mesi per i *Fridays for Future*. Abbiamo guardato ammirati - forse anche con un pizzico di nostalgia - la passione e la convinzione con la quale queste ragazze e questi ragazzi sono convinti di poter cambiare il mondo. Il mondo proprio nel senso letterale del termine, ossia il pianeta Terra.

Ma la verità è che questi giovani ci stanno chiedendo di mantenere fede a un impegno. È l'impegno per l'ambiente. È l'impegno per il loro futuro. Un impegno del quale come istituzioni siamo chiamati a farci carico. Perché la sfida contro il cambiamento climatico è decisamente la più importante dei prossimi anni.

Del resto, anche l'epidemia Covid e i possibili legami della diffusione del virus con l'inquinamento dell'aria hanno richiamato ancora una volta società e governi alla necessità di ridurre emissioni e gas nocivi.

La ratifica sull'emendamento di Kigali va in questo senso. E per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi. Il testo interviene sul Protocollo di Montreal impegnando i Paesi firmatari a contenere i livelli di produzione e di consumo delle sostanze dannose per la fascia ozono.

In particolare, l'intesa mira a ridurre soprattutto quegli idrofluorocarburi che hanno un elevato potenziale di riscaldamento globale e, quindi, un forte impatto sul clima presenti soprattutto nei settori della refrigerazione a partire da un oggetto molto comune al quale tutti noi ricorriamo: gli impianti di condizionamento d'aria.

L'utilità dell'Accordo risiede anche nel prevedere misure pratiche per l'attuazione di tutto questo, disciplinando gli scambi commerciali, la comunicazione dei dati di monitoraggio, l'attività di ricerca, lo scambio di informazioni e l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo.

Come europei, abbiamo sempre dimostrato una sensibilità ecologica molto spiccata, soprattutto se paragonata a quella di altri Paesi. Penso ad esempio agli Stati Uniti. E proprio per questa sensibilità,

già a partire dal 2015, l'Unione europea aveva introdotto misure di riduzione graduale degli HFC fino a prevederne una riduzione del 79 per cento entro il 2030.

La ratifica dell'emendamento di Kigali da parte dell'Italia, quindi, non influenzerà le amministrazioni centrali e le imprese perché il regolamento europeo già definisce misure più restrittive di quelle previste dall'emendamento in questione.

Pertanto, il sistema giuridico nazionale e comunitario sono già conformi alle disposizioni introdotte dall'emendamento e non dovremo emanare ulteriori norme specifiche.

Naturalmente, con l'emendamento di Kigali al Protocollo, si continuano ad applicare gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e sul relativo Protocollo di Kyoto.

L'emendamento obbliga, inoltre, ciascuna Parte a istituire entro il primo gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'emendamento, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione degli HFC controllati dal Protocollo, siano tali sostanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.

L'emendamento lascia flessibilità alle parti di istituire o modificare i loro sistemi di licenze, a condizione che tali sistemi agevolino la raccolta dei dati e il monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti dal Protocollo.

In questi mesi abbiamo assistito a un'attenzione collettiva sempre più crescente nei confronti della questione climatica e a una diversa coscienza ambientalista da parte dei singoli cittadini. Ed era ora, verrebbe da dire.

Sta a noi Istituzioni, anche con la ratifica di accordi come questo, dare una risposta a quei ragazzi in piazza contro il *climate change*.

Grazie Presidente.

#### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1221**

Presidente, onorevoli colleghi senatori, non solo petrolio: il Gabon offre numerose risorse e interessi per il nostro tessuto imprenditoriale, che infatti sta investendo sempre di più nel Paese. Pensiamo alla presenza di Trevi e Coopprogetti di Gubbio nel settore delle infrastrutture e dell'edilizia, a quella della multinazionale vicentina CoraWood nel legno; o ancora a IVECO nel settore degli automezzi di trasporto militare e civile e di IIG di Roma e nel settore edilizio; oltre appunto - come ricordavamo poco fa - agli investimenti da tempo effettuati da Eni, che proprio qui nel 2014 ha effettuato un'importata scoperta di gas; rapporti economici ancora più centrali e preziosi in una fase di necessario rilancio come l'attuale *post Covid*.

L'Italia può vantare un rapporto privilegiato con il Gabon, che è cresciuto in particolare a partire dal 2015 con Expo e con l'evoluzione delle nostre relazioni bilaterali; un fattore non di poco conto, se si considera che non sta accadendo altrettanto con il resto d'Europa, dove invece i rapporti si sono maggiormente incrinati con la crisi seguita alle elezioni presidenziali dell'agosto 2016.

È un'amicizia reciproca molto opportuna, che va sostenuta, stimolandola attraverso lo scambio culturale e formativo, come vuole fare questo Accordo per la cui ratifica noi, come Gruppo Italia Viva-Psi, esprimiamo voto favorevole. E non potrebbe essere altrimenti, perché porre nell'osmosi accademica e culturale le basi per un rapporto bilaterale è il primo passo di una relazione durevole - si auspica - e produttiva. L'intesa, infatti, ha il merito di porsi l'obiettivo di potenziare lo sviluppo dei sistemi di istruzione superiore in campo scientifico, tecnologico, letterario, artistico e sportivo. Lo scopo è contribuire ad una migliore conoscenza reciproca fra i rispettivi popoli e le loro culture. Consideriamo che negli atenei italiani sono iscritti 161 studenti gabonesi. Già due anni fa la Farnesina aveva messo disposizione alcune borse di studio per i giovani interessati a studiare in Italia.

Questo Accordo, quindi, si inserisce in un rapporto destinato a crescere per stimolarlo ulteriormente.

E consideriamo anche la nostra presenza italiana in Gabon, attualmente di circa 280 unità; connazionali che attualmente non possono purtroppo contare sulla presenza di un istituto italiano di cultura o di una scuola italiana e, quindi, la promozione e la lingua e della cultura italiana in Gabon è curata dall'Ambasciata a Libreville, dai nostri bravi funzionari che ringraziamo per il prezioso lavoro di tutela della lingua e di avamposto territoriale che svolgono in rappresentanza delle nostre istituzioni,

qui come in tante altre parti del mondo.

Tra le novità positive dell'Accordo, cito a titolo di esempio l'ammissione, nelle rispettive università e istituti di istruzione superiore, di cittadini dei rispettivi Paesi per conseguire formazione professionale e l'attività di ricerca nel Paese della controparte.

Le equipollenze dei diplomi e titoli universitari rilasciati dai due Paesi, che favoriranno lo scambio di nozioni, proponendo borse di studio e di perfezionamento per studenti, di tirocinanti, insegnanti, ricercatori, specialisti tecnici e conferenzieri e favorendo la partecipazione a diverse manifestazioni culturali, artistiche, sportive, turistiche.

Importanti sono anche gli scambi in campo giornalistico attraverso la realizzazione di visite dei giornalisti dei due Paesi. Notevole è poi il ruolo riservato allo sport, con partenariati sportivi e visite reciproche; insomma, lo sport inteso così come lo vediamo noi di Italia Viva, propulsore di valori positivi e sani, di amicizia tra i popoli.

Per tutti questi aspetti, annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-Psi.

### **Dichiarazione di voto della senatrice Garavini sul disegno di legge n. 1763**

Presidente, onorevoli colleghi senatori, sulla questione dei cappellani militari, sui quali questo Accordo interviene, si è registrata una diversità di vedute; da un lato, alcune associazioni di categoria militari e perfino la rete delle comunità cristiane di base contestano la posizione dei cappellani militari adducendo una loro posizione privilegiata all'interno dell'ordinamento, con riferimento anche alla retribuzione prevista; dall'altro la Cei e in generale il mondo cattolico e dei credenti rivendicano la necessità - anzi, il diritto - a un'assistenza spirituale e - come ha avuto modo di scrivere Avvenire, in rappresentanza di tutte queste voci - "i cappellani militari possono essere considerati ministri della sicurezza e della libertà dei popoli. E quindi concorrono anch'essi alla stabilità della pace".

È stato un tema, quindi, in parte divisivo: posizioni legittime, alla luce delle quali possiamo però affermare che la ratifica rappresenta un punto di incontro. E per questo votiamo a favore, come Gruppo Italia Viva-Psi. Votiamo a favore perché riteniamo opportuno il riordino previsto dall'intesa.

In primo luogo, i cappellani militari non sono più militari tra i militari soggetti quindi alle leggi e alla disciplina militare, ma recuperano più nettamente le loro funzioni spirituali e pastorali. Ed è giusto, perché essi costituiscono una figura peculiare e autonoma, tanto che indosseranno non più l'uniforme ma l'abito ecclesiastico.

Inoltre, il provvedimento consentirà significativi risparmi, per due motivi: sia per effetto della contrazione dell'organico dalle attuali 204 unità a 162, con eliminazione di gran parte delle qualifiche apicali sia per una ricalibrazione in senso riduttivo della retribuzione.

L'intesa apporta quindi alcune novità importanti. Innanzitutto delinea lo stato giuridico dei cappellani come figura autonoma rispetto all'organizzazione militare. Data la specificità delle funzioni svolte per l'assistenza religiosa alle Forze armate, resterà fermo il rapporto organico che lega i cappellani alle strutture militari. Essi, infatti, hanno piena libertà di esercizio del loro ministero e risiedono in una delle sedi di servizio loro assegnate; un rapporto che viene preservato per consentire loro la piena agibilità di spazi e luoghi. Ma, allo stesso tempo, accedono ai gradi militari per assimilazione, senza che questo comporti identificazione con la struttura e l'organizzazione militare. Ne consegue che il cappellano non potrà esercitare poteri di comando o direzione e avere poteri di amministrazione nell'ambito delle Forze armate.

Un ulteriore profilo innovativo riguarda il trattamento economico. In particolare, la retribuzione iniziale è ridotta rispetto alla retribuzione degli ufficiali in servizio permanente effettivo. E ancora, l'accesso limitato al rango di tenente colonnello (non più di dieci unità complessive) comporta il limite massimo della retribuzione al grado di maggiore. Viene infine esclusa ogni forma di retribuzione per le attività espletate fuori dell'orario di servizio.

In base a questo nuovo testo, l'assistenza spirituale sarà assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti, su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa.

Di fatto, quindi, si mette al passo della contemporaneità la regolamentazione dell'assistenza spirituale alle Forze armate e lo *status* dei cappellani alla luce dell'evoluzione storica, politica e normativa.

Naturalmente, contestualmente alla ratifica, vengono apportate le conseguenti modifiche al codice dell'ordinamento militare. Ed è una revisione opportuna se consideriamo che la disciplina dell'assistenza spirituale alle Forze armate, nell'ambito nel codice dell'ordinamento militare, risultava ancora quella operata con il riassetto delle disposizioni di una legge del 1961 che, a sua volta, dava attuazione semplicemente del regime del Concordato. Del resto, anche negli ospedali e nelle carceri esistono i cappellani, a conferma di un ruolo di supporto spirituale importante e prezioso per chi si trova a operare - come nel caso dei militari - in contesti spesso difficili, che richiedono non di rado grande solidità e stabilità interiore.

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**  
**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 1169:

sugli articoli 1,2,3,4 e sulla votazione finale, la senatrice Minuto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bossi Umberto, Cario, Castaldi, Cattaneo, Causin, Cerno, Conzatti, Crimi, Crucoli, Damiani, De Poli, De Siano, Di Piazza, Donno, Endrizzi, Faraone, Florida, Gallone, Giacobbe, Iori, L'Abbate, Mallegni, Malpezzi, Margiotta, Marinello, Merlo, Messina Assunta Carmela, Misiani, Monti, Napolitano, Nugnes, Pacifico, Quagliariello, Renzi, Ricciardi, Ronzulli, Ruotolo, Sciascia, Segre, Sileri, Stabile, Toffanin, Turco, Vono e Zanda.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Laforgia, per attività di rappresentanza del Senato; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Pagano, per attività dell'Unione interparlamentare.

Sono considerati in missione i senatori: Montevecchi, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 13,30*); Buccarella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Laforgia, per attività di rappresentanza del Senato; Pagano, per attività dell'Unione interparlamentare.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione i senatori: Montevecchi, per attività di rappresentanza del Senato; Buccarella, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Maiorino, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

**Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza**

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato che, in data 8 settembre 2020, l'Ufficio di Presidenza del Gruppo stesso è stato integrato con la nomina del senatore Franco Mirabelli quale Vicepresidente Vicario e con la nomina del senatore Gianni Pittella quale Vicepresidente, in sostituzione del senatore Dario Stefano.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro dell'economia e finanze

Ministro dell'interno

Ministro delle infrastrutture e trasporti

Ministro dell'istruzione

Ministro della salute

Ministro per le pari opportunità e la famiglia

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1931)

(presentato in data 08/09/2020);

senatore D'Alfonso Luciano

Disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo (1932)

(presentato in data 08/09/2020).

### **Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1<sup>a</sup> Commissione permanente Affari Costituzionali*

sen. Salvini Matteo ed altri

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia da COVID-19, nonché interventi finalizzati a garantire un giusto ristoro in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che hanno riportato lesioni o infermità di tipo irreversibile a causa dell'infezione da COVID-19 (1861)

previ pareri delle Commissioni 2<sup>a</sup> (Giustizia), 4<sup>a</sup> (Difesa), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12<sup>a</sup> (Igiene e sanità), 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2020).

*In sede referente*

*5<sup>a</sup> Commissione permanente Bilancio*

Gov. Conte-II: Pres. Consiglio Conte, Ministro economia e finanze Gualtieri ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, recante disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1931)

previ pareri delle Commissioni 1<sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro), 7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 9<sup>a</sup> (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10<sup>a</sup> (Industria, commercio, turismo), 11<sup>a</sup> (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2020).

### **Governo, trasmissione di documenti**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, con lettera in data 2 settembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, lettera *g*), del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, la prima relazione sulle attività e i risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale, riferita all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. CCLV*, n. 2).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/2236 del Consiglio del 16 dicembre 2019 che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (COM(2020) 431 definitivo), alla 9<sup>a</sup>

Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2020/123 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (COM(2020) 436 definitivo), alla 9<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup>;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame del Regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (COM(2020) 343 definitivo), alla 2<sup>a</sup> e alla 10<sup>a</sup> Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> e alla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani;



Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Relazione sullo stato di attuazione della rete TEN-T nel 2016 e 2017 (COM(2020) 433 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 13a e 14a;

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Onorare gli impegni della politica dell'UE in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale: quarta relazione biennale (COM(2020) 285 definitivo), alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per le importazioni di alcuni prodotti della pesca nelle Isole Canarie dal 2021 al 2027 (COM(2020) 437 definitivo), alla 6a e alla 9a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 3a, 10a e 14a;

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione (codificazione) (COM(2020) 323 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla Commissione 14a;

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione di emendamenti dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) in merito all'estensione del suo campo di applicazione materiale e geografico (COM(2020) 434 definitivo), alla 13a Commissione permanente e, per il parere, alle Commissioni 8a, 10a e 14a;

Relazione della Commissione - Controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea - Relazione annuale 2019 (COM(2020) 350 definitivo), alla 14a Commissione permanente.

#### **Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 3 settembre 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere in merito ai criteri da seguire da parte delle Regioni e delle Province Autonome nell'esercizio delle competenze legislative relative al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Atto n. 567).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Grimani ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01584 della senatrice Sbröllini.

Interrogazioni

[MONTEVECCHI](#), [BOTTICI](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [CROATTI](#), [DONNO](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [MORONESE](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

come appreso da recenti notizie di stampa locale e nazionale, il progetto di riqualificazione della ex Manifattura Tabacchi nella città di Lucca, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e da Coima SGR, è divenuto un caso emblematico da risolvere;

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (Fondazione CRL), avente personalità giuridica privata, rappresenta la continuazione della Cassa di Risparmio di Lucca, sorta con fini di beneficenza ad iniziativa di privati cittadini;

Coima SGR e? una società? impegnata in attività di investimento, realizzazione, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari;

al fine di dar vita ad un processo di rigenerazione di ampia parte della ex Manifattura, la Fondazione CRL sottoscriveva le quote di un fondo appositamente costituito da Coima SGR;

Coima SGR presentava, nel mese di giugno 2019, una manifestazione d'interesse al Comune di Lucca, dichiarandosi disponibile a partecipare a un'eventuale procedura di gara per il recupero e la nuova destinazione del complesso dell'ex Manifattura;

Coima SGR proponeva un *project financing* attraverso cui la proprietà di una parte dell'immobile della ex Manifattura sarebbe stata trasferita dal Comune di Lucca al fondo gestito da Coima SGR e sostenuto dalla Fondazione CRL, in cambio di una serie di interventi di pubblica utilità nell'area interessata dall'immobile stesso;

considerato che:

agli interroganti risulta che il progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area dell'ex Manifattura fosse escluso dal programma PIUSS (Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile);

la proposta di rigenerazione urbana elaborata da Coima SGR e Fondazione CRL prevede la destinazione di spazi a uffici, appartamenti, attività commerciali e artigianali, cui si aggiunge un sistema diffuso di parcheggi con quattrocentoventicinque posti per autovetture;

il progetto ha generato un malcontento diffuso, manifestato da più enti del terzo settore;

da notizie apprese da fonti di stampa, sembrerebbe che la progettazione urbanistica dell'area interessata sia stata soggetta a repentine modifiche, senza valutare effettivamente gli obiettivi di accessibilità, riequilibrio residenziale e artigianale;

valutato che:

l'ex Manifattura è un bene pubblico sottoposto a vincolo diretto della Soprintendenza, così come le Mura urbane, interessate anch'esse alla rigenerazione di cui al progetto menzionato;

l'operazione di *project financing* su beni immobili pubblici non può sostituire la pianificazione dell'Amministrazione, né quest'ultima assolve adeguatamente le proprie funzioni se le scelte da essa intraprese non corrispondono al perseguimento di obiettivi funzionali al benessere della comunità;

il caso rappresentato funge da stimolo per una riflessione più ampia sul rapporto intercorrente tra pubblica amministrazione e cittadini nelle attività di tutela, conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni sottoposti a vincolo culturale;

si chiede di sapere

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di siffatto progetto e quali azioni intenda intraprendere al fine di meglio preservare il più ampio interesse alla tutela, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio storico e artistico della Nazione, anche alla luce degli effetti delle disposizioni riguardanti la semplificazione amministrativa introdotta dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.

(3-01900)

[STABILE](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

in Italia un paziente affetto da COVID-19 viene considerato ufficialmente malato e contagioso, finché per due volte consecutive l'analisi del tampone nasofaringeo non dia esito negativo;

questo criterio, inizialmente adottato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), è stato poi cambiato progressivamente in molti Paesi e, infine, dall'OMS stessa, in base ad una crescente e ormai consolidata evidenza scientifica: il periodo di contagiosità che inizia circa 48 ore prima della comparsa di sintomi, ha il suo picco nei primi giorni, per poi calare rapidamente e sostanzialmente annullarsi entro 10 giorni;

la positività del tampone può invece restare tale per molte settimane, fino a oltre 4 mesi dalla malattia, identificando, di fatto, solo tracce di materiale genetico del virus, non attivo e incapace di trasmettere l'infezione;

si pone dunque la questione se non sia il caso di sostituire il criterio del doppio tampone negativo con quello indicato nelle attuali direttive OMS, riducendo a 10 giorni il periodo di isolamento per COVID-19 (e 3 giorni senza sintomi, nel caso ve ne fossero) e di abbandonare l'uso dei tamponi di controllo;

le ragioni riguardano non solo la vita delle persone coinvolte, in quanto mantenere in isolamento forzato un paziente che con ogni probabilità non è più contagioso non è di alcuna significativa utilità, né per il paziente, né per la collettività, ma anche e soprattutto per l'economia e la ripresa del nostro Paese;

inoltre, è stato appurato che il timore di venire isolati senza un termine temporalmente definito costituisce un pericoloso disincentivo alla segnalazione dei propri sintomi per chi si ammala,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali siano le motivazioni per cui l'Italia, al contrario di molti altri Paesi europei, non ha ancora adottato le attuali linee guida dell'OMS con particolare riferimento alla riduzione del periodo di isolamento per COVID-19 e all'abolizione del doppio tampone di controllo per permettere ai guariti di riprendere la loro attività lavorativa.

(3-01901)

STABILE - *Ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'emergenza sanitaria scatenata dal COVID-19 ha messo in crisi l'intero sistema sanitario nazionale e ha enfatizzato ancora di più il problema dell'assistenza ordinaria per tutti quei cittadini, soprattutto fragili e con patologie croniche, che si sono visti rinviare visite e prestazioni e dunque un'inevitabile ricaduta su tutte quelle visite specialistiche ambulatoriali e quegli interventi chirurgici, ritenuti "differibili", in base alla classificazione fornita dal "piano nazionale di governo delle liste d'attesa" e alle linee guida emesse dal Ministero della salute per la gestione delle urgenze anche durante la pandemia;

dal mese di maggio 2020, con la "fase 3", le prestazioni sanitarie bloccate per molto tempo a causa dell'emergenza sanitaria sarebbero dovute ripartire, ma in molte regioni, non solo quelle più colpite dai contagi, la ripartenza della sanità "non Covid" risulta essere ancora a singhiozzo;

i primi segnali, evidenziati anche da "Cittadinanzattiva", raccontano di un avvio "in salita", con ritardi nelle aperture e nell'erogazione dei servizi, soprattutto per i pazienti cronici, anche in regioni colpite in misura minore dal COVID, come la Sardegna e il Molise. In altre invece, come il Trentino-Alto Adige e le Marche, viene segnalato come risulti impossibile prenotare nuove visite o esami a causa di liste d'attesa ancora bloccate, dovendo smaltire copiosi arretrati, o per mancata risposta da parte dei CUP;

la conseguenza delle lunghe liste di attesa è l'orientamento dei cittadini a ricorrere al privato, costringendoli dunque ad una spesa per prestazioni che hanno, di fatto, già pagato attraverso la tassazione generale e che una mala gestione dei servizi sanitari rende di fatto indisponibili o disponibili con ritardo;

la crisi economica determinata dal COVID-19, con licenziamenti all'orizzonte, cassa integrazione e vere e proprie chiusure di attività, determinerà una riduzione del PIL *pro capite*;

tale riduzione nell'area sanitaria si traduce spesso nel minor ricorso ai servizi sanitari, in particolare quelli legati alla prevenzione, e la mancata prevenzione, nel medio-lungo periodo, aumenta non soltanto la mortalità, ma anche la cronicità;

a parere dell'interrogante è proprio in situazioni di crisi economica che è ancor più necessario garantire l'universalità dei servizi di diagnosi e cura,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ciascuno secondo la propria competenza, siano a conoscenza di quanto esposto e quali siano le valutazioni in merito all'evidente aumento della spesa sanitaria privata degli italiani;

quali siano i dati del primo semestre 2020 della spesa sanitaria pubblica e di quella privata;

come intendano risolvere l'annoso problema delle liste d'attesa.

(3-01902)

FUSCO, CANDURA, PEPE, PUCCIARELLI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

sabato 30 agosto 2020, presso l'ospedale militare "Celio" di Roma, tre migranti nigeriani, ricoverati da diversi giorni, in quanto positivi al COVID-19, hanno aggredito ufficiali e sanitari con pugni e morsi, oltre ad aver creato disagio e danni all'intero reparto sanitario;

nell'aggressione i migranti hanno strappato la tuta di protezione a un giovane ufficiale in servizio, sottoponendolo a rischio contagio e ora lo stesso è costretto a un periodo di quarantena;

diverse persone dell'ospedale sono rimaste lievemente ferite a causa dell'aggressione;

secondo quanto riportano testimonianze e organi di informazione, tale aggressione sarebbe stata causata dalla volontà dei migranti di essere dimessi, nonostante risultassero positivi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti esposti, e quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei medici militari impegnati nel fronteggiare l'emergenza.

(3-01903)

BERNINI, MALAN, DAL MAS, VITALI, PAGANO, SCHIFANI, FAZZONE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

secondo i dati diffusi dal Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, dal 1° gennaio

all'8 settembre 2020, nonostante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il numero degli immigrati approdati in Italia si attesta a 20.057, più del triplo rispetto allo stesso periodo del 2019; nonostante i maggiori mezzi di informazione spesso focalizzano la propria attenzione sul flusso di migranti provenienti dal nord Africa, attraverso la Sicilia ed in particolare l'isola di Lampedusa, non deve essere in alcun modo sottovalutato il rischio di ingressi di immigrati clandestini provenienti da altre parti del mondo, attraverso confini che molto spesso hanno scarsa possibilità di essere sorvegliati per via della loro conformazione geopolitica; in particolare, la rotta balcanica, percorsa da migranti provenienti prevalentemente dal Medio oriente e dal Sud-est asiatico e diretti in Europa, passando per la Turchia, ha registrato negli ultimi anni flussi crescenti: circa 1.500 persone l'hanno percorsa nel 2018, oltre 3.000 nel 2019. Secondo quanto dichiarato dal Ministro in indirizzo l'8 settembre 2020: "Nel 2020, sono entrati 3.059 migranti dalla rotta balcanica, a fronte dei 2.104 dello stesso periodo del 2019"; i migranti attraversano Serbia o Bosnia, entrano in Croazia e da qui muovono verso la Slovenia per poi entrare in Italia attraverso il confine con il Friuli-Venezia Giulia; nel marzo 2016 Unione europea e Turchia hanno siglato un accordo per contrastare il fenomeno e la Commissione europea, nell'occasione, dichiarò: "la rotta è chiusa"; contrariamente, in particolar modo nel corso del 2019, i flussi migratori attraverso la rotta balcanica sono aumentati; nei primi mesi del 2020, il flusso di migranti irregolari provenienti dai Paesi balcanici e diretti verso l'Italia non si è interrotto: nei soli mesi di aprile e maggio si sarebbero verificati centinaia di ingressi. Ciò, nonostante le misure di contenimento dovute alla pandemia da COVID-19; i dati relativi alla diffusione del virus indicano che parte consistente dei nuovi casi di positività sono relativi a persone provenienti dall'estero, in particolare dall'area balcanica, tanto che il Governo ha proceduto nel mese di luglio a chiudere i confini con Serbia, Montenegro e Kosovo; nei pazienti provenienti dalla Serbia e ricoverati in Italia sarebbe stato isolato un ceppo di coronavirus più aggressivo di quello precedentemente presente in Italia; la rotta balcanica presenta caratteristiche di pericolosità che il Governo sta continuando a sottovalutare, sia lasciando sguarnito il confine dal punto di vista geografico, sia non fornendo a forze dell'ordine e sanitari gli strumenti per poter intervenire; le decine di persone entrate illegalmente in Friuli-Venezia Giulia nelle ultime settimane hanno a lungo soggiornato in Paesi che oggi, come già ricordato, sono considerati più a rischio del nostro da un punto di vista sanitario; l'emergenza potrebbe ben presto esplodere nei centri di accoglienza; basti pensare a quanto successo nell'ex caserma "Cavarzerani", nel comune di Udine, dove la riscontrata positività di 3 migranti ha portato alla quarantena obbligatoria per gli altri 480 ospiti; secondo il Ministro in indirizzo, intervenuto a Trieste in occasione di una visita del 13 luglio: "la rotta balcanica sta andando abbastanza bene perché funziona il sistema delle riammissioni, sono numeri che non corrispondono a ciò che abbiamo dal versante mediterraneo"; il SAP, sindacato di polizia, ha replicato al Ministro il 14 luglio, per voce del proprio segretario regionale, Olivo Comelli: "La questione immigrazione in questi territori è un'emergenza e come tale deve essere sostenuta dall'esecutivo. Solo per citare alcuni numeri, da metà maggio a oggi, la sola Polizia di Frontiera di Trieste ha rintracciato oltre 930 clandestini, mentre a Udine, nello scorso fine settimana, ne sono stati individuati oltre 150"; Comelli ha inoltre affermato: "Avevamo chiesto rinforzi: oggi la Polizia di frontiera di Trieste è sotto organico di oltre 20 unità, ma i quaranta uomini promessi nessuno li ha visti. Avevamo chiesto strutture idonee e mezzi adeguati per quella tipologia di servizio ma, a esclusione di un paio di mezzi e una tensostruttura per il triage a Ferneti, null'altro si è mosso"; il 15 luglio, il segretario generale per la provincia di Trieste del sindacato di polizia FSP, Alessio Edoardo, ha invece dichiarato: "Dobbiamo dire che troviamo triste vedere il più alto funzionario dello Stato, in materia di sicurezza, negare l'emergenza evidente nella nostra zona e nello stesso tempo sminuirne l'importanza, ormai le parole sembrano sprecarsi e non si vede un barlume di luce in fondo

al tunnel";

in merito al potenziamento delle operazioni di controllo del confine, l'8 settembre, il Ministro ha dichiarato: "Al momento il personale arrivato grazie all'operazione Strade Sicure è pari a 375 uomini: ne manderemo di più a Udine";

è recente la notizia di oltre 30 immigrati costretti a svolgere la quarantena all'interno di due *pullman* messi a disposizione dalla Prefettura di Udine, in quanto l'ex caserma Cavarzerani ha già da tempo raggiunto la capienza massima consentita; una situazione gravissima anche dal punto di vista igienico-sanitario; basti pensare che le persone mangiano all'interno dei *pullman*, riescono a lavarsi soltanto grazie ad acqua fornita dalla Caritas e devono condividere pochissimi bagni chimici allestiti spontaneamente, con tutto il rischio igienico che ne consegue;

gli stessi volontari della protezione civile e il Corpo della Polizia di Stato sono costretti ad una turnazione estenuante per garantire che non vi siano fughe che possano pregiudicare la sicurezza sanitaria delle persone che vivono nei luoghi adiacenti,

si chiede di sapere se siano state predisposte misure *ad hoc* per prevenire la diffusione del virus COVID-19 a causa dell'ingresso di migranti transitati nei Paesi balcanici e quali iniziative il Governo metterà in campo, anche a livello europeo, per chiudere definitivamente la rotta dei Balcani all'immigrazione clandestina.

(3-01904)

[CANDIANI](#), [AUGUSSORI](#), [RICCARDI](#), [PIROVANO](#), [GRASSI](#) - *Al Ministro dell'interno.* -

Premesso che:

dai dati del Ministero dell'interno si evince che dal 1° gennaio all'8 settembre 2020 i migranti sbarcati irregolarmente sulle nostre coste sono stati 20.057, a fronte dei 5.728 arrivati nello stesso periodo del 2019, e, alla situazione già fortemente problematica della gestione dei migranti, si aggiunge anche quella del contenimento del contagio da COVID-19, che richiede misure supplementari di controllo e di isolamento che stanno mandando al collasso l'intero sistema;

a Lampedusa continuano incessantemente approdi di imbarcazioni in arrivo principalmente dalla Tunisia e la situazione nei centri di prima accoglienza è diventata insostenibile: più di 1.300 persone si sono trovate a convivere in spazi inadeguati per capienza e in condizioni igienico-sanitarie indecenti, con misure anti contagio non attuate e tamponi fatti, ancora nel mese di luglio, solo ad un numero esiguo di persone rispetto a quelle presenti. Pertanto, l'eventuale allontanamento senza permesso dall'*hotspot* anche di un solo ospite si è trasformata, e continua a trasformarsi, in una minaccia per la salute pubblica di tutti gli abitanti dell'isola;

il Ministro in indirizzo, solo pochi giorni fa, dichiarava, in riferimento alla situazione di Lampedusa, che "sebbene ci sia una tendenza in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali non rappresentano un'emergenza. Le difficoltà sono di carattere logistico legate alle misure di profilassi sanitaria stabilite per il Covid 19", trovando come soluzione per alleggerire la pressione sull'*hotspot* l'impiego di due navi traghetto adibite per la quarantena dei migranti, senza rendere noto il secondo passaggio di questa soluzione, ovvero la collocazione degli stessi migranti, una volta terminato il periodo di isolamento;

un'accoglienza indiscriminata senza le giuste garanzie per le persone accolte (di carattere sanitario, di sicurezza, di dignità della persona) non può essere considerata un valore e si trasforma in un "buonismo" vuoto e propagandistico, che strumentalizza la disperazione dei clandestini, rischiando di alimentare la tratta degli esseri umani, e con essa gli ingenti guadagni dei moderni schiavisti, che operano nelle associazioni criminali internazionali;

il totale fallimento della gestione del fenomeno migratorio del Governo, reso evidente dai dati statistici e dalla situazione di Lampedusa, porterebbe all'ovvia conclusione che le scelte portate avanti dal Governo Conte I in materia di immigrazione siano state più risolutive del problema e disincentivanti per i migranti e potrebbero essere portate avanti;

al contrario, invece, più che mettere in atto con risolutezza tutte le misure che la legge ad oggi mette a disposizione, sembra che il Ministero stia studiando una revisione, o peggio un'abrogazione, dei "decreti sicurezza", dando così l'ennesima conferma che le politiche governative sul tema sono

approssimative e pericolose e ideologicamente orientate, si chiede di sapere:

a quanto ammonti il numero complessivo dei migranti approdati sulle coste di Lampedusa dalla data di dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale ad oggi e se il Governo abbia intenzione di mettere in atto un piano che blocchi il continuo arrivo di imbarcazioni sulle nostre coste, ovvero abbia in programma di continuare con una politica di accoglienza indiscriminata, nonostante anche le aggravanti dovute alla gestione dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese;

se abbia intenzione di attuare un piano concreto in materia di contrasto all'immigrazione clandestina che preveda, da un lato, un deciso intervento contro la tratta di esseri umani che viene sistematicamente perpetrata dalle associazioni criminali, che trasportano migranti disperati nel nostro Paese, e, dall'altro, misure volte a difendere i confini nazionali e tutelare così il diritto alla sicurezza e alla salute di tutti i cittadini italiani, che stanno faticosamente affrontando l'attuale crisi sanitaria ed economica;

come intenda gestire tutti i migranti attualmente ospitati nelle navi per misure di isolamento dovute al COVID-19, una volta terminata la quarantena, e se sia previsto un programma di rimpatrio per tutti coloro che non provengono da Paesi in cui siano attualmente in corso conflitti armati.

(3-01905)

[FREGOLENT](#) - *Al Ministro della salute.* -

(3-01906)

(Già 4-03824)

[RUOTOLO, DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

è avvenuto non molto lontano da Avellino, e in particolare in via Castagneto a San Martino Valle Caudina, un altro omicidio di camorra. I *killer*, martedì 8 settembre, hanno ucciso, con 5 colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata, Orazio De Paola, 58 anni, considerato dagli inquirenti il principale referente del *clan* camorristico Pagnozzi, dopo l'arresto di Domenico Pagnozzi, detto "o' giaguaro" e di altri componenti della stessa famiglia. Una delle potenti compagini criminali, secondo gli investigatori, che controllerebbe tutti gli affari illeciti nella zona, con robusti interessi anche nel basso Lazio, in Toscana e a Roma;

secondo le ipotesi investigative, l'agguato teso a De Paola potrebbe significare la rottura della *pax* camorristica tra i *clan* che si contendono le attività criminali in provincia di Avellino;

negli ultimi tempi, come riportano gli organi di stampa, c'è stata una pericolosa *escalation*, con agguati e attentati nel comune di Avellino: lo scorso 20 agosto, alle ore 12.30, davanti al parco Palatucci, in via Filippo Visconti, è stato ferito a colpi di pistola il pregiudicato Francesco Liotti di 34 anni, e dopo 48 ore è toccato all'abitazione, presa di mira con una "stesa", tipico *raid* armato camorrista, senza dimenticare gli attentati di rione Mazzini e Valle. Sono accadimenti che allarmano l'opinione pubblica e mettono a rischio l'incolumità dei cittadini;

in particolare, tale situazione d'allarme è stata evidenziata a fine agosto da Emilia Noviello, coordinatrice provinciale dell'associazione "Libera", che ha sottolineato come "l'alibi dell'Irpinia isola felice, al netto del Vallo Lauro e delle Valle Caudina, non regge più. Purtroppo lo dice la magistratura che la città di Avellino è interessata da fenomeni camorristici e malavitosi";

in base all'ultima relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia, relativa al *focus* sulla provincia di Avellino, gli investigatori scrivono: "Ad Avellino e in provincia operano sodalizi ben radicati nel territorio, alcuni dei quali hanno esportato i loro sistemi criminali in altre aree campane e di altre regioni. Per la loro crescita e affermazione nel territorio un apporto significativo è venuto dai rapporti con esponenti delle pubbliche amministrazioni. Le indagini confermano che la detenzione dei vertici dei gruppi storici non ha determinato il loro scompaginamento. Piuttosto, avrebbero preso spazio altre figure, già inserite in quei *clan*, il cui *modus operandi* riflette l'immagine di una camorra moderna, mimetizzata, silenziosa, che sembra prediligere un basso profilo, orientandosi nelle attività imprenditoriali e finanziarie, nelle infiltrazioni degli Enti locali e degli appalti pubblici";

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, e se ritenga opportuno potenziare in tempi rapidi

l'organico delle forze dell'ordine sul territorio per poterlo meglio presidiare e contrastare le attività criminali in continuo aumento.

(3-01907)

[FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [FERRARI](#), [BINI](#), [CIRINNA'](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

l'articolo 22 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, istituisce e finanzia, in ragione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, il "fondo per la formazione personale delle casalinghe", finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative delle donne che svolgono attività finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, iscritte all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493;

il comma 2 rinvia a un successivo decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro il 31 dicembre 2020, la determinazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo; considerato che:

lo svolgimento di attività di cura non retribuite in ambito familiare e domestico, ricadenti in larga misura sulla donna, rappresenta ancora oggi uno snodo fortemente critico nella riflessione e nell'articolazione di politiche relative all'occupazione delle donne e, più in generale, alla stessa cittadinanza femminile;

in particolare, l'emergenza sanitaria in corso ha reso evidenti, peraltro aggravandoli, squilibri già esistenti, svelando profonde contraddizioni e altrettanto profonde disuguaglianze, a partire da quella tra donne e uomini; per un verso, infatti, le donne hanno fornito il contributo maggiore durante le settimane di più grave emergenza sanitaria, risultando peraltro sottoposte a un forte sovraccarico di lavoro, soprattutto se madri con figli; per altro verso, la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro è risultata se possibile aggravata dalle modalità di lavoro agile cui si è fatto e continua a farsi ampio e necessario ricorso nel quadro dell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19;

con l'approvazione della mozione 1-00227 (testo 4), nella seduta del 13 maggio 2020, il Senato ha impegnato il Governo, in estrema sintesi, a mettere la parità di genere e la condizione femminile al centro delle politiche per la ripresa *post* pandemica, con particolare riguardo alla promozione e al sostegno dell'occupazione femminile, nell'ottica di assicurare alle donne spazi e occasioni effettive e concrete di esercizio di autonomia e indipendenza economica; nel testo della mozione, coerentemente con gli obiettivi enunciati già dalla conferenza di Pechino del 1995 e dalla stessa Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, si legge che "incentivare la partecipazione delle donne alla vita pubblica con politiche di *empowerment* e di *mainstreaming*, liberando le loro energie, valorizzandone la differenza, riconoscendo loro il diritto di essere madri e lavoratrici senza dover essere costrette a compiere scelte escludenti dell'una o dell'altra condizione, significherebbe realizzare un beneficio per tutti";

tale impegno appare ancor più urgente nella prospettiva della programmazione dell'impiego dei fondi di provenienza europea derivanti dal *recovery fund*, nell'ambito della quale la parità di genere anche in ambito occupazionale e salariale dovrà assumere rilievo centrale; in questo contesto appare decisivo l'investimento sull'economia della cura, attraverso il riconoscimento dello specifico valore, anche economico e professionale, delle attività di cura;

in questo quadro non appare del tutto chiara la concreta finalità del fondo istituito; in particolare, non appare chiaro il legame tra il fondo e, da un lato, l'obiettivo della necessaria valorizzazione delle attività di cura, sfida centrale di questo tempo nonché, dall'altro, il suo legame con l'altrettanto necessaria promozione dell'inserimento lavorativo delle donne,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in sede di attuazione dell'articolo 22 del decreto-legge n. 104 del 2020, intenda tenere conto, nella determinazione dei criteri di riparto del fondo, della priorità da accordare alla questione dell'occupazione femminile, ad esempio, attraverso la promozione di attività di formazione funzionali all'inserimento lavorativo, nonché dell'obiettivo di valorizzazione delle attività di cura.

(3-01908)

CASINI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

le recenti indagini giudiziarie in corso nella città di Bologna sono l'ultimo segnale di una realtà allarmante di diffusione e consumo di cocaina tra i giovani del nostro Paese;

secondo lo studio ESPAD Italia, il 33,6 per cento degli studenti italiani (circa 870.000 ragazzi) ha utilizzato almeno una sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita e il 25,6 per cento ha riferito di averne fatto uso nel corso dell'ultimo anno;

l'ordinamento penale in tema di tutela dei minori dispone, tra l'altro, all'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, l'aggravante per cui "le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un terzo alla metà (?) nei casi in cui le sostanze stupefacenti o psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di età minore";

la Corte di cassazione, terza sezione penale, con sentenza n. 49571 del 16 dicembre 2015, ha precisato nelle proprie motivazioni che "l'aggravante della consegna delle sostanze stupefacenti a persona di età minore, prevista dall'articolo 80, comma primo, lett. a), DPR n. 309 del 1990, è configurabile anche nel caso di semplice dazione al minore, indipendentemente dalla diversa destinazione che lo stupefacente possa eventualmente avere, in quanto la ragione dell'aggravante risiede proprio nel fatto che un minore entri in possesso dello stupefacente e possa dunque assumerne";

considerato che:

nell'ultima relazione annuale della Direzione centrale per i servizi antidroga emerge che continuano a crescere i decessi e i ricoveri legati al consumo di sostanze stupefacenti;

secondo la stessa relazione, la diffusione della cocaina risulta un fenomeno in netta e vertiginosa crescita, rappresentando sempre più il principale *business* dei maggiori sodalizi criminali nazionali e internazionali e la stessa cocaina risulta essere la sostanza principale per la quale oltre un terzo delle persone inserite nelle comunità terapeutiche del privato sociale ha iniziato un percorso terapeutico-riabilitativo;

malgrado le disposizioni e il rigoroso orientamento giurisprudenziale richiamato è percezione diffusa tra le famiglie, i cittadini e gli operatori delle forze dell'ordine quotidianamente impegnati sul territorio di non avere a disposizione norme in grado di assicurare all'effettiva detenzione i soggetti colti a spacciare sostanze stupefacenti ai minori,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per rilanciare una campagna di sensibilizzazione sociale sulla nocività dell'uso di cocaina e di altre sostanze psicoattive illegali, ormai purtroppo entrate nella quotidianità in ampie fasce della popolazione, anche giovanile, e accettate come se rientrassero quasi in un'ottica di normalità;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno un provvedimento legislativo che, operando sulle pene edittali attualmente previste per le attività di spaccio, o con ogni altro strumento idoneo, precluda a chi è responsabile di cessione a minori, a qualunque titolo, di stupefacenti ogni possibilità di sottrarsi alla detenzione, in considerazione della gravità di una condotta che, anche in caso di fatti di lieve entità, è in grado di pregiudicare la salute nonché la vita relazionale e sociale di soggetti vulnerabili.

(3-01909)

CIRIANI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nel corso dell'estate 2020 il numero di migranti sulle coste italiane è cresciuto esponenzialmente tra sbarchi autonomi, gommoni, barche, motoscafi, senza attendere neanche l'aiuto delle navi delle organizzazioni non governative, mentre la rotta balcanica di nord-est veniva letteralmente presa d'assalto;

la situazione è tanto grave che numerosissimi sindaci e amministratori locali, dalla Sicilia al Friuli-Venezia Giulia, hanno invocato lo stato di emergenza, primo fra tutti il sindaco di Lampedusa, l'avamposto dell'accoglienza italiana;

la situazione, già di per sé gravissima, è ulteriormente complicata dal rischio dei contagi, come dimostrato dalle cronache estive, che hanno raccontato di numerosissimi casi di migranti arrivati illegalmente in Italia e risultati positivi al COVID-19, per non parlare di quelli che sono fuggiti dalle strutture di accoglienza prima di avere una risposta sulla propria condizione di salute e prima della fine



della quarantena obbligatoria, riversandosi nelle strade e nelle città col rischio di diffondere il contagio;

il Governo ha sottovalutato enormemente il rischio sanitario connesso alle migrazioni, non ha adeguato le strutture ai rischi connessi alla pandemia, né fornito gli strumenti necessari per la gestione dei numerosi minori non accompagnati che richiedono procedure e trattamenti specifici;

appelli sono stati lanciati anche dai sindacati di polizia, che chiedono protocolli per la tutela sanitaria degli operatori delle forze dell'ordine, spazi adeguati per l'accoglienza, rinforzi per presidiare i confini, soprattutto quelli di nord-est, e per bloccare gli ingressi illegali;

anche il Ministro in indirizzo ha riconosciuto che "si tratta di flussi incontrollati che creano seri problemi legati alla sicurezza sanitaria nazionale, che si riverberano inevitabilmente sulle comunità locali interessate dai centri di accoglienza, dai quali, tra l'altro, i migranti cercano di allontanarsi in ogni modo prima del termine del periodo di quarantena obbligatorio";

considerato che:

domenica 6 settembre, al Forum Ambrosetti, a Cernobbio, come riportato dalla stampa nazionale, lo stesso Ministro ha dichiarato che "gli sbarchi devono essere bloccati dal Paese di partenza, non di arrivo" e altresì che "l'opera di blocco va fatta con il Paese di provenienza";

Fratelli d'Italia ha sempre coerentemente sostenuto, e continua a ritenere, che lo strumento più efficace per contrastare l'immigrazione irregolare e conseguire i risultati auspicati sul versante della sicurezza interna del nostro Paese sia il "blocco navale", sostanzialmente una missione da effettuare in accordo con le autorità libiche, volta ad impedire le partenze dalle coste africane; un intervento, peraltro, ritenuto efficace da alte autorità militari e, in passato, anche da autorevoli esponenti dell'attuale maggioranza parlamentare,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Governo voglia porre in essere, al di là dei meri proclami, per prevenire ulteriori sbarchi sulle coste italiane e bloccare il flusso incessante di migranti sulla rotta balcanica e quali misure tempestive intenda adottare per dare risposta alle richieste avanzate, per ultime nell'incontro dell'8 settembre a Trieste, dal presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai sindaci e dagli amministratori locali.

(3-01910)

[FARAONE](#), [SBROLLINI](#), [GARAVINI](#) - *Al Ministro per le pari opportunità e la famiglia.* - Premesso che:

nei prossimi giorni è prevista la riapertura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nella consapevolezza che resta inevitabile l'alto rischio di trasmissione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico;

il rapporto sulle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia" dell'Istituto superiore di sanità del 28 agosto ha previsto la valutazione da parte del dipartimento di prevenzione competente delle ASL di prescrivere la quarantena agli studenti configurabili come "contatti stretti" di un alunno della medesima classe risultato positivo;

molti genitori si potrebbero trovare, senza preavviso, nelle condizioni di dover conciliare la propria attività lavorativa con quella di cura e assistenza a un figlio minore soggetto all'obbligo della quarantena presso il proprio domicilio durante le ore in cui il figlio dovrebbe essere a scuola;

a fronte di questa situazione i genitori, dipendenti del settore privato o del settore pubblico, devono poter far ricorso a strumenti che consentano di conciliare lo svolgimento della prestazione lavorativa con l'assistenza al figlio presso il proprio domicilio;

il genitore, sia dipendente del settore privato o del settore pubblico, potrebbe svolgere una prestazione lavorativa non necessariamente compatibile con la modalità agile e pertanto si dovrebbe ipotizzare oltre al lavoro agile anche una diversa misura quale quella del congedo;

occorre evitare il contestuale ricorso da parte di entrambi i genitori alla misura per accudire il figlio;

è necessario prevedere inevitabilmente maggiori risorse a copertura di queste misure,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno proporre forme di tutela straordinaria per i genitori con un

figlio convivente soggetto per contatti scolastici a un periodo di quarantena obbligatoria;  
quali urgenti iniziative intenda adottare per il reperimento di risorse volte a conciliare l'attività lavorativa di detti genitori con le esigenze di assistenza da prestare al figlio in quarantena;  
quali ulteriori interventi intenda intraprendere per un'iniziativa coerente che disincentivi la possibilità di un cattivo utilizzo degli strumenti individuati.

(3-01911)

[PUCCIARELLI](#), [CANDURA](#), [FUSCO](#), [PEPE](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

la legge n. 244 del 2012, di delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia, prevede che, con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale;

si è di fronte quindi a un ritardo estremamente pronunciato che esautorava il Parlamento dalle sue funzioni di indirizzo politico dell'attività di Governo;

se si considera il momento estremamente difficile che il nostro Paese sta attraversando dovuto all'emergenza pandemica questo ritardo ha un valore ancora più grande in quanto in periodi di emergenza la programmazione annuale e pluriennale assume una gravità maggiore;

in occasione dell'audizione del 13 maggio 2020, presso le Commissioni riunite IV (Difesa) della Camera e 4a (Difesa) del Senato, su questioni di competenza nel contenimento dell'emergenza COVID-19 il Ministro in indirizzo ha dichiarato quanto segue: "Mi rendo conto che in corrispondenza di recessione e crisi economiche, il dibattito sulle spese della difesa e sulla loro priorità sia inevitabile e che la tendenza nel passato sia stata quella di una contrazione degli investimenti. Le conseguenze ricadrebbero in questo caso in prima istanza proprio su quella prontezza e resilienza delle Forze Armate di cui il Paese ha beneficiato anche in questa situazione emergenziale. Nel contempo si andrebbero ad impoverire le capacità industriali in un settore ad altissima tecnologia con produzioni che presentano elevati ritorni economici per il Paese, in particolare in termini di export. Le risorse destinate alla difesa rappresentano infatti un'importante leva economica per il sistema Paese oltre che un investimento per garantire la nostra sicurezza a 360 gradi. La Difesa oltre a quanto ha fatto e continuerà a fare anche nella nuova fase, può contribuire significativamente alla ripartenza dell'economica attraverso la piena valorizzazione del potenziale esprimibile dall'industria nazionale della Difesa lungo l'intera filiera produttiva. Gli investimenti in questo settore hanno la capacità di catalizzare importanti volumi finanziari a favore di Ricerca e Sviluppo e di azionare progetti ad elevato contenuto tecnologico con importanti ricadute, già nel breve periodo, in termini di fatturato industriale e di alimentazione di una fitta rete di piccole e medie imprese",

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in vista della presentazione al Parlamento del documento in merito al mantenimento e al potenziamento dello strumento militare, e nell'ambito della programmazione pluriennale, per rispondere alle esigenze delle forze armate, quali programmi verranno confermati e avviati per il sostegno dell'industria nazionale della difesa a valere sulle risorse ordinarie del Ministero della difesa.

(3-01912)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[MIRABELLI](#), [CIRINNA](#), [IORI](#), [ROSSOMANDO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come ampiamente riportato dalle cronache, nel mese di marzo 2020, la previsione del divieto di colloqui tra familiari e detenuti per contenere il rischio di contagio è divenuto pretesto per una sequenza di proteste in circa 70 carceri in tutto il territorio nazionale. Durante le rivolte hanno perso la vita 13 persone, 5 solo nel carcere di Modena, 4 subito dopo l'arrivo presso altri istituti, uno alla Dozza di Bologna e 3 nell'istituto penitenziario di Terni. A tal proposito si pensi, a titolo esemplificativo, al decesso di Salvatore Piscitelli, morto subito dopo l'arrivo presso l'istituto penitenziario di Ascoli Piceno, il quale, secondo quanto risulta agli interroganti, non sarebbe stato sottoposto ad alcuna visita medica prima del trasferimento;

sui fatti avvenuti sono in corso le attività di indagine di diverse procure, volte ad accertare se le proteste siano state causate anche da un disegno della criminalità organizzata e allo sfruttamento da parte della stessa del disagio dovuto alle condizioni di sovraffollamento in cui vive la popolazione carceraria, condizioni che, come noto, hanno procurato all'Italia, nel corso degli anni, diverse condanne da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo;

in particolare, nell'istituto penitenziario di Modena i detenuti si sono riversati nell'infermeria dove hanno saccheggiato sia metadone che altri farmaci e psicofarmaci. Dagli esami autoptici è risultato poi che i decessi sarebbero avvenuti per *overdose*, come affermato dal sostituto procuratore di Modena, dottor Giuseppe Di Giorgio: "La causa esclusiva del decesso è collegabile all'abuso di stupefacenti, verosimilmente quelli sottratti dalla farmacia interna del carcere (...) Non sono stati riscontrati segni di violenza sui corpi";

rilevato che:

come riportato dal *blog* "GiustiziaMi", la direttrice *pro tempore* del carcere di Modena, Maria Martone, in un'intervista avrebbe garantito che prima di essere trasferiti, tutti i detenuti sarebbero stati visitati presso il presidio sanitario allestito nel piazzale dell'istituto penitenziario modenese;

tuttavia, secondo quanto riportato in due lettere scritte da detenuti e inviate a due giornaliste, una del *blog* citato e l'altra all'agenzia stampa AGI, i detenuti non sarebbero stati sottoposti a visita medica prima della partenza per altri istituti, come invece sarebbe stato d'obbligo prima del trasferimento;

sempre secondo quanto riportato dal *blog*, fonti carcerarie hanno confermato le visite mediche, "fatte a tutti, magari in modo diverso dal solito e per questo non percepite come tali dai detenuti";

da un documento ufficiale emergerebbe però una diversa ricostruzione. Infatti, l'allora capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Francesco Basentini, nell'informativa integrativa girata il 23 marzo alla Presidenza della Camera dei deputati, a proposito delle fasi successive alla rivolta di Modena, scrive che: "Le singole formazioni - di agenti del corpo di polizia penitenziaria - riuscivano a fiaccare la resistenza aggressiva e violenta dei ribelli, immobilizzare i più facinorosi, condurli all'esterno e a collocarli immediatamente sui mezzi di trasporto preventivamente predisposti". Un documento, dunque, che non fa alcun cenno a visite mediche o a controlli sanitari;

come di tutta evidenza, un ricovero d'urgenza anziché il trasferimento presso altro istituto avrebbe potuto consentire una diagnosi tempestiva e l'adozione di tutte le cure necessarie per impedire i decessi dovuti ad abuso di sostanze stupefacenti;

rilevato inoltre che:

il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma, nella relazione al Parlamento del 26 giugno 2020, ha annunciato che per i 13 deceduti seguirà le indagini in corso attraverso la nomina di un proprio difensore e di un consulente medico-legale per le analisi degli esiti autoptici. Per i 9 morti detenuti a Modena, il consulente legale del Garante nazionale è la dottoressa Cristina Cattaneo, ordinario di Medicina legale all'università degli studi di Milano: una scienziata nota per il lavoro, portato avanti da anni, volto a restituire un nome ai migranti morti in mare;

come sottolineato dal Garante nazionale nella citata relazione al Parlamento "chi ha il compito di custodire una persona, ha altresì l'onere della sua tutela e della garanzia dell'esercizio dei suoi diritti, perché è in questa duplicità il mandato che la collettività gli ha affidato",

si chiede di sapere:

quali iniziative necessarie e urgenti il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di accertare se siano state eseguite le visite mediche necessarie ai fini del rilascio del nulla osta sanitario per il trasferimento dei detenuti verso altri istituti, affinché sia chiarito che non vi siano state eventuali responsabilità o negligenze;

se, ad oggi, sia in corso un'indagine interna condotta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al fine di chiarire come sia stato possibile che i detenuti dell'istituto penitenziario di Modena siano riusciti ad entrare in possesso di metadone e psicofarmaci in quantità tali da risultare letali.

(3-01913)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[PUGLIA](#), [VACCARO](#), [DONNO](#), [PIRRO](#), [BOTTO](#), [VANIN](#), [ROMANO](#), [PAVANELLI](#), [ANGRISANI](#), [TRENTACOSTE](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con l'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (rubricato "Esenzioni dalla reperibilità"), nell'ambito delle disposizioni in materia di rapporto di lavoro e in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il legislatore ha novellato l'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, inserendo la previsione di una specifica disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti di datori di lavoro privati;

con il decreto 11 gennaio 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, sono state individuate le circostanze causali che danno diritto alle esenzioni;

l'art. 1 del decreto ministeriale esclude dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (previste per il settore privato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) i lavoratori subordinati, la cui assenza sia connessa con patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della struttura sanitaria o da stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67 per cento;

l'INPS ha elaborato le linee guida contenenti indicazioni sulla casistica di riferimento, di concerto con i Ministeri del lavoro e della salute, stabilendo che i medici che redigono i certificati di malattia dovranno, solo in presenza di una delle situazioni patologiche enumerate, apporre la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a "terapie salvavita" o "invalidità"; inoltre, nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, dovranno attestare esplicitamente l'eventuale sussistenza delle fattispecie ai fini dell'esclusione del lavoratore dall'obbligo della reperibilità;

pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, l'INPS rimane titolare del potere di effettuare controlli, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e la congruità prognostica ivi espressa;

resta ferma la possibilità dei datori di lavoro di segnalare, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla struttura INPS territorialmente competente, possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica. La struttura valuterà l'opportunità o meno di esercitare l'azione di controllo, dandone conseguente notizia al datore di lavoro richiedente;

considerato che:

a norma dell'articolo 25 della legge n. 183 del 2014 i certificati di malattia redatti dai medici sono inviati telematicamente all'INPS nel rispetto delle modalità statuite per la predisposizione e per l'invio telematico dei dati inerenti alle certificazioni di malattia al sistema di accoglienza centrale (SAC), nonché nel rispetto delle modalità di messa a disposizione al datore di lavoro dell'attestato di malattia inviato dal medico curante all'INPS;

ai sensi del decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012, gli uffici INPS sono informati se per un dato evento di malattia sia stata apposta la valorizzazione dei campi del certificato telematico riferiti a "terapie salvavita" o "invalidità";

l'INPS, gli altri enti previdenziali e il datore di lavoro hanno diritto di far accertare l'effettività dello stato di malattia e il controllo può essere effettuato solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali, i quali sono tenuti a disporlo quando il datore lo richieda, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il tramite dei medici dei servizi sanitari indicati dalle Regioni (art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663) o ricorrendo al personale medico iscritto nelle liste speciali tenute dall'INPS (art. 5 del decreto-legge n. 463 del 1983);

ai sensi della circolare INPS del 12 settembre 2011, n. 118, la richiesta di visita di controllo, che deve essere presentata in via esclusivamente telematica, viene attivata, per i datori di lavoro, tramite la modalità di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto *ex lege* 30 luglio 2010, n. 122, art. 38,

comma 5, attraverso il portale *web* dell'INPS, servizio di "richiesta visita medica di controllo", con accesso tramite PIN;

avendo l'INPS appreso dal certificato medico, ricevuto telematicamente, l'indicazione se si tratti di casi riferiti a "terapie salvavita" o "invalidità", essendoci sugli stessi l'apposizione della valorizzazione dei relativi campi (come da circolare INPS del 7 giugno 2016, n. 95), può facilmente separare le richieste di visita di controllo relative alla generalità dei casi dalle richieste di verifica sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e la congruità prognostica ivi espressa relative ai casi in cui vige l'esenzione dalla reperibilità per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati; considerato infine che, a parere degli interroganti, anziché usare obbligatoriamente il canale di posta PEC istituzionale, come statuito dalla circolare Inps del 7 giugno 2016, n. 95, la possibilità di continuare ad usare l'ordinario *iter* previsto per la richiesta di visita di controllo, di cui alla circolare INPS del 12 settembre 2011, n. 118, semplificherebbe e aumenterebbe la rapidità di comunicazione dei dati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle problematiche relative alle modalità di inoltro dei dati medici e se non ritenga opportuno che ai datori di lavoro, al fine di segnalare alla struttura INPS territorialmente competente possibili eventi riferiti a fattispecie per le quali i lavoratori risultino esentati dalla reperibilità, per i quali ravvisino la necessità di effettuare una verifica, venga data anche la possibilità di continuare ad usare l'ordinario *iter* previsto per la richiesta di visita di controllo, di cui alla circolare INPS del 12 settembre 2011, n. 118;

quali iniziative, di conseguenza, intenda intraprendere al fine di garantire l'efficienza ed efficacia della comunicazione dei dati medici inerenti alle esclusioni della reperibilità *ex lege* statuite.

(4-04046)

[MONTANI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

SIA SpA, società controllata da CDP Equity, del gruppo Cassa depositi e prestiti, è *leader* europeo nella progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture e servizi tecnologici dedicati alle istituzioni finanziarie, banche centrali, imprese e pubbliche amministrazioni, nei segmenti *card & merchant solutions, digital payment e capital market & network solutions*;

il gruppo SIA eroga servizi in 50 Paesi e opera anche attraverso società controllate in Austria, Croazia, Germania, Grecia, Repubblica ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Sudafrica e Ungheria. La società ha inoltre filiali in Belgio e Olanda e uffici di rappresentanza in Inghilterra e Polonia;

considerato che:

negli ultimi giorni sono ripartite le trattative per una fusione tra SIA e Nexi, società che offre servizi e infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione, controllata da fondi di *private equity* (Advent International, Bain Capital e Clessidra) con l'obiettivo di creare una campione nazionale dei pagamenti;

ad oggi risulta difficile individuare dei vantaggi in una possibile fusione di SIA con Nexi: fusione che, del resto, non è un termine adatto, poiché si tratterebbe di un'acquisizione in piena regola da parte di un gruppo che rispetto a SIA è molto più grande e che trasferirebbe di fatto le potenzialità di un'eccellenza tecnologica e infrastrutturale tutta italiana in una nuova entità, regalando non solo informazioni preziose ad un'azienda come Nexi, partecipata da tanti capitali, ma mettendo in discussione le sorti degli stessi dipendenti, giustamente preoccupati delle incognite sul proprio futuro per via della disparità di grandezza tra i gruppi;

la difesa da incursioni straniere i nostri *asset* deve essere una priorità per le istituzioni, al fine di evitare che dati pubblici italiani vengano svenduti ad altri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali misure intenda porre in essere al fine di tutelare l'interesse dell'azienda, i suoi dipendenti e soprattutto un *asset* importante del nostro sistema Paese.

(4-04047)

[LANNUTTI](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per le politiche giovanili e lo sport.* - Premesso che:

i diritti televisivi della serie A di calcio al momento valgono un miliardo e 350 milioni di euro all'anno. I diritti sono in scadenza nel 2021;  
i diritti in questione sono al momento di proprietà della lega di serie A e costituiscono oltre il 50 per cento delle entrate dei *club*;  
le squadre di serie A per fare cassa, data la loro estrema difficoltà finanziaria, hanno deciso di creare una "*media company*", nella quale il 10 per cento sarebbe appannaggio di fondi d'investimento internazionali: o la cordata Cvc, Advent e Fsi, oppure quella Bain Capital e Nb Renaissance. In questo modo i diritti televisivi da distribuire alle 20 squadre di serie A salirebbe a un miliardo e mezzo di euro all'anno;  
considerato che:  
la nuova società che gestirà i diritti avrà come amministratore delegato una figura espressione dei fondi d'investimento, fondi che nomineranno anche il 50 per cento del consiglio di amministrazione;  
il calcio, prima ancora che un *business*, è uno sport, ha un valore sociale. Non a caso le società di calcio hanno regole tutte loro, diverse dalle aziende normali. Quindi, l'ingresso di fondi d'investimento (per di più stranieri) rischierebbe di condizionare in senso molto più affaristico e molto meno sociale l'intero sistema calcio,  
si chiede di sapere:  
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti descritti;  
se intendano salvaguardare le peculiarità dello sport del calcio, proteggendolo dalle grinfie di speculatori e avidi proprietari di *club*;  
se intendano impedire che la serie A finisca in mano di speculatori stranieri;  
se il Ministro per le politiche giovanili e sport intenda proporre soluzioni alternative, che proteggano il calcio da attacchi speculativi.

(4-04048)

[NASTRI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'interno.* - Premesso che:

l'interrogante intende segnalare l'incresciosa situazione in cui versa il servizio erogato da Poste italiane a Casale Monferrato (Alessandria), dove sono rimasti solo due uffici operativi;  
oltre alle problematiche relative alla consegna inefficiente della corrispondenza, ciò che desta maggiore preoccupazione è che la chiusura degli uffici periferici crea code chilometriche all'esterno dell'ufficio postale centrale;  
su questo ufficio centrale si riversa utenza che necessita di usufruire di servizi collegati a documentazione presente negli uffici periferici e che l'ufficio centrale stesso non tratta, perché, a detta degli operatori, impossibilitato ad intervenire su quelle specifiche pratiche; in sostanza si crea l'imbarazzante questione di dover attendere per ore sotto il sole, perché per le norme anti coronavirus negli uffici possono entrare poche persone, per poi sentirsi dire che le proprie richieste non possono essere soddisfatte e di attendere la riapertura degli uffici periferici di competenza;  
almeno in due occasioni il nucleo comunale della protezione civile è dovuto intervenire all'esterno dell'ufficio postale centrale per distribuire acqua agli anziani in coda sotto il sole;  
Poste italiane svolge un servizio pubblico. Queste modalità e condizioni operative, come svolte a Casale Monferrato, non sono degne di un Paese civile del mondo occidentale; allo stesso modo occorre tutelare i dipendenti delle due sedi aperte, quotidianamente esposti alle legittime rimostranze della cittadinanza adirata, seppur incolpevoli,  
si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo per risolvere i disservizi collegati alla chiusura degli uffici postali di Casale Monferrato.

(4-04049)

[ALESSANDRINI](#), [RIPAMONTI](#), [CENTINAI](#), [BERGESIO](#), [VALLARDI](#), [SBRANA](#), [DE VECCHIS](#)

- *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il settore del commercio ambulante su area pubblica, operante nel settore fieristico, è fortemente in crisi, a causa della confusione normativa relativa al comparto delle fiere e delle sagre;  
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato il 7 agosto 2020, recante ulteriori disposizioni attuative dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, si è stabilita la riapertura del settore

fieristico e delle sagre;  
anche diverse Regioni hanno emanato specifiche linee guida per lo svolgimento di tali eventi;  
nonostante ciò si sono riscontrati, nel corso delle scorse settimane, diversi casi di Comuni che con specifiche ordinanze hanno annullato fiere per le quali gli esercenti ambulanti avevano già pagato le contribuzioni previste e approvvigionato la merce;  
considerato che:  
tale categoria è rappresentata da circa 138.000 detentori di partite IVA, in fortissima crisi a causa dell'epidemia da COVID-19 e dal mancato svolgimento degli eventi sin dalla data 7 marzo 2020;  
tali microaziende lamentano, oltre alla confusione normativa che porta all'annullamento di eventi a pochi giorni dallo svolgimento, la mancanza di aiuti da parte del Governo;  
a titolo di esempio, le attività commerciali su sede fissa sono state dal Governo sollevate dal pagamento della Tosap, così come previsto nel decreto-legge "agosto", mentre le attività di commercio ambulante itinerante non sono state comprese in tale disposizione;  
valutato infine, quindi, che la mancanza di aiuti e l'imposizione del pagamento delle tasse a fronte dell'annullamento continuo di eventi fieristici sta erodendo completamente la piccola economia rappresentata dalla categoria degli ambulanti fieristici e al contempo non permette una programmazione di medio-lungo termine,  
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere concrete azioni per salvaguardare tale settore in crisi, prevedendo aiuti economici per la categoria di ambulanti fieristici e al contempo impegnandosi nel garantire lo svolgimento di fiere e sagre, che rappresentano un volano per l'intero settore del *made in Italy*.

(4-04050)

[URSO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* -

(4-04051)

(Già 3-00495)

[AIMI](#), [BARBONI](#), [BERNINI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", con riferimento all'erogazione del beneficio pensionistico, stabilisce le competenze tra il personale civile e militare delle forze armate e di polizia includendole separatamente negli articoli 44 (misura del trattamento normale, riferita al personale civile) e 54 (misura del trattamento normale, riferita al personale militare) del medesimo ed assegnando ad ognuna delle categorie competenze differenti;  
risulta agli interroganti che l'INPS, per determinare la pensione del personale militare, avrebbe applicato l'articolo 44 per inquadrare il personale civile, sottraendo molte migliaia di euro alle competenze dei militari e provando a risparmiare proventi a danno dei legittimi assegnatari;  
l'incongruenza è contenuta nella percentuale che si applica al beneficiario all'atto dell'emanazione del documento che stabilisce la misura da applicare alla valutazione degli anni di servizio da parte dell'INPS, quando il personale è collocato in pensione;  
risulterebbe che in quel momento l'INPS, per ragioni sconosciute, applica l'articolo 44, che al comma 1 testualmente recita: "La pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile", anziché l'articolo 54 che invece dispone: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile";  
leggendo la prima parte della norma si comprende il danno arrecato al personale militare che viene privato di 9 punti percentuali di rivalutazione, che si riverberano in termini importanti sulla retribuzione;  
a fronte di quanto detto, il personale interessato ha proposto ricorso alle Corti dei conti, ricevendo le sentenze favorevoli nelle regioni Sardegna, Calabria, Umbria, Puglia e Toscana oltre alla II e III sezioni della Corte d'appello di Roma, che ha rigettato il ricorso dell'INPS, condannando l'istituto alle spese processuali verso i ricorrenti;  
risulta altresì che anche il Ministero della difesa, con una nota, ha invitato l'Istituto a fornire

chiarimenti;

consta agli interroganti che a seguito di colloquio con tre dirigenti, in luogo del direttore generale, sarebbe emerso che, in assenza di disposizioni da parte della Direzione generale dell'Istituto, è verosimile che lo stesso si mantenga sulle posizioni attuali per due ordini di ragioni: la prima è di valutazione percentualistica, ovvero la speranza che non tutti gli aventi diritto propongano ricorso, con un conseguente risparmio di esborso; la seconda, di ordine giurisprudenziale, conta sulla disponibilità del collegio dei difensori dell'Istituto, i quali, deputati a tale compito, continueranno a ricorrere avverso le varie sentenze nella speranza che, in un momento di favorevole contingenza, la magistratura modifichi le convinzioni e l'orientamento delle sentenze sull'argomento, consentendo all'istituto di recuperare eventualmente le somme nel frattempo erogate;

il timore, che pervade tutti coloro che stanno proponendo parimenti ricorso e non hanno ricevuto ancora sentenza favorevole, è quello che al termine della situazione di emergenza sanitaria tale erronea interpretazione dell'Istituto possa essere validata per risparmiare risorse, somme che avrebbero già dovuto essere corrisposte agli assistiti,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Ministro in indirizzo in merito a quanto descritto e ai numerosi contenziosi.

(4-04052)

[LANNUTTI](#), [PIRRO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [ROMAGNOLI](#), [VANIN](#), [LANZI](#), [GALLICCHIO](#) - *Ai Ministri dell'interno e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel comprensorio Rieti-Cittaducale è presente un gran numero di supermercati, circa 25, una cifra esorbitante se messa in relazione al numero di abitanti, circa 48.000, e alla stessa economia locale, considerata di dimensioni esigue, in quanto Rieti è la città più povera del Lazio: con 2.601 milioni di euro di valore aggiunto a prezzi correnti, questa zona produce appena lo 0,19 per cento del PIL dell'Italia e l'1,7 per cento del Lazio;

conferma di questa massiccia presenza della grande distribuzione arriva anche dai dati della Confcommercio di Rieti-Cittaducale: la superficie di vendita occupata dalla grande distribuzione organizzata è quattro volte superiore alla media del Lazio e 2,3 volte alla media nazionale;

considerato, inoltre, che:

il fallimento della rete di supermercati "Cooperativa risparmio '76" per bancarotta fraudolenta, stabilita il 2 maggio 2017 dal Tribunale di Rieti, ha coinvolto (distruggendola) la filiera agroalimentare locale;

la gestione del Comune di Rieti in predissesto ed è sotto la costante osservazione della Corte dei conti. E alla luce di tale situazione appare abnorme il numero di autorizzazioni rilasciate dallo stesso ente, dal Comune di Cittaducale e dal consorzio industriale Rieti-Cittaducale, per l'esercizio dell'attività di commercio nel settore alimentare e non alimentare;

risultano numerosi esposti depositati presso il locale comando della Guardia di finanza e numerose denunce presentate presso la Procura della Repubblica di Rieti e presso il Tribunale di Tivoli a causa di possibili effetti dovuti a meccanismi illegali di distorsione della concorrenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritengano di dover intervenire per fare in modo che vengano urgentemente adottate tutte misure idonee, compresa l'istituzione di un tavolo istituzionale aperto alle associazioni delle componenti sociali organizzate, atte a prevenire ogni eventuale fenomeno di illegalità e di assicurare il mantenimento della civile convivenza e della legalità nella città di Rieti e nella sua provincia.

(4-04053)

[CALIGIURI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), proroga la riduzione dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (a tutele crescenti), di soggetti aventi meno di 35 anni di età prevista dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

il citato incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile è cumulabile con l'incentivo



"Occupazione sviluppo Sud", di cui al decreto direttoriale dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) 19 aprile 2019, n. 178, con il quale si mira ad incentivare l'assunzione a tempo indeterminato di giovani e disoccupati residenti in Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, tramite la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per un importo massimo di 8.060 euro su base annua;

la circolare n. 102 del 16 luglio 2019 fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo per quanto riguarda l'annualità 2019;

a decorrere dal 1° gennaio 2020 non esiste alcun quadro normativo di riferimento al fine di accedere allo sgravio contributivo, nonostante tale beneficio sia stato prorogato dalla citata legge n. 160 del 2019;

la lentezza dovuta all'eccessiva burocrazia ed alla mancanza di chiare disposizioni operative, di concerto con la crisi epidemiologica da COVID-19, rischia di far perdere nel Mezzogiorno d'Italia, secondo i dati denunciati dall'associazione Svimez, circa 380.000 posti di lavoro, condannando allo stallo il sistema imprenditoriale meridionale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda agire tempestivamente al fine di rendere operativo e fruibile il beneficio fiscale previsto dall'incentivo "Occupazione sviluppo Sud".

(4-04054)

[CALIGIURI](#), [MALLEGNI](#) - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il settore della cultura è strategico per lo sviluppo del territorio e per la sua promozione turistica;

tutte le associazioni culturali, anche quelle che ad oggi non godono di alcun contributo ministeriale, svolgono un ruolo fondamentale per la divulgazione, la promozione e la produzione di materiale utile alla crescita culturale del territorio dove operano;

nella distribuzione del Fondo unico per lo spettacolo, per l'annualità 2019, si evincono molte differenze, ascrivibili evidentemente ad un complesso di fattori, quali variabili socio-demografiche, economiche-finanziarie, storiche e territoriali, tra regioni del Nord e regioni del Sud Italia, dove quest'ultimo appare fortemente penalizzato. In particolare, la Calabria ha ricevuto 394.139 euro, pari allo 0,16 per cento dei 240.081.626,99 euro stanziati;

dei più recenti interventi economici adottati per fronteggiare la crisi che ha colpito il settore dello spettacolo, pari a 245 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni per la parte corrente e 100 per gli interventi in conto capitale, solo una parte è stata destinata alle realtà che non percepiscono il Fondo unico per lo spettacolo, una troppo esigua forma di aiuto per far fronte ad un numero elevato di attività, enti musicali e culturali esistenti ed operanti sul territorio, con il rischio di aumentare ulteriormente il divario esistente, anche nel settore culturale, tra Nord e Sud Italia;

il comma 9 dell'art. 183 del decreto-legge n. 34 del 2020, estende l'"*art bonus*", previsto dal decreto-legge n. 83 del 2014, ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, già fruitori del Fondo unico per lo spettacolo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda impegnarsi al fine di tutelare e sostenere l'attività strategica delle associazioni, che non usufruiscono di contributi ministeriali, quali il Fondo unico per lo spettacolo, incrementando il fondo loro destinato dal citato decreto-legge n. 34 del 2020 ed eliminando il requisito del minimo di giornate contributive che penalizza molte associazioni ed enti operanti nel settore;

se intenda ripristinare il 2 per mille alle associazioni culturali, già previsto nella legge di stabilità per il 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014), in aggiunta al 5 per mille alla cultura, attualmente destinato esclusivamente ai beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo o, eventualmente, estendere il 5 per mille alle associazioni ed enti non beneficiari del Fondo;

se non ritenga utile estendere l'"*art bonus*" ai beni privati e a tutte le associazioni culturali, pubbliche e private, ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti non beneficiari del Fondo unico per lo spettacolo, così da tentare di riequilibrare, nel tempo, la disparità territoriale nella ripartizione dei fondi ministeriali.

(4-04055)

DE BONIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

a Nago-Torbole (Trento), è in corso di costruzione un immobile in area sottoposta a vincolo, che l'autorità giudiziaria aveva dichiarato abusivo per il 56 per cento delle sue cubature;

con sentenza n. 730 del 1996 la Corte di appello di Venezia ha stabilito che l'immobile è in parte abusivo in quanto dei 3.504 metri cubi realizzati solo 1.570 erano regolarmente autorizzati;

la sentenza della Corte di appello di Venezia è stata confermata nel 2018 da un'altra sentenza, n. 125 del TAR di Trento, la quale, annullando il permesso di costruire, la variante e tre delibere della commissione edilizia comunale, ha statuito che il volume "esistente" del vecchio *hotel "Panorama"*, poi demolito, non è stato giustificato in corso di causa e, anzi, il Comune ha dichiarato, e documentato con denuncia di smarrimento, di non disporre dei titoli edilizi successivi al 1969;

il Comune di Torbole non solo non ha proceduto ad annullare la concessione e a non emettere ordinanza di demolizione, ma ha rilasciato una nuova concessione edilizia, aumentando a 4.070,70 metri cubi il volume, in favore della ditta 3V Srl che è proprietaria dell'immobile. Il prezzo pagato dall'attuale proprietà (dicembre 2015) è inferiore di 2 terzi rispetto a quanto pagato dalla venditrice nel 2006 (9.400.000 euro rispetto a 2.700.000 euro);

in data 11 agosto 2020 su "il Fatto Quotidiano" *on line* è stato riportato un articolo, a firma del giornalista Vincenzo Bisbiglia, che denuncia ulteriormente la vicenda, dal titolo: "Lago di Garda, l'ex hotel per metà abusivo: ma i tecnici del Comune rilasciano i permessi per ristrutturare al suo posto prestigiosi loft";

in data 14 agosto 2019 due consiglieri del Comune di Nago-Torbole avevano depositato un esposto chiedendo alla Procura della Repubblica di valutare l'avvio di un procedimento penale per le condotte documentate sia da parte della proprietà che del Comune e per l'ottenimento di provvedimenti più opportuni volti ad impedire un danno ambientale permanente in una zona di alto valore paesaggistico; considerato che a distanza di oltre un anno non si sono avuti riscontri tesi a prevenire danni sia per l'ambiente che per il paesaggio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno approfondire la vicenda, affinché vengano chiarite le ragioni per le quali non siano state rispettate e applicate le sentenze della Corte di appello di Venezia e del TAR di Trento, che prevedevano l'annullamento del permesso di costruire, consentendo invece al Comune di Torbole di non emettere la dovuta ordinanza di demolizione ma, addirittura, di rilasciare una nuova concessione edilizia che aumenta anche il volume della cubatura, deturpando ulteriormente il paesaggio e contaminando l'ambiente.

(4-04056)

DE BONIS - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il ruolo della commissione di valutazione di impatto ambientale VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel tortuoso *iter* di approvazione delle attività di coltivazione del pozzo "Pergola 1", delle infrastrutture e dei 9 chilometri di oleodotto di collegamento al centro olio val d'Agri di Viggiano, impianto cardine delle attività di ENI in val d'Agri (Potenza), ricopre una funzione oltremodo centrale;

la nuova commissione VIA-VAS, formalmente costituita a giugno 2018 alla presenza del Ministro in indirizzo, soltanto lo scorso 25 maggio 2020 ha finalmente sostituito la precedente, rimasta in carica, con le proroghe, per oltre 12 anni. Eppure solo tre giorni prima, il 22 maggio, si è consentito alla vecchia commissione, che a fine 2018 aveva espresso, per lo stesso progetto, parere negativo, di esprimere parere di compatibilità ambientale, in questo caso positivo, all'istanza dell'ENI, arricchendo così il "bottino" estrattivo della concessione val d'Agri di un potenziale di 40.000 barili giornalieri e di milioni di metri cubi di gas;

nonostante le manifestazioni pubbliche, le corpose osservazioni scientifiche, la generosa opposizione dell'intera Comunità montana del Vallo di Diano, l'aperta contrarietà di geologi e dell'autorità di bacino del Sele, la raccolta di firme da parte di comitati, le assemblee varie, l'uscita dei vertici ENI e della presidenza regionale dalla sede di presentazione pubblica del progetto a Marsico Nuovo e ancora a fronte, addirittura, di un mancato rinnovo della concessione val d'Agri, scaduta nell'ottobre 2019, ma

ineffabilmente riprodottasi grazie alle proroghe automatiche previste dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto decreto Monti), come convertito in legge, la vicenda "Pergola 1" non è stata risolta, nonostante il Governo sostenga la difesa ambientale e vanti il primato della *green economy*; il popolo lucano, ad avviso dell'interrogante, assiste ormai da anni allo scempio ambientale e viene dileggiato con false promesse dalle istituzioni locali, sempre pronte alla facilitazione autorizzativa. La storia di "Pergola 1" rappresenta un caso emblematico che qualifica e lega la "nuova" corsa all'oro sulla spinta del *memorandum* del 2011 e del decreto-legge sulle liberalizzazioni, durante il Governo Monti, con i ministri Passera e Clini per approdare, infine, al decreto-legge "sblocca Italia" n. 133 del 2014;

a ben vedere, dopo una prima istanza del 2009, in meno di un anno dai provvedimenti del 2012, in tempi *record* l'ENI ha ottenuto ogni autorizzazione necessaria (intese regionali, compatibilità ambientale, nulla osta geologico, urbanistico, minerario). Senza intoppi anche il passaggio di testimone dalla Regione allo Stato in virtù delle scadenze decisorie imposte dal decreto sblocca Italia. Si è ravvivato, così lo scenario di un oleodotto che corre attraverso i monti della Maddalena, in un'area tra Agri e Sele, dove i fiumi alimentano copiosi bacini idrici, mentre viene minacciata l'unicità delle grotte di Castel di Lepre;

considerato che:

il sito di Pergola, in contrada S. Vito, in cui furono avviate le attività di prospezione e ricerca, era bellissimo prima di essere devastato. Eppure pare che sia nato "inquinato", secondo quanto certificato da ARPA Basilicata nel 2014 e, in successione, dai risultati delle rilevazioni nelle matrici di suolo e sottosuolo, di una forte contaminazione da metalli pesanti e idrocarburi e con valori oltre la soglia di sostanze come berillo, cadmio, rame, tallio, idrocarburi pesanti. Ad oggi, gli organi competenti non hanno ancora chiarito o reso noti i motivi dell'inquinamento rilevato. Tutto si è limitato ad un'ordinanza temporanea del sindaco di Marsico Nuovo che vietava localmente l'approvvigionamento idrico;

a Pergola si trova l'area sismogenica "Melandro-Pergola", probabile responsabile del terremoto del 1857, in cui persero la vita migliaia di persone. Al progetto estrattivo "Pergola 1" si oppose costantemente e pubblicamente Franco Ortolani, ordinario di Geologia all'università "Federico II" di Napoli che limpidamente diceva: "Il pozzo Pergola 1, ed eventuali altri direzionali, sarebbe ubicato in territorio della Basilicata, ma nel bacino idrografico del Fiume Sele. Vale a dire che eventuali sversamenti di idrocarburi in superficie sarebbero trasportati dall'acqua, in alcune ore, fino alla traversa di Persano, Oasi Wwf e punto di prelievo dell'acqua per irrigare la Piana del Sele". L'impatto sull'ambiente e l'agricoltura sarebbe enorme. E ancora Ortolani: "Dalla traversa di Persano si prelevano ogni anno circa 250 milioni di metri cubi di acqua per l'irrigazione; senza quest'acqua la piana cadrebbe in una irrecuperabile crisi socio-economica. Eventuali sversamenti di idrocarburi verrebbero trasportati nel fiume Melandro, poi nel fiume Bianco e poi ancora nel fiume Tanagro ed infine nel Sele e alla traversa di Persano, inquinando l'area fluviale protetta Sele-Tanagro",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che la forte contaminazione da metalli pesanti e idrocarburi, con valori oltre la soglia di sostanze come berillo, cadmio, rame, tallio, idrocarburi pesanti prodotti dall'oleodotto, renda le acque velenose per i lucani, per l'agricoltura, per l'ambiente e la salute;

se e quali iniziative intenda assumere per arrestare le attività di coltivazione del pozzo "Pergola 1", delle infrastrutture e dei 9 chilometri di oleodotto di collegamento al centro olio val d'Agri di Viggiano, visto che vengono sistematicamente prorogate, e considerato che si ricorre perfino a pericolose perforazioni orizzontali *side track* ed al riutilizzo di pozzi esausti (pur di aggirare il rischio dei tempi e dei vincoli del piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee).

(4-04057)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa):

- 3-01903 del senatore Fusco ed altri, su un episodio di aggressione ai danni di sanitari presso l'ospedale militare "Celio" di Roma;
- 3-01912 della senatrice Pucciarelli ed altri, sul piano di revisione dello strumento di difesa;
- 7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
- 3-01900 della senatrice Montevicchi ed altri, sul progetto di riqualificazione dell'ex Manifattura Tabacchi nella città di Lucca;
- 12<sup>a</sup> Commissione permanente* (Igiene e sanità):
- 3-01901 della senatrice Stabile, sulle nuove linee guida dell'OMS in merito al virus COVID-19;
- 3-01902 della senatrice Stabile, sull'aumento della spesa sanitaria privata;
- 3-01906 della senatrice Fregolent, sulla scoperta di un filtro dell'aria per combattere il COVID-19 da parte di un gruppo di ricercatori americani.

